

RESOCONTO STENOGRAFICO

129ª SEDUTA

GIOVEDÌ 4 - VENERDÌ 5 SETTEMBRE 1997

Presidenza del presidente CRISTALDI

INDICE

	Pag.		
Commissario dello Stato		BURGARETTA APARO, assessore per gli enti locali	87, 90
(Comunicazione di impugnativa)	3	CALANNA (PSS)	101
Congedo	2	ALFANO (FI)	102
Disegni di legge		(Votazione finale per scrutinio nominale):	
(Annunzio di presentazione)	2	PRESIDENTE	133
(Comunicazione di apposizione di firma)	3	SILVESTRO (PDS - SE)	133
«Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale» (26 - 191 - 209 - 237 - 303 - 306 - 318 - 337 - 446 - 523 - 524 - 526 - 543/A)		ORTISI (MD - La Rete - AD)	134
(Seguito della discussione):		(Risultato della votazione):	
PRESIDENTE . . . 6, 14, 19, 25, 34, 40, 52, 53, 65, 72, 82, 87, 112, 113		PRESIDENTE	135
DI MARTINO (SI) . . . 9, 12, 20, 21, 23, 24, 25, 32, 37, 38, 40, 43, 45, 49, 57, 69, 73, 80, 83, 87, 88, 102, 107		«Interventi finanziari straordinari per la riscossione dei tributi in Sicilia» (488/A)	
CAPODICASA (PDS-SE) 9, 70, 102		(Votazione finale per scrutinio nominale):	
PIRO (MD - La Rete - AD) . . . 10, 12, 16, 18, 20, 24, 29, 39, 40, 50, 54, 59, 64, 66, 73, 82, 90, 99, 104, 111, 113		PRESIDENTE	135
ROTELLA (RI) 12, 19, 23, 28, 60, 89, 90, 103, 107		(Risultato della votazione):	
GIANNOPOLLO (PDS - SE) * 14, 31, 58		PRESIDENTE	135
GRANATA (AN) 21, 22, 29, 30, 71, 85, 109		«Modifiche ed integrazioni all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Provvedimenti in favore dei comuni inferiori a diecimila abitanti e degli asili nido. Ulteriore proroga del termine di decadenza dei CO.RE.CO.» (529/A)	
LO GIUDICE (CCD) 21, 25, 32, 41, 65, 66, 72, 79, 85, 103		(Discussione):	
FORGIONE (RC) 21, 31, 84, 108, 110		PRESIDENTE 114, 120, 126, 128, 133	
DRAGO (CCD) 22		RICEVUTO (PSS) 117	
BASILE FILADELFFIO, <i>presidente della Commissione</i> 29, 100, 101, 107		PIRO (MD - La Rete - AD) 117	
CINTOLA (PSS) 30, 33, 72, 108		CASTIGLIONE, <i>assessore per l'industria</i> 118	
BUFARDECI (FI) 31, 81, 82		GIANNOPOLLO (PDS-SE) 119, 125, 128, 131	
TURANO (CDU) 32		BURGARETTA APARO, <i>assessore per gli enti locali</i> 119	
LIOTTA (RC) 33, 40		NAVARRA (PDS-SE) 120, 123, 130	
SPAGNA (PPI) 50, 51		CINTOLA (PSS) 120, 122, 124, 126, 130, 131	
CRISAFULLI (PDS - SE) 51, 52, 86		DI MARTINO (SI) 121, 128, 130	
RICEVUTO (PSS) 52, 106		FORMICA (AN) 122	
ORTISI (MD - La Rete - AD) 61, 100		PROVENZANO, <i>presidente della Regione</i> 125, 128, 131	
SPEZIALE (PDS - SE) 62, 83, 108		GRANATA (AN) 129	
NAVARRA (PDS - SE) 63, 89		SPEZIALE (PDS-SE) 132	
ADRAGNA (PPI) 84, 103, 105		(Votazione finale per scrutinio nominale):	
		PRESIDENTE	136

(Risultato della votazione):	
PRESIDENTE.	136
Interpellanza	
(Annunzio)	5
Interrogazioni	
(Annunzio di risposte scritte)	2
(Annunzio)	4
Mozione	
(Annunzio)	5
Sull'ordine dei lavori	
PRESIDENTE.	14, 19, 38, 63
ROTELLA (RI)	14
BUFARDECI (FI)	19
CRISAFULLI (PDS - SE)	38
LO GIUDICE (CCD)	63
* Intervento corretto dall'oratore.	

ALLEGATO**Risposte scritte ad interrogazioni:**

- da parte dell'assessore per l'agricoltura e le foreste all'interrogazione n. 116 dell'onorevole Vella	137
- da parte dell'assessore per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione all'interrogazione n. 860 dell'onorevole Cimino.	139
- da parte dell'assessore alla presidenza all'interrogazione n. 435 degli onorevoli Adragna ed altri	140
- da parte dell'assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti all'interrogazione n. 973 dell'onorevole Vella.	141

La seduta è aperta alle ore 17.15

PIRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Strano ha chiesto congedo per la corrente sessione.

Non sorgendo osservazioni, il congedo si intende accordato.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute

le risposte scritte alle seguenti interrogazioni:

- dall'assessore per l'agricoltura e le foreste:

numero 116 «Opportune iniziative per la risoluzione del contenzioso tra IRFUR ed ESA per la costruzione della diga Furore tra i comuni di Naro e Favara», dell'onorevole Vella;

- dall'assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione:

numero 860 «Iniziativa legislativa per la disciplina del diritto allo studio», dell'onorevole Cimino;

- dall'assessore alla presidenza:

numero 435 «Metanizzazione del comune di Palma di Montechiaro», degli onorevoli Adragna, Papania, Lo Monte, Barbagallo Giovanni, Zangara, Spagna;

- dall'assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti:

numero 973 «Opportune iniziative al fine di accertare il corretto funzionamento del servizio autotranviario della ditta "Panepinto Antonino" nella zona montana della provincia di Agrigento», dell'onorevole Vella.

Avverto che le stesse saranno pubblicate in allegato nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

«Norme in materia di beni civici e di diritto d'uso civico» (569), dal presidente della Regione f.f. (D'Andrea) su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste (Cuffaro) in data 4 settembre 1997;

«Istituzione in Sicilia dell'istituto regionale dell'olivo e dell'olio» (570), dal presidente della Regione f.f. (D'Andrea) su proposta dell'As-

sessore per l'agricoltura e le foreste (Cuffaro) in data 4 settembre 1997;

«Snellimento delle procedure di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e delle amministrazioni comunali in materia di urbanistica» (571), dal Presidente della Regione f.f. (D'Andrea) su proposta dell'Assessore per il territorio e l'ambiente (Grimaldi) in data 4 settembre 1997;

«Interventi in favore dei giovani per la promozione degli scambi socio-culturali internazionali» (572), dal Presidente della Regione f.f. (D'Andrea) su proposta dell'Assessore alla Presidenza (Galletti) in data 4 settembre 1997;

«Abrogazione degli articoli 19, comma 2, 22, 23 e 27, commi 1 e 3 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 recante: "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie", approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 28 luglio 1997» (573), dal Presidente della Regione (Provenzano) in data 4 settembre 1997;

«Piani per l'inserimento dei giovani privi di occupazione. Progetti di utilità collettiva. Disposizioni speciali per gli uffici giudiziari e le prefetture. Lavori socialmente utili. Settori d'impiego. Supporto agli uffici dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione e rilevazione di dati» (574), dal Presidente della Regione (Provenzano) in data 4 settembre 1997;

«Modifica all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23, concernente la proroga del termine di decadenza dei componenti delle sezioni del CO.RE.CO.» (575), dal Presidente della Regione (Provenzano) su proposta dell'Assessore per gli enti locali (Burgaretta Aparo) in data 4 settembre 1997.

Comunicazione di apposizione di firma a disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che con nota del 2

settembre 1997 l'onorevole Michele Cimino ha chiesto di apporre la propria firma al disegno di legge n. 561 recante «Modifica alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, articolo 35, recante misure di politiche attive del lavoro in Sicilia».

Comunicazione di impugnativa del Commissario dello Stato

PRESIDENTE. Comunico che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso del 22 agosto 1997 ha impugnato i sottolencati articoli del disegno di legge nn. 456-122-373-379-393-411-431 «Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale» approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 14 agosto 1997:

articolo 4, comma 5, lettera b) per violazione dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge 157/1992 in relazione ai limiti posti dall'articolo 14 dello Statuto;

articolo 9, comma 6, limitatamente all'inciso "ed il regolamento di attuazione" per violazione dell'articolo 12 dello Statuto;

articolo 18, comma 65, per violazione dell'articolo 18, comma 7, della legge 157/1992 in relazione ai limiti posti dall'articolo 14 dello Statuto;

articolo 19, comma 1, per violazione dell'articolo 97 della Costituzione nonché dell'articolo 18, comma 2, della legge 157/1992 in relazione ai limiti posti dall'articolo 14 dello Statuto;

articolo 20, comma 4, per violazione dell'articolo 13, comma 5, della legge 157/1992 in relazione ai limiti posti dall'articolo 14 dello Statuto nonché per interferenza in materia penale;

articolo 23, comma 3, per violazione dell'articolo 14, comma 10, della legge 157/1992 in relazione ai limiti posti dall'articolo 14 dello Statuto nonché dell'articolo 3 della Costituzione;

articolo 26, comma 4, per violazione dell'articolo 97 della Costituzione e degli articoli 2, 16,

comma 4, 18 e 30 della legge 157/1992 in relazione ai limiti posti dall'articolo 14 dello Statuto nonché per interferenza in materia penale.

Comunico altresì che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso del 22 agosto 1997 ha impugnato il disegno di legge n. 471 «Interventi in favore dei consorzi di bonifica» approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 14 agosto 1997, per violazione degli articoli 3, 51, 97 e 136 della Costituzione.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura della interrogazione con richiesta di risposta orale presentata.

PIRO, segretario:

«Al Presidente della Regione, premesso che:

la comunità gelese vive in una condizione di emergenza dovuta ai continui attentati, agli incendi alle autovetture, alle estorsioni ai commercianti, ai furti e al pascolo abusivo che gli agricoltori sono costretti a subire;

le cosche mafiose del gelese continuano ad esercitare il controllo delle attività illecite, nonostante i colpi inferti dagli apparati dello Stato;

il dirigente del Commissariato della Polizia di Stato e i sindacati di Polizia hanno denunciato la dispersione delle già esigue forze presenti a Gela a causa della successione disordinata e non programmata delle manifestazioni e degli spettacoli svolti nell'ultimo periodo;

alcuni agenti che operano presso i commissariati di Gela e Niscemi stanno per andare in pensione, fatto questo che acuirà i problemi di organico;

i cittadini di Gela, le categorie produttive della città, le stesse forze dell'ordine hanno sollecitato il Comune perché si mostrasse più attento alle questioni concernenti l'ordine pubblico;

considerato che le forze di polizia devono es-

sere messe nella condizione di poter svolgere, con gli strumenti e il personale adeguato, le loro funzioni di garanzia della legalità e di mantenimento della pubblica sicurezza;

per sapere se non ritenga opportuno intervenire con urgenza presso il Governo nazionale, in qualità di massimo responsabile dell'ordine pubblico in Sicilia, al fine di avviare le necessarie misure». (1317)

MORINELLO - FORGIONE

PRESIDENTE. La interrogazione ora annunciata sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al suo turno.

Invito il deputato segretario a dare lettura della interrogazione con richiesta di risposta scritta presentata.

PIRO, segretario:

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, premesso che recentemente è stato trafugato dalla Chiesa di Maria SS. delle Grazie di Mojo Alcantara il dipinto della Madonna del Rosario, di Domenico Di Leo, datato fine '800, dopo i primi due tentativi andati a vuoto negli anni passati;

considerato che:

tra le varie ipotesi non si esclude che i malviventi abbiano approfittato dell'apertura pomeridiana della parrocchia per introdursi, restandovi dopo la chiusura;

la sacra gigantografia rappresentava per i fedeli un valore religioso oltre che artistico, nonché un pezzo importante della loro storia;

per sapere:

quali provvedimenti il Governo della Regione abbia adottato a seguito del furto della preziosa tela sacra dalla Chiesa di Maria SS. delle Grazie;

se non ritenga di dover assumere con urgenza ogni iniziativa necessaria per la salvaguardia e

la tutela del vastissimo patrimonio delle opere d'arte sacre che risiedono incustodite nei luoghi di culto, stante peraltro la rilevanza che tale patrimonio artistico-culturale riveste come impulso al turismo culturale della Regione». (1318)

(L'interrogante chiede risposta con urgenza)

LO MONTE

PRESIDENTE. L'interrogazione testé annunciata sarà inviata al Governo.

Annunzio di interpellanza

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura della interpellanza presentata.

PIRO, segretario:

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la sanità, premesso che:

la legge regionale n. 382, approvata nel dicembre 1996, riguardante la ristrutturazione della rete ospedaliera della Regione siciliana ha previsto per la zona sud della provincia di Siracusa l'accorpamento dei due ospedali di Avola e Noto, con la previsione di 300 posti letto complessivi, di cui 16 per la riabilitazione e 16 per la lungodegenza;

tale normativa non prevede, come sarebbe stato auspicabile per un ospedale di area, né l'Unità coronarica con la divisione di cardiologia, né il Centro di rianimazione, né l'Unità di emodialisi, né il Servizio di anatomia e istologia patologica, né la T.A.C.;

considerato che:

contrariamente a quanto la legge si prefiggeva nelle premesse circa l'obiettivo di assicurare un uniforme livello di assistenza su tutto il territorio regionale, sono stati previsti solo quattro posti letto di Unità coronarica presso l'ospedale di Siracusa;

tutta la zona sud della provincia di Siracusa viene ancora una volta umiliata e penalizzata, atteso che da Portopalo ad Avola più di 100 mila abitanti sono costretti a ricorrere per la pa-

tologia cardiaca agli ospedali di Augusta e Siracusa, con tutti i disagi, spesso drammatici, che questo comporta;

per conoscere:

quali iniziative il Governo della Regione intenda assumere al fine di garantire il diritto alla salute di queste comunità ove l'«ospedale di area» diventa ancor più necessario allorché in prossimità dell'ospedale di Avola è stata individuata l'area di maxiemergenza;

se non ritengano del tutto inopportuno lo smantellamento degli ospedali di Noto e Avola rispetto ai quali i consigli comunali dei cinque comuni della zona sud del siracusano hanno proposto la trasformazione da ospedali di comunità in un unico «ospedale d'area» in grado pertanto di mantenere i reparti e i posti letto esistenti, nonché di potenziare e migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria ai cittadini di questa parte della comunità». (149)

SPAGNA

PRESIDENTE. Trascorsi tre giorni dall'odierno annunzio senza che il Governo abbia respinto la interpellanza o abbia fatto conoscere il giorno in cui intende trattarla, la interpellanza stessa sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al suo turno.

Annunzio di mozione

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura della mozione presentata.

PIRO, segretario:

«L'Assemblea Regionale Siciliana

premessi che negli ultimi mesi in Algeria si è assistito al brutale massacro di massa da parte dell'integralismo islamico, con interi villaggi sterminati, donne e bambini sgozzati da comandi fondamentalisti islamici, stragi civili di innocenti da parte di gruppi di integralisti islamici, senza possibilità alcuna per il Governo locale di ripristinare l'ordine pubblico;

considerato che su tale "barbara ferocia" condannata con fermezza dal Pontefice, che continua ad essere perpetrata dalle bande armate di estremisti islamici contro l'inerte popolazione civile, si registra l'indifferenza generale, come denunciato dall'«Osservatore Romano»;

ritenuto che l'entità della violenza e delle stragi civili sta trasformando il Paese algerino in un autentico mattatoio, laddove alcuni testimoni parlano anche di donne incinte sventrate, rendendo oltremodo visibili e auspicabili interventi immediati da parte delle nazioni "civili", che a tali violenze attualmente assistono;

atteso che la Sicilia in particolare, per la sua cultura, la sua storia e la sua posizione nel Mediterraneo può e vuole svolgere un ruolo centrale nell'opera di promozione e consolidamento dei principi della cooperazione e della pace tra gli uomini e le nazioni;

posto che risulta indispensabile, in tal senso, assumere le iniziative idonee a concretizzare il valore di pace in Algeria;

constatata, inoltre, l'attuale assenza di ogni forma di intervento internazionale e diplomatico per la soluzione della crisi algerina,

impegna il Governo della Regione

a promuovere nelle diverse sedi istituzionali locali e nazionali una politica di scambi culturali con i Paesi arabi e, in particolare, ad intervenire presso il Governo nazionale affinché vengano avviate, in sede di Comunità Europea e di Nazioni Unite, tutte le iniziative idonee a promuovere un immediato intervento finalizzato al superamento della crisi algerina». (130)

SPAGNA - ADRAGNA - LO MONTE - PAPANIA
ZANGARA - BARBAGALLO GIOVANNI
SPERANZA - COSTA - BENINATI - CRISAFULLI
FORMICA - LO GIUDICE - ALFANO

PRESIDENTE. Avverto che la mozione testé annunciata sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva perché se ne determini la data di discussione.

Avverto, ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni mediante sistema elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge «Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale» (26-191-209-237-303-306-318-337-446-523-524-526-543/A)

PRESIDENTE. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Si procede con il seguito della discussione del disegno di legge «Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale» (26-191-209-237-303-306-318-337-446-523-524-526-543/A)

Invito i componenti la I Commissione "Affari istituzionali" a prendere posto al banco delle commissioni.

L'articolo 1 con i relativi emendamenti rimane accantonato.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

PIRO, segretario:

«Articolo 2

Modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

2. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una lista presentata per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se con-

vergente con analoga dichiarazione resa dai delegati della lista interessata.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale. La scheda reca i nomi ed i cognomi alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco è riportato il contrassegno della lista con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per la lista ad esso collegata, tracciando un segno sul contrassegno di tale lista. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

5. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco risultato eletto è attribuito il 60 per cento dei seggi tranne il caso in cui altra lista abbia superato il 50 per cento dei voti validi, nel qual caso la ripartizione dei seggi è effettuata proporzionalmente. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, .. sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

6. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dall'onorevole Spagna:

emendamento 2.1:

«Al comma 3 dell'articolo 2 aggiungere: "Qualora l'elettore segni il contrassegno di una lista o (e) indichi il nome di un candidato alla carica di consigliere senza chiaramente indicare la scelta di un candidato a sindaco, il voto si intende valido anche per il candidato sindaco collegato alla lista in cui è inserito il candidato consigliere"»;

– dagli onorevoli Di Martino e di Betta:

emendamento 2.2:

«Il quinto comma è sostituito dal seguente: "Alla lista collegata al candidato alla carica di Sindaco risultato eletto è attribuito il 60% dei seggi, i restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste.

A tal fine si divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste di minoranza per il numero dei seggi da assegnare ottenendo il quoziente elettorale; nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.

Si attribuiscono quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale stessa.

I seggi che rimangono non assegnati sono rispettivamente attribuiti alle liste per le quali queste divisioni hanno dato maggiore resto ed a parità di resti, a quelle liste che abbiano ottenuto il numero maggiore di voti, ed a parità di voti, per sorteggio"»;

– dagli onorevoli Capodicasa ed altri:

emendamento 2.5:

«Il quinto comma dell'articolo 2 è così sostituito:

"Alla attribuzione dei seggi in consiglio comunale concorrono due liste.

Alla lista collegata al sindaco eletto qualora abbia conseguito il maggior numero dei voti validi è attribuito il 60 per cento dei seggi in consiglio comunale. Alla lista risultata seconda sarà attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora altra

lista non collegata al sindaco abbia ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi o sia risultata comunque la più votata è attribuito il 60 per cento dei seggi, in tal caso alla lista collegata al sindaco è attribuito il 40 per cento dei seggi. Risulteranno eletti consiglieri comunali i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze individuali”»;

– dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 2.6:

«Al quinto comma sostituire il periodo “nel qual caso la ripartizione dei seggi è effettuata proporzionalmente” con il periodo “nel qual caso alla lista collegata al candidato a sindaco risultato eletto viene attribuito il 40% dei seggi”»;

– dagli onorevoli Turano ed altri:

emendamento 2.4:

«Al comma 5 dell'articolo 2, sostituire il terzo e il quarto periodo con il seguente:

“A tal fine si divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere ottenendo così il quoziente elettorale. Si attribuiscono quindi ad ogni lista tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Ove risultino seggi non attribuiti, essi vengono assegnati alle liste con i maggiori resti. A tale attribuzione partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente. A parità di resti il seggio è attribuito alla lista che ha la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio”»;

– dalla Commissione:

emendamento 2.3:

«Al comma 5 prima delle parole “Alla lista collegata al candidato ...” aggiungere il seguente periodo:

“All'attribuzione dei seggi possono partecipare solamente le liste che abbiano conseguito un numero di voti pari ad almeno il 3% dei votanti”»;

– dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 2.7:

«Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

“7. Il comma 2 dell'art. 32 della legge 7 giugno 1990, n. 142, come introdotto con l'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 è così sostituito:

“2. Il Consiglio ha competenza esclusivamente sui seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali;
- b) i regolamenti;
- c) i conti consuntivi;
- d) i piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero;
- e) le convenzioni, gli accordi, le intese e qualsiasi atto avente carattere di generalità e programmazione fra comuni e quelle fra comuni e province, la costituzione e la modificazione di forme associative fra enti;
- f) l'istituzione, i compiti e le norme di funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- g) la costituzione di istituzioni ed aziende speciali e la partecipazione a società di capitali;
- h) la vigilanza sull'attività delle aziende speciali, degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a controllo;
- i) l'adozione di atti di indirizzo e di regolamentazione relativi alla contrazione di mutui e di prestiti obbligazionari;
- l) l'elezione del difensore civico, laddove prevista dagli statuti comunali e dei componenti il collegio dei revisori dei conti;
- m) proposte e pareri riguardanti modifiche territoriali;
- n) l'istituzione e la disciplina di nuovi tributi, quando la loro istituzione non discenda obbligatoriamente da normative nazionali e/o regionali;
- o) le piante organiche e le relative variazioni.

2 bis. Il Consiglio ha competenza sui bilanci di previsione annuale e pluriennale, sulle relazioni previsionali e programmatiche, sui programmi triennali di opere pubbliche nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni”».

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, io ritengo che in questo articolo vi siano dei ritardi politici e culturali perché andiamo ancora ad inserire nelle leggi il vecchio metodo D'Hondt; l'altro aspetto riguarda la governabilità e la stabilità dei comuni.

L'articolo 2, come è noto, riguarda i comuni con popolazione sino a 10mila abitanti. Io appartengo a coloro che hanno sostenuto la governabilità, cioè coloro che hanno sostenuto che il sindaco deve avere la maggioranza comunque assicurata nel consiglio comunale, e ritengo che il comma 5 non regge da nessun punto di vista.

Il metodo D'Hondt serviva e serve quando c'è la proporzionale, cioè quando non è assicurato il premio di maggioranza; quando invece è assicurato il premio di maggioranza, detto metodo non ha senso, perché già a monte è stato risolto il problema. Nelle vecchie normative riguardanti gli organi elettivi serviva per dare un vantaggio alle liste di maggioranza relativa; adesso, invece, dato che assicuriamo la maggioranza al candidato sindaco non serve più, serve a complicare la vita degli enti locali.

Ancora non ci vogliamo rendere conto che avendo scelto il premio di maggioranza o di governabilità, il metodo D'Hondt non ha più senso anche perché esso dà dei risultati perversi. Io porto sempre l'esempio di quello che è successo in provincia di Trapani per le elezioni regionali: applicando il metodo D'Hondt, a suo tempo la Democrazia cristiana con 60mila voti conquistò due seggi; il PCI e il PSIUP uniti, con 55 o 56 mila voti conquistò tre seggi.

Per porre rimedio a ciò ho presentato un emendamento in cui parto dal principio che al sindaco comunque deve essere assicurato il 60 per cento dei voti; e pertanto non c'è necessità di applicare il metodo D'Hondt perché già a monte è stato risolto il problema della governabilità e del premio di maggioranza.

CAPODICASA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPODICASA. Onorevole Presidente, io credo che non dobbiamo improvvisare di volta in volta le scelte che ognuno deve prospettare nell'esame del disegno di legge ma che bisogna mantenere un minimo di coerenza laddove, so-

prattutto, fatti tecnico-politici comportano questa necessità.

L'onorevole Di Martino, che è stato uno dei sostenitori, dei fautori della applicazione in Sicilia della legge nazionale, poiché si è accorto che essa adotta il computo dei seggi attraverso il metodo D'Hondt, non è più tanto appassionato ad essa.

Credo che sia più coerente non guardare al proprio diretto particolare nell'esaminare queste vicende perché ciascuno ha tanti argomenti e tanti motivi per sostenere qualsivoglia teoria a seconda dell'utilità immediata che ne ricava o pensa di ricavarne anche se poi, in materia elettorale, io credo che tutto ciò che si può ipotizzare o prevedere può benissimo essere rovesciato dall'esito delle urne.

Per quanto riguarda il meccanismo di attribuzione, vero è che, essendo un meccanismo maggioritario, al sindaco viene attribuita già una sua maggioranza ma essa è una maggioranza composita.

DI MARTINO. Non è così, nel disegno di legge non viene assicurata la maggioranza.

CAPODICASA. Come non è assicurata? Al sindaco che vince ed alle liste collegate viene attribuito il 60 per cento dei seggi. Questo 60 per cento poi viene ripartito all'interno della coalizione secondo un principio proporzionale...

DI MARTINO. Nell'articolo 5 non è così...

CAPODICASA. Questo è così anche nella legge nazionale ed è in fase di modifica, tanto è vero che c'è un emendamento presentato dal nostro gruppo che recepisce, o meglio propone di recepire, quanto a livello nazionale si sta già decidendo, cioè correggere una incongruenza della legge nazionale che consente di avere il 60 per cento al sindaco che vince al secondo turno; ed invece, quello che vince al primo turno, con un consenso sicuramente ed ampiamente maggioritario, che lo legittima ancora di più, non riesce ad avere la maggioranza in Consiglio. Quindi, ritengo che sia incongruo il rilievo che fa l'onorevole Di Martino, perché il metodo D'Hondt è un metodo applicato ormai in tutti i sistemi proporzionali, fatta eccezione per la Regione siciliana dove - l'onorevole Di Martino lo dovrebbe sapere

– succede che, non in provincia di Trapani un secolo fa, ma in provincia di Agrigento appena un anno fa, una lista che ha avuto 40mila voti prende un seggio ed una lista che ne ha avuti 14mila (quindi meno della metà) prende anch'essa un seggio come quella che ha avuto 40mila voti.

(Interruzione)

Io non obietto solo perché c'è una questione di qualità del voto, che pesa diversamente. Pertanto, credo opportuno, onorevole Presidente, che noi depuriamo questa nostra discussione dai fatti particolari, altrimenti la legge sarà molto difficile, in quanto ognuno cercherà di trovare l'elemento che più corrisponde alle proprie esigenze di parte.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, l'articolo 2, che prevede l'elezione del sindaco e dei consiglieri comunali per i Comuni con popolazione inferiore a 10mila abitanti è ovviamente uno dei passaggi centrali della legge, innanzitutto per la scelta fatta relativamente al limite degli abitanti al quale rapportare la differenziazione dei sistemi elettorali. Come è noto, la legge 7 lo aveva individuato a 15 mila abitanti; similmente si è mossa la legge nazionale 81.

Io ricordo che contestai nel 1992 (e questa fu una delle ragioni che portarono all'astensione del mio gruppo sulla legge 7) questo allargamento a 15mila abitanti della fascia di popolazione, prima prevista a 10 mila abitanti, perché, nel sistema della legge 7 con la doppia scheda, oggettivamente a me sembrava che già nei Comuni sopra 10mila abitanti ci fosse una realtà sociale, un'articolazione delle forze politiche, una complessità di temi della vita amministrativa tale da poter giustificare il mantenimento di un sistema diverso: non quello del maggioritario semplice ma quello di un proporzionale, sia pure molto corretto attraverso l'applicazione del metodo D'Hondt, da una parte; e l'attribuzione di un premio di coalizione, sia alla prima che alla seconda lista o coalizione di liste, dall'altra parte.

Questa scelta di collocare la fascia a diecimila abitanti io credo che in qualche modo dia alla

fine, sia pure a distanza di alcuni anni, anche conto, significato a quella posizione che noi allora assumemmo; quindi, il fatto che si individuino i diecimila abitanti, per quanto ci riguarda, è condivisibile.

In realtà noi ci siamo fatti portatori, insieme ad altri, della possibilità che venisse individuato un sistema differenziato ma con una soluzione che prevedesse, sopra i diecimila abitanti, l'applicazione della legge nazionale, e sotto i diecimila abitanti il mantenimento della legge 7. Ciò perché noi crediamo che nel sistema della legge 7, cioè con la doppia scheda e con la separazione, quindi in assenza di collegamento tecnico tra il sindaco e le liste del consiglio comunale, sia possibile l'applicazione del maggioritario; infatti, tecnicamente la separazione del voto consente appunto, da una parte di votare per il sindaco, dall'altra di scegliere una delle due coalizioni in campo o tra le coalizioni in campo fermo restando che, poiché l'applicazione di un sistema maggioritario classico intende favorire, anche attraverso il meccanismo elettorale, l'aggregazione delle forze e la non dispersione della rappresentanza, almeno sulla carta (c'è infatti la possibilità che conseguano un risultato soltanto la prima lista – che vince – e la seconda lista), dicevo, da questo punto di vista, non c'è dubbio che tutto il sistema si teneva e si tiene.

È diventato invece molto più complicato riuscire ad individuare un sistema che, mantenendo la possibilità del voto disgiunto, cioè la possibilità per l'elettore di dissociare il proprio voto e di votare per un candidato a sindaco ma anche, eventualmente, per una lista non collegata a questo candidato a sindaco, dicevo, è diventata più complicata la definizione del meccanismo di attribuzione dei seggi.

Qui ci sono state le proposte più varie, a cominciare da quella che diceva di portare anche nei comuni sotto i diecimila abitanti puramente e semplicemente il sistema proporzionale, con il risultato però che anche nei comuni piccoli e piccolissimi – per citare il comune più piccolo della Sicilia, il comune di Roccafiore, 374 abitanti – sarebbe scattata l'applicazione del meccanismo proporzionale e che anche nei comuni di mille-duemila abitanti dove prevalgono, sicuramente prevalgono, le componenti legate alla piccola comunità, invece, per forza avrebbe dovuto essere

rappresentata la pluralità dello schieramento politico. Si è allora ritenuto, e per coerenza anche noi abbiamo sostenuto questo, che fosse necessario mantenere nei comuni piccoli il sistema maggioritario per l'attribuzione dei seggi alle liste.

Qualcun altro ha eccepito che l'applicazione del sistema maggioritario avrebbe prodotto risultati distorsivi dal punto di vista dell'attribuzione dei seggi rispetto ai risultati effettivi conseguiti dalle varie formazioni in lizza. Ne è venuto fuori il testo attualmente al nostro esame che, a nostro avviso, presenta gravissime contraddizioni interne. Non si può, da una parte, accettare il sistema maggioritario, sostenendo — come si sostiene nel disegno di legge — che un candidato a sindaco può essere collegato a una sola lista (ed è corretto che sia così), ma contemporaneamente pretendere che l'attribuzione dei seggi nel consiglio comunale avvenga in modo proporzionale. E questo sarebbe un caso molto ricorrente perché soltanto nel caso in cui la lista collegata al sindaco ottenga un risultato che le consenta di non far conseguire alla lista avversaria il 50 per cento, soltanto in questo caso scatterebbe il premio di maggioranza o la maggioranza alla lista collegata al sindaco.

Nel caso contrario, ed è qui la contraddizione ancora più grave, la lista collegata al sindaco non conseguirebbe neanche la minoranza, quindi il restante 40 per cento, ma dovrebbe sottostare a una ripartizione proporzionale tale che (in teoria, ovviamente, ma qui stiamo discutendo di leggi che si applicano a fattispecie astratte, non certamente a situazioni puntuali e ben definite) potrebbe avere una rappresentanza molto scarsa in consiglio comunale: pertanto, l'applicazione del meccanismo della sfiducia (anche se portata a due terzi dei consiglieri comunali, come è qui) finirebbe col produrre meccanismi di instabilità terribile, una situazione che in molti casi potrebbe essere di ingovernabilità.

Ecco perché ci siamo fatti promotori di una modifica a questo meccanismo che, a nostro avviso, raccoglie l'esigenza del maggioritario, raccoglie l'esigenza di non sovradimensionare una rappresentanza quando questa rappresentanza non può essere sovradimensionata, e riconosce il diritto di chi vince le elezioni sul consiglio comunale di avere comunque una prevalenza rispetto alla lista che perde.

Tutto questo, però, inserito in un quadro che — lo dobbiamo comunque ribadire — a nostro avviso, peggiora la situazione attuale, mentre invece noi riteniamo che, soprattutto nei comuni sotto 10.000 abitanti, avrebbe potuto tranquillamente essere mantenuto il meccanismo della legge 7 e quindi della doppia scheda e del non collegamento tra sindaco e consiglio, proprio in considerazione della dimensione dei comuni e in considerazione del fatto che, nei comuni oggi sotto 15.000 abitanti, si sono sicuramente verificati molto meno fenomeni di instabilità e di ingovernabilità rispetto a quelli verificatisi nei comuni più grandi. E comunque la realtà dei comuni piccoli è tale da avere consentito in qualche modo l'assorbimento, la metabolizzazione di fenomeni di contrapposizione che, in realtà, nel tempo sono andati via via sempre più sfiorando, rendendosi conto tutti, da una parte i sindaci e dall'altra i consigli comunali (ripeto, questo soprattutto nei piccoli comuni dove prevalgono, piuttosto che le logiche di contrapposizione e di riferimento ai grandi schieramenti politici, giustamente le esigenze delle piccole comunità), dicevo, rendendosi tutti conto che comunque bisognava trovare un sistema che mantenesse aperta anche una forte dialettica politica ma che anche assicurasse una continuità alla gestione amministrativa. Noi, cioè, continuiamo a ritenere che sia un grave errore, un errore che può diventare tragico, per gli effetti che può produrre, il mantenimento di questo sistema di attribuzione dei seggi al consiglio comunale, che peraltro sarebbe anche la ennesima anomalia ad essere introdotta, mentre invece si pretende di ricondurre tutto ad un modello che, però, non si capisce bene perché, per un motivo o per un altro, tutti non difendono fino in fondo e dal quale ritengono di doversi discostare.

Questo è uno dei casi, ma questo è uno dei casi in cui il discostamento da un modello teorico-pratico, politico-istituzionale quale quello del meccanismo maggioritario per l'attribuzione dei seggi, può produrre effetti fortemente distorsivi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non ci sono altri interventi sull'articolo 2. Si passa alla trattazione dell'emendamento 2.1 dell'onorevole Spagna.

SPAGNA. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 2.2 degli onorevoli Di Martino e Di Betta, relativo al quinto comma dell'articolo 2.

DI MARTINO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho voluto proporre una modifica al comma 5 dell'articolo 2 per due ragioni semplici. Primo perché, così come è formulato, non assicura la maggioranza a tutti i sindaci eletti, in quanto nella stragrande maggioranza dei comuni siciliani, con il voto disgiunto tra sindaco e consiglio, frequentemente può verificarsi il caso che un sindaco eletto non riesca a governare il comune. Parto dal principio che al sindaco bisogna garantire la maggioranza del consiglio comunale: per convenzione dobbiamo stabilire, e modificando la norma è possibile, che i voti attribuiti al sindaco vengono anche attribuiti alla lista con cui è collegato al consiglio comunale. Diversamente, avremo decine e decine di amministrazioni comunali medio-piccole che saranno, già dall'indomani delle elezioni, ingovernabili.

L'altra questione riguardante la distribuzione dei seggi delle liste di minoranza serviva, e su questo non c'è nessun particolare accanimento, soltanto per assicurare un diritto di tribuna a tutte le forze politiche di minoranza, tenuto conto anche del fatto che, con i nuovi sistemi dei controlli sugli enti locali, si vanno a valorizzare i consiglieri comunali per l'esercizio del controllo stesso. Quindi, io penso che un momento di riflessione su questa vicenda bisogna averlo; non bisogna legiferare in fretta, altrimenti dopo le elezioni prossime avremo decine e decine di comuni ancora in difficoltà nella gestione. Anche qui occorre saggezza e buon senso.

ROTELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che questo emendamento vada a correggere una distorsione della legge. Infatti, l'unico, ritengo, neo accentuato che presenta questa proposta per la elezione nei comuni sotto i diecimila abitanti (e, peraltro, mi pare che anche in sede nazionale vi sia un orientamento a correggere questa distorsione) è il fatto che, probabilmente per una distrazione, il sindaco che supera il 50 per cento vince e comunque si aggiudica il consiglio comunale in proporzione; epperò, al sindaco che invece non raggiunge il 50 per cento, tocca un premio del 60 per cento.

Questa credo sia una stonatura, che va comunque corretta. Pertanto, se la filosofia è quella di attribuire la certezza della maggioranza per garantire la governabilità, io credo che la filosofia deve cercare di correggere questa stonatura.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.2 presentato dall'onorevole Di Martino, credo che esso vada sostenuto perché chiarisce, in maniera inequivocabile, il senso della democrazia. Per questo motivo, oltre a dichiarare la mia disponibilità all'approvazione, aggiungo la mia firma al suddetto emendamento.

PRESIDENTE. L'Aula prende atto che l'emendamento 2.2 è firmato anche dall'onorevole Rotella.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, per il buon andamento dei lavori, siccome sono stati presentati al comma 5 alcuni emendamenti (ve ne è uno presentato dal mio gruppo, e che affronta la stessa materia affrontata dall'emendamento Di Martino, anche se la soluzione proposta è diversa), riterrei forse più conducente fare una discussione unica, per intanto, su questo comma 5 che poi è il nocciolo di tutto l'articolo, visto che esso affronta, per l'appunto, il tema dell'attribuzione dei seggi al consiglio comunale.

PRESIDENTE. La discussione è su tutti gli emendamenti riguardanti il comma 5.

PIRO. Ciò mi dà la possibilità di intervenire sia sull'emendamento dell'onorevole Di Martino che su quello presentato da noi.

Io non so se tutti i deputati in Aula abbiano prestato attenzione alla formulazione del comma 5; nel presupposto che lo abbiano fatto, mi verrà molto più facile individuare il tema, che è questo: si è scelto il sistema maggioritario nell'ambito della scelta, che è già stata fatta nei commi precedenti, di far collegare il sindaco soltanto a una lista: un candidato a sindaco può essere collegato a una sola lista, una lista può essere collegata solo a un candidato a sindaco. Cosa assolutamente diversa, invece, dal meccanismo che vedremo essere stato individuato per i comuni sopra i 10 mila abitanti, dove più liste possono collegarsi ad un candidato a sindaco.

Questa è la scelta - per intanto - fondamentale nell'individuare se trattasi di un sistema maggioritario o trattasi di un sistema proporzionale.

Se la scelta è questa, io credo che bisognerebbe essere normalmente coerenti con essa; non si può scegliere il sistema maggioritario obbligando al collegamento con una sola lista e però poi pretendere di attribuire i seggi con il sistema proporzionale. Francamente non comprendo questa scelta. In ricordo delle mie passate posizioni, potrei dire che anche a Roccaflorida si presentino le liste e si attribuisca col sistema proporzionale, ma siccome già l'Aula è passata avanti e ha già fatto la scelta (un sindaco, una sola lista), io credo che la logica - logica istituzionale, giuridica, legislativa - vorrebbe che a questo punto si facesse una scelta coerente e quindi si attribuissero i seggi con il sistema maggioritario.

Ci potrebbe essere un'incongruenza rispetto, ad esempio, alla posizione espressa dall'onorevole Di Martino il quale dice che comunque, alla lista collegata al sindaco, attribuiamo il 60 per cento dei seggi.

L'incongruenza in cosa consiste? Che mantenendo il voto dissociato, si potrebbe verificare l'ipotesi per cui la lista collegata al sindaco ottenga il 40,9 per cento dei voti, e la lista del candidato contrapposto ottenga il 50,1 per cento; però, il sindaco ottiene il 52 per cento e l'altro sindaco ottiene il 48 per cento.

L'effetto sarebbe che il candidato che vince non solo diventa sindaco, ma pur non avendo la propria lista avuto la maggioranza dei voti (che invece è stata attribuita all'altra lista) ottiene comunque il 60 per cento. Questo personalmente non mi pare accettabile, non è possibile che venga così radicalmente rovesciato il risultato elettorale.

Allora, io dico che bisogna attribuire alla lista collegata al sindaco la maggioranza ma ad esclusione del momento in cui (e se) si verifici che l'altra lista (o un'altra lista) abbia ottenuto essa la maggioranza in consiglio; in questo caso la lista collegata al sindaco non può avere il 60 per cento. Ma la lista collegata al sindaco, visto che abbiamo scelto il sistema maggioritario, può anche non avere la minoranza? Questo è il nocciolo del problema.

La soluzione che noi proponiamo con il nostro emendamento è questa: la lista collegata al sindaco, se non c'è altra lista che ottiene il 50 per cento, ottiene il 60 per cento; nel caso in cui vi sia invece un'altra lista che ottiene la maggioranza, la lista collegata al sindaco ottiene il 40 per cento e gli altri seggi vengono ripartiti fra le altre liste.

Io credo che questo sarebbe un sistema assolutamente coerente in quanto non perverte l'idea del mantenimento del sistema maggioritario e non dà origine anche a fenomeni strani perché a questo punto avrebbe ulteriormente minor senso il mantenimento della mozione di sfiducia a due terzi. La mozione di sfiducia non ha senso, secondo me, anche nel sistema con voto dissociato - questo lo vedremo dopo - ma in ogni caso la mozione di sfiducia, se non vogliamo introdurre elementi di frantumazione del sistema che stiamo mettendo in campo, deve essere collegata al risultato di partenza. Io posso accettare di prevedere la sfiducia a due terzi quando in partenza il sindaco che vince ottiene almeno una percentuale tale che gli consenta di non essere sfiduciato il primo giorno che si presenta in Consiglio comunale, essendo la mozione di sfiducia non l'elemento che serve per terrorizzare i sindaci e per mandare ogni anno i cittadini a votare, ma quell'atto eccezionale che, in presenza di gravi fatti politici, viene utilizzato per risolvere una situazione altrimenti irrisolvibile.

Pertanto, io invito ad una riflessione attenta su questo tema quelle forze politiche che della scelta del maggioritario hanno fatto una delle componenti essenziali della propria proposta politica; le invito a ragionare sul modo in cui è stato risolto il problema ed anche sull'opportunità e sulla necessità di trovare opportuni meccanismi. Io non so se quello individuato da noi è quello giusto; secondo noi funziona, può funzionare, soddisfa tutte le esigenze. Ma credo anche che debba essere soddisfatta soprattutto l'esigenza fondamentale di essere aderenti a una scelta, quella del maggioritario, che è già stata fatta.

Richiamo quindi l'attenzione dell'Aula ma mi richiamo anche al senso politico di fondo delle forze politiche presenti in questa Assemblea, sia in uno schieramento che nell'altro, che della scelta del maggioritario hanno fatto una componente fondamentale della propria proposta politica.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, hanno chiesto di parlare gli onorevoli Giannopolo, Spagna e Bufardeci.

Mi permetto di fare osservare che la decisione che abbiamo preso di concludere i lavori entro questa seduta non potrà essere rispettata: con questo metro non basterà nemmeno la sessione autunnale in aggiunta alla sessione estiva. Vorrei capire se c'è stato un modo di procedere concordato; e poi abbiamo esaminato soltanto una decina di emendamenti, ne rimangono 150-160.

Vorrei quindi invitare i capigruppo a riflettere sulla opportunità, anche concedendo una breve sospensione, di trovare una formula per cui quegli emendamenti che sono stati presentati come manifesto, come fatto politico, vengano ritirati per consentire all'Aula di continuare a discutere. Se invece noi continuiamo con questo metodo, non potremo concludere.

Sull'ordine dei lavori

ROTELLA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLA. Signor Presidente, a questo punto, proprio per dare più forza alla dichiarazione che

lei ha reso poco fa, credo opportuno sospendere, magari per un quarto d'ora, la seduta e convocare una Conferenza dei Capigruppo. Nella precedente seduta avevo rilevato che c'erano due, tre nodi che bisognava superare; e se non li superiamo rischiamo di restare qua ancora per delle ore perché probabilmente questi finiranno per bloccare i lavori dell'Assemblea. Pertanto, se noi superiamo questi due, tre punti di divergenza che abbiamo ancora, probabilmente, i lavori potranno accelerarsi. Propongo di convocare una Conferenza dei Capigruppo o un incontro informale di tutti i Gruppi intorno a questi punti, e forse risolveremo la questione.

PRESIDENTE. La seconda proposta mi convince; la Conferenza dei Capigruppo, onorevole Rotella, non mi sembra opportuna, ma una sede nella quale informalmente i Capigruppo si incontrino potrebbe essere una soluzione. Sorgono osservazioni alla richiesta formulata dall'onorevole Rotella di sospendere per un quarto d'ora-venti minuti per consentire un incontro informale dei Capigruppo? Stabilite di andare avanti?

Si va avanti.

Riprende la discussione del disegno di legge

GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNOPOLO. Signor Presidente, non v'è dubbio che, dopo la sua puntualizzazione, sarebbe opportuno che in qualche modo si facesse un po' il punto sulla questione perché se il comma 5 dell'articolo 2 del disegno di legge dalla Commissione è uscito nel testo che è stato alla fine portato in Aula, tuttavia, è uscito anche con la consapevolezza che bisognava produrre un aggiustamento (che veniva definito di carattere tecnico e tale lo voglio sempre, in ogni caso, considerare).

Ma è davvero curioso che adesso, inopinatamente, si addivenga ad una discussione su questo comma 5 senza che ci sia stato un minimo di raccordo per trovare la soluzione migliore sul piano tecnico-giuridico oltre che, evidentemente, anche sul piano politico onde evitare di fare un

pastrocchio, posto che questo comma 5 così come è formulato è destinato a vulnerare, come dire, l'assetto e l'equilibrio istituzionale in sé.

Io, fra l'altro, vorrei ribadire che il Gruppo al quale appartengo ha presentato un emendamento che tende, quanto meno, a specificare e chiarire meglio il funzionamento del principio maggioritario, pur riconoscendo che è un fatto di acrobazia, per ridurre al minimo i rischi di una confusione di rapporti politici, di maggioranza e non, assicurati al sindaco a fronte anche del fatto che può scattare il principio della mozione di sfiducia.

Se noi qui abbiamo fatto la scelta del voto disgiunto, non c'è dubbio che da esso ne discende una considerazione (volendo al tempo stesso salvaguardare quanto più possibile il principio della maggioranza in consiglio legata al sindaco): che alla ripartizione dei seggi nel consiglio comunale concorrono solo due liste. La prima lista può essere la più votata e può essere quella collegata al sindaco ed ottiene il 60 per cento; può essere anche che non sia quella che abbia ottenuto il 50 per cento più 1, ma che sia la più votata e ad essa va il 60 per cento e il 40 per cento va alla seconda (e questo è il classico vecchio sistema maggioritario); oppure stabilire che, qualora ci sia altra lista che abbia raggiunto la maggioranza dei voti o abbia superato il 50 per cento, ad essa viene attribuito sì il 60 per cento ma alla lista collegata al sindaco, qualsiasi sia la percentuale dei voti conseguiti, spetta il 40 per cento.

Ciò, perché, diversamente, così come è formulato questo comma, non solo non si riesce a garantire quel principio che avevamo fin dall'inizio dichiarato, quello della stabilità della maggioranza, ma si vulnera anche il principio della mozione di sfiducia.

A tal proposito abbiamo presentato un emendamento che, in ogni caso, tende a stabilire un terreno utile per la mediazione. Tuttavia, siccome vorrei richiamarmi alla esigenza che è uscita fuori dalla prima Commissione, ritengo che la puntualizzazione che lei ha fatto e anche l'intervento dell'onorevole Rotella il quale invocava l'esigenza di un raccordo anche informale fra i capi-gruppo, sia praticabile. In subordine, comunque, non si può procedere in questo modo; semmai, c'è da proporre un accantonamento.

PRESIDENTE. Lei propone l'accantonamento dell'emendamento?

GIANNOPOLLO. Sì, se non si conviene sulla breve sospensione.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, l'emendamento 2.2 e tutti gli altri emendamenti in discussione relativi al quinto comma sono accantonati.

Resta così stabilito.

Onorevoli colleghi, si passa all'emendamento 2.7, degli onorevoli Piro ed altri e all'emendamento 1.12, sempre dell'onorevole Piro, che era stato presentato all'articolo 1 e viene ripresentato come subemendamento all'emendamento 2.7.

Do nuovamente lettura dell'emendamento 1.12:

«1. Le proposte di deliberazione relative al bilancio annuale di previsione e agli allegati previsti dalle vigenti disposizioni, ivi compreso il programma triennale delle opere pubbliche, sono depositate dalle Giunte comunali o provinciali presso la Presidenza dei rispettivi Consigli entro il 31 agosto di ogni anno.

2. Trascorsi sessanta giorni dal deposito senza che i Consigli si siano pronunciati, le proposte di deliberazione si intendono approvate.

3. I Consigli possono respingere le proposte di deliberazione o proporre che vengano modificate.

4. In tali casi le Giunte possono depositare successive proposte di deliberazione da sottoporre ai Consigli che si pronunciano entro quindici giorni. Trascorso questo termine senza che i Consigli si siano pronunciati le proposte di deliberazione si intendono senz'altro approvate.

5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 4 i Consigli esaminano le proposte di deliberazione esclusivamente sotto il profilo della loro conformità al documento programmatico presentato all'atto dell'elezione dal Sindaco o dal Presidente della Provincia.

6. Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente

comma, le proposte di deliberazione non vengano approvate, le stesse possono essere adottate dalla Giunta, fermo restando l'obbligo di motivazione».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, si tratta in ogni caso di emendamenti aggiuntivi che non ineriscono al testo. Quindi, secondo me, si possono accantonare per essere esaminati alla fine.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, l'emendamento 2.7 con il subemendamento 1.12 si intendono presentati come articoli aggiuntivi e vengono accantonati. Anche l'articolo 2 viene accantonato con i relativi emendamenti presentati al quinto comma dello stesso articolo 2.

Così resta stabilito.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 3.

PIRO, segretario:

«Articolo 3

Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con

un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quella con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste col-

legate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Rotella ed altri:

emendamento 3.6:

«*Aggiungere al titolo dell'articolo 3 le parole "e del presidente del consiglio della circoscrizione"*»;

- dagli onorevoli Di Martino e Di Betta:

emendamento 3.4:

«*Al comma 3 sopprimere le parole "con unico voto"*»;

- dall'onorevole Drago:

emendamento 3.2:

«*Sostituire il comma 4 con il seguente: "È proclamato eletto Sindaco il candidato che ottiene almeno il 40% dei voti validi"*»;

- dagli onorevoli Rotella ed altri:

emendamento 3.7:

«*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma 4 bis:*

«*Nelle circoscrizioni dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il presidente è eletto a suffragio universale diretto, contestualmente all'elezione del consiglio di circoscrizione"*»;

emendamento 3.8:

«*Aggiungere il seguente comma 4 ter:*

«*Ciascun candidato alla carica di presidente della circoscrizione deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio della circoscrizione. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate"*»;

emendamento 3.9:

«*Aggiungere il seguente comma 4 quater:*

«*La scheda per l'elezione del presidente della circoscrizione è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio di circoscrizione. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente della circoscrizione scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con unico voto, votare per un candidato alla carica di presidente e per una delle liste ad esso collegate tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente di una delle circoscrizioni, anche non collegata alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo"*»;

emendamento 3.10:

«*Aggiungere il seguente comma 4 quinquies:*

«*È proclamato eletto presidente della circoscrizione il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi"*»;

- dall'onorevole Drago:

emendamento 3.3:

«*Sostituire al primo rigo del comma 5 "la maggioranza" con "la percentuale"*»;

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 3.10.B:

«*È aggiunto il seguente comma:*

«*5 bis. I due candidati che nel primo turno hanno ottenuto la maggioranza dei voti, sono ammessi al secondo turno a meno che dichiarino alla commissione elettorale circoscrizionale di rinunciare alla competizione elettorale.*

Tale rinuncia deve essere presentata nel giorno successivo alla proclamazione dei risultati del primo turno»»;

- dagli onorevoli Di Martino e Di Betta:

emendamento 3.5:

«Sopprimere il sesto comma»;

- dall'onorevole Spagna:

emendamento 3.1:

«Aggiungere alla fine del comma 7:

“I candidati ammessi al ballottaggio devono completare, a pena di esclusione, la lista degli assessori che intendono nominare.

Possono rettificare le precedenti indicazioni come il programma amministrativo di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo 1”».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, l'articolo 3 disciplina l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti.

Nel merito della formulazione dell'articolo, nel merito tecnico - uso questa espressione un po' impropria per distinguere dalle valutazioni di carattere politico, sia pure brevi, che intendo svolgere - non abbiamo molte perplessità. Infatti abbiamo presentato pochissimi emendamenti, forse uno o due, al testo.

Ciò che noi contestiamo - e lo voglio qui ancora una volta ribadire - è la scelta di fondo che è stata fatta, di abbandonare il sistema previsto dalla legge n. 7, il cosiddetto sistema duale, per l'elezione del sindaco e dei consigli. La maggioranza ha scelto invece, ritenendo che questo potesse essere il terreno di mediazione, la linea della legge nazionale.

Io voglio tornare su questo punto perché, in tutto il dibattito che c'è stato, questo passaggio - che io non considero secondario per lo sviluppo che la vicenda della riforma elettorale ha avuto - non si è rivelato un passaggio secondario.

Signor Presidente, ad un certo punto quando dall'interno della maggioranza sono partite le bordate più forti e più violente per affondare la

cosiddetta “mediazione Cristaldi” o “lodo Cristaldi” o comunque quella intesa che era stata raggiunta alla presenza del Presidente dell'Assemblea, e per affossare anche la proposta formulata dal capogruppo di Forza Italia in Commissione (l'onorevole Bufardecì era stato infatti promotore di una proposta che poi l'onorevole Capodicasa definì “centauro”, cioè l'applicazione della legge 7 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e l'applicazione della legge nazionale nei comuni con popolazione superiore), bene, per giustificare l'affondamento di entrambe queste proposte che oggettivamente, al di là dei contenuti, erano proposte di mediazione in quanto tenevano conto delle varie posizioni in campo sui punti cosiddetti irrinunciabili che ogni forza politica aveva teso a esprimere e sui quali faceva forza, perché appartenenti al proprio bagaglio di concezioni e di esperienza oltre che al proprio bagaglio di impostazione teorica, ebbene, si è detto da parte della maggioranza per affossare queste proposte - ma in verità avrebbero affossato qualsiasi altra proposta - che proprio la scelta della legge nazionale avrebbe rappresentato una mediazione per tutte le forze politiche. Ma ciò si è detto ignorando che la scelta del recepimento della legge nazionale era una delle opzioni in campo fin dal momento in cui partì il dibattito sulla legge elettorale, e che contrarie al recepimento della legge nazionale erano state forze politiche (che magari rappresentano il 20 per cento dell'Assemblea, ma che sicuramente sono forze politiche in ogni caso significative di quest'Aula), le quali sostenevano una linea completamente diversa che esigeva la ricerca di una mediazione.

Questo io lo voglio qui ribadire, ad ulteriore chiarimento di quale è stato l'andamento delle discussioni che ha portato a questa scelta che noi non condividiamo. Quindi, nessuna mediazione in realtà, ma soltanto la scelta di una delle proposte in campo, probabilmente con l'intento di dividere il fronte avversario. La nostra opposizione a questa scelta è stata chiara e continua ad esserlo adesso.

Certo, la opzione che ci offre la legge nazionale per l'elezione del sindaco non è completamente negativa dal momento che essa prevede comunque la conservazione del sistema del ballottaggio; prevede comunque la possibilità del

voto dissociato e prevede il collegamento con le liste (anche qui, però, non senza problemi, come vedremo all'articolo 4). Va, infatti, detto chiaro una volta per tutte che questa legge nazionale non è certamente una legge perfetta e ha dato origine a problemi in tutta Italia: sono molti di più i consigli comunali dimessisi o i sindaci sfiduciati di quanti non lo siano stati proporzionalmente con la legge 7, con l'applicazione del referendum.

Nella legge nazionale, invece, ci sono meccanismi che si prestano a forti critiche, al punto che esistono in questo momento al Parlamento nazionale (alla Camera e non so se anche al Senato) proposte di legge, una delle quali di iniziativa governativa, che si propongono di rettificare alcuni passaggi, e non secondari, della legge nazionale stessa; e tra questi, quello dell'attribuzione dei seggi al primo turno.

Signor Presidente, io ci tenevo a dire anche questo affinché, quando poi sarà fatta, e sicuramente sarà fatta, la storia (in questo caso la storia con la s minuscola) di questa vicenda della riforma elettorale, sia a tutti chiaro, ai nostri pochi lettori, ai nostri pochi ricercatori e a coloro che vorranno veramente sapere il pensiero delle forze politiche e come sono andati i fatti, quale è stato l'andamento e quali sono state le scelte che hanno portato all'odierno oggetto della nostra discussione.

Sull'ordine dei lavori

BUFARDECI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUFARDECI. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, riservandomi, eventualmente, di intervenire successivamente sul merito dell'articolo, soltanto per chiederle una sospensione dei lavori d'Aula perché è mia impressione che avere accantonato sia l'articolo 1 che il 2 e presumibilmente anche il 3, poiché ho visto emendamenti molto rilevanti, possa comportare un giogo defatigante per l'Aula. Pertanto, riterrei opportuna una sospensione anche di trenta minuti per consentire ai capigruppo di rincontrarsi e definire...

PRESIDENTE. Onorevole Bufardecì, la sua proposta la pongo in votazione a una sola condizione, e cioè che sia anche controfirmata dall'onorevole Rotella; altrimenti devo pensare che l'Aula dice di sì perché lo propone l'onorevole Bufardecì e dice di no perché lo propone l'onorevole Rotella.

Onorevoli colleghi, c'è la proposta Rotella-Bufardecì di sospendere per trenta minuti la seduta. Pertanto, non sorgendo osservazioni, la seduta è sospesa.

*(La seduta, sospesa alle ore 18.23,
è ripresa alle ore 23.05)*

Riprende la discussione del disegno di legge

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Onorevoli colleghi, stavamo discutendo l'articolo 3, quando è stata richiesta dall'onorevole Bufardecì una sospensione che avrebbe dovuto essere breve; pertanto, in considerazione della mancata brevità, spero che l'onorevole Bufardecì sia in grado di assicurare il buon esito del disegno di legge in questione.

Si passa agli emendamenti, ed in particolare all'emendamento 3.6 degli onorevoli Rotella ed altri.

ROTELLA. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento nasce dalla esigenza, soprattutto nelle grandi città, di volere dare un senso ed una stabilità politica ai consigli circoscrizionali.

In diversi comuni sono stati approvati gli statuti che peraltro hanno regolato e hanno ridisegnato i consigli circoscrizionali, epperò abbiamo nelle passate legislature (infatti è da parecchio tempo che non si rinnovano, attraverso una serie di proroghe, i consigli circoscrizionali) assistito ad una serie di defezioni e addirittura ad una ingovernabilità degli stessi consigli circoscrizionali che peraltro non hanno neanche definito bene i ruoli e i compiti; ma di questo parleremo successivamente se verrà prevista una seduta ap-

posita sui poteri e sui vari organi istituzionali.

Però, il riferimento più significativo, visto che oramai l'Italia ed anche la Regione siciliana, si sta indirizzando verso un sistema maggioritario, era quello di affidare ai presidenti di quartiere un ruolo specifico (per fare un esempio, quello delle piccole manutenzioni, quello dei centri di prima assistenza sanitaria), un ruolo che fosse funzionale alle stesse circoscrizioni.

E siccome queste circoscrizioni, soprattutto nelle grandi città, non sono cosa da poco conto perché sono organi eletti tra 40-50 mila abitanti, quindi sono organismi significativi, si è ritenuto opportuno designare un presidente che potesse governare, nel suo piccolo mandato di rappresentanza, la circoscrizione ed avesse anche un potere decisionale.

Ed è per questo motivo che noi abbiamo voluto prevedere - avendo ascoltato e avendo recepito alcune indicazioni che ci venivano dalla base, soprattutto da alcuni consigli circoscrizionali - l'esigenza della elezione diretta del Presidente dei consigli, allo stesso modo di come viene eletto il sindaco nei Comuni, quindi con lo stesso sistema, del 60 e del 40 per cento.

Ora, noi non abbiamo approfondito in Commissione questo problema perché probabilmente c'erano anche delle posizioni discordanti: in quella occasione - il Presidente ricorderà - mi ero riproposto di presentare in Aula un emendamento che si occupasse della materia. Infatti, andare ad eleggere i consigli circoscrizionali - perché credo che oramai, dopo 10 anni, sia indifferibile farlo - con un sistema proporzionale, non so che senso possa avere visto che tutte le altre elezioni avvengono con un sistema diverso.

Quindi, io proponevo alla Commissione e propongo oggi all'Aula con un piccolo emendamento di volere intanto definire tecnicamente la elezione e successivamente di volere definire i compiti e le funzioni.

PRESIDENTE. Dispongo l'accantonamento dell'emendamento 3.6 perché collegato agli altri emendamenti, sempre a firma dell'onorevole Rotella, sulla elezione del presidente del Consiglio di circoscrizione.

Si passa all'emendamento 3.4 degli onorevoli Di Martino e Di Betta.

DI MARTINO. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non si tratta di un emendamento di natura politica, ma tecnica, nel senso che quando a me viene consegnata la scheda elettorale ed entro in cabina, non esprimo un solo voto, ne esprimo due: uno per il sindaco o per il presidente della provincia e l'altro per la lista collegata o meno con il sindaco o con il presidente della provincia; quindi, formalmente mi pare errato.

Il testo dell'articolo è stato mutuato dalla legge nazionale, che prevede un unico voto quando si tratta di Comuni sotto i 15 mila abitanti; e quindi è soltanto un fatto formale, tecnico.

PRESIDENTE. Come lo vuole risolvere lei il problema?

DI MARTINO. Poiché sono due schede, basterebbe sopprimere le parole "con unico voto". È soltanto un fatto formale: in campo nazionale vi è un unico voto, qui abbiamo il voto disgiunto.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, la riflessione che faceva l'onorevole Di Martino e la rilettura che ho fatto del testo, mi provoca il seguente interrogativo: l'elettore può votare con un solo segno, votando sul contrassegno della lista? Questo per la legge significa avere votato per la lista e il candidato a sindaco ad essa collegato?

Siccome, però, ammettiamo la possibilità del doppio voto, supponiamo che l'elettore voglia confermare la sua scelta votando sia per la lista...

FORMICA. E per un altro sindaco.

PIRO. No, non per l'altro sindaco, in questo caso è chiarissimo. Cioè apponga due segni, uno accanto al nome del sindaco e l'altro sulla lista.

Se noi lasciamo "con unico voto", l'interpretazione possibile è che con un doppio segnale il voto si annulla. E quindi vorrei, se possibile, una verifica tecnica, nel caso in cui sia fondato il dubbio che io esprimo. Sarebbe infatti paradossale che l'elettore che volesse confermare il suo voto, sia per il candidato a sindaco che per la lista collegata, se ne segna due vedesse il proprio voto annullato.

Mi parrebbe un poco esagerato.

GRANATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATA. Signor Presidente, la contestazione sollevata sull'interpretazione ha un fondamento. Basta aggiungere con un ulteriore subemendamento, che potremmo presentare subito, il termine "anche": "anche con un unico voto", in modo tale da rendere chiaro che, nel caso in cui vengano espressi due voti, la volontà dell'elettore sia inequivocabile.

LO GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE. Signor Presidente, secondo me, noi dobbiamo cercare di capire cosa vogliamo fare. Noi possiamo votare per il sindaco e per il consiglio, o con due voti o con un unico voto. C'è scritto "può", quindi, se l'elettore vuole utilizzare il *panachage*, vota per il sindaco di una coalizione e per il consiglio di un'altra coalizione. Se, invece, questo *panachage* non vuole utilizzare, può utilizzare un solo simbolo per sindaco e per consiglio.

È scritto bene anche in italiano. Andare a fare "discussioni di lana caprina" mi sembra che ci porti in situazioni sbagliate, strane. Così come è, è chiaro, onorevole Presidente.

DI MARTINO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 3.2, dell'onorevole Drago. Lo mantiene, onorevole Drago?

DRAGO. Lo mantengo.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Per la verità, mi sarei aspettato che l'onorevole Drago ritirasse l'emendamento, per agevolare i lavori d'Aula. Ma visto che non lo ha fatto, non c'è dubbio che il lavoro espletato fino a questo momento è un lavoro inutile; e molte delle soluzioni indicate non mi convincono per nulla.

Se si vuole introdurre questo ulteriore elemento di conflittualità politica nell'Assemblea regionale, significa che la legge non si vuole approvare. È questo il significato, Presidente, perché potrà essere approvato questo emendamento 3.2, però si sappia che per tutti gli altri emendamenti non ci sarà possibilità di discussione, di dialogo, di confronto. Quindi, io invito l'onorevole Drago a ritirare l'emendamento, perché sono certo che dopo di me parleranno altri venti, trenta parlamentari su di esso, e questo significa creare delle difficoltà all'interno dell'Assemblea, creare difficoltà nella maggioranza e difficoltà in tutto.

FORGIONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORGIONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che abbiamo lavorato in questi ultimi giorni d'agosto, la prima Commissione ed i capigruppo, con grande senso di responsabilità cercando tutti i terreni sui quali era possibile (ed è possibile) giungere ad un accordo, al di là delle convinzioni e delle maggioranze consolidate. Lo ha fatto anche il Governo ritirando il disegno di legge originario; lo hanno fatto le forze politiche che erano più legate (e coerentemente legate) alla legge n. 7, così come lo hanno fatto le forze che erano maggiormente convinte dell'applicazione della legge nazionale.

Io credo che questo lavoro sia stato utile, così come è stato utile il lavoro svolto in queste ore, dalla sospensione della seduta sino a questo momento. Credo che l'onorevole Drago, che ha lavorato positivamente a sviluppare ed a costruire un clima politico per giungere ad un accordo in

grado di portarci all'approvazione di una legge che consentisse a tutti di riconoscersi per dare ai cittadini siciliani uno strumento attraverso il quale giungere alle elezioni, già a novembre, dei nuovi consigli comunali, dicevo, credo che l'onorevole Drago sia consapevole che questo sforzo va oggi rispettato. Pertanto, al di là della presentazione dell'emendamento, tutti assieme possiamo farci carico di andare avanti sull'impianto dell'accordo che abbiamo raggiunto, sui punti di mediazione che abbiamo conquistato tutti assieme in queste ore, e che questo emendamento rischia di pregiudicare, forse anche perché era precedente al lavoro fatto in queste ultime ore, in questi ultimi giorni.

Quindi, io credo che questo emendamento possa essere ritirato; e comunque, se viene mantenuto, con un atto responsabile che non pregiudica il clima che abbiamo contribuito tutti assieme a costruire in queste ore, possa essere respinto.

SPEZIALE. Hai parlato da leader della maggioranza di centro-destra. Mai avevi parlato così!

GRANATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto devo ringraziare l'onorevole Speciale dell'attenzione che mi riserva, ed il mio intervento è esattamente in linea con quanto detto in quest'Aula dall'onorevole Forgiione. Infatti, onorevole Speciale, ieri, nel dibattito su questo disegno elettorale, prima dell'inizio dell'esame dell'articolato, è stato chiaro a tutti, proprio per venire incontro e rispondere ad un'esigenza correttamente avanzata da varie parti politiche che hanno posto il problema, che la riforma elettorale la dovevano fare il Parlamento e le forze assembleari.

Questo percorso è stato rispettato in pieno e su di esso si è formata un'ampia maggioranza (che non è una maggioranza sulla legge), che in questo Parlamento intende modificare la norma in una determinata direzione.

Devo dire che in questo c'è stata grandissima correttezza, specie negli ultimi sviluppi, anche da

parte di quelle forze politiche importanti presenti in Assemblea le quali volevano preservare la legge n. 7 e non modificarla; e c'è stato un grande sforzo di elaborazione, di sintesi, di mediazione da parte di forze dell'opposizione (tra le quali Rifondazione comunista), ma certamente c'è stato un altrettanto grande sforzo da parte di forze della maggioranza che non hanno condiviso (più di altre, devo dirlo) un determinato metodo con cui questo regolamento assembleare ci porta a fare questa legge. Pertanto, nessuno deve scandalizzarsi sul fatto che viene posto in maniera assolutamente corretta, da parte di una forza politica importante della coalizione e della maggioranza politica che sostiene il Governo, un problema legato alla necessità di indicare una soglia entro la quale non scatta il doppio turno; ma è anche vero che l'onorevole Drago, da importante rappresentante di quella coalizione che regge il Governo della Regione siciliana, in questo momento non può che farsi interprete di quel cammino e di quel percorso che insieme abbiamo condiviso e che ci ha portato a sacrificare moltissime nostre convinzioni sull'altare di una convinzione più alta, e cioè, che la riforma elettorale deve essere fatta dall'Assemblea regionale siciliana e non dal Polo per le Libertà.

Pertanto, in base a questo ragionamento, chiedo all'onorevole Drago di ritirare l'emendamento presentato.

DRAGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che nessuno possa meravigliarsi del fatto che abbiamo presentato questo emendamento che consente ai candidati sindaci, che raggiungono al primo turno il quaranta per cento dei voti validi, di essere eletti.

Tra l'altro, devo dire che erroneamente è stato presentato in questi termini, perché nell'intenzione originaria volevamo estendere l'opportunità del turno unico al quaranta per cento fino a quindicimila abitanti; così com'è scritto, l'emendamento varrebbe per tutti i comuni sopra i diecimila abitanti, e non cambierebbe nulla, per la verità, rispetto alle forze politiche che hanno creduto comunque al turno unico.

Io voglio ricordare a tutti che ci sono state forze politiche, tutto il Polo per le Libertà, la maggioranza, ma anche altre forze dell'opposizione, che su questa questione hanno espresso giudizi assolutamente positivi.

La presentazione di questo emendamento l'avevamo preannunciata in prima Commissione con una nostra precisa dichiarazione; avevamo detto che il testo formulato in prima Commissione rappresentava un'ipotesi di mediazione, che prendevamo atto che il turno unico al quaranta per cento non veniva ritenuto come proposta di mediazione e, quindi, accettavamo il testo proposto, e però preannunciavamo che comunque avremmo presentato questo emendamento in Aula senza che ciò dovesse costituire motivo di turbativa rispetto ad un clima positivo che si era creato.

Non vogliamo assolutamente essere incoerenti e pertanto, ringraziando sia l'onorevole Forgiione che l'onorevole Granata i quali da questa tribuna hanno riportato esattamente i termini della questione, non posso che accogliere l'invito formulatomi di ritirare questo emendamento, fermo restando che siamo assolutamente convinti che, se l'Assemblea lo avesse approvato, avrebbe certamente migliorato il testo della legge che comunque noi siamo impegnati nell'approvare, speriamo, entro questa notte.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro dell'emendamento 3.2. Pertanto, onorevoli colleghi, l'emendamento 3.3 dello stesso onorevole Drago, presentato al successivo comma 5, è precluso.

Si passa all'emendamento 3.7 dell'onorevole Rotella.

Onorevole Rotella, lei insiste sugli emendamenti? Sono quelli sulle circoscrizioni.

ROTELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLA. Signor Presidente, questi emendamenti sono tutti legati tra di loro; quindi, se si incardina il primo, automaticamente si incardina tutti gli altri.

Chiedo l'accantonamento dell'emendamento 3.7 e dei successivi ad esso collegati.

PRESIDENTE. Dispongo l'accantonamento degli emendamenti 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10. Così resta stabilito.

Si passa all'emendamento 3.10.B, degli onorevoli Piro ed altri.

PIRO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 3.5, degli onorevoli Di Martino e di Betta.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, premetto che il comma 6 è in contrasto con una recente sentenza della Corte costituzionale che, appunto, dichiara incostituzionale la legge dello Stato che riguarda la stessa materia per la parte in cui non prevede come deve comportarsi la pubblica amministrazione in caso di impedimento permanente o decesso del sindaco, e dà delle linee direttrici su come deve orientarsi il Parlamento e il legislatore.

Siccome ho presentato un emendamento aggiuntivo, in cui recepisco il principio della Corte costituzionale, chiedo che l'emendamento 3.5 venga discusso alla fine assieme all'emendamento aggiuntivo di cui dicevo.

PRESIDENTE. Onorevole Di Martino, se lei mi chiede la soppressione del comma 6 devo accantonare tutto l'articolo 3.

DI MARTINO. È importante perché c'è una sentenza chiara della Corte costituzionale, onorevole Presidente, non è una cosa che si può superare tranquillamente.

PRESIDENTE. Onorevole Di Martino, se l'Aula è d'accordo si può, nel caso, consentirne la presentazione come articolo aggiuntivo ad un altro articolo.

DI MARTINO. Signor Presidente, non ne faccio una grande questione politica; voglio dire soltanto che qui rischiamo un'impugnativa.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.5 è accantonato.

Si passa all'emendamento 3.1, dell'onorevole Spagna.

SPAGNA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si torna all'emendamento 3.5.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, in effetti, l'onorevole Di Martino ha ragione quando richiama una sentenza della Corte costituzionale, ed esattamente la sentenza n. 304 del 18-24 luglio 1996, con la quale viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge 25 marzo 1993, n. 81 - che è la legge nazionale che disciplina la elezione diretta del sindaco - nella parte in cui "non prevede il rinvio delle elezioni ed il rinnovo della presentazione delle candidature a sindaco ed a consigliere comunale, in caso di decesso intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni di un candidato alla carica di sindaco nei comuni con popolazione fino a 15mila abitanti".

La Corte costituzionale - ripeto - ha cassato per illegittimità costituzionale, o per anticostituzionalità, l'articolo 5 della legge n. 81/93 con la motivazione che esso non prevedeva, nel caso in cui fosse deceduto uno dei candidati prima del giorno delle votazioni, innanzitutto cosa sarebbe successo - attenzione, siamo nella ipotesi del voto unico lista-sindaco come previsto dal sistema nazionale fino a 15mila abitanti, in cui quindi indissolubile è il legame tra il sindaco e la lista - e cioè non ha previsto che le elezioni debbano essere rinviate e debba essere consentito, a tutte le liste, di ripresentarsi e di ripresentare anche nuovi candidati a sindaco.

Ma l'ipotesi, come espressamente qui è detto, è riferita all'articolo 5 della legge nazionale che tratta dei comuni fino a 15mila abitanti. L'ipotesi formulata dall'onorevole Di Martino all'articolo 3 si riferisce invece ai comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, in cui noi recepiamo la legge nazionale che, per la parte

in cui disciplina questa materia, non è stata né presa in considerazione, né cassata dalla Corte costituzionale, perché sono due fattispecie completamente diverse.

Faccio presente che questo problema fu posto anche da me in Commissione, con riferimento però ai comuni con popolazione sotto i 10 mila abitanti, e da parte degli uffici fu detto - e debbo dire che il ragionamento è convincente - che, nel silenzio della legge, comunque alla luce della sentenza della Corte costituzionale, nel caso in cui (siamo nel caso di turno unico, sotto 10 mila) deceda uno dei candidati a sindaco, è assolutamente scontato che si rinviino le elezioni. Cosa diversa è il caso dei comuni sopra i 10 mila abitanti, in cui c'è il ballottaggio, in cui il collegamento tra lista e sindaco c'è ma non è indissolubile perché è possibile il voto dissociato.

Quindi, credo, signor Presidente, che alla fine può essere lasciato, anzi deve essere lasciato, il testo così come è arrivato in Aula, perché, per quanto mi risulta, è stato attentamente ponderato dagli uffici dell'Amministrazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Martino insiste sull'emendamento?

DI MARTINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

DI MARTINO. Signor Presidente, io non credo che sia di semplice soluzione; non a caso alla fine c'è un emendamento che risolve tutti i problemi, non soltanto per i comuni sotto i 10 o 15 mila abitanti. È un fatto anche di logica. Cosa succede se si va al ballottaggio? Voglio fare una simulazione: vanno al ballottaggio due candidati che conseguono tutti e due il 40 per cento dei voti, ed un terzo candidato che consegue il 5 per cento dei voti. A quel punto al ballottaggio ci va un candidato del 40 e uno del 5; nell'ipotesi che al ballottaggio vinca il candidato che aveva conseguito il 5 per cento dei voti, prenderà il 60 per cento del consiglio comunale, mentre la lista collegata al candidato (deceduto) con il 40 per cento dei voti prenderà possibilmente il 20 per cento del consiglio comunale. Quindi, non è di semplice soluzione, onorevole Presidente.

Lo stesso dicasi per i comuni sotto i 5 mila abitanti, perché, bene o male, al sindaco o è collegata la maggioranza o c'è il premio di maggioranza e la governabilità. Quindi, ripeto, non è di semplice soluzione.

Ecco perché mi permetto di insistere, onorevole Presidente, nella richiesta di affrontare questo problema alla fine, in quanto è più delicato di quello che possa apparire, altrimenti potremmo inserire l'emendamento aggiuntivo alla fine in sostituzione dell'articolo 6.

Decida lei, presidente; c'è un emendamento che risolve per tutti le questioni: sia per i comuni a maggioritario secco sia per i comuni col proporzionale.

PRESIDENTE. Onorevole Di Martino, lei però è rimasto isolato da questo punto di vista, non voglio apparire scortese.

Pongo in votazione l'emendamento 3.5.

LO GIUDICE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi siamo ancora oggi abituati con la legge 7, che dava all'elettore la possibilità di votare, per il sindaco e per il consiglio, in modo totalmente disgiunto.

Invece, la legge che noi andiamo ad approvare collega il sindaco al consiglio.

Pertanto, io credo che l'emendamento Di Martino non sia tanto peregrino, nel senso che potrebbe verificarsi che all'atto del ballottaggio uno dei candidati sia impedito a potere concorrere all'elezione.

A mio avviso, noi dobbiamo regolarci in questo caso così come prevede la legge nazionale per i comuni al di sotto dei 10 mila abitanti: rifare le elezioni.

Noi dobbiamo augurarci che casi di questo tipo non se ne debbano verificare in Sicilia, e cioè che all'atto del ballottaggio non ci sia uno dei due candidati che abbia incidenti gravi. Ma se dovesse verificarsi un tale caso, credo sia opportuno accogliere l'emendamento Di Martino e rifare le elezioni, diversamente si creerebbe uno squilibrio con il candidato a sindaco che è

collegato con una lista di consiglio e resta completamente scollegato.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per cinque minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 23,46,
è ripresa alle ore 23,49)*

La seduta è ripresa.

L'emendamento è mantenuto. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

PROVENZANO, *presidente della Regione.* Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione.* Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa agli emendamenti 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10 dell'onorevole Rotella, in precedenza accantonati.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Siccome c'è un emendamento aggiuntivo a mia firma riguardante i presidenti e i consigli di circoscrizione, prego il Presidente di trattarli alla fine insieme con il mio emendamento aggiuntivo, il 12.2. Penso che l'onorevole Rotella possa accontentarsi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, gli emendamenti 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10 dell'onorevole Rotella verranno esaminati successivamente congiuntamente all'emendamento 12.2 dell'onorevole Di Martino.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

PIRO, segretario:

«Articolo 4

Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.

2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

5. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

6. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio ma abbia superato il 50 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempre che nessuna altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato nel primo turno il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 4.

7. Sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dagli onorevoli Rotella ed altri:

emendamento 4.4:

«Al titolo aggiungere le parole "e del consiglio circoscrizionale"»;

emendamento 4.5:

«Al comma 1 dopo le parole "del consiglio comunale" aggiungere le parole "del consiglio circoscrizionale"»;

- dalla Commissione:

«Al comma 3 dell'articolo 4 aggiungere il seguente periodo:

“A detta attribuzione possono partecipare solamente le liste che abbiano conseguito un numero di voti pari ad almeno il 3% dei votanti”»;

- dall'onorevole Spagna:

emendamento 4.1:

«Sostituire il comma 5 dell'articolo 4 nei seguenti termini:

“Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, si divide il totale delle cifre elettorali delle liste collegate per il numero dei seggi da assegnare ottenendo così il quoziente elettorale.

Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nelle cifre elettorali delle singole liste.

I seggi che rimangono non assegnati sono attribuiti alle liste per le quali queste divisioni hanno dato maggiore resto e, a parità di resti, per sorteggio”»;

- dagli onorevoli Di Martino e Di Betta:

emendamento 4.2:

«Il comma 5 è sostituito dal seguente:

“Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di essa corrisponde ai voti riportati nel primo turno ed i seggi vengono attribuiti col sistema proporzionale sino alla concorrenza del numero spettante al gruppo di liste.

A tale fine si divide il totale delle cifre elettorali delle liste collegate per il numero dei seggi da assegnare, ottenendo il quoziente elettorale; nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.

Si attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi, quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale stessa.

I seggi che rimangono non assegnati sono rispettivamente attribuiti alle liste per le quali queste divisioni hanno dato maggiore resto, ed a parità di resti, a quelle liste che abbiano otte-

nuto il maggiore numero di voti ed a parità di voto per sorteggio”»;

- dagli onorevoli Turano ed altri:

emendamento 4.7:

«Il comma 5 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Per la ripartizione dei seggi nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste collegate per il numero dei consiglieri assegnati alla coalizione ottenendo così il quoziente elettorale. Si attribuiscono, quindi, ad ogni lista tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Ove risultino seggi non attribuiti, essi vengono assegnati alla lista con i maggiori resti. A tale attribuzione partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente. A parità di resti il seggio è attribuito alla lista che ha la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti”»;

- dagli onorevoli Di Martino e Di Betta:

emendamento 4.3:

«Il comma 6 è sostituito dal seguente:

“Alla lista ed al gruppo di liste collegate al candidato eletto alla carica di sindaco al primo turno od al secondo turno di ballottaggio, viene comunque attribuito il 60 per cento dei seggi del Consiglio per assicurare l'omogeneità politico-amministrativa nella gestione dell'ente.

I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 4.

A tale fine si divide il totale delle cifre elettorali delle liste collegate per il numero di seggi da assegnare, ottenendo il quoziente elettorale; nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.

Si attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale stessa.

I seggi che rimangono non assegnati sono ri-

spettivamente attribuiti alle liste per le quali queste divisioni hanno dato maggiore resto ed a parità di resti, a quelle liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, ed a parità di voto, per sorteggio”»;

– dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 4.9:

«Al comma 6 il primo ed il secondo periodo sono così sostituiti:

“6. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato comunque il 60 per cento dei seggi, sempre che nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi”»;

– dagli onorevoli Capodicasa ed altri:

emendamento 4.8:

«Al comma 6 dell'articolo 4 il periodo è così sostituito:

“Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi”»;

– dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 4.10:

«Articolo 4 bis

Il comma 3 dell'articolo 18 della L.R. 26.8.92, n. 7, è così sostituito:

“Il Presidente del Consiglio comunale presiede il Consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di 1/5 dei consiglieri comunali.

Stabilisce inoltre l'ordine del giorno della seduta secondo le priorità previste dall'ordinamento regionale vigente e, compatibilmente con tali priorità, dando la precedenza alle proposte del Sindaco, nonché esercita tutte le funzioni a lui assegnate dallo Statuto comunale”».

Si passa agli emendamenti 4.4 e 4.5 degli onorevoli Rotella ed altri, che sono ricollegati

agli emendamenti, sempre a firma degli onorevoli Rotella ed altri, ricongiunti con altri emendamenti di analoga materia presentati su successivo articolo.

PIRO. Signor Presidente, non servono questi emendamenti. Li faccia ritirare, altrimenti dobbiamo accantonare l'articolo 4.

ROTELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLA. Signor Presidente, lei ha dichiarato, in occasione della discussione dell'emendamento 3.6 sui consigli circoscrizionali, di accantonarlo e, di conseguenza, tutta la materia che riguarda il consiglio circoscrizionale deve essere necessariamente accantonata.

PRESIDENTE. Questa è una materia diversa. È stato fatto osservare alla Presidenza che si tratta di materia diversa anche se richiama il consiglio circoscrizionale; questi emendamenti possono essere votati adesso.

ROTELLA. Li votiamo adesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.5. Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

L'emendamento 4.4 è precluso. Si passa all'emendamento 4.6, a firma del Presidente della Commissione.

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Onorevole Presidente, poiché è collegato all'emendamento 2.3 che è stato accantonato, proporrei l'accantonamento anche di questo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dispongo che l'emendamento 4.6 venga accantonato per essere discusso congiuntamente con l'emendamento 2.3; resta inteso che comunque l'accantonamento dell'emendamento 4.6 non pregiudica l'eventuale approvazione dell'articolo 4.

Resta così stabilito.

Si passa all'emendamento 4.1 dell'onorevole Spagna.

GRANATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento è collegato al meccanismo di ripartizione dei seggi nei consigli comunali dei comuni superiori a 10.000 abitanti e fa parte di un più vasto ragionamento che, sia in sede di I Commissione allargata ai capigruppo sia stasera, in sede informale ma politicamente rilevante, abbiamo concordato di superare attraverso un accordo che è stato sottoscritto sostanzialmente dalle forze politiche; e cioè, che viene preservato il metodo D'Hondt di attribuzione dei seggi per quanto riguarda i consigli comunali mentre per quanto riguarda i consigli provinciali il metodo D'Hondt viene sostituito con il metodo proporzionale.

Considerato che si è raggiunta questa sostanziale intesa tra tutte le forze politiche, io inviterei il Presidente del Gruppo del Partito Popolare e conseguentemente anche le altre forze politiche (credo anche l'onorevole Di Martino del SI) che hanno presentato emendamenti analoghi in materia, di ritirarli per agevolare il cammino che abbiamo poc'anzi concordato nell'apposita commissione informale.

PRESIDENTE. Onorevole Spagna, l'emendamento 4.1 viene ritirato?

SPAGNA. Sì.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Onorevole Di Martino, l'emendamento 4.2 è ritirato?

DI MARTINO. Sì, e dichiaro di ritirare anche l'emendamento 4.3.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Onorevole Turano, l'emendamento 4.7 è ritirato?

TURANO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 4.9, degli onorevoli Piro ed altri.

PIRO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, al sesto comma dell'articolo 4 viene affrontata l'assegnazione dei seggi al consiglio comunale (siamo ovviamente nell'ipotesi dei comuni sopra 10mila abitanti), e viene differentemente affrontata la questione se il candidato a sindaco viene eletto al primo turno o se viene eletto invece al turno di ballottaggio.

In realtà l'emendamento, così come è inserito nel testo del disegno di legge, riproduce la norma nazionale. Sappiamo tutti, però, che nella pratica attuazione la norma nazionale ha dato origine a vistosi fenomeni distorsivi, tanto che uno dei punti su cui il Parlamento sta procedendo a modifiche è anche questo. La distorsione nasce dal fatto che, al candidato sindaco che viene eletto al primo turno, viene attribuito il premio di maggioranza solo nel caso in cui la lista ad esso collegata ottenga la maggioranza.

Se la lista collegata al sindaco che vince al primo turno ottiene anche il 49,9 per cento ed anche nell'ipotesi in cui sia risultata la lista più votata, al candidato sindaco eletto al primo turno non viene attribuito nessun premio di maggioranza, per cui il sindaco non ha alcuna maggioranza in consiglio. Ben diversa è l'ipotesi prevista dalla legge nazionale nel caso del ballottaggio.

Infatti, se il candidato a sindaco viene eletto al ballottaggio, tranne nell'ipotesi in cui vi sia un'altra lista che già al primo turno abbia ottenuto il 50 per cento, qualunque sia il risultato ottenuto dalla sua coalizione, al candidato a sindaco viene senz'altro attribuito il 60 per cento. Questo è sicuramente un fatto distorsivo, in quanto viene premiato oltre misura chi vince al ballottaggio ma viene penalizzato oltre misura chi vince al primo turno; ciò, devo dire, è anche assolutamente incongruo nella definizione di un processo politico che tende alla bipolarizzazione ed al maggioritario, che mira a favorire le aggregazioni politiche. L'esistenza di questo sistema ha favorito e favorisce, nelle competizioni che si svolgono a livello nazionale nei comuni, la proliferazione delle liste dei candidati; ciò perché, siccome si punta sul ballottaggio, chi si presenta al primo turno, anche se ottiene una piccola percentuale, siccome può convergere in sede di ballottaggio su un candidato a sindaco che va al ballottaggio, ottiene comunque un vantaggio enorme per quanto riguarda l'attribuzione dei seggi.

Ed invece io ritengo che, se si vuole davvero favorire la bipolarizzazione e le aggregazioni delle forze politiche, bisogna anche qui incentivare il fatto che fin dal primo turno si formino le coalizioni, in quanto c'è convenienza a coalizzarsi fin dal primo turno; e la convenienza nasce dal fatto che il sindaco eletto al primo turno possa avere la maggioranza in Consiglio, ed in questo caso la maggioranza fino al 60 per cento.

Ecco il motivo della presentazione di questo emendamento - che riproduce peraltro quello presentato a livello nazionale - che mira ad eliminare l'incongruenza che fa sì che al candidato sindaco eletto al primo turno venga assegnato il premio di maggioranza fino al 60 per cento (tranne evidentemente l'ipotesi in cui ci sia altra lista che abbia già ottenuto il 50 per cento, perché in questo caso chi ha ottenuto già il 50 per cento lo conserva in quanto non si può dare luogo ad un ribaltamento del voto popolare).

Ritengo questa una norma di buon senso e che facilita i processi di aggregazione, una norma che si rende necessaria se appunto vogliamo costruire un sistema razionale e che funzioni.

GRANATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione, che ha una importanza ed una rilevanza ed anche una sua complessità, è stata posta per la verità all'inizio della riunione informale dall'onorevole Piro ma non abbiamo avuto modo di discuterla con l'attenzione che la materia comporta.

Questa questione posta dall'onorevole Piro non è stata discussa nella precedente riunione che abbiamo fatto; e siccome riconosciamo nelle argomentazioni da lui portate in Aula della ragionevolezza, chiediamo che per il momento l'emendamento venga accantonato per far sì che si possa addivenire alla soluzione ... leggo perplessità sui volti di alcuni colleghi: onorevole Piro, mi corregga se sbaglio abbiamo: discusso di questo aspetto e l'abbiamo approvato?

PIRO. Non l'ho sostenuto io!

GRANATA. Io sto parlando dell'argomento, non sto parlando di chi l'ha sostenuto. Nessuno ha detto che stiamo respingendo questo emendamento, stiamo semplicemente dicendo, parlando in termini espliciti, che non la maggioranza d'Aula sulla legge, ma la maggioranza politica di questo Parlamento ha bisogno di un attimo di raccordo per valutare questo emendamento, del quale chiediamo il momentaneo accantonamento.

CINTOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemente ribadisco che questo emendamento va fuori da qualsiasi tipo di accordo raggiunto e dall'incontro fatto, per cui, senza dare un giudizio di merito né negativo né positivo e senza dovere scomodare per forza ogni volta il Sindaco di Palermo che pare debba aleggiare anche su ogni singolo emendamento, ritengo opportuno accantonarlo. Infatti, poiché sul tema specifico dell'attribuzione dei seggi noi abbiamo avuto pure un incontro ed un accordo che è siglato, io propongo di accantonarli affinché il tutto possa rientrare non in un singolo

emendamento presentato da un singolo deputato, ancorché bravo e diligente qual è Franco Piro, ma essere definito dell'accordo raggiunto dai gruppi e dai capigruppo che sulla legge hanno lavorato e che hanno il diritto, a mio avviso, di effettuare una sintesi sulla natura dell'attribuzione dei seggi e sul completamento della legge nazionale.

Dalla Calabria a Milano il sistema attuato, e con il quale si è votato alle amministrazioni locali, è quello che, se al primo turno ha il 51 per cento, il sindaco deve avere il 51 per cento per favorire proposizioni di carattere proporzionale.

Io non voglio dare un giudizio negativo sull'emendamento Piro, intendo dire solamente che esso va posto in essere assieme agli altri impegni che abbiamo assunto nella riunione dei capigruppo, e definito nello stesso momento.

Anzi, proprio per accorciare e dare un senso al lavoro di 6-7 ore fatto oggi nella conferenza dei capigruppo, io dico che sarebbe opportuno sapere se questi emendamenti tecnici siano stati già preparati perché assorbirebbero molti emendamenti e sveltirebbero i lavori d'Aula in senso organico e senza avanzare primogeniture ad ogni costo, in ogni singolo tipo di azione e di proposizione.

GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNOPOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io intervengo solo per precisare, intanto, che c'è un altro emendamento successivo, il 4.8, a mia firma e quindi, nell'ipotesi dell'accantonamento, andrebbero entrambi presi in considerazione in quanto emendamenti da accantonare.

Io debbo dire che questa anomalia, perché tale la si può definire, già presente nella legge nazionale, sia opportuno correggerla anche per i ragionamenti che abbiamo fatto in rapporto alla incidenza dello strumento della mozione di sfiducia, perché, paradossalmente, si potrebbe verificare l'ipotesi in cui il sindaco eletto al primo turno possa anche non avere una maggioranza che faccia da contrappeso nel caso dello strumento della mozione di sfiducia.

È una questione che appartiene esattamente ad un equilibrio, ad una linearità di assetto giuridico-istituzionale che va assolutamente affrontata e risolta e la cui soluzione non è ascrivibile a nessun interesse soggettivo, ma ad una questione che, oggettivamente, si è posta anche nella legge nazionale e alla quale, per quanto ci risulta, si sta cercando di porre mano.

BUFARDECI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUFARDECI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intendo dichiarare il mio assenso a questo emendamento che va certamente nel segno del maggioritario, e cioè di quell'indirizzo che nella legge nazionale è ispiratore. Ritengo che questo emendamento serva ad eliminare quel fastidio che si ha nel momento in cui al candidato che vince al ballottaggio viene assegnato il 60 per cento dei seggi in consiglio comunale e, viceversa, al candidato che vince anche al primo turno o che, comunque, raggiunge percentuali molto alte, non viene assegnata la stessa percentuale ma una percentuale sicuramente più bassa, il che non ha nessuna rispondenza e corrispondenza con la logica.

Per questo motivo sono dell'avviso che questo emendamento va nell'interesse comune, considerato anche che già in campo nazionale si sta lavorando per modificare questo indirizzo che ha provocato delle discrasie, e pertanto confermo il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, però, si sta sviluppando un dibattito; forse è meglio accantonarlo.

FORGIONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORGIONE. Signor Presidente, a me sembra che l'emendamento dell'onorevole Piro sia mosso più da elementi di logica che da elementi di particolare valutazione politica; però, se c'è l'esigenza di un approfondimento, nello spirito costruttivo dimostrato in queste ore da parte di alcuni gruppi, e quindi se c'è un'esi-

genza particolare per accantonarlo e verificarlo, si può fare.

A me pare indiscutibilmente logico che noi, al candidato sindaco che vince al primo turno, diamo quantomeno le pari opportunità che diamo al candidato sindaco che vince al secondo turno, dal punto di vista del rapporto tra il sindaco e la maggioranza consiliare; però, se c'è bisogno di un approfondimento, sono pronto ad accogliere la richiesta di accantonare.

Se invece l'approvazione dell'emendamento, così come è stato posto, non crea alcun problema a nessuno dei Gruppi presenti in Assemblea, sono perché si vada avanti. Insomma, valutiamo nel merito quello che è più opportuno fare per l'Aula.

LO GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE. Signor Presidente, grazie per avermi dato la parola, ma la mia non era la voglia matta di bloccare l'onorevole Forgiione, bensì perché — siccome devo intervenire a favore dell'emendamento dell'onorevole Piro — a mio avviso l'intervento dell'onorevole Forgiione, visto che fa parte di un certo schieramento in quest'Aula, poteva essere inutile; era solo per guadagnare tempo. Io sono convinto che l'emendamento dell'onorevole Piro possa essere accettato per un ragionamento molto semplice e molto veloce. Si può verificare questo caso: all'atto della prima votazione ci può essere un candidato che ottiene il 49 per cento, e visto che è collegato ad una lista, scatta il 60 per cento dei consiglieri comunali; lo stesso candidato, invece, può essere eletto al primo turno col 51 per cento e non ha diritto al premio di maggioranza.

Io sono convinto sia invece opportuno che al sindaco eletto a primo turno venga dato il premio di maggioranza. Quindi, per quanto ci riguarda, visto che sono d'accordo sia la maggioranza che l'opposizione, signor Presidente, ritengo che l'emendamento possa essere messo ai voti col parere favorevole della Commissione.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, ho ritirato l'emendamento per agevolare i lavori dell'Aula. Tra l'altro, il mio emendamento era molto più generoso verso il sindaco, rispetto a quello presentato dall'onorevole Piro. Io ritengo che l'emendamento abbia una propria razionalità, cioè questo emendamento, a mio modo di vedere, non può essere merce di scambio; ecco perché non riesco a capire le ragioni per cui dobbiamo accantonarlo e discuterne dopo.

Questo emendamento, a mio modo di vedere, deve essere approvato subito, perché tra l'altro agevola i lavori dell'Aula. La Sicilia non è solo Palermo e Catania: Palermo e Catania contano unmilione duecentomila abitanti, la Sicilia ne ha molti di più. Quindi, non guardiamo le due realtà, perché, secondo me, con qualunque emendamento si cambia poco. Quindi, agevoliamo i lavori dell'Aula, onorevole Assessore, onorevole Presidente della Regione, onorevole Presidente della Commissione, e andiamo avanti per affrontare le questioni più urgenti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si passa alla votazione dell'emendamento 4.9.

TURANO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURANO. Signor Presidente, a me sembra che questo emendamento sia la negazione dell'impianto della legge nazionale che tanto si vuole recepire, e ciò per una semplice ragione.

Se le argomentazioni erano quelle che il voto dato al consiglio comunale valeva tanto quanto il voto dato al sindaco, sarebbe stato giusto premiare il sindaco allorquando anche la coalizione in consiglio comunale raggiungeva il 50,1 per cento. E la stessa argomentazione andava utilizzata dal ballottaggio, laddove la legge dice che il sindaco è eletto perché prende un voto più degli altri, e quindi la coalizione che lo sostiene debba raggiungere comunque lo stesso premio, non ragionando *a contrario*. Se il consiglio comunale ha una sua validità, noi dovremmo premiare il

sindaco che è eletto e dovremmo pure premiare una coalizione che invece non raggiunge il 50,1 per cento? Io credo che sia la negazione dell'impianto della legge che si è tanto sostenuto.

CINTOLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rendo conto che bisogna cedere a tutti i costi ed è vero; alla fine, quando si arriva agli ultimi emendamenti, si racimola un poco di quelli che sembrano i primi attori, perché fanno le sceneggiate, e quindi, si deve per forza ed a tutti i costi andare avanti secondo il tracciato di una volontà precostituita.

Il fatto grave è che mentre l'ottanta per cento si è dichiarato per attuare la legge nazionale nei comuni superiori ai quindicimila abitanti, questo discorso non viene più attuato e viene proposto nella modifica da chi avrebbe preferito votare con la legge 7, e s'incunea e s'innesta per tentare di portare acqua al proprio mulino contro il consenso popolare, avvalendosi di una motivazione ignobile che è quella di dire: c'è il maggioritario; ed è grave che lo dica chi è rappresentante di un piccolo partito che su scala nazionale non esiste più e su scala regionale non credo abbia i numeri talmente grandi da potere poi, alla fine, rappresentare la volontà del maggioritario.

Intanto, quest'Assemblea è qui col proporzionale e con un'Assemblea precedente che non ha votato perché la successiva Assemblea fosse espressione di un voto maggioritario, però, mi rendo conto che alla ragione della forza (non dei numeri, ma dell'arroganza e della tracotanza) bisogna dire subito di sì, senza tenere conto che invece, siccome tutta la materia ha una sua esplicazione che è stata raccordata, avrebbe potuto essere inserita benissimo (e non saremmo stati contrari) nell'alveo delle cose che sono state dette relativamente alla distribuzione e all'attribuzione dei seggi nei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti.

Realtà vuole che, invece, questo deve essere fatto prima con l'arroganza di chi deve per forza intestarsi la bontà delle proprie iniziative; e deve

essere fatto in dispregio ad un discorso proporzionale che è semplicemente più rappresentativo del voto popolare e del consenso popolare.

Purtroppo, voteremo no a questo emendamento che, se fosse invece intestato con gli altri e con l'attribuzione generale che abbiamo insieme stabilito, ci avrebbe potuto vedere consenzienti, perché, in fin dei conti, la ragione espressa non è né cattiva, né secondaria; però, riteniamo il metodo non espressamente democratico. È il metodo di chi dice: prima io prendo quello che voglio, poi darò il mio assenso su quello che altri hanno voluto contro la stessa volontà di chi ha detto che voleva solo la legge regionale attuata e non la legge nazionale.

LIOTTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIOTTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mentre dichiaro la mia volontà di votare favorevolmente l'emendamento, perché mi convince perfettamente il senso che introduce in questa legge, ho qualche perplessità sulla sua formulazione.

È probabile che l'osservazione che farò venga ritenuta ridondante, perché implicitamente mi è chiaro il senso dell'emendamento ma, mentre al comma 5 dell'articolo 2, per i comuni sotto i 10 mila abitanti, nella stessa fattispecie, cioè nel caso in cui altra lista avesse raggiunto il 50 per cento viene specificato "nel qual caso la ripartizione dei seggi avviene proporzionalmente", nell'articolo 4, il comma 6, così come proposto dall'emendamento dell'onorevole Piro, suonerebbe così: il primo e il secondo periodo verrebbero sostituiti dall'emendamento dell'onorevole Piro; resterebbe poi in piedi il terzo periodo che dice: "i restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegati ai sensi del comma 4".

Ebbene, questo terzo periodo di fatto aveva un senso nella precedente formulazione del comma 6, laddove "i restanti seggi" si riferisce a ciò che rimane dopo l'attribuzione del 60 per cento. In questo caso, invece, la fattispecie che si vuole evidenziare è esattamente quella prevista al quinto comma dell'articolo 2 per i comuni

sotto i 10 mila abitanti, laddove si dice: "tranne il caso in cui altra lista avesse raggiunto il 50 per cento, nel qual caso la ripartizione dei seggi avviene proporzionalmente". Si potrebbe semplicemente aggiungere, al posto di "restanti seggi", la dizione "nel qual caso la ripartizione dei seggi avviene proporzionalmente e secondo le modalità del comma 4" e la cosa sarebbe perfetta.

PRESIDENTE. Onorevole Liotta, affinché l'Assemblea possa prendere atto delle sue dichiarazioni - e credo che questo è il senso che viene dato dalla stessa Assemblea, quindi anche dal Governo nell'eventualità dell'emanazione della circolare - s'intende che l'Assemblea, approvando l'emendamento 4.9, accetta le dichiarazioni dell'onorevole Liotta. Resta così stabilito.

Pongo in votazione l'emendamento 4.9.
Il parere del Governo?

PROVENZANO, *presidente della Regione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

L'emendamento 4.8, degli onorevoli Crisafulli, Giannopolo, Navarra, è assorbito.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 4.10, articolo 4 bis, dell'onorevole Piro.

PIRO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 5.

PIRO, *segretario*:

«Articolo 5

Presentazione candidature a presidente della provincia e a consigliere provinciale

1. L'articolo 3 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

"1. La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia regionale coincide con il territorio provinciale.

2. La candidatura per presidente, estesa nell'ambito provinciale, è presentata all'ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo di provincia, con dichiarazione sottoscritta da almeno 500 elettori nelle province con popolazione fino a 500.000 abitanti e da almeno 1.000 elettori nelle province con popolazione oltre 500 mila abitanti.

3. Il numero dei sottoscrittori non può superare il doppio di quello indicato al comma precedente.

4. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le candidature presentate da partiti o gruppi politici che abbiano almeno una rappresentanza parlamentare all'Assemblea regionale siciliana. In tale ipotesi la candidatura sarà sottoscritta e presentata dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.

5. Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di presidente in più province regionali.

6. È consentita la candidatura contemporanea alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale nella stessa provincia. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto presidente della provincia decade da quella di consigliere provinciale.

7. Per la candidatura vanno presentati:

a) l'atto di accettazione della candidatura nella quale è contenuta l'esplicita dichiarazione dell'interessato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche. Va, inoltre, presentata la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 7;

b) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

c) l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare la designazione dei rappresentanti del candidato e della lista o delle liste collegate ed a compiere gli altri atti previsti dalla legge;

d) la dichiarazione di presentazione della candidatura sottoscritta dagli elettori con indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita;

e) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni della provincia ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestino la iscrizione nelle liste elettorali. I certificati devono essere rilasciati nel termine di ventiquattro ore dalla richiesta;

f) il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio dei comuni della provincia, con l'indicazione dell'elenco di almeno due terzi degli assessori che intende nominare.

8. Alla presentazione della candidatura deve contemporaneamente dichiararsi il collegamento della stessa ad una lista o ad un gruppo di liste che siano presentate in almeno uno dei collegi in cui è ripartita la circoscrizione provinciale.

9. Analoga dichiarazione dovrà essere prodotta dai presentatori delle liste collegate che vengono presentate nei collegi provinciali.

10. Il collegamento di liste con una candidatura a presidente deve essere omogeneo per tutti i collegi della provincia ove le stesse concorrono per la elezione dei consiglieri provinciali.

11. Onde verificare l'omogeneità di collegamento tra le liste presentate nei collegi della provincia e la candidatura a presidente della provincia, gli uffici elettorali circoscrizionali tra-

smettono immediatamente copia delle liste ammesse e dei relativi collegamenti all'ufficio elettorale provinciale. Detto ufficio procede alla verifica di cui ai commi 8, 9 e 10 nelle ventiquattro ore successive, dandone immediata comunicazione agli uffici elettorali circoscrizionali. Nel caso in cui siano stati accertati discordanti collegamenti di liste in alcuni collegi, l'ufficio elettorale circoscrizionale dovrà provvedere alla esclusione delle stesse.

12. L'ufficio elettorale provvede altresì ad assegnare un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Presidente mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 5.9:

«Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

“Articolo 5

1. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 come sostituito dall'articolo 20 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 è così sostituito:

“2. Il Consiglio ha competenza esclusivamente sui seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali;

b) i regolamenti;

c) i piani territoriali ed urbanistici;

e) le convenzioni, gli accordi, le intese e qualsiasi atto avente carattere di generalità e programmazione fra comuni e province, la costituzione e la modificazione di forme associative fra enti;

f) l'istituzione, i compiti e le norme di funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

g) la costituzione di istituzioni ed aziende speciali e la partecipazione a società di capitali;

h) la vigilanza sull'attività delle aziende speciali, degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a controllo;

i) l'adozione di atti di indirizzo e di regolamentazione relativi alla contrazione di mutui e di prestiti obbligazionari;

l) l'elezione del difensore civico, laddove prevista dagli Statuti provinciali e dei componenti il collegio dei revisori dei conti;

m) proposte e pareri riguardanti modifiche territoriali nell'ambito della provincia;

n) l'istituzione e la disciplina di nuovi tributi, quando la loro istituzione non discenda obbligatoriamente da normative nazionali e/o regionali;

o) le piante organiche e le relative variazioni.

2 bis. Il consiglio ha competenza sui bilanci di previsione annuale e pluriennale, sulle relazioni previsionali e programmatiche, sui programmi triennali di opere pubbliche nei limiti e non con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni»;

- dagli onorevoli Di Martino e Di Betta:

emendamento 5.1:

«Il comma 2 è così sostituito:

“Ciascuna candidatura alla carica di presidente della Provincia regionale è collegata ad un gruppo di liste presentate in almeno metà dei collegi in cui è ripartita la circoscrizione provinciale”»;

emendamento 5.2:

«Il comma 3 è soppresso»;

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 5.10:

«Al comma 4 il primo periodo è così sostituito:

“Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli”»;

- dagli onorevoli Di Martino e Di Betta:

emendamento 5.3:

«Aggiungere al comma 4 dopo le parole “Assemblea regionale siciliana” le seguenti:

“anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli”»;

emendamento 5.4:

«Al comma 6 sopprimere le parole da “in caso” fino a “consigliere provinciale”»;

emendamento 5.5:

«Al comma 7, sopprimere le lettere d) ed e)»;

- dagli onorevoli Bufardeci, Granata, Capodicasa, Piro, Cintola ed altri:

emendamento 5.15:

«Al comma 7 lettera f) le parole “due terzi” sono sostituite da “la metà”»;

- dagli onorevoli Crisafulli e Beninati:

emendamento 5.8:

«Al comma 7 lettera f) sopprimere la frase da “con l'indicazione” fino alla fine»;

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 5.11:

«Al comma 7 lettera f) sopprimere il periodo: “con l'indicazione dell'elenco di almeno 2/3 degli assessori che intende nominare”»;

- dagli onorevoli Di Martino e Di Betta:

emendamento 5.6:

«Al comma 8 sostituire le parole “almeno uno” con le seguenti: “almeno la metà”»;

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 5.12:

«Al comma 11 l'ultimo periodo è così sostituito: “Qualora vengano riscontrate discordanze nei collegamenti fra le liste e i candidati a presidente, l'ufficio elettorale circoscrizionale provvede, entro e non oltre 48 ore dalla presentazione della documentazione, a richiedere chiarimenti ai rappresentanti designati delle stesse liste e dai candidati presidenti.

Gli eventuali vizi formali sono sanabili entro il medesimo termine di 48 ore, trascorso il quale

i collegamenti sono ritenuti non validi”»;

– dagli onorevoli Di Martino e Di Betta:

emendamento 5.7:

«Al comma 11 sopprimere le parole da “nel caso in cui” fino “alla esclusione della stessa”»;

– dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 5.13:

«È aggiunto il comma 12 bis:

“12 bis. Qualora l’ufficio elettorale nel giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle candidature, accerti vizi formali negli atti relativi assegna ai presentatori, appositamente convocati, un termine breve, in ogni caso non superiore a 24 ore, entro cui procedere alla regolarizzazione della documentazione, sanando vizi formali riscontrati”»;

emendamento 5.14:

«Articolo 5 bis

1. Tutti i provvedimenti definitivi e tutte le determinazioni adottate dal presidente della provincia sono pubblicate all’albo pretorio dell’ente e sono trasmesse entro 5 giorni dalla loro adozione alla presidenza del consiglio e, ove istituito, al difensore civico”».

Si passa all’emendamento 5.9 degli onorevoli Piro ed altri.

MELE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L’Assemblea ne prende atto.

Si passa all’emendamento 5.1 degli onorevoli Di Martino e Di Betta.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, l’emendamento tende a rendere organico il collegamento tra l’articolo 5 e l’articolo 6, riguardante il consiglio provinciale. Ne avevo già parlato con l’Assessore. Se il Governo ha predisposto l’e-

emendamento non c’è bisogno di parlare perché parliamo dell’emendamento sostitutivo, ma nel testo attuale noi prevediamo due tipi di candidature: una per il presidente della provincia, e l’altra per il consiglio provinciale secondo i collegi.

Può verificarsi – sempre facendo una simulazione – l’esistenza di una candidatura a presidente della provincia, che non risulta collegata con le liste; all’inverso, liste presentate nelle preture circoscrizionali, che risultano senza candidato a presidente. Quindi c’è questa difficoltà di natura tecnico-giuridica che bisogna superare, diversamente non possiamo andare avanti nell’esame dell’articolato riguardante il presidente della provincia e il consiglio provinciale. Al riguardo, ritengo che la parola spetti innanzitutto al Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l’emendamento 5.1. Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, assessore per gli enti locali. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, presidente della Commissione. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all’emendamento 5.2 degli onorevoli Di Martino e Di Betta.

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, assessore agli enti locali. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, presidente della Commissione. Contrario.

DI MARTINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, anche in questo caso, se andiamo avanti in questo modo e non c'è chiarezza da parte del Governo, rischiamo di fare un papocchio. Se c'è un collegamento tra il presidente della provincia e le candidature al consiglio provinciale, che senso ha fare le sottoscrizioni per il presidente della provincia? Non è prevista la sottoscrizione per il sindaco, per i comuni superiori ai 10 mila abitanti o sotto i 10 mila abitanti, l'impianto è identico.

Non possiamo andare avanti votando a maggioranza. Penso che l'assessore e il presidente della Commissione debbano riflettere un poco o quanto meno leggersi la norma, perché non è possibile approvare questo tipo di leggi. Gli uffici poi impazziranno per darvi applicazione: debbono cominciare a chiedere pareri all'Ufficio legale, all'Avvocatura dello Stato, al Consiglio di giustizia amministrativa; così le elezioni le faremo tra dieci anni. Bisogna richiamare l'attenzione del Governo su quello che vuole fare. Che senso ha chiedere tutta una serie di dichiarazioni che non possono riguardare il presidente? C'è un collegamento chiaro. È questo l'impianto che vogliamo dare alla legge, e questo impianto non risulta dalla proposta predisposta dall'Ufficio.

Pertanto, un momento di riflessione bisogna farlo, a meno che non vogliamo fare altre scelte politiche. Prima di esprimersi favorevole o contrario, il Governo dica in che modo ha risolto il problema dell'articolo 5 e dell'articolo 6 con il collegamento tra il presidente della provincia e il consiglio provinciale. Non sono cose di poco conto, che possiamo risolvere con una dichiarazione contraria o favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 5.10 dell'onorevole Piro.

Sull'ordine dei lavori

CRISAFULLI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISAFULLI. Signor presidente, circa un'ora fa sono stati ripresi i lavori d'Aula dopo una sospensione finalizzata al tentativo di concordare delle ipotesi di emendamenti largamente condivise. Presumo che l'approvazione di quegli emendamenti renderebbe più semplice il procedere dei lavori dell'Aula, perché parecchi altri, o decadrebbero o diventerebbero in contrasto, e non avrebbero motivo di essere neanche presi in considerazione.

Ora, se si potesse avere copia fin da subito degli emendamenti che sono stati in larga parte definiti e questi potessero, con il consenso di tutta l'Aula e della Presidenza prima di tutto, avere corsia privilegiata nella valutazione dell'Aula potremmo prima approvare questi, e gli altri diventano fatto automatico; così snelliremmo di parecchio l'attività legislativa.

Io mi sono permesso di fare questo suggerimento che presumo sia stato sufficientemente chiaro; lo rassegnò a lei per vedere se c'è accordo in Aula su questa impostazione e facilitare lo scorrimento della serata.

Nel frattempo voglio invitare i gruppi parlamentari tutti, in quanto, poiché l'impianto della norma, grosso modo, viene definito, tranne che non ci siano questioni di principio che rimane utile sottoporre alla valutazione dell'Aula, il resto deve essere formalmente ritirato o quanto meno velocizzato nei lavori. Continuare a stare qui per forza, perché tra l'altro non credo che ci sia più qualcuno che ci segua da casa a quest'ora, presumo sia perfettamente inutile.

Riprende la discussione del disegno di legge

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5.10. Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, assessore per gli enti locali. Si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, presidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 5.3, degli onorevoli Di Martino e Di Betta.

DI MARTINO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 5.4, degli onorevoli Di Martino e Di Betta.

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, assessore per gli enti locali. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, presidente della Commissione. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 5.5, degli onorevoli Di Martino e Di Betta.

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, assessore per gli enti locali. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, presidente della Commissione. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5.15, degli onorevoli Bufardeci, Granata, Capodicasa, Piro, Cintola ed altri. Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, assessore per gli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, presidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 5.8 degli onorevoli Crisafulli ed altri.

CRISAFULLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Gli emendamenti 5.11 e 5.6 sono superati.

Si passa all'emendamento 5.12, dell'onorevole Piro.

PIRO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, il testo in esame prevede che, nel caso in cui l'ufficio elettorale (circostrizionale credo si chiami, comunque l'ufficio che verifica la presentazione delle candidature nei collegi della provincia) riscontri discordanze di collegamento anche formali tra le liste presentate nei collegi e il candidato a presidente della provincia, le stesse liste vengano escluse.

Il legislatore regionale, per superare un contenzioso che nel tempo era diventato enorme, ha previsto alcuni anni fa che, prima per la provincia e poi per i comuni, gli uffici elettorali, nel caso riscontrassero questioni formali (assenza di firma, documento mancante), assegnino un termine di 24 ore entro il quale i presentatori delle liste possano sanare i vizi formali riscontrati, in tal modo eliminando, ripeto, un'enorme parte di quel contenzioso che negli anni passati si era generato.

Per le considerazioni che ho testé effettuato, si rivela inutile anche l'emendamento che avevo presentato io; mi sono reso conto di avere fatto un errore perché la norma che io proponevo esiste già, sia per i comuni, che per la provincia.

Qui però siamo in presenza di una fattispecie diversa: non è quella dei vizi formali riscontrati sulle liste, ma riguarda specificatamente il collegamento tra i collegi e il candidato a presidente della provincia. Allora io riterrei, piuttosto che prevedere una misura draconiana come quella qui prevista per cui, anche nel caso in cui ci siano vizi formali, i collegamenti vengono esclusi per cui praticamente le liste vengono escluse, anche in queste caso gli uffici elettorali possano assegnare un breve termine entro il quale le eventuali discordanze o gli eventuali vizi possano essere sanati.

Detto questo, per quanto riguarda il problema di merito, credo che probabilmente occorrerebbe una verifica su questo punto e sulla connessione tra la sanabilità dei vizi formali (nel caso della presentazione delle liste ordinarie) e la sanabilità dei vizi nei collegamenti tra liste e presidente della provincia, in modo da non dare vita ad una materia disorganica.

Quindi alla fine, signor Presidente, mentre io insisto perché venga presa in considerazione la questione, mi rendo conto che probabilmente sarebbe opportuna una verifica e quindi sarebbe opportuno consentire un minimo lasso di tempo agli uffici per verificare la questione nei termini in cui l'ho esposta.

LIOTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIOTTA. Signor Presidente per la seconda volta questa sera mi dichiaro perfettamente d'accordo con un emendamento dell'onorevole Piro, epperò ho delle perplessità circa la formulazione dello stesso emendamento.

Nell'ultimo periodo viene detto "entro il medesimo termine di 48 ore, trascorso il quale, i collegamenti sono ritenuti non validi". Il "medesimo termine" immagino che si riferisca alle stesse "48 ore" entro le quali viene notificata la discordanza. Ciò significherebbe, visto che le 48 ore sono tutte disponibili, che nell'eventualità in cui la notifica avvenisse alla quarantasettesima ora, rimarrebbe soltanto un'ora disponibile.

Io credo che se vogliamo realmente dare questo termine bisognerebbe come minimo togliere

"il medesimo" o dire "nelle ulteriori 48 ore dopo la notifica" o qualcosa del genere.

PRESIDENTE. La richiesta dell'onorevole Liotta non è di poco conto. Ci vuole un formale emendamento della Commissione, se siete d'accordo.

L'onorevole Liotta ha sollevato un problema tecnico fondamentale. Facendo riferimento all'emendamento 5.12, nella seconda parte dell'emendamento si dice "gli eventuali vizi formali sono sanabili entro il medesimo termine di 48 ore, trascorso il quale i collegamenti sono ritenuti non validi". C'è una coincidenza delle 48 ore; bisogna intendere come "ulteriori 48 ore", e allora occorre l'emendamento formale.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, in effetti io avevo presentato un emendamento aggiuntivo con cui chiedevo che l'articolo 13, comma 3, della legge numero 26 trovasse applicazione anche in questa sede, cioè quella della sanabilità dei vizi formali entro le 24 ore; però devo dire che l'emendamento dell'onorevole Piro mi sembra quanto mai opportuno, in quanto che, così come sta venendo fuori la legge con l'insistenza del Presidente della Commissione e dell'Assessore nel non volerla modificare, creerà delle enormi difficoltà che riscontreremo quando andremo a trattare del consiglio provinciale. Quindi, io ritengo che la Commissione possa anche aggiustare formalmente l'emendamento, ma comunque sia opportuno mantenerlo.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, in effetti la questione posta dall'onorevole Liotta è significativa, e allora io credo che potrebbe scriversi "entro e non oltre 24 ore dalla presentazione della documentazione"; e il periodo successivo "Gli eventuali vizi formali sono sanabili entro l'ulteriore termine di 24 ore, trascorso il quale i collegamenti sono ritenuti non validi".

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente subemendamento 5.12.1 all'emendamento 5.12:

«Sostituire "48 ore" con "24 ore"».

LO GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE. Signor Presidente, ho richiesto di non potermi candidare all'Assemblea regionale siciliana per un vizio di forma riguardante l'autentica della firma per la presentazione alla candidatura e in quel caso sarebbe stato opportuno che mi avessero dato il preavviso di 24 ore per potere sistemare le carte; fui costretto a fare ricorso, per la verità superato.

In questa vicenda io sono d'accordo con l'onorevole Piro, però l'emendamento mi lascia perplesso, perché non conosciamo quali possono essere i vizi di forma e quindi rischiamo di dare adito ad una serie di contenziosi per tutte le liste che si vanno a presentare. Come si fa a stabilire quali sono i vizi di forma che possono essere sistemati nell'arco di 24 o di 48 ore? Ciò potrebbe determinare sicuramente ricorsi, contenziosi.

Per quanto mi riguarda, pregherei il collega Piro di ritirare questo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Piro insiste sull'emendamento.

Pongo in votazione il subemendamento 5.12.1 ribadendo che la sostituzione avviene sia nella prima parte dell'emendamento 5.12 che nella seconda parte.

Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, assessore per gli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente subemendamento 5.12.2:

«Nell'ultimo comma cassare "il medesimo" e sostituirlo con "l'ulteriore"».

Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, assessore per gli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 5.12 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 5.7 degli onorevoli Di Martino e Di Betta.

DI MARTINO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 5.13 dell'onorevole Piro.

PIRO. Dichiaro di ritirarlo e ritiro anche l'emendamento 5.14.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 6.

PIRO, segretario:

«Articolo 6
Elezione del presidente
della provincia regionale

1. Il presidente della provincia è eletto a suf-

fragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio provinciale.

2. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente della provincia scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di presidente della provincia, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

3. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. In caso negativo si procede a ballottaggio, da tenere la seconda domenica successiva tra i due candidati alla carica di presidente della provincia che abbiano ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

4. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, ai sensi del comma precedente, ultimo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà avere luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

5. Per i candidati ammessi a ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio nei vari collegi dichiarati al primo turno.

I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste, sempre che dette liste assicurino un collegamento omogeneo in tutti i collegi della provincia, ove siano state presentate. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

6. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

7. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con la lista o le liste per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dagli onorevoli Di Martino e Di Betta:

emendamento 6.1:

«Al comma 2 sopprimere le parole: "con un unico voto"»;

– dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 6.3:

«È aggiunto il seguente comma:

3 bis. I due candidati che nel primo turno hanno ottenuto la maggioranza dei voti, sono ammessi al secondo turno a meno che dichiarino alla commissione elettorale circoscrizionale di rinunciare alla competizione elettorale.

Tale rinuncia deve essere presentata nel giorno successivo alla proclamazione dei risultati del primo turno"»;

– dagli onorevoli Di Martino e Di Betta:

emendamento 6.2:

«Il comma 4 è soppresso».

Si passa all'emendamento 6.1, degli onorevoli Di Martino e Di Betta.

DI MARTINO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 6.3 degli onorevoli Piro ed altri.

PIRO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 6.2 degli onorevoli Di Martino e Di Betta.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, si può fare esattamente come è stato fatto per il sindaco nel senso che si sopprime il comma 4 e poi andiamo a regolarizzare tutto con l'emendamento aggiuntivo come abbiamo fatto per il sindaco.

PIRO. Siccome l'argomento delle province non è stato trattato, l'emendamento è inutile. Potrebbe essere trattato successivamente.

PRESIDENTE. Sì, lo poniamo in votazione, ma la sua approvazione comunque non è preclusiva per una riproposizione della materia in altro momento, al fine di un coordinamento con altre materie simili.

Pongo in votazione l'emendamento 6.2.

Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, assessore per gli enti locali, Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, presidente della Commissione. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'articolo 6. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 7.

PIRO, segretario:

«Articolo 7

Elezione del consiglio provinciale

1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, e successive modificazioni, in quanto compatibili.
2. Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata.
3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale alla lista od alle liste collegate è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia, al termine del primo turno o, ricorrendone le condizioni, del secondo turno.
4. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di presidente della provincia, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4..., sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
5. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati al primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4..., sino alla concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determi-

nano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.

6. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato comunque il 60 per cento dei seggi, sempre che nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi.

7. Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi spettanti alle singole liste nei vari collegi, si procede seguendo per ciascun collegio la graduatoria dei voti di lista espressi in percentuale, secondo le modalità indicate dall'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Di Martino e Di Betta:

emendamento 7.2:

«Al comma 1 aggiungere il seguente comma 1 bis:

“Con la lista dei candidati al Consiglio provinciale, per ogni collegio deve essere presentato il candidato alla carica di presidente della provincia regionale ed il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio dei comuni”»;

- dalla Commissione:

emendamento 7.5:

«Al comma 3 dell'articolo 7 aggiungere il seguente periodo:

“A detta attribuzione possono partecipare solamente le liste che abbiamo conseguito un numero di voti pari ad almeno il 3 per cento dei votanti”»;

- dagli onorevoli Bufardecì, Granata, Capodicasa, Piro, Cintola ed altri:

emendamento 7.10:

«Al comma 4 dell'articolo 7 le parole “si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4...”, sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere ... disponendoli in una gra-

duatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria” sono sostituite dalle seguenti “si procede mediante il sistema proporzionale puro”»;

emendamento 7.11:

«Il comma 5 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“5. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, i seggi vengono attribuiti mediante il sistema proporzionale puro”».

- dagli onorevoli Di Martino e Di Betta:

emendamento 7.3:

«Il comma 5 è sostituito dal seguente:

“Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di essa corrisponde ai voti riportati nel primo turno ed i seggi vengono attribuiti col sistema proporzionale sino alla concorrenza del numero spettante al gruppo di liste.

A tale fine si divide il totale delle cifre elettorali delle liste collegate per il numero dei seggi da assegnare, ottenendo il quoziente elettorale; nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.

Si attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi, quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale stessa.

I seggi che rimangono non assegnati sono rispettivamente attribuiti alle liste per le quali queste divisioni hanno dato maggiore resto ed a parità di resti, a quelle liste che abbiano ottenuto il maggiore numero di voti ed a parità di voto per sorteggio”»;

- dall'onorevole Spagna:

emendamento 7.1:

«Sostituire il comma 5 dell'articolo 7 nei seguenti termini:

“Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, si divide il totale delle cifre elettorali delle liste collegate per il numero dei seggi da assegnare ottenendo così il quoziente elettorale.

Nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante

volte il quoziente elettorale risulti contenuto nelle cifre elettorali delle singole liste.

I seggi che rimangono non assegnati sono attribuiti alle liste per le quali queste divisioni hanno dato maggiore resto e, a parità di resti, per sorteggio»»;

- dagli onorevoli Turano ed altri:

emendamento 7.6:

«Il comma 5 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Per la ripartizione dei seggi nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Presidente della provincia si divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste collegate per il numero dei consiglieri assegnati alla coalizione ottenendo così il quoziente elettorale. Si attribuiscono, quindi, ad ogni lista tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Ove risultino seggi non attribuiti, essi vengono assegnati alla lista con i maggiori resti. A tale attribuzione partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente. A parità di resti il seggio è attribuito alla lista che ha la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti”»;

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 7.7:

«Sostituire il comma 5 dell'articolo 7 con il seguente:

“5. Alla ripartizione dei seggi nell'ambito di ciascuna lista collegata, si provvede secondo il metodo proporzionale indicato dall'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni”»;

- dagli onorevoli Di Martino e Di Betta:

emendamento 7.4:

«Al comma 6 sono soppresse le parole da: “sempre che” fino a “voti validi”»;

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 7.8:

«Al comma 7 aggiungere “e successive modifiche ed integrazioni”»;

emendamento 7.9:

«Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“Comma 7 bis

Il programma amministrativo che il presidente della provincia presenterà al consiglio entro trenta giorni dal suo insediamento, individua le linee di indirizzo politico, gli obiettivi da raggiungere nell'amministrazione dell'ente, nonché i tempi, i mezzi di cui dotarsi e le linee direttrici della gestione amministrativa”».

Si passa all'emendamento 7.2 degli onorevoli Di Martino e Di Betta.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, leggendo l'articolo 7 non si riesce a comprendere come ci possa essere il collegamento tra il presidente della provincia e i candidati al consiglio provinciale.

Con l'articolo approvato prima, l'articolo 6 mi pare, c'è una candidatura a presidente della provincia che va avanti autonomamente con la sottoscrizione delle firme oppure con la presentazione di un partito politico rappresentato nell'Assemblea regionale.

Quindi, teoricamente ci può essere un candidato alla presidenza della provincia che non ha nessun collegamento con le liste presentate; viceversa (o parallelamente), con l'attuale legislazione se non dovesse essere inserito questo comma, noi avremmo liste presentate nei collegi provinciali senza alcuna candidatura a presidente della provincia. Quindi tutto l'impianto della legge diventa inapplicabile perché non può essere esclusa la candidatura a presidente della provincia, non possono essere escluse le liste per i candidati nei singoli collegi, e pertanto, vorrei capire come si potranno svolgere le elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale. Se l'Assessore o il Presidente della Commissione

me lo spiegano, io posso ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 7.2. Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 7.5, dell'onorevole Basile, presidente della Commissione.

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Chiedo che venga accantonato.

PRESIDENTE. L'emendamento viene accantonato per essere ricongiunto con gli emendamenti concernenti eguale materia già accantonati.

Si passa all'emendamento 7.10, degli onorevoli Bufardecì, Granata, Capodicasa, Piro, Cintola ed altri.

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 7.11 degli onorevoli Bufardecì, Granata, Capodicasa, Piro, Cintola ed altri.

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pertanto gli emendamenti 7.3, 7.1, 7.6 e 7.7 sono preclusi.

Si passa all'emendamento 7.4 degli onorevoli Di Martino e Di Betta.

DI MARTINO. Lo ritiro

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 7.8 degli onorevoli Piro ed altri.

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 7.9, dell'onorevole Piro. Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi

è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 8.

TURANO, segretario:

«Articolo 8
Nomina della giunta

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è sostituito dal seguente:

“1. Il sindaco eletto nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco. La durata della giunta è fissata in quattro anni. La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni”.

2. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, così come modificato dall'articolo 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, è sostituito dal seguente:

“1. Il presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio provinciale ed alla carica di presidente della provincia. La composizione della giunta viene comunicata, entro 10 giorni dalla nomina, al consiglio provinciale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni. La durata della giunta è fissata in quattro anni”.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dagli onorevoli Capodicasa ed altri:

emendamento 8.11:

«L'articolo 8 è soppresso»;

– dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 8.12:

«L'articolo 8 è soppresso»;

emendamento 8.13:

«Al primo e secondo comma sopprimere le parole: “comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura” e dopo le parole “a condizione che” aggiungere le parole: “gli assessori”»;

– dagli onorevoli Capodicasa ed altri:

emendamento 8.9:

«Il comma 1 dell'articolo 8 è soppresso»;

– dall'onorevole Spagna:

emendamento 8.1:

«Al primo rigo del comma 1 dopo la parola “giunta” sostituire da “comprendendo” a “candidatura” con “indicando gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura e definiti prima del ballottaggio ai sensi dell'art. 7”»;

– dagli onorevoli Di Martino e Di Betta:

emendamento 8.3:

«Al primo comma sostituire le parole “la durata della giunta è fissata in quattro anni” con le seguenti: “la durata in carica della Giunta coincide con quella del Sindaco e del Consiglio comunale”;

come sopra anche per il secondo comma»;

emendamento 8.4:

«Al primo comma tra le parole “proposti” e “all'atto della presentazione” inserire la parola “eventualmente”;

come sopra anche per il secondo comma»;

- dagli onorevoli Capodicasa ed altri:

emendamento 8.10:

«Il comma 2 dell'articolo è soppresso»;

- dagli onorevoli Ricevuto ed altri:

emendamento 8.5:

«Dopo il comma 2 dell'articolo 8 aggiungere:

“3. Il sindaco e il presidente della provincia, durante il loro mandato, possono revocare la nomina degli assessori indicati all'atto della presentazione della candidatura solo a seguito di proposta presentata ai rispettivi consigli comunali e provinciali e dagli stessi approvata con votazione a maggioranza assoluta dei propri componenti”»;

- dall'onorevole Spagna:

emendamento 8.2:

«Aggiungere il seguente comma 3:

“Il sindaco ed il presidente della provincia possono revocare gli Assessori nominati con provvedimento motivato da trasmettere entro 2 giorni ai capigruppo consiliari. Un quinto dei consiglieri comunali e provinciali può chiedere al presidente del consiglio che l'argomento sia trattato, alla presenza del sindaco o del presidente, in una apposita seduta da convocare non oltre 20 giorni dalla revoca avvenuta”»;

- dagli onorevoli Speranza ed altri:

emendamento 8.7:

«All'articolo 8 del disegno di legge inserire il seguente comma:

Il comma 9 dell'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992 n. 7 è sostituito dal seguente:

“Il sindaco può in ogni tempo revocare uno o più componenti della giunta tra quelli non indicati nell'elenco di cui all'articolo 1 punto 4 della presente legge. In tal caso egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni. Nei primi due anni dall'insediamento il sindaco non può revocare i componenti della giunta indicati nell'elenco di cui all'articolo 1 punto 4 della presente legge”»;

- dagli onorevoli Leontini e Bufardeci:

emendamento 8.8:

«Il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 va interpretato nel senso che, dovendosi determinare il numero dei componenti le giunte provinciali nella misura di un quinto rispetto a quello dei consiglieri assegnati all'ente, si proceda con arrotondamento all'unità per eccesso al fine di ottenere un numero pari, che comunque non può essere superiore a n. 10 unità»;

- dagli onorevoli Ricevuto ed altri:

emendamento 8.6:

«Dopo l'articolo 8 aggiungere l'articolo 8 bis:

“1. Il piano esecutivo di gestione, adottato dalla Giunta municipale e dalla Giunta provinciale individua i dipendenti abilitati a sottoscrivere atti di impegno attuativi del piano stesso, da definire “determinazioni”. Alle determinazioni si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'articolo 53, comma 1, ed all'articolo 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. È fatto divieto al sindaco, al presidente della provincia e ai componenti gli organi esecutivi delle amministrazioni provinciali e comunali di adottare determinazioni.

3. Le determinazioni di cui al comma 1 sono pubblicate all'albo pretorio dell'ente secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.

4. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 è abrogato”»;

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 8.14:

«È aggiunto l'articolo 8 bis:

“1. È di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio”»;

emendamento 8.15:

«Articolo 8 bis

1. Tutti i provvedimenti definitivi e tutte le determinazioni adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sono pubblicate all'albo pretorio dell'ente e sono trasmesse entro 5 giorni dalla loro adozione alla presidenza del rispettivo consiglio e, ove istituito, al difensore civico».

Si passa agli emendamenti 8.11 degli onorevoli Capodicasa ed altri ed 8.12 degli onorevoli Piro ed altri, di identico contenuto.

Li pongo congiuntamente in votazione.

Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non sono approvati)

CRISAFULLI. Un suggerimento per accelerare i lavori: alcuni emendamenti che sono in contrasto con quanto scaturito dal dibattito possono essere considerati decaduti.

PRESIDENTE. Non posso farlo, devono essere ritirati formalmente. Purtroppo il nostro regolamento non prevede che, essendo stata raggiunta un'intesa in Commissione o altro, il presidente possa automaticamente dichiarare decaduti gli emendamenti che contrastino con quest'intesa. Questo dovrebbe essere affidato alla volontà dei deputati.

Si passa all'emendamento 8.9 degli onorevoli Capodicasa ed altri.

CRISAFULLI. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 8.13 degli onorevoli Piro ed altri. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 8.1 dell'onorevole Spagna.

SPAGNA. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 8.3 degli onorevoli Di Martino e Di Betta

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 8.4 degli onorevoli Di Martino e Di Betta.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, con l'articolo 8 stabiliamo che la durata della giunta comunale è di quattro anni e quella della giunta provinciale, invece, coincide con il presidente della provincia ed il consiglio provinciale. Ci vuole coerenza tra i due commi dell'articolo. Altrimenti l'opinione pubblica dirà non che hanno

sbagliato l'assessore Burgaretta e il presidente della Commissione Basile, ma dirà che il Parlamento non sa fare le leggi e sbaglia. Ed il primo responsabile è lei, signor Presidente. Quindi, per coerenza, o rivediamo il primo comma o bocchiamo anche il secondo comma.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 8.10, degli onorevoli Crisafulli ed altri.

CRISAFULLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 8.5, degli onorevoli Ricevuto ed altri.

Lo pongo in votazione.

Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 8.2, dell'onorevole Spagna.

Lo pongo in votazione.

Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Si rimette all'Aula.

SPAGNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'emendamento proposto si stabilisce che il sindaco che revoca gli assessori lo fa con provvedimento motivato da trasmettere al consiglio comunale, che può evidentemente chiedere al sindaco la trattazione dell'argomento in una apposita seduta.

La legge prevede la trasmissione del provvedimento al consiglio comunale, non credo che parli anche di motivazione.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevole Spagna, poiché l'emendamento proposto non sostituisce la norma già esistente sia nella legge 7 che nella legge 26, si produce innanzitutto un certo "ingorgo" dal punto di vista normativo: ma l'effetto paradossale, se dovesse essere data prevalenza alla legge superveniente, è che questa norma da lei proposta risulta essere molto più restrittiva di quanto in realtà non sia già la legge 7, ad esempio.

La legge 7, al comma nono dell'articolo 12, dice: "Il sindaco può in ogni tempo revocare uno o più componenti della Giunta. In tal caso egli deve entro 7 giorni fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento, sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni rilevanti ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 18".

A me pare che questa norma sia molto più cogente e dia al consiglio comunale molte più opportunità di quanto alla fine, mi pare, non ne ottenga con la norma da lei proposta; quindi, io ri-

tengo che lei, onorevole Spagna, potrebbe ritirare l'emendamento.

SPAGNA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 8.7, degli onorevoli Speranza ed altri.

ROTELLA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 8.8, degli onorevoli Leontini ed altri.

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

PROVENZANO, *presidente della Regione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

DRAGO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO. Signor Presidente, io sono favorevole. Intervengo solo affinché rimanga agli atti che, trattandosi di interpretazione autentica dell'articolo 33 della legge 11 dicembre 1991, n. 48, si intende che è valida a partire dal momento in cui viene pubblicata la legge, e pertanto non bisogna attendere la elezione delle nuove amministrazioni provinciali, ma è valida anche per le amministrazioni in carica.

PRESIDENTE. Se è una norma di interpretazione autentica!

DRAGO. È interpretazione autentica. Ho fatto bene a porre la questione.

CRISAFULLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISAFULLI. Signor Presidente, io credo

che sia giusto accogliere l'emendamento ma non deve diventare un fatto obbligatorio. È una interpretazione autentica e vale per le amministrazioni in carica ma non può diventare obbligatorio per le amministrazioni in carica. Deve essere consentito al sindaco o al presidente della provincia... io voglio che venga precisato, e se è precisato noi possiamo accoglierlo senza problemi. Chi ritiene di farlo è giusto che si adegui, chi ritiene di mantenere lo schema così come è per andare alle elezioni, lo mantenga così come è senza forzature legislative.

Onorevole Assessore, c'è un parere del Consiglio di giustizia amministrativa che lei ha ritenuto doversi applicare dalla prossima legislatura. Detto questo, c'è l'intenzione di fare una norma di interpretazione autentica che io condivido se s'intende come facoltà del presidente o del sindaco di applicarla fin da subito; se lo vuole fare lo faccia, se non ritiene di doverlo fare non è obbligato a farlo. Se siamo d'accordo e così resta stabilito, allora l'interpretazione può essere accolta.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, una norma di interpretazione autentica serve per chiarire una questione; non è possibile che per interpretare una norma di interpretazione autentica bisogna leggere l'intervento d'Aula dell'onorevole Crisafulli, diventa complicato.

CRISAFULLI. Ma non possiamo leggere la norma madre?

PRESIDENTE. Tutto possiamo fare, onorevole Crisafulli.

Onorevoli colleghi, siccome questo emendamento può tranquillamente essere considerato articolo aggiuntivo, se non sorgono osservazioni viene accantonato e poi riproposto come articolo aggiuntivo.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 8.6, degli onorevoli Ricevuto ed altri.

RICEVUTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICEVUTO. Signor Presidente, non c'è motivo di particolare illustrazione. Noi riteniamo che in talune circostanze si sia fatto una sorta di abuso da parte dei sindaci del provvedimento delle "determine". Essendo il piano esecutivo di gestione l'organo che traduce in concreto il bilancio comunale, riteniamo che questo possa, di conseguenza, essere un provvedimento che spetti direttamente ai funzionari abilitati. Riteniamo comunque che le "determine" debbano essere pubblicate all'albo pretorio, cosa che ad oggi non accade.

PRESIDENTE. Il contenuto dell'emendamento 8.6, anche per decisione d'Aula di questa mattina, è stato stabilito che non è proponibile.

RICEVUTO. Sì, ma lo deve dire il Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.6 è improponibile.

Si passa all'emendamento 8.14, dell'onorevole Piro.

PIRO. Chiedo che si intenda presentato al disegno di legge numero 529.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 8.15, dell'onorevole Piro.

PIRO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si ritorna all'emendamento di interpretazione autentica 8.8.

Comunico che allo stesso è stato presentato dall'onorevole Crisafulli il seguente subemendamento 8.8.1:

«All'articolo 33 comma 2 sostituire "La giunta provinciale è composta" con "La giunta provinciale, oltre che del presidente, è composta da un massimo di assessori pari ad un quinto, ecc"».

CRISAFULLI. Chiedo di parlare per illustrare il subemendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISAFULLI. L'articolo 33 della legge n. 48 al comma 2 dice che "La giunta provinciale è composta dal presidente e da un numero di assessori pari ad un quinto dei componenti il consiglio provinciale" indicandolo come numero fisso. Nel mio subemendamento si propone di sostituire le parole "La giunta provinciale è composta" con "La giunta provinciale, oltre che dal presidente, è composta da un numero massimo di assessori pari ad un quinto...". Con la norma interpretativa verrebbe ad essere superato anche perché diventerebbero 6 per Enna, 10 per Catania e così via. Però "può essere" significa che è consentito al presidente indicare gli assessori fino ad un massimo di un quinto, con l'eccesso di una unità in più.

Se si modifica il secondo comma dell'articolo 33 in tal senso, condivido l'impostazione e la sostengo.

PRESIDENTE. Trattandosi di norma di interpretazione autentica, vorrei sospendere brevemente la seduta per effettuare un approfondimento con gli uffici.

Onorevoli colleghi, la seduta è sospesa per tre minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 1.26,
è ripresa alle ore 1.40)*

La seduta è ripresa.

Eravamo all'emendamento 8.8 dell'onorevole Leontini ed altri ed al subemendamento 8.8.1 dell'onorevole Crisafulli.

CRISAFULLI. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'emendamento 8.8. Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, assessore per gli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 1.43,
è ripresa alle ore 02.00)

La seduta è ripresa.

Do lettura dell'articolo 9:

«Articolo 9
Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte, non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; nei comuni aventi popolazione sino a 10.000 abitanti, per tale approvazione occorre la maggioranza dei due terzi i componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Capodicasa ed altri:

emendamento 9.4:

«L'articolo 9 è soppresso»;

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 9.6:

«L'articolo 9 è soppresso»;

emendamento 9.7:

«L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“1. Avverso il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte, dagli stessi nominati, non può essere presentata mozione di sfiducia.

2. Ove il consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, valuti l'esistenza di gravi inadempienze programmatiche, può promuovere, una sola volta nel quadriennio, la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del sindaco/presidente della provincia.

3. La consultazione avviene secondo modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, su schede recanti la seguente dizione:

L'elettore intende confermare l'attuale sindaco-presidente della provincia?

SI/NO

4. La consultazione non è valida se non vi ha preso parte almeno la metà più uno degli elettori.

5. L'accoglimento della proposta determina la decadenza del sindaco/presidente della provincia, che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, entro 15 giorni dalla comunicazione.

6. Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario, secondo il disposto dell'articolo 55 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali (relativamente al sindaco) o secondo il disposto dell'articolo 145 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali (relativamente al presidente della provincia), approvato con legge regionale 16/1963, e successive modificazioni e integrazioni, per l'esercizio delle funzioni sindacali o del presidente della provincia, fino alla elezione del sindaco/presidente della provincia da indirsi alla

prima tornata elettorale utile dalla data in cui è dichiarata la decadenza.

7. Il sindaco/presidente della provincia eletto resta in carica sino alla scadenza del Consiglio comunale/provinciale.

8. Se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del consiglio, le funzioni del sindaco/presidente della provincia sono esercitate dal commissario straordinario nominato secondo le disposizioni dei commi 6 e 7.

9. Il non accoglimento della proposta determina la decadenza del consiglio che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, entro 15 giorni dalla comunicazione.

10. Con lo stesso decreto viene nominata una terna di commissari straordinari per l'esercizio delle funzioni consiliari fino alla elezione del consiglio da indirsi alla prima tornata elettorale utile dalla data in cui è dichiarata la decadenza.

11. Il consiglio eletto resta in carica sino alla scadenza del sindaco/presidente della provincia.

12. Se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del sindaco/presidente della provincia, le funzioni del consiglio sono esercitate da una terna di commissari straordinari nominati secondo le disposizioni dei commi 6 e 7.

13. La consultazione di cui ai precedenti commi può essere promossa anche da almeno il 30% degli elettori»;

- dagli onorevoli Capodicasa ed altri:

emendamento 9.5:

«Il comma 2 dell'articolo 9 è soppresso»;

- dagli onorevoli Di Martino e Di Betta:

emendamento 9.2:

«Al secondo comma sopprimere le parole "nei comuni aventi popolazione inferiore a

10.000 abitanti, per tale approvazione occorre la maggioranza dei due terzi i componenti il consiglio"»;

- dagli onorevoli Capodicasa ed altri:

emendamento 9.3:

«1. Il Consiglio comunale può votare mozione di sfiducia individuale degli assessori per appello nominale. La mozione si intende approvata quando si riscontri la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio nei comuni inferiori a 10.000 abitanti e del 50 per cento più uno dei componenti del consiglio nei comuni superiori a 10.000 abitanti.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. La approvazione della mozione comporta la decadenza immediata dell'assessore.

4. Il sindaco entro i dieci giorni successivi alla decadenza dell'assessore deve nominare il nuovo assessore di cui il consiglio comunale prende atto.

5. I termini di cui al quarto comma valgono anche negli altri casi di decadenza o di dimissioni o morte di un componente della giunta"»;

- dall'onorevole Spagna:

emendamento 9.1:

«Aggiungere il seguente terzo comma:

«La mozione di sfiducia non può essere presentata prima di 18 mesi dall'insediamento del sindaco o del presidente della provincia"».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, l'articolo 9 affronta la questione della mozione di sfiducia; infatti con questo disegno di legge viene reintrodotta, nell'ordinamento degli enti

locali, la possibilità che il consiglio comunale possa sfiduciare il sindaco, producendosi l'effetto della contemporanea cessazione delle cariche del sindaco e dello stesso consiglio comunale.

Nel testo del disegno di legge, per quanto riguarda i comuni sotto i diecimila abitanti, è stata inserita la possibilità della presentazione della mozione di sfiducia che però, per essere accettata e quindi produrre i suoi effetti, deve essere votata da almeno i due terzi dei componenti assegnati al consiglio comunale.

Per quanto riguarda i comuni sopra i diecimila abitanti, invece - peraltro conformandosi a quanto previsto dalla legge nazionale - è attualmente previsto che la mozione di sfiducia possa essere approvata e produrre i suoi effetti anche dalla maggioranza dei componenti il consiglio.

Si è più volte detto che l'introduzione della mozione di sfiducia e la contemporanea cessazione delle cariche, nient'altro fa se non introdurre una previsione che, come già detto, è contenuta nella legge nazionale.

Ora, io credo che, innanzitutto, vada chiarita la dimensione ed il contesto dentro il quale s'inserisce la previsione della mozione di sfiducia nella legge nazionale.

Per quanto riguarda i comuni sotto i quindicimila abitanti, la mozione di sfiducia, che anche qui può essere approvata dalla metà più uno dei consiglieri comunali, s'inserisce in un contesto (sistema maggioritario, turno unico, scheda unica) in cui il sindaco, oltre ad essere quel despota che più volte abbiamo descritto, è comunque sicurissimo di avere in partenza i due terzi, addirittura, del consiglio comunale; e quindi, la mozione di sfiducia si configura come un fatto sicuramente patologico che presuppone il ribaltamento pressoché totale dei rapporti di forza all'interno del consiglio comunale.

Per quanto riguarda la situazione dei comuni sopra i quindicimila abitanti, il sistema nazionale prevede l'assegnazione del sessanta per cento anche se lì, essendoci il voto dissociato, è previsto che si possa verificare una situazione in cui il sindaco non abbia la maggioranza in consiglio comunale, e nei fatti si è più volte verificato; il caso più famoso, perché è la città più importante, nella quale questo si è verificato nel

corso delle ultime elezioni, è quello della città di Terni, dove il sindaco eletto, il già sindaco Ciaurro, non ha la maggioranza in consiglio comunale perché le liste a lui contrapposte avevano già ottenuto la maggioranza al primo turno, e comunque, questo nella legge nazionale è considerato un fatto abbastanza secondario, un elemento patologico, e in effetti lo è stato.

Non sono moltissimi i casi in cui è stata presentata la mozione di sfiducia, anche se sono numerosi; si tratta di centinaia di casi in cui, nel resto del Paese, nel corso di questi quattro anni è stata presentata la mozione di sfiducia al sindaco.

Ora, in termini generali noi dobbiamo riaffermare quanto altre volte, forse più chiaramente di adesso, abbiamo detto. Noi consideriamo un elemento di forte deviazione (teorica, di linea politica, di concezione delle istituzioni) il fatto che ci possa essere un sindaco o un presidente della provincia che venga eletto direttamente dai cittadini e che possa essere invece sfiduciato da una maggioranza semplice di consiglieri; non perché il consiglio non abbia una dignità - ci mancherebbe altro - ma perché è, a nostro avviso, una evidente contraddizione il fatto che un sindaco eletto direttamente dal popolo e che ha come sua unica fonte di legittimazione il voto popolare, anziché essere sfiduciato da quella stessa fonte che lo ha legittimato, e cioè i cittadini, possa essere sfiduciato invece da un organo che può anche - e nel sistema nazionale è anche così, grazie al voto dissociato - non essere in partenza quello a lui favorevole.

La contraddizione ci pare insanabile e per questo noi abbiamo insistito (e lo abbiamo fatto anche attraverso la presentazione di emendamenti) perché non venisse introdotta la mozione di sfiducia nel nostro ordinamento e si lasciasse, invece, la possibilità - come attualmente è - di fare ricorso al referendum per la rimozione del sindaco. Eventualmente intervenendo su alcuni ulteriori arricchimenti dell'istituto del referendum, quali ad esempio la eventualità che il referendum stesso possa essere indetto, oltre che dal consiglio comunale, anche da un certo (congruo) numero di cittadini elettori o che il referendum possa essere considerato valido anche quando non partecipi il 50 per cento degli aventi diritto al voto ma il 40 per cento degli aventi diritto al voto.

Si è scelto, invece, da parte della maggioranza ampia che anche su questo si è formata, di andare verso la introduzione della mozione di sfiducia nei termini che qui sono stati detti.

Questo, a nostro avviso, pone delle questioni di gravissima contraddizione interna del sistema e rispetto alla quale paventiamo si possa aprire una stagione - come ho già detto nel corso del dibattito generale - fondata sull'equilibrio del terrore, fondata sull'istituto della deterrenza: il sindaco che dimettendosi può mandare a casa il consiglio comunale e il consiglio comunale che con una semplice maggioranza e votando una mozione di sfiducia può mandare a casa il sindaco.

Dicevo, equilibrio del terrore fondato sulla deterrenza in un sistema politico e sociale - quale è quello siciliano - che non è ancora riuscito a svincolarsi del tutto da certe vischiosità che, per esempio, hanno comportato all'interno dei consigli comunali (anche di questa ultima generazione) una fortissima mobilità: passaggi da uno schieramento all'altro, da un partito all'altro, da una lista all'altra. In un interessantissimo studio condotto dall'Università di Palermo è stata analizzata proprio questa mobilità dei consigli comunali di Palermo e Catania, dal quale, per esempio, risulta che c'è un consigliere comunale di Catania che ha cambiato tredici volte gruppo.

Ora, l'introduzione della mozione di sfiducia, in un sistema in cui non sono ancora ripresi gli ancoraggi di identità politica, gli ancoraggi legati ad un sistema dei partiti veramente in grado di esercitare una egemonia, sostanzialmente affidata a pochissimi consiglieri, in alcuni casi anche ad uno o due consiglieri soltanto, un potere enorme, quello di determinare la vita o la morte del sindaco e del consiglio comunale. Immagino la pressione che si potrà scatenare su questi consiglieri e, di contro, l'enorme potere di ricatto che essi possono esercitare, dando vita quindi non solo all'equilibrio della deterrenza, ma ad un equilibrio fondato sulla ricerca continua di compromessi e sulla ricerca continua di meccanismi di scambio capaci di tacitare e quietare una situazione che, altrimenti, giorno dopo giorno rischia di farsi esplosiva.

@@@Quale concetto di governabilità può stare sotto un meccanismo che può articolarsi in

questo modo, che può dare vita a fenomeni degenerativi di questo tipo?

Per questo motivo noi abbiamo anche insistito perché, comunque, la mozione di sfiducia potesse produrre i suoi effetti soltanto se votata da una maggioranza molto qualificata del consiglio comunale. La mozione di sfiducia è comunque un fatto eccezionale e tale deve essere considerato, e come strumento di *ultima ratio* deve essere considerato in un sistema in cui c'è l'elezione diretta del sindaco e quindi si inaugura il cosiddetto governo di legislatura; un sindaco che ha il diritto di portare avanti il proprio programma e di essere giudicato innanzitutto dagli elettori che hanno legittimato quel Governo a portare avanti il suo programma e ad avere quindi il controllo dell'amministrazione, ai quali in ultima istanza spetta il compito di decidere se un governo ha lavorato bene o ha lavorato male.

Quindi, una maggioranza molto qualificata che giustifichi il fatto che la mozione di sfiducia deve essere uno strumento che intervenga in situazioni veramente molto deteriorate, in situazioni patologiche e come *ultima ratio*, poiché provoca l'azzeramento della situazione politica e istituzionale che si è determinata negli enti locali.

Una maggioranza molto qualificata (come anche noi abbiamo previsto in un emendamento che, in verità, non abbiamo presentato, ma che saremmo pronti a presentare) che si potrebbe accoppiare con il mantenimento dell'istituto del referendum. Ricordo che sulla questione del referendum promosso dai cittadini, il mio gruppo parlamentare nel 1992 condusse una lunga iniziativa d'Aula. Noi sostenemmo che, se veniva data al consiglio comunale la possibilità di promuovere la consultazione del corpo elettorale, non si capiva come la stessa facoltà potesse essere negata a quegli stessi cittadini che costituiscono la fonte di legittimazione del sindaco. Noi proponemmo che una congrua percentuale di cittadini elettori potesse promuovere il referendum sulla rimozione del sindaco. Non fu allora accettato, ma questi sono fatti, sono posizioni politiche che hanno fatto parte di un dibattito e che sono tutte scritte, non dico nella storia, ma perlomeno nella storia parlamentare di questa Assemblea; e quindi per noi la questione dell'introduzione del referendum promosso diret-

tamente dai cittadini, sarebbe riprendere un vecchio cavallo di battaglia.

Io ho partecipato alla riunione tenutasi durante la lunga interruzione d'Aula e so quindi a quale conclusione in quella riunione si è arrivati. Ma io non ho firmato l'emendamento ed ho detto che su questa questione della mozione di sfiducia, per quanto ci riguarda, non c'è possibilità di contatto neanche così come è stata formulata, anche se ci rendiamo conto che gli sforzi che sono stati fatti oggettivamente costituiscono un avanzamento rispetto a una posizione originaria ed anche se non avere misurato con attenzione la consistenza della rappresentanza consiliare che può avere il sindaco o il presidente della provincia rispetto all'istituto del referendum comunque può aprire la strada.

Io non so se si verificherà e quante volte si potrà verificare, ma qui ragioniamo in teoria: nessuno di noi può prevedere come andranno nei prossimi anni le consultazioni elettorali, perché noi facciamo le leggi in astratto, onorevole Aulicino, non per impedire a qualcuno di essere eletto e neanche per favorire l'elezione di qualcun altro; dicevo, si fanno le leggi in astratto a prescindere da quelle che possono essere le situazioni concrete che abbiamo sotto gli occhi, altrimenti veniamo meno al nostro compito di essere legislatori che guardano al futuro e non guardano soltanto alla contingenza presente.

E il futuro ci può offrire uno scenario di questo tipo, cioè uno scenario in cui i sindaci e i presidenti della provincia che non hanno una percentuale tale da scongiurare la mozione di sfiducia, vivranno continuamente sotto questa spada di Damocle, sotto questa mannaia. È una situazione che a noi non piace soprattutto perché apre lo spazio ai tanti "bucanieri" che circolano, che possono circolare nelle istituzioni e che sono pronti a cambiare la loro posizione e a offrirsi per questa o quell'altra operazione politica.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, io chiedo scusa anche per l'orario ma le questioni contenute nell'articolo 9 non sono di poco conto.

Intanto dobbiamo partire da un principio: la società e le istituzioni (italiane e quindi anche siciliane) sono fondate sulla rappresentanza politica.

Nel nostro Paese, e – penso – nei paesi liberaldemocratici, non esiste la democrazia diretta, bensì la democrazia rappresentativa, e quindi non può esistere il plebiscitarismo; quando cambieremo i nostri istituti democratici e la Costituzione, ci adegueremo in tal senso.

Noi abbiamo introdotto la contestualità delle elezioni del sindaco e del consiglio comunale perché li riteniamo, giustamente e logicamente, essere due organi dello stesso ente che hanno pari dignità politica e giuridica, e soprattutto giuridico-costituzionale.

Invece qui si tende a creare due organi del comune di cui uno ha sovranità limitata: il consiglio comunale sarebbe a sovranità limitata, i consiglieri comunali sarebbero invalidi alla politica comunale; quindi, pensare di potere tenere in vita il sindaco che di fatto non ha più la fiducia della maggioranza del consiglio comunale significa, ripeto il concetto, stabilire il criterio della conflittualità permanente (e mi chiedo in che modo questi due organi possano portare avanti la gestione comunale).

In tal modo istituzionalizziamo il malgoverno dei comuni, ed io ripeto sempre il concetto che gli uffici pubblici (e quindi il sindaco e il consiglio comunale) devono essere organizzati secondo il principio dell'articolo 97 della Costituzione: del buon andamento della pubblica amministrazione, che così viene ad essere affossato.

Ora, io capisco le esigenze politiche, capisco anche la realtà in cui ci troviamo, e non ho avuto difficoltà, non perché molto convinto sul piano giuridico e politico, ma per esigenze di accordo in Assemblea, a firmare un emendamento che porta la maggioranza richiesta per l'approvazione della mozione di sfiducia al 60 per cento – lo ritengo necessario – per tutti i comuni.

Però, sorge un problema altrettanto delicato: quando si dimette la maggioranza del consiglio comunale, cosa succede se noi abbiamo già previsto la contestualità? Non si può procedere al rinnovo del consiglio comunale *sic et simpliciter*, perché abbiamo fissato un principio

chiaro e netto: che si va contestualmente alle elezioni per il sindaco e per il consiglio comunale.

Io mi ero permesso, anche per una certa armonia delle norme - non ritengo di dire una bestemmia sul piano politico e giuridico - di proporre di stabilire che per la decadenza del consiglio comunale occorre non più la maggioranza dei consiglieri comunali, ma il 60 per cento dei consiglieri comunali.

L'ordinamento degli enti locali è una legge della Regione, e può essere modificato.

Ritengo, infatti, signor Presidente, che se dovesse passare l'iniziativa di stabilire che con le dimissioni del 50 per cento dei consiglieri si nomina un commissario il quale dura per tutto il mandato del sindaco, noi avremmo creato un mostro giuridico e politico, quello di consentire che un commissario possa reggere le sorti del comune non per fasi transitorie di tre mesi o sei mesi, ma teoricamente le possa reggere per tre anni e mezzo, quasi quattro.

Ora, questo va a confliggere con il principio costituzionale della rappresentanza popolare.

La rappresentanza popolare deve essere garantita. Non possiamo consentire assolutamente che il consiglio comunale venga retto per anni da un commissario e che il sindaco rimanga solo.

GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNOPOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarà stato fatto un accordo su questo punto, ma il sottoscritto non lo condividerà né ora né mai, e intendo ribadirlo anche per la storia di questo Parlamento.

Io ritengo che l'articolo 9 sia uno degli articoli cruciali di questa legge. Ho argomentato anche ieri sui rischi di una involuzione cui noi possiamo andare incontro, avendo messo mano con un'ispirazione poco chiara, poco comunque segnata da intenti autenticamente riformatori, alla legge numero 7.

In tutta questa vicenda faccio rilevare una certa solitudine del Parlamento: io non ho ascoltato nessun professore universitario, nessun competente in diritto costituzionale o diritto re-

gionale sostenere le ragioni di questa modifica della legge 7 nei modi e nei termini in cui sta avvenendo; io non ho sentito nessun disoccupato, nessun imprenditore sostenere le ragioni della modifica della legge 7 nei modi e nei termini in cui sta avvenendo; anzi, abbiamo ascoltato anche pezzi della società, quella che produce e che si aspetta risposte quotidiane dagli enti locali, ergersi invece a difesa della legge 7 e, semmai, raccomandare a questo Parlamento una modifica per perfezionarla e non per cancellarla.

Ora, sulla questione della mozione di sfiducia l'onorevole Piro è stato abbastanza cauto nel dire "è ipotizzabile, potrebbe accadere"; io ritengo che, con la mozione di sfiducia, non si recupera affatto un rapporto tra il sindaco e l'organo di rappresentanza (che è il consiglio comunale) dove dovrebbe stare la democrazia organizzata attraverso il sistema dei partiti o dei movimenti.

Io temo che questo obiettivo, quindi, sarà clamorosamente fallito da parte di coloro i quali se lo sono intestato; io temo che accadrà qualche cosa di diverso, che si verificherà una sorta di contrattazione permanente tra il sindaco e i singoli consiglieri comunali perché, arrivati a quel punto, lo strumento della mozione di sfiducia non sarà agitato nella sostanza e nello sviluppo concreto delle cose, non sarà agitato come strumento per esercitare una funzione di controllo generale sull'operato del sindaco, ma sarà agitato permanentemente per contrattare e ricontrattare quotidianamente il rapporto tra il consiglio comunale, i singoli consiglieri e il sindaco.

Io temo, e credo che questo possa accadere, che con l'approvazione di questa legge, che reca tale aspetto, si creerà nel sistema istituzionale locale una cultura politica che ci riporterà indietro, che ci riporterà ad un livello della mediazione, di uno stare dentro le istituzioni non più ispirato al principio di responsabilità, ma ispirato a ben altri principi che noi ritenevamo di dover considerare ormai alle nostre spalle.

Io continuo a ritenere che il sindaco eletto direttamente dal popolo trovi la sua legittimazione nel popolo, e la sua delegittimazione debba passare dal popolo. Noi non possiamo attribuire potere di delegittimazione al consiglio comunale,

che ha altre deleghe, a cui il popolo ha offerto un mandato: quello di controllare, quello di indirizzare e di rappresentare.

Io giudico estremamente grave, quindi, l'introduzione dello strumento della mozione di sfiducia anche nelle diverse percentuali che vogliamo considerare, in un sistema che in ogni caso vede l'elezione diretta del sindaco. Lo si può capire in un sistema in cui ad essere eletti, non solo contestualmente ma in modo organico, sono sindaco e consiglio comunale; ma in un sistema che prevede la dissociazione, che prevede il doppio binario, che prevede le doppie corsie, io credo che, introducendo lo strumento della mozione di sfiducia, anche se essa comporterà - qualora approvata - la decadenza del consiglio comunale, noi faremmo un notevole passo indietro.

Ecco perché noi avevamo l'obbligo di perfezionare, semmai, ciò che la legge numero 7 prevedeva, cioè di attribuire non solo al consiglio comunale il potere di iniziativa sulla rimozione del sindaco - perché questo era logico, perché rientrava nei compiti di controllo del consiglio comunale - ma valutare la possibilità di attribuire questo potere di iniziativa anche agli stessi cittadini elettori, proprio perché il principio deve essere quello di far funzionare la reversibilità della elezione; ma il principio della reversibilità in una carica funziona se è chiaro chi è che legittima e chi è che delegittima. Non ci può essere uno sviamento, perché a quel punto noi introduciamo elementi patogeni nel nostro sistema democratico.

Infine, per la storia - e vorrei che questo rimanesse agli atti, ecco perché intendo ribadirlo - ieri ho argomentato circa il potere della mafia che in passato era in grado di condizionare dal di dentro le istituzioni, manovrandole e rimuovendo, nei fatti, i sindaci che le risultavano scomodi.

Io credo che l'attribuzione della mozione di sfiducia al consiglio comunale sia uno strumento, una *chance* in più data ad un potere che, qualora lo ritenesse opportuno, potrebbe anche scegliere non la strada della intimidazione, del logoramento, ma scegliere la strada delle cordate o della corruzione dentro il consiglio comunale, per giungere ad un obiettivo, che è quello di togliersi dai piedi un sindaco scomodo. E di

sindaci scomodi in questa nostra Sicilia, in questi anni, ce ne sono stati tanti, la stragrande maggioranza.

Qual è il segnale che noi diamo a questi sindaci? A questi sindaci che in questi anni volevano una Regione che li aiutasse e li sostenesse, uno Stato che li aiutasse e li sostenesse, quale segnale diamo? Gli diamo il segnale della sfiducia.

Questo è l'elemento grave che io individuo, anche in questo passaggio che è rappresentato dall'articolo 9, la cui soppressione, proposta in un emendamento presentato, intendo riproporre con forza e con ampie motivazioni.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pongo congiuntamente in votazione gli emendamenti 9.4 e 9.6.

Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(*Non sono approvati*)

Si passa all'emendamento 9.7. degli onorevoli Piro ed altri.

PIRO. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, alcune forze politiche hanno espresso chiaramente il loro orientamento, anche se non in Aula (o forse, se l'hanno espresso qui, io non l'ho ascoltato, può essermi sfuggito), di considerare inammissibile la reintroduzione, anzi, il mantenimento dell'istituto del referendum.

L'onorevole Forgione ha espresso chiaramente questa posizione, forse anche l'onorevole Cintola. Altri gruppi, in realtà, io non ho ascol-

tato che posizione abbiano sull'istituto del referendum.

Io comprendo che l'istituto del referendum ha, nella sua attuazione pratica, avuto un effetto fortemente deterrente, nel senso che, essendo stato promosso diciannove volte nel corso di questi anni nella nostra Regione, si è verificato che per due o tre volte, se non ricordo male, non è stato raggiunto il quorum di partecipazione dei cittadini necessario; in due casi il referendum ha sancito che il sindaco dovesse andare a casa (Porto Empedocle e Collesano); negli altri casi, quindi, nella stragrande maggioranza dei casi, i cittadini hanno confermato la fiducia al sindaco, in alcuni casi raggiungendo il sindaco percentuali addirittura superiori a quelle con le quali era stato eletto in precedenza. Con l'effetto che, non solo il sindaco è stato confermato, ma il consiglio comunale è andato a casa e alle successive elezioni i cittadini hanno pensato bene di dare la maggioranza in consiglio comunale al sindaco.

Capisco che ai teorici della instabilità assoluta, e ce ne sono molti che girano in questa Assemblea, il fatto che i cittadini confermino i consensi al sindaco, addirittura aumentandoli, suoni sicuramente disdicevole, perché, cosa c'è di più antidemocratico del fatto che i cittadini votino e liberamente esprimano la loro opinione? Nella democrazia è un fatto aberrante che i cittadini votino! Qui ci sono elementi di plebiscitarismo incredibile! Qui, alla fine, sta la radice profonda dell'autoritarismo: nel fatto che i cittadini votino e liberamente decidano! Signori miei, com'è che non l'avete capito? Qui stanno le radici dell'autoritarismo: nel voto popolare e nella libera espressione della volontà dei cittadini! Per cui questa cosa deve essere assolutamente eliminata, perché è aberrante per i difensori puri della democrazia, della partecipazione e della rappresentazione più che della rappresentanza!

Io dico che questa è veramente una concezione aberrante, cioè, che tutto si possa fare tranne restituire la parola ai cittadini. Ma quali elementi di plebiscitarismo se in un comune qualsiasi di 3.000, 4.000 abitanti i cittadini vanno a votare e decidono se vogliono confermare o no il voto che avevano dato, esprimendo quindi esplicitamente un giudizio sull'operato

di quel sindaco e di quell'amministrazione?

Devo dire che l'istituto del referendum sulla rimozione del sindaco fu considerato da tutti un colpo di genio, un'invenzione di fantasia da parte dell'Assemblea regionale siciliana. Si sono sprecati gli articoli, anche sulle riviste giuridiche italiane, su questo colpo di fantasia che l'Assemblea regionale siciliana aveva avuto, in tal modo risolvendo una contraddizione che altrimenti sarebbe stata insanabile: e cioè quella, essendo il sistema duale, della inamovibilità del sindaco.

Io credo che il mantenimento dell'istituto del referendum sia comunque la sopravvivenza di un istituto che non mi pare si sia prestato peraltro né a deviazioni né a manipolazioni, anche perché, dopo le esperienze fatte le prime volte, si è accumulata un po' di prudenza nel ricorso all'istituto stesso; e che, al contrario, ancora questo istituto del referendum può offrirci la chiave di soluzione del problema della sfiducia nei confronti del sindaco accettando una doppia correzione: quella di affiancare all'istituto del referendum l'istituto della mozione di sfiducia, ovviamente ad un livello che effettivamente sia di salvaguardia.

Noi abbiamo proposto i 4 quinti; alla fine si potrebbe anche fare un ulteriore sforzo in questa direzione. Ma i 4 quinti della mozione di sfiducia, affiancati all'istituto del referendum e - così come abbiamo proposto con questo emendamento - l'introduzione della possibilità di convocazione del referendum dietro la presentazione di una richiesta sottoscritta da una percentuale congrua di cittadini elettori, io credo possa risolvere tutti i problemi che qui sono stati rappresentati. Su questo, ripeto, ci sono state forze politiche che hanno manifestato la loro ideologica opposizione; altre che hanno manifestato la loro posizione, assolutamente legittima e da ritenere valida altrettanto quanto la mia, ma - ripeto - noi ribadiamo questa nostra opzione.

ROTELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLA. Signor Presidente, solo per chiarire che quando qualcuno in quest'Aula assume

il ruolo di "mafioso", questa è una cosa che mi dà estremamente fastidio...

MORINELLO. A chi si riferisce?

ROTELLA. Mi riferisco a chi ritiene che il sostenere la ipotesi della possibile rimozione del sindaco attraverso un giudizio che viene attribuito ma che nello stesso tempo sacrifica il consiglio comunale ed i consiglieri comunali, per certi versi potrebbe dare spazio alla mafia. Io non ne sono assolutamente convinto, per due ragioni: in primo luogo, il fatto di sostenere i quattro quinti per l'approvazione della mozione di sfiducia mi lascia perplesso perché fa sembrare che ci sia una specie di ostruzionismo preconcetto a che il sindaco possa essere un intoccabile e nessuno può intervenire e può intercettarlo anche sul piano del confronto sereno, visto che peraltro stiamo trattando una legge elettorale che vede estremamente collegato il sindaco con il consiglio comunale. Non a caso il consiglio comunale ha una maggioranza che viene determinata dalla vittoria del sindaco; e la vittoria del sindaco è determinata dalla lista dei consiglieri comunali dei partiti che ne determinano la elezione, punto primo. Punto secondo: l'istituto del referendum è fallimentare perché noi non teniamo conto di alcune variabili quale, ad esempio, il fatto che i non eletti nel consiglio comunale intervengono contro il consiglio comunale stesso perché ritengono che questa sia un'occasione che possa riproporre la loro candidatura; quindi, non è solo il giudizio negativo o positivo nei confronti delle istituzioni, ma ci sono delle variabili che si intercettano e che alla fine concorrono a delegittimare il consiglio comunale.

Ecco perché spesso accade che il consiglio comunale risulta perdente rispetto al referendum di sfiducia. E peraltro, non dobbiamo dimenticare che il sindaco (per quanto riesca a capire, avendo io una esperienza diretta in un ente locale) a me risulta essere assolutamente disinteressato rispetto alle interrogazioni fatte dai consiglieri, rispetto alle segnalazioni, rispetto alle adempienze; per esempio, se noi facciamo una rilevazione su tutti gli enti locali, ci rendiamo conto come spesso sindaci e presidenti della provincia non sono assolutamente interessati

alle relazioni semestrali, a rendere conto al consiglio, spesso non partecipano neanche alle sedute perché ritengono di essere al di sopra di tali questioni.

Faccio notare che spesso un sindaco (che viene eletto con i voti dei partiti, che viene eletto con il contributo dei consiglieri, che cerca di convincere i consiglieri nel momento in cui si deve approvare il bilancio, perché spesso capita che il sindaco cerca di appassionare i consiglieri al tema del bilancio, che lo riguarda e lo coinvolge), chiusa questa esperienza, per il resto è completamente disinteressato alle indicazioni, ai ragionamenti, alle riflessioni che il consiglio stesso fa.

Quanto dico proviene da un'esperienza personale, e non credo di essere l'unico a potere testimoniare in questa direzione. Pertanto, ritengo, signor Presidente, che nessuna agevolazione alla mafia viene fatta quando si vuole indicare uno strumento che consenta di spiegare al sindaco che non può fare tutto quello che vuole; o, meglio, può fare tutto quello che vuole ma esiste una sede di valutazione politica (che non può essere solo quella del ragionamento con i partiti e della vicenda elettorale) che lo porta a confrontarsi con una maggioranza che determina la vita stessa della sua amministrazione.

ORTISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORTISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, soltanto un minuto, non di più.

Pur condividendo le posizioni di fondo già espresse più volte dal mio capogruppo, mi sento intricato dalla logicità interna delle proposte; ad esempio, noi notiamo che un sindaco, sia con la legge 7, sia con quella che stiamo andando a votare, si può candidare soltanto due volte, per cui si potrebbe anche dare il caso che egli resti in carica sei mesi per una legislatura, sei mesi per un'altra: un anno in tutto.

Riterrei opportuno che, passando la linea che sta passando, lo stesso valesse per i consiglieri comunali, in quanto questo sarebbe un deterrente vero, anche da *par condicio*, per evitare mozioni di sfiducia "isteriche"; proporrei, cioè, che anche i consiglieri comunali si potessero candidare soltanto due volte.

PRESIDENTE. Onorevole Ortisi, comprendo la provocazione ma in alcune città bisognerebbe fare attingimento all'ufficio di collocamento.

ORTISI. È un'epoca in cui tutti si sentono Marcello, e quindi dicono "io mi sobbarco".

SPEZIALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZIALE. Signor Presidente, io intervengo su questo punto considerandolo uno dei punti essenziali dell'impianto della legge, malgrado sia a conoscenza del fatto che è già maturata l'ipotesi di accordo tra i gruppi parlamentari, ipotesi di accordo che io non condivido; e desidero motivare questa mia posizione non perché mi illuda che sia possibile nel Parlamento una riflessione, ma perché desidero che rimanga agli atti una mia netta distinzione rispetto ad un momento delicato della vita democratica degli enti locali.

Vi voglio richiamare ad un principio: noi abbiamo dato vita alla legge 7 in base al fatto che veniva avvertito un bisogno diffuso di creare un processo di stabilità degli enti locali rispetto alle esperienze del passato, per cui in molti comuni spesso i periodi medi di gestione da parte del sindaco non superavano un anno, provocando grande instabilità nelle amministrazioni.

Uno dei punti essenziali, quindi, che noi sollevammo allora con la legge 7 fu quello di rispondere a una esigenza di stabilità; determinammo non nuovi poteri ai sindaci, ma una modalità di elezione: abbiamo ritenuto di fare eleggere il sindaco direttamente dal popolo non solo perché questo rispondeva a una profonda e ampia esigenza di legittimazione popolare, ma perché nel contempo questo poteva determinare un lungo periodo di stabilità.

Una delle motivazioni che ha indotto a ridurre la legislatura da 5 a 4 anni era legata al fatto che si riteneva che comunque il sindaco dovesse durare in carica 4 anni, al compimento dei quali era necessario ci fosse un regolare giudizio da parte degli elettori.

Cosa è avvenuto nel quadro normativo della legge 7? È avvenuto che decine e decine di consigli comunali si sono coalizzati, nell'am-

bito di un conflitto non sempre politico né amministrativo, nei confronti dei sindaci. Il fatto che venisse prevista dalla legge 7 la possibilità di fare ricorso al referendum e i risultati di alcuni primi referendum, in qualche modo hanno scoraggiato altri consigli comunali dall'intraprendere ulteriori iniziative per indire referendum.

Se la norma che stasera noi rischiamo di approvare fosse stata presente già nel corso di questi 4 anni, noi avremmo creato un grande clima di instabilità amministrativa. Ora, io non voglio fare il mafioso ma non vi è dubbio che uno dei momenti di permeazione della malavita organizzata e della mafia è legato in qualche modo ai processi di instabilità. Nei comuni sciolti per mafia in Sicilia - lo voglio dire ad alcuni miei colleghi parlamentari - (tra cui il comune di Gela) avveniva che bisognava cambiare il sindaco ogni 8-9 mesi, bisognava cambiare la giunta perché dovevano esserci poteri paralleli che dovevano condizionare le scelte; l'instabilità, in Sicilia, in qualche modo favorisce la possibilità di permeazione della malavita organizzata e della mafia. Qualcuno diceva: ma perché, i sindaci sono meno estranei ai processi di corruzione, solo perché sindaci? No, il problema non è individuale, il problema è delle condizioni oggettive, del terreno che si determina per favorire un processo di penetrazione mafiosa.

Ecco perché non capisco perché questo punto venga affrontato con eccessiva superficialità da parte del Parlamento regionale. Io ritengo che non solo perché c'è voto disgiunto, perché la fonte di legittimazione del sindaco, pur essendo la stessa (e cioè il popolo), stabilisce due poteri e non ci può essere un consiglio comunale che possa sfiduciare un sindaco eletto dal popolo; la "ratio" vuole che quel sindaco debba essere delegittimato attraverso un nuovo voto popolare, e non ci può essere nessun gruppo consiliare, nessun gruppo di pressione che possa sostituirsi ad un voto espresso dal popolo.

Perché si vuole cambiare la legge 7 e il suo impianto? Perché non dare un potere di iniziativa ai sindaci, in modo tale che il sindaco, eventualmente, possa essere rimesso in discussione dal voto popolare? L'esperienza di questi anni dimostra che per alcuni sindaci, che si diceva avessero una bassissima soglia di consenso, ai

quali veniva presentata la mozione di sfiducia e si ritornava al voto, questi sindaci ottenevano di norma un consenso molto più ampio rispetto alla prima elezione.

C'è uno scarto notevole tra il modo come la Sicilia è riuscita a capire il senso della legge 7 e la sua classe dirigente e il suo Parlamento, perché se si dovessero cogliere i processi reali che sono intervenuti, vi posso assicurare che, a parte il fatto che noi vogliamo sovrapporre un nostro giudizio a quello del popolo, questo, quando si è espresso, lo ha fatto a sostegno dei sindaci. Conosco alcuni casi (i comuni di Canicattì, Mussomeli e tanti altri comuni) in cui tutti i partiti, dal centro-sinistra al centro-destra, tutti, hanno promosso l'azione di referendum nei confronti dei sindaci; e dal popolo i sindaci sono stati riconfermati. Questo è un dato, e non capisco perché noi dobbiamo, da un lato, determinare una profonda instabilità...

DI BETTA. Dica al suo capogruppo che, su 18 referendum, 12 sono stati vinti dai sindaci, ma non sono stati ritenuti validi perché non sono avvenuti con il 51 per cento dei voti.

SPEZIALE. Il mio capogruppo dice una cosa esattamente opposta: che su 19 referendum indetti, promossi e svoltisi in Sicilia soltanto in due occasioni (nel suo comune, onorevole Di Betta, e nel comune di Collesano) il sindaco ha perso, tant'è che molte volte, quando si promuove questo attacco costante nei confronti dei sindaci, la cosa che io chiedo ai consigli comunali è di attivare il referendum. E ciò non solo perché c'è questo potere disgiunto, per cui mi sembra del tutto irrazionale il fatto che il consiglio comunale, a prescindere dalla percentuale, possa in qualche modo sfiduciare il sindaco, ma perché questo creerà condizioni di profonda instabilità nelle amministrazioni locali.

L'atto che stasera il Parlamento si appresta a consumare, è un atto che creerà profondi elementi di instabilità a livello dei poteri locali, oltre a creare una condizione di prigionia nei confronti dei sindaci. Per queste ragioni io sono voluto intervenire: per distinguere nettamente il mio voto rispetto a queste ipotesi e anche rispetto alle ipotesi formulate - anche se mi rendo conto che colgono meglio il segno - nell'in-

contro che si è svolto informalmente tra i capigruppo; l'articolo andrebbe totalmente soppresso e occorrerebbe stabilire il principio che soltanto il popolo può delegittimare il sindaco che viene eletto dal popolo.

NAVARRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rendo conto che a quest'ora è difficile convincere i colleghi: io mi permetto soltanto di rubare dieci secondi per dire che condivido l'impostazione che hanno dato i miei compagni di gruppo Giannopolo e Speciale e non condivido questa soluzione che a livello informale è stata adottata. Ritengo che questo sia uno dei punti più deboli dell'impianto complessivo che noi stiamo varando questa sera, ed appunto per questo sosterrò l'ipotesi del collega Piro.

Sull'ordine dei lavori

LO GIUDICE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per consentire all'Aula un lavoro più agevole, lei ha proposto una sospensione di mezz'ora sette-otto ore fa; anziché mezz'ora siamo stati riuniti per circa sei ore, per raggiungere un accordo.

Ora, se alcune forze politiche vogliono passare alla storia, e altre vogliono passare alla geografia lo facciano: intervenga un deputato per gruppo e passa o alla storia o alla geografia; ma esiste un accordo già fatto, già stilato, sappiamo che tra poco voteremo per la mozione di sfiducia del 60 per cento nei comuni sotto i dieci mila abitanti e sopra i dieci mila. Dopo sei ore di discussione, mi consenta, anche per un fatto deontologico, di correttezza, di cortesia nei confronti di coloro che sono in quest'Aula con molta attenzione, gradiremmo che continuassimo a muoverci con questa cortesia.

(Applausi)

Riprende la discussione del disegno di legge

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 9.7 dell'onorevole Piro. Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 9.5, degli onorevoli Crisafulli ed altri.

CRISAFULLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Bufardeci, Granata, Capodicasa, Cintola ed altri il seguente emendamento 9.8:

«Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 9 le parole "maggioranza assoluta" sono sostituite dalle parole "dal 60 per cento"».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, io ho ascoltato l'intervento dell'onorevole Lo Giudice il quale, credo nella sua ottica, ha posto un problema giusto. Ora io vorrei porre all'onorevole Lo Giudice, al Presidente dell'Assemblea e a tutta l'Assemblea un problema: è stato presentato un emendamento che mira a cambiare radicalmente un emendamento che è stato votato ed approvato due volte dall'Assemblea, una volta addirittura all'unanimità.

Ora, onorevole Lo Giudice, non si può pretendere la correttezza dagli altri quando si pretende - in violazione di tutte le norme regola-

mentari, peraltro - di condizionare tutto l'andamento del dibattito in questo modo. O c'è una linea di comportamento che vincola me come vincola tutti, o non è possibile che ci sia qualcuno che si senta svincolato e pretenda che gli altri però si sentano vincolati.

Ora, a questo punto, visto che è stata fornita l'occasione, la pongo ufficialmente: io credo che la questione debba essere affrontata e risolta, perché altrimenti non c'è possibilità di accelerazione dei nostri lavori...

CINTOLA. Ci minaccia?

PIRO. No, onorevole Cintola, nel senso che, siccome viene fatta pendere la mannaia di un ritorno indietro su due deliberazioni dell'Assemblea, io allora dico che presenterò gli emendamenti per tornare indietro su tutte le deliberazioni dell'Assemblea e quindi si ricomincerà il dibattito su tutto; e se viene considerato ammissibile l'emendamento che è stato presentato, dovranno essere considerati ammissibili tutti gli emendamenti che io presenterò. Li ripresenterò tutti e ricomincerà daccapo il dibattito. O si accetta il principio per uno, e vale per tutti; o altrimenti il principio - che peraltro, ripeto, sarebbe in violazione della norma regolamentare - non può valere solo per qualcuno.

AULICINO. Abbiamo sbagliato tutto all'inizio, questa maggioranza...

PIRO. Onorevole Aulicino, che questa maggioranza abbia sbagliato tutto e fin dall'inizio, è un'opinione che io condivido pienamente, la ringrazio per averla espressa. Questo è il problema! A parte il fatto che questo non è un argomento marginale su cui si sta intervenendo in maniera pretestuosa, ma è una questione centrale su cui si giocano linee politiche, impostazioni, su cui è stato detto abbondantemente che ci sono gruppi politici e deputati che non sono d'accordo. Si vuole consentire, almeno, che nei tempi rigidi che consente il Regolamento, anzi addirittura risparmiando tempo, si possano esprimere le opinioni? Qui non è la norma tecnica che pretestuosamente viene utilizzata per parlare: la mozione di sfiducia è una delle questioni centrali di tutta la legge; e, quindi, si con-

senta anche ai gruppi e ai deputati di esprimere – peraltro in maniera molto concisa – il proprio pensiero. Non sarà la mezz'ora in più o la mezz'ora in meno a spostare ormai l'andamento di questa giornata.

LO GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE. Io non mi aspettavo questa reazione da parte dell'onorevole Piro, anche perché, in riferimento al suo emendamento, presentato in un certo modo, sono intervenuto ed ho votato a favore.

L'onorevole Piro quell'emendamento lo presentò in un certo modo, dicendo giustamente, tant'è che l'ho condiviso, che bisognava attribuire alla lista collegata al sindaco la maggioranza, ad esclusione del caso in cui si possa verificare che l'altra lista abbia ottenuto la maggioranza in consiglio al primo turno; tutto questo discorso poteva essere antipatico perché poi nel secondo turno avrebbe preso il 60 per cento.

Approvando l'emendamento dell'onorevole Piro, invece (purtroppo l'abbiamo già approvato), ci siamo messi in una condizione strana, per cui l'Assemblea ha avuto anche un momento di riflessione. Ed io mi dolgo per avere svolto l'intervento a suo favore, onorevole Piro, perché il suo modo signorile, garbato, cortese, di dire alcune cose, possibilmente mi ha tratto anche in inganno; infatti, potrebbe anche verificarsi, onorevole Presidente, purtroppo ahimè ne faccio ammenda, che un sindaco che si presenta ottiene...

PIRO. Parli pure del presidente della provincia!

LO GIUDICE. La prego, mi lasci parlare! Dicevo, il presidente della provincia o il sindaco che si presenta...

(Scambio acceso di battute tra l'onorevole Piro e l'onorevole Cintola)

...Allora, in effetti, se dovesse verificarsi che un sindaco ha la maggioranza e viene eletto a primo turno, il fatto che un consiglio comunale, avendo il 49 per cento, non riesce ad ottenere il

premio di maggioranza poteva essere una cosa sbagliata (così mi ha convinto con il suo intervento, fatto bene, l'onorevole Piro); però potrebbe verificarsi, ed è questa una riflessione *a posteriori* di alcuni colleghi, che il sindaco ha il 51 per cento per se stesso, la lista che lo sostiene ha il 15-20 per cento e a questo sindaco noi regaliamo il 60 per cento.

A questo punto cosa sostiene l'Assemblea? Giustamente, non con momenti di furbizia, perché spesso alcuni emendamenti per il modo dolce come vengono presentati, sono momenti di furbizia, ma con un momento di riflessione l'Assemblea ora dice: è opportuno che il 60 per cento...

(Scambio acceso di battute tra l'onorevole Piro e l'onorevole Cintola)

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 3.07, è ripresa alle ore 3.10)

La seduta è ripresa.

Pongo in votazione l'emendamento 9.8. Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

L'emendamento 9.2, degli onorevoli Di Martino e Di Betta viene ritirato.

L'Assemblea ne prende atto.

Si passa all'emendamento 9.1, dell'onorevole Spagna.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, io mi dichiaro apertamente favorevole a questo emendamento che riproduce un argomento contenuto in un altro emendamento da noi presentato.

La riteniamo una norma opportuna che non inficia l'istituto della mozione di sfiducia ma introduce però un elemento di morigerazione anche razionale rispetto al sistema. Infatti, al sindaco può essere presentata la mozione di sfiducia anche dopo due mesi dal suo insediamento, se in consiglio comunale non ha la maggioranza.

Io credo che questo non vada bene a nessuno e che sarebbe veramente l'esaltazione della instabilità e della ingovernabilità; ed invece un emendamento che dice che la mozione di sfiducia non può essere presentata prima di 18 mesi risponde a criteri di razionalità perché, comunque, 18 mesi sono un lasso di tempo in cui effettivamente si può valutare se l'operato del sindaco e della sua amministrazione presenta delle caratteristiche tali da spingere il consiglio comunale a presentare la mozione di sfiducia. Diciotto mesi sono il termine in cui si consuma la presentazione di un bilancio; diciotto mesi è il tempo necessario perché la nuova amministrazione insediata possa cominciare a esplicitare qualche parte del suo programma.

Quindi, io credo che sia una norma opportuna e che introduce un elemento di forte serietà nel rapporto tra sindaco e presidente della provincia - non ho visto bene l'emendamento - e i rispettivi consigli.

LO GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE. Signor Presidente, la verità è che ancora noi non ci rendiamo conto che stiamo modificando la legge perché ragioniamo in un modo ibrido, un poco con la testa della legge 7 e un po' con la novità.

Questo emendamento, onorevole Piro, è improponibile perché, se noi diciamo che si deve votare contestualmente il sindaco e il consiglio, se all'indomani delle elezioni il 60 per cento dei consiglieri decide di dimettersi, di fatto cade anche il sindaco. Quindi, non possiamo preve-

dere termini ma dobbiamo affidarci alla sensibilità dei consiglieri comunali. Io credo che un gruppo consiliare o un consiglio appena eletto si dimetta nell'arco di quindici giorni, tra l'altro è un consiglio comunale collegato ad un sindaco; però, noi per legge non possiamo stabilire date perché se volontariamente (e nessuna legge può obbligare i consiglieri comunali a non dimettersi) dovessero dimettersi i tre quarti, il 60 per cento, il 70 per cento dei consiglieri dopo otto giorni, di fatto, decade anche il sindaco. E non possiamo chiamarla mozione di sfiducia.

Ecco perché questo emendamento è improponibile.

PRESIDENTE. È improponibile dal punto di vista politico.

Pongo in votazione l'emendamento 9.1.

Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 9.3 degli onorevoli Capodicasa, Crisafulli ed altri.

CRISAFULLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 10.

PIRO, *segretario*:

«Articolo 10
Cessazione dalle cariche

1. La cessazione dalla carica di sindaco o di presidente della provincia per decadenza, dimissioni, revoca, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica dei componenti delle rispettive giunte e dei rispettivi consigli.

2. La cessazione del consiglio comunale o del consiglio provinciale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei rispettivi componenti o per altra causa comporta la cessazione dalla carica del sindaco o del presidente della provincia e delle rispettive giunte.

3. Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli organi comunali o provinciali, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali compete rispettivamente al segretario comunale o provinciale.

4. Le competenze del sindaco, del presidente della provincia, delle rispettive giunte e dei rispettivi consigli sono esercitate da un commissario nominato ai sensi degli articoli 55 e 145 dell'ordinamento regionale degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata utile».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 10.3:

«L'articolo 10 è soppresso»;

- dagli onorevoli Di Martino e Di Betta:

emendamento 10.1:

«Sostituire l'articolo con il seguente:

«In caso di dimissioni, impedimento perma-

nente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.

Il consiglio e la giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia.

Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte rispettivamente dal vice sindaco e dal vice presidente.

Il vice sindaco ed il vice presidente sostituiscono il sindaco ed il presidente della provincia in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 19 gennaio 1992, n. 16.

Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia sono irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio.

Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte.

Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso, ai sensi degli articoli 55 e 145 dell'OO.EE.LL. approvato con la legge regionale del 15.3.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli organi comunali o provinciali, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'Assessorato regionale degli enti locali compete rispettivamente al segretario comunale o provinciale.

Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata utile»;

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 10.5:

«Al primo comma dell'articolo 10 sono sopresse le parole "e dei rispettivi consigli"»;

emendamento 10.4:

«Al secondo comma dell'articolo 10 prima della parola "comporta" è aggiunta la parola "non"»;

– dagli onorevoli Capodicasa ed altri:

emendamento 10.2:

«Il comma 2 dell'articolo 10 è soppresso»;

– dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 10.6:

«Al secondo comma dell'articolo 10 prima della parola "comporta" è aggiunta la parola "non"»;

emendamento 10.7:

«Il quarto comma è soppresso»;

emendamento 10.8:

«Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

“Articolo 10 bis

1. Il segretario comunale e provinciale svolge i compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridica amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ed ai regolamenti.

2. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura le verbalizzazioni;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte e può autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia.

3. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendo tra gli iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

4. Nelle more dell'istituzione della sezione re-

gionale siciliana dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ai sensi del comma 78 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali un albo provvisorio per l'assegnazione, a seguito della designazione dei sindaci e dei presidenti delle province, dei segretari alle sedi di grado iniziale e per l'attribuzione degli incarichi di reggenza e supplenza al fine di assicurare temporaneamente la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali degli enti locali”»;

emendamento 10.9:

«Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

“Articolo 10 bis

1. Presso le province regionali è istituito un servizio di consulenza al quale possono rivolgersi gli enti locali al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi dell'attività deliberativa.

2. Al personale addetto al servizio di consulenza si farà fronte attraverso mobilità avente carattere non permanente di personale proveniente anche da altre amministrazioni, previa designazione dello stesso da parte delle associazioni più rappresentative degli enti locali.

3. I Coreco per gli atti sottoposti al loro controllo e già sottoposti al parere di servizio di consulenza hanno l'obbligo di sentire l'estensore del parere prima della decisione”».

Si passa all'emendamento 10.3 degli onorevoli Piro ed altri.

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, assessore per gli enti locali. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, presidente della Commissione. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 10.1 degli onorevoli Di Martino e Di Betta. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, assessore per gli enti locali. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, presidente della Commissione. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 10.5 degli onorevoli Piro ed altri. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, assessore per gli enti locali. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, presidente della Commissione. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 10.4 degli onorevoli Piro ed altri. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, assessore per gli enti locali. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, presidente della Commissione. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 10.2 degli onorevoli Capodicasa ed altri.

CAPODICASA. Dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Bufardeci, Granata, Capodicasa, Cintola, Piro ed altri il seguente emendamento 10.10:

«Il comma 2 dell'articolo 10 è così sostituito:

“2. La cessazione del consiglio comunale o del consiglio provinciale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa, comporta la nomina di un commissario da parte dell'assessore regionale per gli enti locali, ai sensi delle vigenti disposizioni, che resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali e provinciali per scadenza naturale”».

DI MARTINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, io ho firmato quasi tutti gli emendamenti concordati in sede di Conferenza dei capigruppo, ma c'è un limite all'indecenza politica.

Come si fa a pensare che l'Assemblea regionale possa legiferare contro i principi più elementari della democrazia rappresentativa? Qui andiamo a stabilire il principio per cui il sindaco è inamovibile; ed invece il consiglio comunale, se si dimette nel giro di qualche mese, o di sei mesi o di un anno, resterà permanentemente commissariato. Il consiglio comunale, la massima espressione della volontà popolare!

Ma quando si propongono questi emendamenti, mi chiedo, si va alla ricerca di una impugnativa per non fare le elezioni? Comincia a sorgermi qualche dubbio. Ma veramente voi pensate che possa passare indenne dal Commissario dello Stato o dalla Corte costituzionale una norma di questo tipo? Mi permetto di avanzare una controproposta, anche per una certa

coerenza: abbiamo stabilito che occorre il 60 per cento del consiglio comunale (non si è capito bene se per i comuni superiori ai 10 mila abitanti o sotto i 10 mila abitanti); e allora per legge stabiliamo che, se non si dimette il 60 per cento del consiglio comunale, c'è una surrogazione automatica, da parte del CO.RE.CO., da parte dell'assessore per gli enti locali, inventiamo quello che vogliamo. Anche quella è una forzatura, mi rendo conto, però, è indubbiamente meno indecente di questa proposta!

Ma veramente vogliamo pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale questa norma, dicendo che un consiglio comunale può essere commissariato per anni? E chi approva tutti gli atti? La presenza di un commissario può essere un fatto occasionale, ed invece i tributi, i problemi della pianificazione urbanistica, tutte le questioni importanti dei servizi che riguardano gli enti locali devono essere stabiliti dalla rappresentanza popolare. Come si fa a pensare di commissariare, per tutta la durata della legislatura sindacale, un consiglio comunale sol perché si dimette la sua maggioranza?

Signor Presidente, per questo tipo di norma non c'è nemmeno l'attenuante dell'ora tarda; e pertanto, se dobbiamo andare avanti in questo modo, cerchiamo di riflettere. Forse una sospensione, per una maggiore riflessione - a mio modo di vedere - non sarebbe sbagliata. Io mi vergognerei, da parlamentare, di votare questo tipo di norme!

CAPODICASA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPODICASA. Signor Presidente, poco fa abbiamo redarguito i colleghi che sono intervenuti su emendamenti e materia abbastanza delicata, direi perfino di principio, e ricominciamo con l'esame e la discussione laddove l'avevamo esattamente lasciata nella riunione dei capigruppo, a cui anche l'onorevole Di Martino ha partecipato; riunione che, nel tentativo di dare una soluzione sul piano tecnico a un problema di difficilissima soluzione, ha escogitato un meccanismo che, ovviamente, non soddisfa pienamente, perché evidentemente - salta subito agli occhi - non è in linea con le procedure attualmente in vigore (o comunque mai state in vigore) negli enti locali.

Epperò, questo argomento è stato dibattuto ampiamente nel corso della riunione perché è anch'esso un tema non secondario. Se la questione della fiducia e della sfiducia è centrale nel disegno di legge, il tema delle dimissioni contestuali e contemporanee della maggioranza del consiglio comunale non è assolutamente secondario, perché, ove non fosse ben regolamentato, finirebbe per diventare surrettiziamente una sfiducia al sindaco non dichiarata.

Infatti, se le dimissioni di metà più uno dei consiglieri comportano anche la decadenza del sindaco, a nulla vale fissare a due terzi sotto i 10.000 abitanti e al 60 per cento sopra i 10.000 abitanti il limite dei consiglieri che possono dare la sfiducia al sindaco. E per evitare questa incongruenza e questa contraddizione si è dovuto lavorare, col concorso anche degli uffici, e con tutte le rappresentanze politiche presenti alla riunione.

L'onorevole Di Martino, alla ipotesi che qui è stata prospettata con la firma dei capigruppo (quelli che hanno acconsentito ovviamente), che rappresenta il frutto di un accordo per avviare a questo problema delle dimissioni contestuali, che rappresentano la sfiducia al sindaco in modo surrettizio, dicevo, l'onorevole Di Martino ha prospettato una soluzione che i presenti alla riunione ed anche gli uffici interpellati, sia dell'Assemblea che dell'assessorato regionale, hanno considerato lesiva di norme generali che presidono alla organizzazione dei lavori e della vita negli enti locali. La proposta dell'onorevole Di Martino è, così come egli ha ribadito nel suo intervento, che la dimissione della maggioranza del consiglio non dà luogo alla decadenza del sindaco, ma non dà luogo neanche alla decadenza dello stesso consiglio!

Se qualcuno è in grado di spiegarci e di rassicurarci che questa norma non costituisce violazione di norme più generali o addirittura di natura costituzionale, io sono pronto a ritirare la mia firma dall'emendamento 10.10 e ad accedere alla proposta dell'onorevole Di Martino. Fatto sta, Presidente, che sulla proposta dell'onorevole Di Martino nessuno conviene, e non per ragioni di merito; nessuno conviene perché la considerano cervellotica e, questa sì, lesiva...

DI MARTINO. Meno cervellotica della sua, onorevole Capodicasa!

CAPODICASA. Onorevole Di Martino, i commissariamenti sono previsti dalla normativa che regola gli enti locati. Quindi, il problema, semmai, è del tempo. E mi pare del tutto normale che stiamo parlando di casi limite, eccezionali, perché dovrebbe verificarsi il caso delle dimissioni contestuali e contemporanee della metà più uno dei consiglieri; e non se ne capirebbe la ragione se queste dimissioni non dovessero dare automaticamente luogo alla decadenza del sindaco. Quando mai e per quale ragione la maggioranza di un consiglio comunale dovrebbe contestualmente e contemporaneamente dimettersi?

Evidentemente parliamo di casi eccezionalissimi. Quindi, il riferimento dell'onorevole Di Martino il quale paventa violazioni non si sa bene di quale deontologia politica e di quale normativa, è relativo a casi che, a mio avviso, può anche darsi che non si verifichino mai. Ma, nel caso in cui si dovessero verificare, si verificherebbero in situazioni tali da essere difficilmente contemplabili nella normativa esistente. Quindi, il meccanismo qui proposto ha un altro significato, quello di evitare che quanto l'Assemblea ha già deciso ora e stasera, cioè di fissare il tetto della mozione di sfiducia a due terzi per i comuni sotto i diecimila e al 60 per cento per comuni sopra i diecimila, non venga vanificato di fatto da una norma, quale quella che le dimissioni di metà più uno dei consiglieri comporterebbe la decadenza contestuale del sindaco. Quindi, tutto qua, onorevole Presidente. Poi vorrò vedere quale sarà questa maggioranza dei consiglieri di un consiglio comunale che, non potendo con il loro gesto determinare la decadenza del sindaco, si dimettono lo stesso subito dopo eletti; allora non ci sarebbe stato neanche motivo di candidarsi per essere eletti se dopo una settimana dovranno ritornare a casa. Pertanto, l'ipotesi del commissariamento per i quattro anni, quindi per l'intero arco del mandato consiliare, mi pare una ipotesi fantasiosa, quasi fuori dalla effettiva realizzabilità, ed è solo una esasperazione verbale polemica dell'onorevole Di Martino il quale, non essendo convinto dell'accordo che è stato raggiunto in Commissione, ovviamente cerca di forzare i termini per poterne dimostrare l'infondatezza. Io credo, però, che ad un minimo di riflessione più at-

tenta, queste tesi risultino non dico infondate ma perlomeno secondarie nella trattazione dell'argomento.

GRANATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATA. Signor Presidente, io condivido sostanzialmente e totalmente le cose dette dall'onorevole Capodicasa. Per comprendere il motivo di questo emendamento bisogna capire da che cosa nasce; esso nasce dalla necessità di legare logicamente il meccanismo della dimissione della maggioranza più uno dei consiglieri comunali al tetto che abbiamo tutti insieme stabilito per la mozione di sfiducia. Abbiamo detto che nei comuni sotto i 10 mila abitanti il sindaco può essere sfiduciato da una maggioranza di due terzi dei consiglieri; nei comuni sopra i diecimila il sindaco può essere sfiduciato e quindi mandato a casa da una maggioranza del 60 per cento dei consiglieri; se, avendo introdotto questa norma avessimo lasciato, attraverso il meccanismo delle dimissioni contestuali del 51 per cento dei consiglieri, la possibilità di mandare il sindaco a casa, avremmo vanificato la mozione di sfiducia al 60 per cento.

Per questo motivo, l'argomentazione centrale addotta dall'onorevole Capodicasa è quella che rende chiarissimo l'emendamento proposto; e cioè, che non avendo alcuna possibilità di essere usato strumentalmente su un piano politico, il fatto della dimissione contestuale del 50 più uno dei consiglieri diventa un fatto di pura accademia, direi impossibile da realizzarsi, in quanto non si capisce per quale motivo 50 consiglieri più uno dovrebbero dimettersi per il solo piacere di fare decadere l'organo consiliare senza produrre effetti sul sindaco.

Per questo motivo essendo una questione a questo punto puramente teorica ed essendo impensabile che una maggioranza di cittadini eletti consiglieri comunali decida all'improvviso contestualmente di dimettersi senza produrre alcun effetto sull'amministrazione che eventualmente vuole contestare, riteniamo che la soluzione proposta sia la più equilibrata. Nel caso succeda, e se succede certamente non succederà all'inizio della legislatura perché deve avere il tempo

di consolidarsi un motivo talmente grave da renderlo possibile, la nomina di un commissario che regolamenti i rapporti e l'attività del consiglio credo sia una proposta equilibrata.

Si era pensato di arrivare ad una alternativa, e cioè quella dell'eventualità di far votare il consiglio attraverso la riproposizione del sistema proporzionale; però questa, visto l'argomento che trattiamo, è una soluzione equilibrata e più che idonea a raggiungere il risultato che vogliamo ottenere.

LO GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi abbiamo finito i lavori, se non ricordo male, il 14 agosto, sull'altare di questa riforma elettorale; siamo stati diverse volte, con quel caldo afoso, in prima Commissione per cercare di portare avanti questa riforma. Ora, io non intervengo contro o a favore di questo emendamento perché considero un fatto estremo, probabilmente una cosa che non si verificherà mai, che oltre il 50 per cento di un consiglio comunale si dimetta nei primi giorni dalla sua elezione; però, ho una preoccupazione, signor Presidente: che questa norma, quasi certamente, potrà essere impugnata dal Commissario dello Stato, e quindi andremmo a vanificare i sacrifici che abbiamo fatto a luglio e quelli fatti ad agosto quando siamo tornati durante il periodo di ferie per affrontare questa legge. Ciò perché, teoricamente potrebbe non verificarsi mai, però teoricamente potrebbe verificarsi che la metà più uno dei consiglieri di un consiglio comunale si dimettano dopo 15 giorni. Ed al verificarsi di questa eventualità non è pensabile che noi, per legge, stabiliamo che l'assessore per gli enti locali nomini un commissario straordinario che deve durare in carica quattro anni; questo credo che non sia previsto da nessuna normativa vigente.

Quindi, questo discorso è improponibile. Con riferimento a questo caso strano, stranissimo, che quasi sicuramente, a mio avviso, potrà non realizzarsi, potremmo stabilire che non decade il sindaco. Infatti, poiché prima, per fortuna, quest'Assemblea ha approvato un emenda-

mento che parla di mozione di sfiducia del 60 per cento e dei due terzi, il 50 per cento dei consiglieri che si dimettono non fanno decadere il sindaco; decade il consiglio, viene nominato un commissario e poi, alla prima tornata elettorale utile, si può votare con il sistema proporzionale.

Sono, secondo me, discorsi solo teorici, perché praticamente questo discorso non avverrà, però, se i miei colleghi insistono per approvare questo emendamento corriamo un grosso rischio, quello che possa essere giustamente impugnato dal Commissario dello Stato, vanificando quindi tutti i nostri sacrifici e i nostri sforzi.

PRESIDENTE. Onorevole Lo Giudice, come Presidente dell'Assemblea le dico che ho grande stima anche del suo ruolo di presidente della seduta e mi permetto, dopo una rapida consultazione degli uffici, di far rilevare che non esiste alcuna minima possibilità di impugnativa da parte del Commissario dello Stato, perché se una norma di questa natura dovesse essere giudicata anticostituzionale, vuol dire che l'Assemblea la possiamo chiudere.

LO GIUDICE. Un commissario può durare quattro anni?

PRESIDENTE. Intanto lei sta parlando di una ipotesi che lei stesso ha definito quasi irrealistica. Poi vedremo.

CINTOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io so di avere firmato questo emendamento, che proviene dalla composizione di un dissidio, e cioè su come doveva avvenire in quel caso l'elezione del consiglio comunale: se con il sistema del premio, o senza premio; addirittura qualcuno paventava che se il sindaco si collegava ad una lista, quella lista prendeva il 60 per cento dei seggi.

Invece, adesso, non dovendo smentire per niente quello che ho firmato, io mi pongo una domanda: che poteri hanno i commissari che sono stati nominati dall'assessore regionale per

gli enti locali? Di sostituire il consiglio comunale.

E che significa? Che siccome il consiglio comunale al 60 per cento può sfiduciare un sindaco, anche i commissari possono sfiduciare un sindaco? O hanno solo poteri amministrativi, per cui non possono accedere ad un'ipotesi politica, perché tale potrebbe diventare, dato che i commissari sostituiscono *in toto* il consiglio comunale nelle sue prerogative? Questo voglio capire: se il commissario può, dato che ha i poteri e le funzioni del consiglio comunale, sfiduciare il sindaco e destituirlo, in quanto il potere di sfiducia al sindaco è del consiglio comunale nei suoi due terzi; siccome il commissario lo rappresenta nella sua totalità, può il commissario sfiduciare il sindaco? Se è questo che noi poniamo in essere, se c'è questo dubbio, allora io mi sentirei di dire che, nel caso in cui decade il 50,1 per cento del consiglio comunale, si facciano le elezioni comunali o provinciali col sistema proporzionale puro senza premi di maggioranza e si vada a ricostituire l'organismo che è stato dimissionato. Se non c'è quella preoccupazione, l'emendamento mi sta bene, l'ho firmato, ne sono cosciente, ne sono convinto; ma voglio capire se il commissario può sfiduciare il sindaco.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10.10. Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

DI MARTINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ho molto rispetto delle opinioni dei funzionari dell'Assemblea e dell'amministrazione regionale anche perché ne conosco molti, quindi la mia opinione molto spesso è convalidata da elementi di conoscenza; e di conse-

guenza le rispetto, come rispetto anche le mie. Però, voglio ricordare che adottando questo emendamento noi abbiamo affrontato un'altra violazione costituzionale, quella dei controlli sugli enti locali; la normativa attualmente in vigore per gli enti locali prescrive che si proceda al controllo su alcuni atti, su iniziativa di un quarto dei consiglieri comunali.

Ora, mi dovete spiegare come si fa a mantenere per anni e anni, oltre alla democrazia sospesa nei consigli comunali, anche la sospensione dei controlli sugli enti locali. Questi sono dei rebus che devono essere risolti ed io vorrei evitare che li sciogliesse il Commissario dello Stato; sarebbe opportuno che li sciogliesse direttamente l'Assemblea regionale siciliana. Pertanto, il mio voto è contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 10.6, degli onorevoli Piro ed altri. È superato.

Si passa all'emendamento 10.7, degli onorevoli Piro ed altri.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, questo emendamento non ha alcuna rilevanza politica, è un fatto tecnico, soprattutto dopo l'approvazione dell'emendamento che sostituisce per intero il comma 2. Io credo che sia assolutamente indispensabile un raccordo, in ogni caso, tra la norma che abbiamo approvato al comma 2 e questa del comma 4 che, oggettivamente, sono in contrasto, soprattutto perché nel comma 4 si prevede la figura del commissario unico che sostituisce contemporaneamente sindaco, giunta e consiglio comunale, ipotesi che dopo avere approvato il comma 2 non si può verificare o per lo meno deve essere coordinata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10.7.

Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa agli emendamenti 10.8 e 10.9, degli onorevoli Piro ed altri, aggiuntivi dopo l'articolo 10.

Si tratta di materie non attinenti la questione elettorale.

PIRO. Dichiaro di ritirarli.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 11.

PIRO, *segretario*:

«Articolo 11

1. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'assessore regionale per gli enti locali adeguerà, con proprio decreto, i modelli di schede di votazione per i vari tipi di elezioni amministrative, conformemente a quanto previsto nella presente legge, prevedendo che i contrassegni di lista possano essere colorati».

PRESIDENTE. Comunico che è stato pre-

sentato, dagli onorevoli Piro ed altri, il seguente emendamento 11.4:

«Sostituire le parole: "possono essere colorati" con le parole "siano riprodotti a colori"».

È una obbligatorietà, che siano a colori?

PIRO. O l'uno o l'altro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 11.4.

Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti aggiuntivi:

- dagli onorevoli Lo Giudice ed altri:

emendamento 11.1:

«Articolo 11 bis

1. La carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana è incompatibile con la carica di sindaco di comune con popolazione superiore a 80.000 abitanti o che sia capoluogo di provincia.

2. Il primo periodo del numero 4 dell'articolo

8, comma 1, della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 è sostituito dal seguente: "I Presidenti e gli assessori delle province regionali".

3. L'articolo 5 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 è abrogato»;

– dagli onorevoli Croce ed altri:

emendamento 11.2:

«Articolo 11 bis

1. La carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana è incompatibile con la carica di sindaco di comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti o che sia capoluogo di provincia.

2. Il primo periodo del numero 4 dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 è sostituito dal seguente: "I Presidenti e gli assessori delle province regionali".

3. L'articolo 5 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 è abrogato»;

– dagli onorevoli Lo Giudice ed altri:

subemendamento 11.3:

«1. La carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana è incompatibile con la carica di sindaco di comune con popolazione superiore a 40.000 abitanti o che sia capoluogo di provincia.

2. Il primo periodo del numero 4 dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 è sostituito dal seguente: "I Presidenti e gli assessori delle province regionali".

3. L'articolo 5 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 è abrogato»;

– dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 11.5:

«Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 è così sostituito:

"2. Il Comitato regionale di controllo si arti-

cola in due sezioni, di cui una con sede a Palermo ed una con sede a Catania, che saranno costituite con decreto del Presidente della Regione.

La sezione di Palermo esercita il controllo sugli atti delle province e dei comuni ricompresi nelle province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta; la sezione di Catania esercita il controllo sugli atti delle province e dei comuni ricompresi nelle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa»;

subemendamento 11.6:

«1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 è aggiunto il seguente:

«Articolo 19 bis

1. Quando la scadenza dei termini lo richiede, l'adozione dei provvedimenti di annullamento o di rinvio è immediatamente comunicata per sintesi agli enti a mezzo di telegramma, fonogramma, telefax o comunque con ogni mezzo idoneo ad accertare la data di ricevimento.

2. I provvedimenti di annullamento e di richiesta di chiarimenti ed elementi istruttori sono trasmessi entro 10 giorni successivi alla loro adozione.

3. Dal giorno successivo alla sua ricezione il provvedimento di annullamento è pubblicato nell'albo dell'ente per 15 giorni e di esso è data comunicazione al consiglio o all'organo assembleare nella prima seduta utile»;

emendamento 11.7:

«Dopo l'articolo 5 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 è aggiunto il seguente:

«Articolo 5 bis

1. Il presidente di ciascuna sezione del Comitato di controllo:

a) convoca e presiede le sedute e ne forma l'ordine del giorno;

b) assegna gli atti soggetti al controllo ai singoli relatori, secondo criteri fissati collegialmente;

c) sottoscrive i verbali delle sedute e le decisioni dell'organo di controllo;

d) rappresenta l'organo di controllo e ne dirige l'attività;

e) dispone l'esecuzione delle decisioni adottate»;

emendamento 11.8:

«1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 è aggiunto il seguente:

“Articolo 19 ter

1. I provvedimenti, gli atti ed ogni altra comunicazione che il Comitato e gli enti sottoposti a controllo debbono reciprocamente trasmettersi possono essere inviati con mezzi telematici che garantiscano la trasmissione del testo integrale e l'identificazione del responsabile e della data della trasmissione.

2. L'originale o la copia autenticata del documento trasmesso con mezzi telematici è inviato entro i successivi 10 giorni al destinatario»;

– dagli onorevoli Guarnera ed altri:

emendamento 11.9:

«Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 è sostituito dal seguente:

“2. Le funzioni di segretario di ciascuna sezione del Comitato regionale di controllo sono svolte da un funzionario della Regione, con qualifica non inferiore ad assistente, in servizio presso gli uffici dell'organo designato dal presidente della stessa sezione”;

emendamento 11.10:

«Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 è sostituito dal seguente:

“1. Entro 10 giorni dall'elezione dei componenti del Comitato di controllo, il Presidente della Regione designa il presidente ed il vicepresidente di ciascuna sezione del Comitato regionale di controllo scegliendoli fra i componenti eletti”;

– dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 11.11:

«1. L'articolo 22 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 è sostituito dal seguente:

“1. Un elenco di tutte le decisioni adottate da ciascuna sezione del comitato è tenuto a disposizione, presso i rispettivi uffici di segreteria, dei soggetti titolari del diritto di accesso disciplinato dal presente articolo.

2. Ogni cittadino e ogni soggetto portatore di interessi diffusi e collettivi ha il diritto di accesso, esercitabile mediante visione, alle decisioni dell'organo di controllo.

3. Gli stessi soggetti di cui al comma 2 hanno il diritto di ottenere, previa richiesta scritta, copia semplice o autenticata dei provvedimenti di controllo. Qualora essi siano direttamente interessati hanno il diritto di richiedere copia anche dei relativi atti istruttori e dell'estratto del verbale delle sedute per la parte di loro interesse.

4. La visione degli atti è gratuita. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso delle spese di riproduzione, come determinate con decreto dell'assessore per gli enti locali e deve avvenire a cura degli uffici della segreteria, nel più breve tempo possibile e comunque entro quindici giorni dalla richiesta.

5. Presso la segreteria di ciascuna sezione del comitato sono istituiti appositi uffici e predisposte attrezzature di copie con le cautele dovute a garanzia della conservazione dei documenti. Agli stessi uffici deve essere inoltrata la richiesta di visione e di copia.

6. La segreteria di ciascuna sezione del comitato curerà la raccolta informatizzata dei provvedimenti del Comitato regionale di controllo, con facoltà di accesso alla medesima di tutti gli enti interessati”;

emendamento 11.12:

«1. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Il verbale della seduta deve indicare i nomi dei componenti presenti, di quelli assenti o che si sono assentati nel corso della riunione.

nonché di quelli che hanno previamente giustificato l'assenza, e contenere l'oggetto delle questioni trattate, le decisioni assunte e i voti espressi da ciascuno. Ogni componente della sezione può chiedere l'inserimento a verbale sia delle motivazioni del proprio voto sia di eventuali proprie dichiarazioni rilevanti in ordine alla decisione.

I verbali sono redatti dal segretario e sono firmati dal Presidente e dal segretario»;

emendamento 11.13:

«1. All'articolo 19 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, alla fine del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole "e comunicati tempestivamente, a cura del segretario dell'organo di controllo, all'ente adottante"»;

emendamento 11.14:

«1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 è aggiunto il seguente: "Articolo 2 bis

1. Gli elenchi di nominativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 sono richiesti dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del Comitato regionale di controllo o entro il quinto giorno dalla sopravvenuta vacanza, agli ordini professionali competenti.

2. La richiesta di cui al comma 1 e la fissazione del termine per la presentazione della documentazione di cui al successivo comma 5, sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale regionale e sui quotidiani pubblicati nella Regione.

3. Gli elenchi, unitamente alle dichiarazioni di disponibilità ad accettare l'incarico e alle dichiarazioni di cui al successivo comma 5, sottoscritte dai designati, devono essere comunicati dai competenti ordini professionali al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana per i conseguenti adempimenti, entro i trenta giorni successivi alla richiesta di designazione.

4. Decorso tale termine senza che siano pervenute le designazioni, i componenti del Comi-

tato regionale di controllo sono eletti dall'Assemblea regionale fra coloro che abbiano i requisiti.

5. Tra il quarantacinquesimo e il quindicesimo giorno antecedente il termine di cui al precedente comma 2, le proposte di candidatura per l'elezione dei componenti il Comitato regionale di controllo sono presentate al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Le proposte devono indicare i dati anagrafici e la residenza del candidato, il titolo di studio, la professione o occupazione abituale, l'elenco delle cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica, ricoperte attualmente o precedentemente, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge agli effetti dell'elezione e la dichiarazione del candidato di non versare in situazioni di ineleggibilità all'incarico.

Alla suddetta documentazione deve inoltre essere allegata la dichiarazione di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7»;

emendamento 11.15:

«1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 sono aggiunte le seguenti parole:

"La dichiarazione di immediata esecutività non inficia l'esercizio del controllo di legittimità ai sensi dell'articolo 15"»;

emendamento 11.16:

«1. All'articolo 6 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 è apportata la seguente modifica:

1. Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "7. Le comunicazioni motivate delle decisioni delle sezioni del Comitato regionale di controllo sono sottoscritte dal segretario"»;

emendamento 11.17:

«1. All'articolo 21 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 sono aggiunti i seguenti commi:

"4. Chiunque può presentare a ciascuna sezione del comitato, prima della conclusione del procedimento di controllo, osservazioni

scritte sulle deliberazioni soggette a controllo. Le osservazioni sono allegate dalla segreteria dell'organo di controllo al fascicolo relativo all'atto cui si riferiscono, per consentire la visione da parte dei componenti dell'organo.

5. Ciascuna delle sezioni del Comitato regionale di controllo può esaminare, in seconda istanza e per una sola volta, per propria iniziativa o su richiesta degli enti soggetti a controllo o di terzi interessati, atti deliberativi sui quali una delle sezioni ha già esercitato il controllo di legittimità»;

emendamento 11.18:

«Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 44/91, le parole "anche a mezzo di funzionari in servizio presso le sezioni provinciali del Comitato regionale di controllo" sono soppresse»;

- dagli onorevoli Guarnera ed altri:

emendamento 11.19:

«1. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 è aggiunto il seguente:

"1. Le deliberazioni sottoposte al controllo delle sezioni del Comitato regionale di controllo vengono inviate, a cura del segretario, entro quindici giorni dall'adozione o dal ricevimento della richiesta, che può essere effettuata non oltre dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione dell'atto.

2. Le deliberazioni devono essere trasmesse all'organo di controllo in duplice esemplare autenticato, a mezzo raccomandata a mano, insieme ad apposito elenco firmato dal segretario, contenente l'indicazione sommaria degli atti trascritti. L'avviso postale di ricezione o l'attestazione di ricevimento devono essere firmati dal segretario o da altro dipendente addetto all'ufficio dell'organo di controllo.

3. È consentita anche la trasmissione delle deliberazioni a mezzo di telefax, insieme ad un elenco degli atti trasmessi, contenente l'indicazione del numero di pagine di cui consta ciascuno di essi e del responsabile della tra-

missione. L'ufficio ricevente, verificata immediatamente la corrispondenza del numero delle pagine ricevute con quello indicato nell'elenco e la loro leggibilità, appone sull'elenco la data di ricezione e il nome del responsabile di essa e ne trasmette copia all'ente con lo stesso mezzo.

4. Le deliberazioni diventano esecutive se, nel termine di venti giorni dalla relativa ricezione, l'organo di controllo non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone comunicazione all'ente interessato nello stesso termine. Il termine per l'esame dei bilanci e dei consuntivi è di quaranta giorni. Entro i trenta giorni successivi il Comitato dà comunicazione della decisione all'ente interessato.

5. Per le deliberazioni dichiarate immediatamente esecutive, ai sensi dell'articolo 16, l'organo di controllo entro quindici giorni dalla relativa ricezione può pronunciare l'annullamento. Restano salvi gli effetti delle deliberazioni verificatesi prima della decadenza o della pronuncia di annullamento.

6. La comunicazione dell'annullamento deve indicare le norme violate, anche con riferimento ai principi dell'ordinamento giuridico.

7. Le deliberazioni diventano esecutive anche prima del decorso del termine, se l'organo di controllo dà comunicazione di non avere riscontrato vizi di legittimità».

Onorevoli colleghi, vorrei invitare i firmatari a ritirare gli emendamenti in quanto la materia, già una volta affrontata dall'Assemblea, è finita alla Corte costituzionale che si è pronunciata negativamente.

Vero è che questa materia è un po' diversa, ma poiché non appare estremamente urgente legiferare, con il rischio di vedere approvato un articolo che potrebbe veramente essere considerato anticostituzionale, vorrei rivolgere l'appello ai deputati firmatari di ritirare gli emendamenti per ripresentarli alla ripresa dei lavori d'Aula della prossima sessione su un apposito disegno di legge che sarà individuato come prioritario.

LO GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE. Signor Presidente, accolgo il suo invito e ritiro gli emendamenti 11.1, 11.2 e 11.3, anche a nome degli altri firmatari.

Annuncio che presenteremo un apposito disegno di legge che affronterà l'argomento compatibilità, incompatibilità e ineleggibilità.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro.

Si passa all'emendamento 11.5, dell'onorevole Piro. Lo dichiaro improponibile.

Dichiaro altresì improponibili gli emendamenti 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18 e 11.19 in quanto trattano materia estranea.

Invito il segretario deputato a dare lettura dell'articolo 12.

PIRO, segretario:

«Articolo 12

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, ed il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26 sono sostituiti dal seguente:

«3. Sono ammessi al voto nel secondo turno, nelle rispettive sezioni, gli elettori ammessi al primo turno. A tal fine si provvederà da parte dei comuni alla tempestiva notifica di nuovo certificato elettorale che, ove tecnicamente necessario, potrà essere predisposto preventivamente. Nel caso in cui non sia possibile la tempestiva notifica del nuovo certificato a tutti gli elettori, il sindaco dovrà darne immediata comunicazione ai presidenti di seggio, i quali ammetteranno al voto coloro che presenteranno il certificato elettorale già utilizzato al primo turno»».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 12.8:

«L'articolo 12 è soppresso»;

- dagli onorevoli Bufardeci ed altri:

emendamento 12.7:

«Sopprimere dalle parole "A tal fine" sino alla fine sostituendole con le seguenti "Anche nell'ipotesi di mancata presentazione del certificato elettorale già eventualmente utilizzato al primo turno"»;

- dagli onorevoli Di Martino e Di Betta:

emendamento 12.1:

«Aggiungere le seguenti parole:

"ed anche a coloro che risultino iscritti nelle liste elettorali in dotazione al seggio elettorale e con un valido documento di riconoscimento dimostrino la loro identità e sottoscrivano una dichiarazione ai sensi della legge 15/68 di essere elettori in quella sezione"»;

emendamento 12.2:

«Articolo 12 bis

1. Il presidente del consiglio circoscrizionale ed i consigli circoscrizionali sono eletti in Sicilia dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le modalità dettate dalla legge per i comuni in rapporto alla loro popolazione ed è membro di diritto dei rispettivi consigli.

Per la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati per l'elezione dei presidenti e dei consigli circoscrizionali, nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano almeno una rappresentanza parlamentare all'Assemblea regionale siciliana, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli»;

emendamento 12.3:

«Articolo 12 ter

Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente ed il consiglio della provincia regionale, il presidente e il consiglio circoscrizionale durano in carica per un periodo di cinque anni»;

emendamento 12.4:

«Articolo 12 quater

1. Per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia regionale, dei consigli comunali e provinciali, dei presidenti delle circoscrizioni e dei relativi consigli trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26»;

emendamento 12.5:

«Articolo 12 quinquies

1. Il sindaco ed il presidente della provincia regionale prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento con la formula prescritta rispettivamente per i consigli comunali e provinciali, con la seguente aggiunta: «e di osservare lealmente la Costituzione Italiana e lo Statuto della Regione siciliana».

2. Il distintivo del sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica, della Regione siciliana e del Comune, di uguale dimensione da portare a tracolla sulla spalla destra»;

emendamento 12.6:

«Articolo 12 sexes

1. In caso di decesso o di impedimento permanente di uno dei candidati alla carica di sindaco, di presidente della Provincia regionale e di presidente della circoscrizione intervenuto dopo la presentazione della candidatura e prima del giorno fissato per le elezioni, il Prefetto, anche nell'eventuale turno di ballottaggio, rinvia le consultazioni e con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali si procede al rinnovo della presentazione delle candidature a sindaco ed a consigliere comunale, nonché a presidente della provincia regionale ed a consigliere provinciale, a presidente della circoscrizione ed a consigliere circoscrizionale.

2. In tale ipotesi le consultazioni devono avere luogo entro 45 giorni dal decreto prefettizio di rinvio delle consultazioni»;

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 12.9:

«Dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

«Articolo 12 bis

1. Il sindaco e il presidente della provincia

prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana»».

Si passa all'emendamento 12.8 degli onorevoli Piro ed altri.

Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, assessore per gli enti locali. Favorevole.

DI MARTINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, non riesco a comprendere perché l'onorevole Piro ha presentato l'emendamento soppressivo dell'articolo 12 e perché l'assessore dà l'assenso. I funzionari dei comuni evidentemente hanno l'interesse affinché non si proceda a fare una successiva notifica, però l'interesse delle istituzioni pubbliche democratiche è quello di coinvolgere i cittadini alla partecipazione elettorale. Certo, così com'è, l'articolo 12 crea qualche difficoltà. Onorevole assessore, in questa legge abbiamo avuto qualche sciagura in più, per la verità. Noi protestiamo perché alla votazione di ballottaggio nessuno va a votare, ma c'è un motivo: perché molto spesso la gente smarrisce il certificato elettorale e quindi non vuole avere il fastidio di andare al comune per il rinnovo e poi al seggio elettorale.

Ora, noi dobbiamo capire qual è il significato, qual è il valore della consegna del certificato elettorale. È soltanto una notifica: il comune, il sindaco notifica all'elettore che in tale giorno, a tale ora, in tale locale pubblico, avranno luogo le consultazioni per le elezioni comunali, provinciali, regionali e nazionali.

E siccome in quelle nazionali non c'è il doppio turno, non succede nulla; ma qui abbiamo il doppio turno, per cui dobbiamo introdurre una norma tale da consentire al cittadino di potere presentarsi all'ufficio elettorale per andare a votare. Noi abbiamo sospeso la democrazia per i consigli comunali, adesso vogliamo pure mettere in difficoltà gli elettori nell'andare a votare, ed abbiamo escogitato un metodo semplice: io

cittadino mi presento al seggio elettorale, siccome il mio nome e cognome, data di nascita e residenza è scritto nella lista elettorale, esibisco il mio documento d'identità. Vogliamo ancora dare garanzie agli scrutatori ed al presidente del seggio, che sono pubblici ufficiali? Aggiungiamo anche la dichiarazione, ai sensi della legge 15/68, che è elettore in quella sezione; cioè, mettiamo in condizione gli elettori di avere meno fastidi per andare a votare, non creiamo la vita difficile ai cittadini. E francamente non è possibile...

CIPRIANI. Non è così!

DI MARTINO. Io il sindaco l'ho fatto per diciotto anni, e non significa niente; la consegna del certificato elettorale è soltanto una notifica, non è altro. E quindi, io cittadino mi presento al seggio elettorale declinando le mie generalità, lo scrutatore e il presidente di seggio accertano la mia identità; dopo di che, per maggiore garanzia, rilascio una dichiarazione, ai sensi della legge 15/1968, sul fatto che sono elettore in quella sezione. Ma vogliamo veramente mettere i cittadini in condizione di votare tranquillamente e serenamente? E poi ci lamentiamo che al secondo turno non vanno a votare. Semplicemente perché si smarrisce, dopo il primo turno, il certificato elettorale.

Quindi, un momento di riflessione, assessore e presidente di Commissione!

Qui non c'è nessun aggravio di lavoro per gli uffici, perché già il lavoro è stato fatto; c'è soltanto un minimo di aggravio per il seggio.

Ma siete andati mai a votare? Ho l'impressione che non andate a votare, non sapete come si svolgono le elezioni! Facciamo votare i cittadini al turno di ballottaggio rendendogli la vita facile e semplice. Con questa proposta non ci sono aggravii di lavoro per gli uffici, non devono ripetersi le notifiche, non deve farsi nulla; cioè, diamo tante possibilità al cittadino e al comune di scegliere la strada più sbrigativa, però consentiamo l'esercizio del voto al maggior numero possibile di elettori.

BUFARDECI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUFARDECI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a mio avviso, una delle ragioni del calo di elettori nel turno di ballottaggio è sicuramente dovuta ad una cattiva informazione; crediamo che sia necessaria un'informazione maggiore non solo a mezzo di manifesti ma a mezzo anche dei media, della televisione, dei giornali, sulla necessità di andare a votare nel turno di ballottaggio.

Ma oltre a ciò, credo necessaria una semplificazione delle modalità di espressione del voto, per cui ritengo che la presentazione del documento di riconoscimento sia sufficiente a poter votare senza bisogno dell'obbligatoria presentazione anche del tagliando, da conservare nelle due settimane che intercorrono tra la prima votazione del primo turno e quella dell'eventuale ballottaggio, e che facilmente si dimentica o si perde, rendendo necessario tornare all'ufficio elettorale per farsi consegnare un nuovo certificato elettorale e poi andare a votare.

Il seggio elettorale ha già tutti gli elementi per potere riconoscere l'elettore attraverso il documento di identità, consentendo una votazione più snella e più rapida. Quindi, io sono assolutamente contro la soppressione dell'articolo 12 e chiedo che vengano approvate le modifiche apportate con i due emendamenti 12.7 e 12.1, rispettivamente a firma mia e dell'onorevole Di Martino.

PRESIDENTE. Se si sopprime l'articolo 12, cadono tutti gli emendamenti.

BUFARDECI. Io sono contro l'emendamento 12.8, ma ci sono gli emendamenti 12.7 e 12.1.

SPEZIALE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZIALE. Signor Presidente, io intervengo perché rimango sorpreso dalle motivazioni che hanno indotto l'onorevole Bufardecì e l'onorevole Di Martino a giustificare la presentazione di emendamenti.

Il fatto che ci sia stata, nel corso degli ultimi anni, una consistente disaffezione al voto che si manifesta sia al primo che al secondo turno,

non è legata alla tecnica elettorale, bensì alla mancanza di autorevolezza e di prestigio da parte delle forze politiche, che non inducono gli elettori a recarsi a votare. Una classe dirigente pensa, con una procedura tecnica, di rimuovere una causa profonda nella società, che è la disaffezione alla politica, al modo come la politica si rappresenta; e - ripeto - si vuole superare questa disaffezione attraverso un marchingegno di natura tecnica. Io rimango davvero sgomento rispetto agli argomenti portati, e mi meraviglio che persone intelligenti come l'onorevole Bufardecì e l'onorevole Di Martino incorrano in errori, secondo me, così grossolani.

Non mi pare che il problema sia di tecnica. Una classe politica deve porsi altri interrogativi sulle ragioni di fondo per cui migliaia e migliaia di cittadini non si recano al voto. Tuttavia, io sono per sopprimere l'articolo 12. In ogni caso, questa è materia (la propaganda, i media) che attiene direttamente alla autonomia degli enti locali in caso di elezioni amministrative.

Spesso i sindaci, quando si vota, fanno azioni di propaganda per indurre il più possibile la gente ad andare a votare. Mi sembra oltremodo superfluo normare un atto di competenza proprio degli enti locali, per cui questo articolo andrebbe soppresso così come è stato richiesto dall'onorevole Piro, e non mi pare che dobbiamo perdere altro tempo attorno a questo argomento.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 12.7, degli onorevoli Bufardecì ed altri.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, nonostante siano le quattro del mattino ho ancora qualche reattività che mi porta a rimanere sconvolto da emendamenti di questo tipo, con i quali si sconvolge una delle regole fondamentali che c'è stata in tutte le consultazioni elettorali tranne che nel Salvador dove le urne erano trasparenti o come qualche altro Paese sudamericano dove si votava con le schede a colori, per cui l'elettore che voleva votare per un candidato doveva scegliere la scheda di un certo colore, mentre l'elettore che voleva votare un altro candidato doveva scegliere la scheda di un altro colore.

Ma insomma, qui si stabilisce il principio che chiunque può presentarsi al seggio elettorale anche senza avere il certificato elettorale.

Ma io veramente rimango senza parole! Scusatate, allora facciamo la cosa più semplice: togliamo il certificato elettorale fin dal primo turno!

Se si può ritenere ammissibile che l'elettore si possa presentare anche senza il certificato elettorale, ciò costituisce una novità assoluta in questo Paese; ma se questa Assemblea ritiene che sia veramente una cosa di grande pregio e di grande significato, lo si faccia anche per il primo turno e per tutte le elezioni.

Io direi, anzi, di stabilire il voto telematico. Ripeto, se si ritiene di potere sconvolgere l'assetto che fino adesso c'è stato, che è quello di avere il certificato elettorale, lo si faccia per tutti i turni e per tutte le elezioni; non comprendo perché deve essere fatto solo per il ballottaggio (tra l'altro non so se funziona molto, dal punto di vista del sistema)!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, onorevole Bufardecì, sotto l'aspetto, diciamo politico, la questione appare anche brillante come novità all'intera Assemblea, perché uno strumento che consente alla maggior parte dei cittadini di andare a votare è sempre positivo. Però, in considerazione del fatto che i registri degli iscritti nelle liste elettorali finito il primo turno vengono sigillati e consegnati per essere usati dopo 15 giorni, se non discipliniamo bene

la materia, lo dico dal punto di vista tecnico e non dal punto di vista politico, corriamo il rischio di non potere applicare questa norma per le prossime elezioni di novembre e di creare un contenzioso perché basta un solo elettore, ed una questione nasce... onorevole Di Martino, per favore, ma faccia parlare anche il Presidente una volta tanto.

Allora, vorrei pregarvi di ritenere questa norma come una tra quelle da valutare nel corpo del disegno di legge che sarà presentato sulla questione delle incompatibilità, per tutte le complicità tecniche che può avere. Infatti, una questione siffatta che non fosse valutata sino in fondo, rischia di non rendere applicabile gran parte della legge in esame.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, a mio modo di vedere le informazioni in suo possesso sono errate, nel senso che le liste elettorali non sono sigillate e inviate alle preture o ai tribunali, bensì vengono restituite dal seggio elettorale al comune. Quindi, correggendo questo presupposto errato, secondo me, bisogna rivedere la sua indicazione.

In ogni caso il comune è sempre fornito di liste elettorali.

La mia proposta dà garanzie al presidente di seggio, al comune, agli elettori, al cittadino, a tutti, per agevolare la partecipazione degli elettori alle votazioni. Soltanto questo è l'obiettivo.

E poi, mi permetto ricordare che nei Paesi realmente civili, non è che ogni volta si manda il certificato elettorale, ma c'è un documento che vale sempre come certificato elettorale, vale vita natural durante. Non c'è motivo di appesantire ancora burocraticamente il sistema elettorale.

Quindi, mi permetto di insistere sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Intanto stiamo trattando l'emendamento 12.7 che è diverso dal suo.

BUFARDECI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUFARDECI. Dichiaro di ritirare l'emendamento a mia firma e di sottoscrivere quello dell'onorevole Di Martino.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

L'emendamento 12.1 a firma degli onorevoli Di Martino e Di Betta è da considerarsi firmato anche dagli onorevoli Bufardecì, Granata, Leanza, Drago e Cintola.

Si passa alla votazione dell'emendamento 12.1.

SPEZIALE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZIALE. Intervengo perché pensavo che l'onorevole Di Martino, essendo persona ragionevole, ritirasse l'emendamento. Non avendolo ritirato, e sottoponendolo al voto, io debbo manifestare alcune preoccupazioni.

Le modalità indicate nell'emendamento hanno la finalità di portare quanta più gente a votare, e questo può essere valido nei piccoli centri, però, io voglio invitare l'onorevole Di Martino e tutta l'Assemblea a fare una riflessione sul fatto che l'essere riconosciuti - in una grande città come Palermo - da uno scrutatore che è facilmente condizionabile, possa determinare brogli elettorali di qualsivoglia natura, con rischi e pericoli estremi.

Pur essendo riconosciuti con documento - noi non dobbiamo non tenere conto del fatto, onorevole Granata, che viviamo in una realtà in cui non ci siamo liberati dai condizionamenti - andrà a votare gente che si farà consegnare prima i certificati elettorali, sapendo che al secondo turno non sono necessari. C'è un rischio generale che noi non possiamo correre.

L'invito fatto dal presidente dell'Assemblea mi sembra oltremodo opportuno: è materia delicata che pone una questione corretta, cioè quella di vedere in che modo noi possiamo favorire il più possibile e accelerare il più possibile le procedure per l'accesso al voto. Però, mi sembra del tutto inopportuno farlo in questo modo, in maniera così frettolosa, perché rischiamo di determinare una grande confu-

sione, se non addirittura imbrogli elettorali.

Pertanto, personalmente, non solo sono contro, ma reinvito l'onorevole Di Martino a ritirare l'emendamento, raccogliendo l'invito del Presidente dell'Assemblea, perché nei prossimi giorni, subito dopo la riapertura dei lavori d'Aula, assieme al disegno di legge sulle incompatibilità possa essere affrontato anche questo argomento.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il subemendamento 12.2.1 all'emendamento 12.1:

«*Sopprimere le parole "e sottoscrivano una dichiarazione, ai sensi della legge n. 15/68, di essere elettori in quella sezione"».*

Onorevoli colleghi, se il cittadino non ha il tempo per andare a ritirare il certificato elettorale al comune, come potrebbe avere il tempo di sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/68? Io non lo so.

FORGIONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORGIONE. Signor Presidente, io mi rendo conto che ormai è tardi, siamo tutti stanchi e, forse, nemmeno tanto lucidi, però mi pare che ci siamo inoltrati in una materia molto delicata - lo diceva prima l'onorevole Speciale -, ancora più delicata in una regione come la Sicilia e, comunque, in assoluto delicata, perché riguarda la legittimità e la trasparenza delle operazioni di voto.

Ora, noi non possiamo passare dall'esigenza di incentivare il voto attraverso il doppio certificato all'estremo opposto, poiché di colpo, addirittura, aboliamo il certificato, che non è uno strumento di propaganda per incentivare il voto, ma è uno strumento di garanzia e di trasparenza del rapporto tra l'elettore ed il seggio elettorale.

Io avevo colto nell'appello da lei fatto, signor Presidente, l'esigenza di mettere a punto una normativa così delicata e di vincolarla alla necessità che noi abbiamo di garantire il massimo

di trasparenza su questo. Invece, ci troviamo qui con una deregolamentazione di tutta una normativa senza alcuna garanzia di trasparenza!

E io vorrei sapere cosa succede nei seggi popolari; vorrei sapere cosa succede in quei seggi dove c'è un condizionamento mafioso; vorrei sapere come controlliamo noi, e in nome di che cosa noi snelliamo una procedura, ad un certo punto fatta solo di autocertificazione e di esibizione di un qualsivoglia documento d'identità. A me pare che questa sia una materia troppo delicata per essere affrontata così! E forse sarebbe il caso - e non capisco la testardaggine dell'onorevole Di Martino, che è persona accorta - sarebbe stato necessario accogliere l'invito del Presidente.

Io rivolgo di nuovo questo invito all'onorevole Di Martino, per avere il tempo di riflettere tutti, assieme all'ufficio (assieme anche alla Prefettura, perché no?, vista la delicatezza di questa materia), per capire come rendere valide le elezioni ed evitare di arrivare a novembre con una normativa che, da un lato, non garantisce la legittimità delle elezioni, dall'altro, incrina tutti i meccanismi di trasparenza; ed inoltre, visto che tanto, a proposito di questa legge, si è parlato di penetrazione e di condizionamento, evitare di consentire alla mafia, alle forze criminali, alle forze della corruzione di avere uno strumento di condizionamento.

Allora, per piacere, prendiamo tempo; non è che diciamo che non vada cambiata, ma, così com'è, io credo che questa normativa sia ambigua e confusa e, comunque, è meglio l'articolo così com'è anziché l'emendamento proposto. Prendiamo tempo e accogliamo l'invito del Presidente. Onorevole Di Martino, io la invito a rinviare al momento in cui discuteremo, alla riapertura, il completamento di questa legge per consentire di mettere a punto insieme agli uffici anche questa parte della normativa, che è un punto molto delicato.

ADRAGNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADRAGNA. Signor Presidente, sono convinto delle dichiarazioni dell'onorevole Di Martino relativamente al fatto che ha consentito che questo

articolo 12 non fosse soppresso, con il permanere di una doppia possibilità che aumenta la percentuale dei cittadini che potranno andare a votare. Mi convince anche che già gran parte di queste possibilità sono espresse dal testo dell'articolo 12; e cioè la possibilità di predisporre preventivamente e quindi consentire l'invio del certificato, da una parte, e dall'altra, il fatto di poter essere ammessi a votare col vecchio certificato facilita il cittadino che vuole votare; fermo restando che c'è - e condivido la riflessione fatta da chi mi ha preceduto - chi non vuole votare per motivi politici (e quello non lo convinceremo mai).

Proprio per questo, e per evitare tutta una serie di incongruenze e di ripercussioni che si potrebbero avere, chiederei all'onorevole Di Martino di ritirare questo emendamento, e pertanto il subemendamento non avrebbe ragione di esistere.

LO GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE. Signor Presidente, io non capisco cosa c'è di scandaloso in questo emendamento; qua tutto è scorretto, tutto è criminale, tutto è mafia. Ci sono dei momenti in cui quasi quasi mi sento a disagio in quanto c'è qualcuno che teme che si possa andare a votare con la carta di identità falsa. È terribile questo pensiero. Per me, onorevoli colleghi, democrazia è partecipazione; quanta più gente partecipa al patto elettorale, più si è democratici.

ADRAGNA. Votando sulla parola.

LO GIUDICE. Per potere fare partecipare più gente possibile bisogna fare di tutto per invogliare gli elettori ad andare a votare; e poi votino per chi vogliono, senza temere... onorevole Forgiione, per fortuna lei non è siciliano, quindi tutti sti discorsi strani, io quasi quasi comincio ad avere la nausea...

FORGIONE. Io non ho parlato per niente!

LO GIUDICE. Ovunque lei vede mafia, ovunque lei vede criminalità, ovunque vede delinquenza anche per queste cose che sono sempli-

cemente un tentativo per portare la gente a votare. E siccome dal punto di vista organizzativo non è pensabile, non è possibile che si possa in 15 giorni realizzare una seconda distribuzione del certificato elettorale, si sta facendo uno sforzo per mettere gli elettori nelle condizioni di andare a votare.

Io non so se noi ragioniamo in un certo modo ed altri invece vogliono fare in modo che vadano a votare meno elettori possibile. Cosa diciamo noi? O si utilizza il tagliandino del primo certificato elettorale o si utilizza un documento di riconoscimento. Considerato che gli uffici elettorali dei comuni hanno l'obbligo trimestrale delle verifiche, quando l'elettore va a votare si trova inserito nei registri elettorali che ne certificano il diritto al voto; quindi, si potrebbe andare a votare, in seconda battuta anche, con il solo documento di riconoscimento. Tutte queste grandi difficoltà per cui esiste il pericolo che ci possano essere inquinamenti, che ci possano essere pressioni, tutte queste cose io non le vedo; vedo invece, in questo emendamento, il tentativo di rendere più partecipante la democrazia e di fare votare il maggior numero di persone possibile. Per quanto mi riguarda, mi esprimo a favore dell'emendamento Di Martino.

GRANATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATA. La materia indubbiamente presenta dei risvolti su cui bisogna prestare attenzione, però onestamente devo dirvi, non essendo mai stato attento a come sia possibile stravolgere alcune regole, dicevo, non riesco a capire in che cosa consista il rischio paventato: mi sono sforzato di capirlo. Qui stiamo dicendo che un cittadino che riceve il certificato elettorale lo conserva e va a votare al secondo turno col certificato elettorale e il documento; fra l'altro questo bollino che - voglio ricordare - non viene né controfirmato né porta alcun numero di riconoscimento, lo fai vedere col documento e col documento voti e in base al documento ti depennano dalla lista che al seggio hanno.

Mi sfugge in che modo la presentazione o meno del bollino rafforzi la trasparenza dell'o-

perazione elettorale. Dando per scontata la buona fede di chi ha avanzato perplessità, perché quell'idea, a mio avviso brillante, copiata credo da altri paesi e adesso qui illustrata dall'onorevole Di Martino, non può diventare realtà immediatamente?

L'onorevole Di Martino ha detto che in molti paesi, ed è una cosa di cui anch'io sono a conoscenza, si vota attraverso una sorta di tesserino. Se noi, anziché fare stampare, anche da un punto di vista economico è conveniente, i soliti bollini da distribuire, in questa legge diciamo che vi è un tesserino, con un numero...

SPAGNA. Non è possibile in quanto ci sono le variazioni nelle liste elettorali.

GRANATA. Il numero può non essere possibile, ma il tesserino nominale con il documento può essere possibile.

Lo sforzo che stiamo facendo è quello, specie in una grande città, di garantire la possibilità di esprimere il voto a gente che vuole andare a votare al ballottaggio ma che non vuole, per svariati motivi, andare a ritirare direttamente il secondo tagliando elettorale. Franca-mente io non capisco perché si parli di forzatura nel votare con l'esibizione di un documento di riconoscimento che ti fa depennare dallo scrutatore.

L'obiezione sollevata è: ma se al seggio c'è qualcuno che dice "per conoscenza personale"? Ma questo vale anche con il bollino, perché se io mi presento con il bollino e uno dice "lo conosco io" e voto, non risulta da nessuna parte che sono proprio io; e quindi questa storia che c'è il rischio di infiltrazione, di condizionamento, scusatemi, ma è una grandissima stupidaggine. Non c'è alcun rischio perché a far fede è la carta di identità. Allora diciamo: ci vuole il certificato elettorale, informiamo i cittadini che qualora lo perdano possono votare esclusivamente attraverso il documento; se riteniamo di fare predisporre un prestampato con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (al seggio, però, non se lo deve portare il cittadino, altrimenti diventa ancora più complicato), può essere una soluzione; altrimenti la soluzione del documento è la più equilibrata.

Non è una cosa di poco conto questa, perché può servire a spingere ad andare a votare moltissima gente che ha perso il bollino e che, anche per pigrizia, non va all'ufficio comunale.

CRISAFULLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISAFULLI. Signor Presidente, io credo che l'ora tarda porti a perdere il senso delle cose pratiche.

L'Aula ha evitato il rischio della soppressione dell'articolo 12, se questo era il problema. Tentare di appesantire il meccanismo, una volta acquisito che l'orientamento è quello di redistribuire il certificato elettorale per la seconda eventuale tornata elettorale, visto che è stata sollevata questa esigenza, consente di favorire in maniera più ampia la partecipazione.

Detto questo, il resto, rispetto a come funziona la macchina elettorale (se ci sono infiltrazioni, se ci sono tentativi di truffe elettorali), non dipende sicuramente da queste carte, perché è il seggio elettorale che certifica, testimonia e garantisce che le operazioni si sono fatte in maniera pulita, in quanto nessuno, in teoria, potrebbe vietare a tutti i componenti del seggio di prendere cento schede e inserirle nell'urna, non è messo in discussione.

Nel momento in cui il cittadino si presenta al voto, come si presenta? Con la tessera di identità; ha il bollino, non ce l'ha, ce l'ha scaduto, l'ha perso. Alla fine si verifica se risulta iscritto nelle liste elettorali della sezione. È iscritto, ha la tessera, è riconosciuto (o lo riconosce qualcuno) e va a votare. Non capisco perché dobbiamo costruire questa complicazione della dichiarazione sostitutiva, magari precisando "in presenza dei genitori"! Bisogna facilitare le operazioni. Si pensa che ci sia una necessità politica di favorire al secondo turno l'affluenza dei votanti, attraverso l'ulteriore distribuzione dei certificati? Bene, se questo è un problema lo si risolve distribuendo i certificati o dando altra comunicazione, così come è scritto nel testo del disegno di legge, ai presidenti per favorire la possibilità di votare.

Detto questo, la gente si presenta, vota, perché è iscritta nelle liste elettorali. Se non è

iscritta non c'è bollino, non c'è tessera, non c'è dichiarazione sostitutiva che tenga che possa consentirgli di votare. È molto semplice.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 12.2.1. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 12.1 nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 12.2 degli onorevoli Di Martino e di Betta aggiuntivo all'articolo 12.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo l'attenzione del Governo e della Commissione.

Mi rendo conto che l'ora è tarda, è un po' difficile discutere di circoscrizioni, però, per uniformità chiederei se il Governo (o la Commissione) possa proporre un emendamento riguardante la presentazione delle liste e la sottoscrizione delle candidature per adeguarle a quanto abbiamo stabilito per i consigli comunali, i sindaci, i presidenti di provincia e i consigli provinciali; ciò anche perché, in una città come Palermo, è molto difficile andare a individuare in quale collegio, in quale circoscrizione

sono residenti i cittadini. Se procediamo a questa omogeneizzazione io voterò tutti gli emendamenti riguardanti le circoscrizioni.

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, siamo al 6 settembre e poiché stiamo modificando una legge elettorale, andiamo a mettere in pratica una legge elettorale nuova, i tempi tecnici sono stretti; se a questo aggiungiamo anche una nuova normativa per le elezioni dei presidenti delle circoscrizioni, io temo che l'amministrazione possa avere delle difficoltà.

DI MARTINO. Non mi ha ascoltato, assessore, io capisco, l'ora è tarda, io ho la mia età, lei la sua, quindi qualche difficoltà l'abbiamo.

Assessore, ripeto quello che ho chiesto al governo e alla commissione: io sono pronto a ritirare tutto, non possiamo discutere a quest'ora i problemi; chiedevo soltanto che il secondo comma, con un emendamento del governo, consentisse la sottoscrizione delle liste per le circoscrizioni nella stessa formulazione adottata per il sindaco, il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale. Quindi, se il governo con la formulazione già adottata lo fa proprio, secondo me noi possiamo chiudere tutta questa vicenda.

PIRO. Dico una sciocchezza se dico che chi presenta liste al consiglio comunale non ha bisogno di raccogliere firme nelle circoscrizioni?

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per cinque minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 4.35,
è ripresa alle ore 4.43)*

La seduta è ripresa.

Comunico che è stato presentato dalla Commissione l'emendamento 12.2.1 interamente sostitutivo dell'emendamento 12.2, degli onorevoli Di Martino e di Betta:

«Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale in gruppo parlamentare o che nelle ultime elezioni regionali abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato da altri simboli, nella presentazione della lista dei consigli circoscrizionali.

In tale ipotesi le liste dei candidati sono sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone da esso delegate, con firma autenticata».

Lo pongo in votazione.
Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

L'emendamento 12.2 è superato.

DI MARTINO. Dichiaro di ritirare gli emendamenti 12.3, 12.4 e 12.6, a mia firma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa agli emendamenti 12.5 degli onorevoli Di Martino e Di Betta e 12.9 degli onorevoli Piro ed altri, aggiuntivi dopo l'articolo 12.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, la legge Bassanini ha eliminato il giuramento dei sindaci e dei presidenti delle province dinanzi al prefetto; ora, non si capisce perché ciò debba ancora avvenire proprio nella Regione siciliana, autonoma, dove addirittura si parlava di abolire le prefetture. Facciamoli giurare dinanzi al consiglio comunale, come avviene in tutta Italia...

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Il prefetto è un ufficiale del Governo.

CINTOLA. Non è stata ancora recepita in Sicilia la legge Bassanini.

LO GIUDICE. Non si può fare.

DI MARTINO. Onorevole Assessore, la legge Bassanini la stiamo applicando anche in Sicilia. In tutta Italia giurano davanti al consiglio comunale. In Sicilia, Regione a statuto speciale, che ha competenza esclusiva, noi facciamo ancora giurare i sindaci dinanzi al prefetto: stiamo recependo la legge Bassanini, onorevole Assessore. Anzi, io affermo che diventa contro lo Statuto se non lo facciamo. Ma leggiamole le leggi! Aggiorniamoci sulla legislazione nazionale! Signor Presidente, chiedi agli uffici. La legge Bassanini lo prevede espressamente, anzi, teoricamente, il prefetto dovrebbe rifiutarsi di farli giurare.

PRESIDENTE. Onorevole Di Martino, lei è intervenuto sull'emendamento 12.9.

Insiste sul suo emendamento?

DI MARTINO. Sì, il mio è più completo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 12.5 degli onorevoli Di Martino e Di Betta. Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 12.9 degli onorevoli Piro ed altri.

PIRO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si riprende l'esame degli emendamenti 3.6.

3.7, 3.8, 3.9 e 3.10, in precedenza accantonati.

Onorevole Rotella, ho il dovere di rivolgere anche a lei l'appello per tentare di inserire la materia relativa alle elezioni circoscrizionali nel prossimo disegno di legge per il quale già l'Aula ha deciso la trattazione prioritaria alla ripresa dei lavori. Lei è disponibile in tal senso?

ROTELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLA. Signor Presidente, io non ho alcuna difficoltà a differire la trattazione della materia che peraltro mi pare abbia anche una sua peculiarità. Il problema che mi pongo e la domanda che mi faccio sono questi: se questa discussione viene differita alla sessione autunnale, chiaramente non arriveremo in questa tornata elettorale a votare per i consigli circoscrizionali. Ciò significa dovere differire le elezioni dei consigli circoscrizionali al prossimo turno del mese di giugno.

Ciò premesso, chiedo all'Assessore per gli enti locali: che cosa succede nelle more? Anche perché abbiamo tanti consigli circoscrizionali che, al di là della scelta di effettuare o meno l'elezione diretta del presidente, non si rinnovano da dieci anni. Qual è l'intendimento del Governo? Quello di consentire ulteriori proroghe? Quello di nominare i commissari? Se si rinnova, significa che si va a votare con la vecchia normativa, quindi significa che non viene più applicato il principio dell'elezione diretta, quindi non è più possibile neanche discuterla, se non fra cinque anni.

Significa questo, signor Presidente. Il principio e la filosofia del disegno di legge sono questi. Prendiamo atto che questa Assemblea rinuncia alla opportunità dell'elezione diretta del presidente del consiglio circoscrizionale e consente che l'elezione del consiglio circoscrizionale avvenga così come prevede la vecchia legge, cioè con il proporzionale puro e con la designazione del presidente all'interno del Consiglio, quindi con un metodo sicuramente ormai superato da ogni sistema elettorale.

Se è così, prendo atto che questa è una scelta che compie questa Assemblea, ma io chiedo che

questa Assemblea si pronunzi nel merito; poi, evidentemente, se sarà questa la scelta, mi adeguerò alla maggioranza.

PRESIDENTE. Io voglio soltanto farvi osservare che, comunque, il tempo non sarebbe sufficiente a far entrare una normativa così nuova.

NAVARRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVARRA. Ritengo che le osservazioni fatte dall'onorevole Rotella siano degne di attenzione, nel senso che io non so quanti colleghi conoscano esattamente la materia circoscrizionale, ma per conoscenza di tutti, io penso sia opportuno precisare all'Aula che i comuni dove esistono le circoscrizioni sono quasi tutti comuni dove si vota a novembre, e in modo particolare Palermo, Catania, Marsala sono tre delle città interessate a questa vicenda.

Ora, è chiaro che se da parte dall'Assemblea vi è l'intenzione di mettere le mani sulla materia delle circoscrizioni per avviarne una riforma (che io lamento, purtroppo, essere stata qui pensata soltanto sull'elezione diretta del presidente di quartiere, elemento questo molto limitativo rispetto, invece, al tema del decentramento amministrativo che meriterebbe da parte di questa Assemblea altra riflessione, che non sia quella di inseguire questa ipotesi novista che noi vorremmo calare in ogni circostanza, anche perché il presidente di quartiere è figura diversa da quella che è il sindaco di una città o il presidente di una provincia), io sottoporrei alla valutazione dell'Aula e del presidente dell'Assemblea, se questo orientamento assume il Governo, se non sia il caso di pensare all'ipotesi di sospendere le elezioni per i quartieri che si dovrebbero rinnovare a novembre, in attesa di una riforma che possa portare il consiglio di quartiere ad essere rinnovato con una nuova normativa. Mi sembrerebbe più logico, piuttosto che votare ora, fare una legge ad elezioni avvenute, in quanto tra l'altro si rivoterebbe tra cinque anni.

ROTELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLA. Signor Presidente, avanzo un suggerimento: se il Governo, poiché probabilmente qualche difficoltà si pone, si assume in quest'Aula la responsabilità di dire che noi non andremo a votare per i consigli circoscrizionali in questa tornata elettorale e però ci prendiamo il tempo necessario per fare una riforma così come ha sottolineato l'onorevole Navarra, e successivamente, nella tornata di giugno, andiamo a votare per il rinnovo, questa può essere una soluzione che può indurmi a ritirare tutti gli emendamenti; e nel frattempo la Commissione potrà studiare la materia.

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, onorevole Rotella, la risposta è stata data - lei è stato un po' distratto - poc'anzi all'onorevole Di Martino: le difficoltà riguardavano la modifica del sistema elettorale delle circoscrizioni. Ancora in precedenza, durante i lavori, si è parlato di questo disegno di legge su cui il Parlamento ha preso un impegno; c'è stata una dichiarazione in questo senso, anche se non da parte del Governo, ma senza dubbio resta impegnato in questa direzione.

ROTELLA. Quindi il Governo si impegna e si rinviando le elezioni?

PRESIDENTE. Ma il Governo non può rinviare le elezioni: le elezioni si devono fare per legge!

ROTELLA. Le elezioni si dovevano fare già cinque anni fa!

PRESIDENTE. Lei presenti l'emendamento, perché lo deve fare il Governo? Presenti l'emendamento e, se viene approvato, lei impone al Governo di spostare le elezioni.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, io non voglio richiamarmi alle tante intese raggiunte e che a un certo punto, nella valutazione di tutti, escludevano che si potesse affrontare la questione delle elezioni circoscrizionali.

Ogni gruppo politico ha diritto di fare la propria battaglia in Aula. Non conosco l'orientamento dei gruppi rispetto alla questione dell'elezione diretta del presidente di circoscrizione. Io però vorrei sottoporvi anche l'affascinante tema dell'elezione diretta dei capi condominio, considerato che, per esempio, nella città di Palermo e - immagino - anche nella città di Catania, ci sono condomini che hanno un numero di abitanti che si avvicina a cinque, sei mila, quindi addirittura superiore a circa la metà dei comuni siciliani.

In secondo luogo si è detto e ripetuto, da tutte le forze politiche, che non avrebbe avuto accesso qualsiasi proposta di rinviare le elezioni.

Non comprendo perché vi sia tanto accanimento per evitare il rinvio delle elezioni comunali, e si guarda pochissimo al fatto che invece si possa accettare l'idea di rinviare le elezioni circoscrizionali, alla luce anche del fatto che le elezioni circoscrizionali sono state rinviate parecchie volte, e che, per esempio, nella città di Palermo si è posto e si pone un problema delicatissimo che riguarda la possibilità, da alcuni richiesta, da altri contestata - tra questi io - che i vecchi consigli di quartiere vengano commissariati. Commissariati! Io credo che tutte queste considerazioni ci debbano condurre ad una sola conclusione: che le forze politiche che vogliono presentare le loro iniziative legislative, le presentino. Io mi auguro che non sia l'ultima volta che si vota nella nostra Regione; vivaddio, ci sarà anche un'altra occasione! Ci saranno altri comuni in cui - evidentemente - la questione si può porre.

Le riforme elettorali - soprattutto per quanto riguarda il sistema degli enti locali - sempre hanno una fase transitoria in cui sopravvivono due sistemi. A un certo punto diventeranno omogenei. In ogni caso il rinvio delle elezioni circoscrizionali assume un rilievo politico - per quanto ci riguarda - del tutto speciale. ...

CASTIGLIONE, *assessore per l'industria*. Non esiste questo pericolo.

PIRO. Ma io lo voglio dire; se non esiste non può che farmi piacere e ne prendo atto. In ogni caso tengo a precisare che il tema – per quanto ci riguarda – assumerebbe un rilievo politico specialissimo, e noi non siamo disposti ad accettare questa soluzione.

Si vada a votare per i consigli circoscrizionali – per questa tornata – e per i comuni che lo prevedono, con questa legge. Successivamente l'Assemblea valuti l'opportunità di cambiare il sistema, di adeguare il sistema elettorale anche a nuovi compiti, nuove funzioni che i consigli circoscrizionali possano avere.

ROTELLA. Dichiaro di ritirare gli emendamenti 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 13.

PIRO, segretario:

«Articolo 13

Modifiche ed integrazioni di norme

1. Al T.U. delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche ed abrogazioni;

a) al primo comma dell'articolo 3 la parola "italiani" è soppressa;

b) all'articolo 4 è aggiunto il seguente comma: "Sono, altresì, eleggibili i cittadini dell'Unione europea che ne abbiano i requisiti e secondo le modalità previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197";

c) all'articolo 16 al n. 6) aggiungere, dopo le parole "le urne", le parole "e le cassette o scatole";

d) sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 17. È altresì abrogato il punto 2) del comma 10, come sostituito dall'articolo 27, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26;

e) al comma 2 dell'articolo 19 le parole: "nelle quali i contrassegni saranno elencati secondo l'ordine di presentazione delle relative liste", sono soppresse;

f) i commi 1 e 2 dell'articolo 20 sono abrogati;

g) all'articolo 32, primo comma, aggiungere dopo le parole "urna" le parole "o cassetta";

h) all'articolo 38, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, i commi 1 e 2 sono abrogati;

i) gli articoli 45 e 52 sono abrogati.

2. Gli articoli 3 e 16 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, sono abrogati.

3. Al comma 12 dell'articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, il periodo: "rilevanti ai fini della consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del presidente" è soppresso.

4. Alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche ed abrogazioni:

a) l'articolo 2 è abrogato;

b) il comma 4 dell'articolo 3 è così sostituito: "Non è immediatamente rieleggibile il sindaco che sia stato revocato dalla carica secondo l'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48";

c) al comma 9 dell'articolo 12 il periodo: "rilevanti ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 18" è soppresso;

d) Gli articoli 16, 18 e 23 sono abrogati. Sono, altresì, abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 29.

5. Alla legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche ed abrogazioni:

a) i commi 3 e 4 dell'articolo 1 sono abrogati;

b) al comma 6 dell'articolo 2 le parole: "rimosso dalla carica secondo l'articolo 9 o" sono soppresse;

c) gli articoli 3, 8 e 9 sono abrogati.

6. Sono abrogate tutte le altre disposizioni legislative in contrasto con la presente legge».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dagli onorevoli Di Martino e Di Betta:

emendamento 13.1:

«Al primo comma sopprimere i punti c) e g)»;

– dagli onorevoli Turano ed altri:

emendamento 13.2:

«All'articolo 8, primo comma, n. 4 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente:

“4. I sindaci e gli assessori comunali ed i presidenti e gli assessori delle province regionali”»;

– dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 13.3:

«Al quarto comma lettera d), sopprimere “18” e “16”»;

emendamento 13.4:

«Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5 bis. I Comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali e limitatamente alle aree di concessioni a dipendenti delle società concessionarie di parcheggi.

La procedura sanzionatoria e amministrativa dell'organizzazione e relativo servizio sono di competenza degli uffici e dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali”»;

emendamento 13.5:

«Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

“13 bis. Ai consiglieri comunali lavoratori dipendenti, oltre ai permessi previsti dalle leggi vigenti, sono concessi permessi retribuiti nei limiti delle seguenti misure mensili:

– quattro ore per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

– otto ore per i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;

– dodici ore per i comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti;

– sedici ore per i comuni con popolazione fino a 250.000 abitanti;

– venti ore per i comuni con popolazione fino a 500.000 abitanti;

– ventiquattro ore per i comuni con popolazione oltre i 500.000 abitanti”»;

– dagli onorevoli Croce ed altri:

emendamento 13 bis 1:

«L'articolo 5 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 è abrogato»;

emendamento 13 bis 2:

«L'articolo 5 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 è così sostituito:

“Articolo 5

I deputati regionali sono compatibili, eleggibili e possono essere candidati alla carica di sindaco”»;

emendamento 13 bis 3:

«L'articolo 5 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, è così sostituito:

“Articolo 5

I deputati regionali sono incompatibili, inleggibili e non possono essere candidati alla carica di sindaco”»;

emendamento 13 bis 4:

«L'articolo 5 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 è così sostituito:

“Articolo 5

I deputati regionali sono eleggibili, compatibili e possono essere candidati alla carica di sindaco nei comuni fino a 30 mila abitanti”»;

emendamento 13 bis 5:

«L'articolo 5 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 è così sostituito:

“Articolo 5

I deputati regionali sono eleggibili, compatibili e possono essere candidati alla carica di sindaco nei comuni fino a 50 mila abitanti”»;

– dall'onorevole Spagna:

emendamento 13 bis 6:

«All'art. 12 della legge regionale n. 44/91 aggiungere il seguente comma:

“Le determinazioni del Presidente della Provincia e del Sindaco diventano esecutive dopo 5 giorni dalla data di affissione di copia integrale delle stesse all'Albo Pretorio. Copia delle predette determinazioni deve essere trasmessa ai capigruppo consiliari contestualmente alla affissione”»;

emendamento 13 bis 7:

«Il comma 5 dell'art. 25 della legge regionale n. 26/93 è sostituito con il seguente:

“Il Presidente della Provincia annualmente illustra al Consiglio provinciale una dettagliata relazione scritta sull'attività degli esperti da lui nominati. Il Consiglio provinciale si esprime sulla relazione”»;

emendamento 13 bis 8:

«Il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 7/92 è sostituito con il seguente:

“Il Sindaco annualmente illustra al Consiglio comunale una dettagliata relazione scritta sull'attività degli esperti da lui nominati. Il Consiglio comunale si esprime sulla relazione”»;

emendamento 13 bis 9:

Articolo aggiuntivo

«Propaganda elettorale

1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco e di presidente della provincia, nonché per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale o provinciale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni; è invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, *spot* pubblicitari e ogni forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive.

2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1:

- a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;
- b) le pubblicazioni di presentazione dei can-

didati alla carica di sindaco o di presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;

c) la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali.

3. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

4. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

5. Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni.

6. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.

7. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale»;

emendamento 13 bis 10:

Articolo aggiuntivo

«Accesso alla stampa ed ai mezzi d'informazione radiotelevisiva

1. Dal trentesimo giorno precedente il giorno delle votazioni per l'elezione del consiglio comunale o provinciale e del sindaco o del presidente della provincia, gli editori di giornali e di periodici, i concessionari e i titolari di autorizzazioni esercenti attività di diffusione radiotelevisiva che intendano diffondere a mezzo stampa o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale nei comuni e nelle province in-

teressate alla consultazione elettorale devono riconoscere a tutti i candidati ed a tutte le liste, partecipanti alla consultazione elettorale, l'accesso agli spazi di propaganda in condizioni di parità tra loro e nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125. I modi, i tempi, gli spazi di accesso e le tariffe, sia per le trasmissioni gratuite che per quelle a pagamento, sono disciplinati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonché dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi secondo le rispettive competenze.

2. Nel corso della campagna elettorale per le elezioni comunali e provinciali, la presenza di candidati o di rappresentanti dei partiti e dei membri delle giunte degli enti locali interessati dalla consultazione elettorale non è consentita nelle trasmissioni di intrattenimento, culturali e sportive, e nelle trasmissioni informative deve essere limitata alla sola esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

3. A tutti i concessionari privati per le attività di diffusione radiotelevisiva in ambito locale o nazionale si applicano le medesime norme stabilite per il servizio pubblico circa l'apparizione in video dei candidati.

4. In caso di inosservanza delle norme di cui al presente articolo, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica le sanzioni previste dall'art. 31, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale»;

emendamento 13 bis 11:

Articolo aggiuntivo

«Il Sindaco e il consiglio comunale, il Presidente della Provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la

carica di Sindaco e di Presidente della Provincia non è, allo scadere del secondo mandato, rieleggibile alle medesime cariche»;

– dagli onorevoli Di Martino e Di Betta:

emendamento 13 bis 12:

«Articolo 13 bis

Il primo comma dell'art. 17 della legge 7/72 è così modificato:

“Annualmente, in occasione della presentazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sulla attività svolta nonché sui fatti particolarmente rilevanti”;

– dalla Commissione

emendamento 13 bis 13:

«Dopo il secondo capoverso dell'articolo 26 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, così come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

“Per la medesima tornata elettorale non può essere nominato presidente di seggio più di un componente del medesimo nucleo familiare o suo parente o affine fino al terzo grado”»;

emendamento 13 bis 14:

«Alla fine dell'articolo 28 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, è aggiunto il seguente comma:

“Il segretario non può in alcun caso appartenere al medesimo nucleo familiare del presidente del seggio né può essere legato da rapporto di parentela o affine fino al terzo grado”»;

emendamento 13 bis 15:

«L'articolo 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, così come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 18, è sostituito dal seguente:

“Tra il ventiquattresimo e il diciannovesimo giorno precedente l'elezione previa adeguata pubblicizzazione a mezzo manifesto da affiggersi a cura del comune, coloro che intendono iscriversi nell'elenco delle persone idonee al-

l'ufficio di scrutatore ne fanno richiesta alla commissione elettorale comunale. Nella domanda, redatta su carta libera, i richiedenti devono attestare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) di essere elettore del comune;
- b) di essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- c) di non essere candidato alla elezione e di non essere ascendente, discendente, parente o affine fino al secondo grado o coniuge di un candidato.

I richiedenti devono inoltre specificare se sono o meno iscritti alle liste di collocamento.

Entro il sedicesimo giorno precedente la data di votazione, la commissione elettorale provvede a compilare due elenchi distinti di coloro che hanno richiesto l'iscrizione; nel primo saranno inseriti i nomi degli iscritti alle liste di collocamento mentre nel secondo saranno inseriti tutti gli altri nominativi. Nei comuni articolati in quartieri, entrambi gli elenchi sono articolati in settori ad essi corrispondenti.

Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata con manifesto affisso all'albo pretorio e nei principali luoghi pubblici, la commissione elettorale comunale provvede alla nomina degli scrutatori mediante estrazione a sorte tra i numeri assegnati agli iscritti nei due elenchi. Per tale nomina si procede prioritariamente all'estrazione dei nominativi inseriti nell'elenco degli iscritti alle liste di collocamento e, solo dopo l'esaurimento di tale elenco, di quelli appartenenti al secondo elenco. Per entrambi gli elenchi, nel caso di comuni articolati in quartieri, si procede per estrazione dei numeri assegnati agli iscritti nel settore dell'elenco corrispondente ai quartieri.

Qualora non si raggiungesse il numero richiesto di scrutatori per esaurimento degli iscritti ad entrambi gli elenchi, la commissione procede alla nomina residuale degli scrutatori, mediante estrazione a sorte dall'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, così come modificato dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1990, n. 53.

Ai nominati il sindaco notifica, entro il sesto giorno precedente l'elezione, l'avvenuta no-

mina, per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale»;

emendamento 13 bis 16:

«All'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3 è aggiunto il seguente comma:

«Per la medesima tornata elettorale non può essere nominato presidente del seggio più di un componente del medesimo nucleo familiare o suo parente o affine fino al terzo grado»;

- dagli onorevoli Alfano ed altri:

emendamento 13 bis 17:

«Articolo 13 bis

1. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 54 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, per i soggetti ivi previsti attualmente in carica, è differito di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

- dagli onorevoli Spagna ed altri:

emendamento 13 bis 18;

emendamento aggiuntivo al comma 5 dell'articolo 13:

«I lavoratori dipendenti nominati assessori comunali o provinciali hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata nella quale sono convocati i relativi consigli.

Gli assessori nominati nelle giunte municipali o provinciali hanno diritto, oltre ai permessi di cui al precedente comma, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di quarantotto ore lavorative al mese.

Le assenze di cui ai commi precedenti sono retribuite.

L'onere per le assenze dal servizio dei lavoratori dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici è a carico dell'ente od organismo di cui sono amministratori; detto ente od organismo, su richiesta, è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore o giornate di effettiva assenza.

I lavoratori dipendenti, di cui al presente articolo, hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di ventiquattro ore

lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

L'assessore che svolge attività lavorativa in una sede diversa dal comune ove esercita il proprio mandato, può ottenere, a richiesta, il distacco presso l'unità lavorativa più vicina alla sede dello svolgimento delle proprie funzioni, limitatamente al periodo di espletamento del mandato affidatogli»;

- dagli onorevoli Leanza e Turano:

emendamento 13 bis 19:

«Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali»

1. Il Governo della Regione presenterà all'Assemblea Regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una iniziativa legislativa contenente norme di riordino dell'ordinamento amministrativo degli enti locali.

2. Nelle more, le disposizioni contenute nell'art. 6, commi dal 1° al 12° della legge 15 maggio 1997, n. 127, non si applicano agli enti locali della Regione.

3. Fino alla nuova disciplina della materia di cui al comma 84 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, nella Regione i segretari comunali e provinciali, con stato giuridico, qualifica e trattamento economico spettanti, svolgono le funzioni e compiti previsti dall'ordinamento amministrativo degli enti locali.

4. L'assegnazione alle sedi di grado iniziale è disposta con decreto dell'assessore regionale per gli enti locali su conforme parere di un consiglio di amministrazione formato: dall'assessore regionale per gli enti locali che lo presiede, da due sindaci e da un presidente della provincia designati dalle associazioni delle autonomie locali più rappresentative nella Regione, da tre segretari comunali in servizio designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria.

5. Con le modalità di cui al comma precedente, saranno conferiti gli incarichi di reggenza e supplenza al fine di assicurare temporanea-

mente la funzionalità delle segreterie comunali degli enti locali.

6. Al consiglio di amministrazione compete altresì ogni atto in materia di segretari comunali compatibile con l'ordinamento transitorio vigente»;

- dagli onorevoli Turano ed altri:

emendamento 13 bis 20:

«All'articolo 19 della legge 7 è aggiunto il seguente comma 9:

“I 2/5 dei consiglieri comunali possono promuovere mozione di sfiducia del Presidente del consiglio comunale. La stessa dovrà essere posta in discussione entro dieci giorni dalla presentazione. L'approvazione della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune comporta la rimozione del Presidente del consiglio dalla carica. Entro i successivi dieci giorni il presidente rimosso dovrà convocare il consiglio comunale per l'elezione del presidente”»;

- dall'onorevole Spagna:

emendamento 13 bis 21

«Sostituire il primo comma dell'articolo 11 della legge n. 44/91 con il seguente testo:

“Tutte le deliberazioni provinciali e comunali e tutte le determinazioni del Sindaco e del Presidente della provincia sono pubblicate..(segue testo originale)”»;

- dagli onorevoli Capodicasa ed altri:

emendamento 13 bis 22:

«Articolo 13 bis

1. Le norme di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 sono estese anche ai presidenti delle Assemblee Consortili, trasformate ai sensi della legge regionale 48/91.

2. Ai presidenti dei Consorzi tra Comuni e/o province e delle loro aziende è corrisposta un'indennità mensile di carica che, in ogni caso, non può eccedere quella prevista per il sindaco del comune più popoloso facente parte del Consorzio.

Ai componenti degli organi esecutivi dei predetti consorzi e loro aziende è corrisposta un'indennità di carica entro i limiti del 40 per cento di quella prevista per il Presidente.

3. Le indennità di carica, i gettoni di presenza e le indennità di missione in favore dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione sono deliberati dalle assemblee consortili, con il voto favorevole della maggioranza qualificata del 51 per cento in carica.

4. I permessi e le aspettative previste a favore degli amministratori locali dalla legge 816/85 e dalla legge regionale 31/86 e successive modifiche ed integrazioni sono estesi anche ai presidenti ed ai membri dei consigli di amministrazione delle Aziende consortili, trasformate ai sensi della legge regionale 48/91.

5. I presidenti delle aziende consortili, di cui alla legge 142/90, hanno diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore, in caso di mancata collocazione in aspettativa.

6. All'art. 9, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1985, l'inciso "con più di 50 dipendenti" è soppresso.

7. Le delibere delle assemblee consortili e dei consigli di amministrazione e delle assemblee consortili sono soggette ai controlli dei CO.RE.CO., ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

8. Alle aziende consortili, di cui alla legge regionale 48/91 si applica la normativa prevista dall'O.R.EE.LL. e dal regolamento delle aziende di servizi che sarà emanato dall'Assessore regionale per gli enti locali entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

9. Le norme statutarie delle aziende consortili in contrasto con la presente legge sono abrogate»;

- dagli onorevoli Giannopolo ed altri:

emendamento 13 bis 23:

«Il comma 5 dell'art. 52 della l.r. n. 26 dell'1

settembre 1993 come sostituito dall'art. 2 della l.r. n. 41 del 12 novembre 1996, va interpretato nel senso che l'incremento delle indennità di carica e di presenza, previste per gli organi dei Comuni e delle Province, compete per effetto dell'intervenuto decreto di individuazione delle aree metropolitane»;

- dalla Commissione:

emendamento 13 bis 23.1:

«Norma interpretativa

Il comma 5 dell'art. 52 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 così come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, entra in vigore a datare dall'1 gennaio 1996»;

- dagli onorevoli Capodicasa ed altri:

emendamento 13 bis 24:

«All'articolo 18 della legge regionale 7/92 è aggiunto il seguente comma:

"13. La consultazione elettorale sulla rimozione del sindaco o del presidente della provincia può essere promossa almeno dal 20 per cento degli elettori del comune o della provincia sulla base di richiesta ampiamente motivata e sottoscritta con firma autenticata nelle forme di legge.

Sulla ammissibilità del referendum valutati i requisiti formali si pronuncia l'Assessore regionale per gli enti locali.

Il referendum nei casi in cui è chiesto dagli elettori o dal consiglio comunale o provinciale nei modi e nei termini previsti dai precedenti commi del presente articolo e dall'art. 2 della legge regionale 26/93 non può promuoversi entro i primi 18 mesi dall'insediamento del sindaco o del presidente della provincia regionale"»;

- dagli onorevoli Piro ed altri:

emendamento 13 bis 25:

È aggiunto il seguente articolo 13 bis:

«13 bis. A tutela dei cittadini aventi domicilio nell'ambito della Regione siciliana ma residenti in regioni differenti è ammesso l'esercizio limitatamente alle funzioni richieste, di proposte, di sollecitazione e di informazione secondo quanto attribuito dai rispettivi ordinamenti delle

funzioni tipiche del difensore civico della regione in cui gli stessi hanno residenza nei confronti dell'amministrazione regionale»;

emendamento 13 bis 26:

«Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

“Articolo 13 bis

Nelle more dell'introduzione nell'ordinamento regionale siciliano delle norme di semplificazione sulla documentazione amministrativa, è fatto carico agli Uffici relazioni con il pubblico, istituiti presso ogni ramo di amministrazione, anche ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, di formulare proposte in merito a:

a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogati dall'ente di appartenenza;

b) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;

c) indicazione esplicita degli atti normativi da abrogare”»;

emendamento 13 bis 27:

È aggiunto il seguente articolo:

«1. L'articolo 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, così come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 18, è sostituito dal seguente:

“Articolo 1

Tra il ventiquattresimo e il diciannovesimo giorno precedente l'elezione previa adeguata pubblicizzazione a mezzo manifesto da affiggersi a cura del comune, coloro che intendono iscriversi nell'elenco delle persone idonee all'ufficio di scrutatore ne fanno richiesta alla commissione elettorale comunale. Nella domanda, redatta su carta libera, i richiedenti devono attestare il possesso dei seguenti requisiti:

a) di essere elettore del comune;

b) di essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo;

c) di non essere candidato alla elezione e di non essere ascendente, discendente, parente o affine fino al secondo grado o coniuge di un candidato.

I richiedenti devono inoltre specificare se sono o meno iscritti alle liste di collocamento.

Entro il sedicesimo giorno precedente la data di votazione, la commissione elettorale provvede a compilare due elenchi distinti di coloro che hanno richiesto l'iscrizione; nel primo saranno inseriti i nomi degli iscritti alle liste di collocamento mentre nel secondo saranno inseriti tutti gli altri nominativi. Nei comuni articolati in quartieri, entrambi gli elenchi sono articolati in settori ad essi corrispondenti.

Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente l'elezione, in pubblica adunanza, preannunciata con manifesto affisso all'albo pretorio e nei principali luoghi pubblici, la commissione elettorale comunale provvede alla nomina degli scrutatori mediante estrazione a sorte tra i numeri assegnati agli iscritti nei due elenchi. Per tale nomina si procede prioritariamente all'estrazione dei nominativi inseriti nell'elenco degli iscritti alle liste di collocamento e, solo dopo l'esaurimento di tale elenco, di quelli appartenenti al secondo elenco. Per entrambi gli elenchi, nel caso di comuni articolati in quartieri, si procede per estrazione dei numeri assegnati agli iscritti nel settore dell'elenco corrispondente ai quartieri.

Qualora non si raggiungesse il numero richiesto di scrutatori per esaurimento degli iscritti ad entrambi gli elenchi, la commissione procede alla nomina residuale degli scrutatori, mediante estrazione a sorte dall'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, così come modificato dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1990, n. 53.

Ai nominati il sindaco notifica, entro il sesto giorno precedente l'elezione, l'avvenuta nomina, per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale”»;

emendamento 13 bis 28:

È aggiunto il seguente comma:

«1. All'articolo 10 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3 è aggiunto il seguente comma:

“Per la medesima tornata elettorale non può essere nominato presidente del seggio più di un componente del medesimo nucleo familiare o suo parente o affine fino al terzo grado”»;

emendamento 13 bis 29:

È aggiunto il seguente comma:

«1. Alla fine dell'articolo 28 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 è aggiunto il seguente comma:

“Il segretario non può in alcun caso appartenere al medesimo nucleo familiare del presidente del seggio né può essere legato da rapporto di parentela o affine fino al terzo grado”»;

emendamento 13 bis 30:

È aggiunto il seguente comma:

«1. Dopo il secondo capoverso dell'articolo 26 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, così come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

“Per la medesima tornata elettorale non può essere nominato presidente di seggio più di un componente del medesimo nucleo familiare o suo parente o affine fino al terzo grado”».

Si passa all'emendamento 13.1, degli onorevoli Di Martino e Di Betta.

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, assessore per gli enti locali. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, presidente della Commissione. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Si passa all'emendamento 13.3, degli onorevoli Piro ed altri.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, io intervengo soprattutto per richiamare l'attenzione del Governo, perché si tratta di un aspetto tecnico che era emerso in Commissione e che è stato ripreso questa mattina. La formulazione della lettera d) non è corretta; era stata annunciata la presentazione di un emendamento da parte del Governo che, però, non vedo.

Il mio emendamento, signor Presidente, è superato dal fatto che l'Assemblea ha deciso di eliminare il referendum e, quindi, il mantenimento dell'articolo 18 non avrebbe più senso; però, andrebbe modificato il riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 29 che, invece, deve essere sostituito con il riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 38, come è stato modificato dall'articolo 29 della legge n. 7. Altrimenti, viene fuori un pasticcio.

PRESIDENTE. Allora, il suo emendamento 13.3 è ritirato?

PIRO. Sì, però la modifica è necessaria. Sto predisponendo un altro emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro dell'emendamento 13.3.

Comunico che è stato presentato dall'onorevole Piro il seguente emendamento 13.3.1:

«Il secondo periodo del quarto comma è così sostituito:

“Sono, altresì, abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 38 della legge regionale 3/60 e successive modifiche ed integrazioni”».

PIRO. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà,

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, il testo prevede di abrogare i commi 1 e 2 dell'articolo 29 della legge regionale n. 7/92 che recita: “Gli articoli 38 e 39 del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali della Regione Siciliana approvato con decreto del Presidente della Regione n. 3/1960 sono sostituiti dal seguente articolo:

“Articolo 38

1. Ciascun elettore ha diritto di votare soltanto per una lista.

2. Il voto di lista si esprime tracciando sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta sul rettangolo che lo contiene un segno con la matita copiativa”.

Gli uffici vogliono sopprimere il comma 1 e il comma 2 dell'articolo 38, scrivendo però che sono soppressi i commi 1 e 2 dell'articolo 29; siccome l'articolo 29 della legge 7 contiene un solo comma, e quindi non si raggiungerebbe il risultato che si intende raggiungere, più correttamente io credo che bisogna fare riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 38, si potrebbe dire “come sostituito dall'articolo 29”. Per brevità ho usato la locuzione “e successive modifiche ed integrazioni”; è un fatto meramente tecnico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 13.3.1.

Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILEDELFINO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa alla trattazione degli emendamenti aggiuntivi.

Dichiaro improponibili gli emendamenti 13.2, 13.4 e 13.5.

Gli emendamenti 13 bis 1, 13 bis 2, 13 bis 3, 13 bis 4, 13 bis 5, 13 bis 6, 13 bis 7, 13 bis 8, 13 bis 9, 13 bis 10, 13 bis 11 e 13 bis 12 sono ritirati.

L'Assemblea ne prende atto.

Si passa agli emendamenti 13 bis 13, 13 bis 14 e 13 bis 15 della Commissione.

BASILE FILEDELFINO, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASILE FILEDELFINO, *presidente della Commissione*. L'emendamento 13 bis 13, così come i successivi, il 13 bis 14 e 13 bis 15, sono sostanzialmente parti del disegno di legge proposto dal Gruppo parlamentare La Rete. In Commissione era stato deciso, in sede di accordo finale, di allegare al disegno di legge, e farne parte integrante, l'intero disegno di legge presentato dal gruppo La Rete. Da qui l'esigenza di sottoporre, sotto forma di emendamenti, il contenuto dello stesso disegno di legge della Rete, che affido alle valutazioni dell'aula.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 13 bis 13. Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 13 bis 14. Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 13 bis 15.

ORTISI. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORTISI. L'emendamento propone di scegliere come scrutatori i disoccupati. Mentre attualmente si scelgono a sorteggio su una lista fissa, eccetera, e molti poi rinunziano (e succede anche spesso che rinunzino all'ultimo minuto permettendo cose immorali), noi proponiamo

che, su richiesta di chi vuol fare lo scrutatore, si formino due elenchi: uno prioritario su cui si sceglieranno gli scrutatori sorteggiando tra gli iscritti alle liste di collocamento, e l'altro di occupati. Finito il primo elenco, eventualmente, si attinge al secondo, sempre per sorteggio. Questo anche per dare un segnale, per fare lavorare i disoccupati.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Favorevole.

CALANNA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALANNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io mi rammarico che la Commissione abbia presentato emendamenti estranei al disegno di legge sul quale stiamo lavorando e che stiamo approvando. Altri emendamenti sono stati messi fuori perché estranei alla materia, e quindi non vedo perché questa materia debba entrare dalla finestra quando altri emendamenti molto più consistenti di questi sono stati estromessi dalla discussione; e questo è il primo punto. La seconda osservazione: noi andiamo per snellire e creiamo una materia farragginosa. Ma ci rendiamo conto dei tempi nei quali noi andremo a votare? Si dovrà votare entro il 15 novembre, se non sbaglio, in ogni caso entro novembre. Approvare l'emendamento 13 bis 15 significa sottoporre gli uffici competenti...

PRESIDENTE. Onorevole Calanna, l'Assemblea dovrebbe prendere atto di una cosa. Io mi sono permesso di intervenire e anche di interromperla, onorevole Calanna, per comprendere cosa si vuole fare: questo emendamento dice che si può essere scrutatori solo se si è disoccupati. Continui onorevole Calanna, le chiedo scusa.

CALANNA. Signor Presidente, io sono perfettamente d'accordo che si dia sempre la priorità ai disoccupati, sono sempre d'accordo che l'occupazione venga, in ogni caso, favorita; ma

poniamoci un problema reale: ce la faranno gli uffici a sostenere questo carico di lavoro? Quanti disoccupati ci sono nelle città di Palermo, di Marsala, di Catania? Da qui ad un mese gli uffici di collocamento, ingolfati come sono (non c'è l'assessore al lavoro, ma mi pare che ci sono problemi continui con l'ufficio di collocamento), ce la faranno a redigere questi elenchi? E poi, risponde ad un principio di "par condicio" escludere tutti gli altri, cioè i non occupati a vantaggio solo dei disoccupati? Questo, ripeto, nulla avendo contro i non occupati che, a mio giudizio, devono essere sempre preferiti.

Io inviterei la Commissione che ha proposto questo emendamento a ritirarlo, perché sarà di fortissimo ostacolo a che si possa andare serenamente a votare nella prossima tornata elettorale.

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio ribadire, in questa sede, che questo emendamento, come i due precedenti che abbiamo testé approvato, fanno parte integrante di un disegno di legge proposto dal gruppo della Rete che la Commissione all'unanimità ha deciso di allegare al testo base di proposta licenziato dalla Commissione. Se da parte dell'onorevole Ortisi c'è la disponibilità, date le questioni che sono state sollevate, a ritirarlo, la Commissione non ha nulla in contrario. Dichiaro pertanto di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 13 bis 16 della Commissione.

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 13 bis 17, degli onorevoli Alfano ed altri.

ALFANO. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento solleva un fatto tecnico che riguarda il problema contenuto all'interno dell'articolo 54 della legge regionale n. 26 del 1993, relativo alla presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei consiglieri comunali.

La non presentazione della dichiarazione dei redditi nei termini previsti prevede la decadenza, tutto ciò in alcuni comuni in questo momento succede a fine mandato. L'emendamento tende solamente a differire i termini e consentire che, prima che si proceda alle surroghe con danni e aggravii dell'organo consiliare, si possa addivenire alla regolare fisiologica conclusione del mandato consiliare senza pervenire alla surroga. Con ciò si intende mandare anche un segnale relativamente al fatto che senz'altro l'Assemblea dovrà tenere nella dovuta considerazione questo principio di trasparenza anche in una prospettiva di futura riforma, considerato che appare incongrua una decadenza *ope legis*, a causa di una mera inadempienza, di carattere burocratico, di un organismo promanante dal mandato popolare.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, a me non pare che il Parlamento siciliano possa votare una sanatoria di comportamenti scorretti di amministratori pubblici.

Comportamenti scorretti, onorevole Alfano, e le spiego subito perché. Perché tutti gli amministratori pubblici, dai consiglieri comunali al presidente della Regione, ai deputati...

ALFANO. Lei non decade *ope legis*.

DI MARTINO. Lei sa che vi è tutto il tempo necessario a che venga notificata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, e comunque ogni uomo pubblico (e il consigliere comunale è un uomo pubblico) sa che deve presentare la dichiarazione dei redditi, la situazione patrimoniale, entro il termine previsto per legge.

Pertanto, non ha senso, specialmente a fine mandato, andare a fare una sanatoria di questo tipo. Ma l'Assemblea regionale può mai correre dietro ai capricci di ogni paese, di ogni piccolo gruppo di consiglieri comunali di Agrigento, o di Trapani o di Palermo; perché non fanno la dichiarazione? Anzi, secondo me, bisognerebbe cacciarli via subito dai consigli comunali nel momento in cui non adempiono ai loro obblighi, tra i quali c'è quello di presentare la dichiarazione dei redditi e di presentare la situazione patrimoniale.

Questo è un fatto di moralità pubblica che il Parlamento non può assolutamente sanare con un emendamento.

CAPODICASA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPODICASA. Signor Presidente, io sono d'accordo con l'onorevole Di Martino; chiederei che l'onorevole Di Martino fosse conseguente a questa dichiarazione e proponesse un emendamento che prevedesse la decadenza da deputato regionale per quei deputati che non ottemperano all'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi nei tempi previsti dalla legge che noi abbiamo approvato.

Lei deve presentare un emendamento che dica che, per una mera dimenticanza o anche per una inadempienza di carattere burocratico, ciò comporta la decadenza da una carica elettiva per mandato popolare.

Quella legge è stata fatta, non è stata mai applicata in Sicilia, nessuno si è accorto di una enormità che è stata inserita in quella legge. È un documento pubblico in possesso degli uffici dello Stato, la dichiarazione dei redditi, una dichiarazione resa allo Stato...

CASTIGLIONE, assessore per l'industria. C'è il garante della *privacy*.

CAPODICASA. C'è il garante della *privacy*, però la dichiarazione dei redditi può non venire presentata per mera inadempienza o anche per dimenticanza (a me è successo molto spesso, a volte sì a volte no); ma non vedo commensurabilità tra i due fatti, tra la decadenza dal man-

dato popolare e la mera inadempienza di carattere burocratico. L'ottemperanza alla consegna nei termini previsti è un disposto di legge che io trovo giusto, corretto ma, a mio avviso, non può essere prevalente sul mandato popolare.

Quindi, io ritengo che se un principio debba affermarsi, non può valere dall'Assemblea regionale in giù, ma deve valere per tutti, dall'Assemblea regionale fino all'ultimo consigliere di quartiere; diversamente, dobbiamo correggere questa norma.

Badate che tra i quattro consiglieri che sono decaduti nel comune di Agrigento non ce n'è nessuno appartenente al mio gruppo, neanche lontanamente: sono due del centro-sinistra e due del centro-destra. Ma non è questo il problema. È un atto che non è mai stato compiuto nè nel comune di Agrigento nè negli altri comuni siciliani, e che viene adottato solamente in questa circostanza, e non se ne capisce esattamente il motivo.

Io direi che è un problema di equità, di giustizia, di correttezza. Pertanto, o correggiamo la norma a regime, e la estendiamo a tutti i deputati, o la correggiamo per impedire che questa disparità venga a colpire solo alcuni livelli del mandato popolare e non gli altri.

Io credo che sia un atto di decenza politica per la presentabilità stessa dei parlamentari, quando sosteniamo certe tesi anche fuori da quest'Aula.

LO GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE. Io credo che approvare questo emendamento sia un atto di giustizia: la legge regionale n. 29/93 dice che, entro sei mesi dall'elezione, il consigliere comunale è tenuto a presentare il modello 740. Però, probabilmente il neo consigliere comunale non lo sa, il segretario comunale non lo avvisa, nessun funzionario lo diffida, e a un certo punto si trova ad essere decaduto in quanto non è a conoscenza di una legge regionale.

Per cui, o stabiliamo le procedure (l'ingiunzione, la diffida), i termini e i tempi per presentare un documento che tra l'altro è pubblico perché è depositato presso l'ufficio delle imposte, oppure bisogna riconoscere che questa è una legge fatta male.

In questo caso cosa stiamo facendo? Non è che stiamo creando non trasparenza – come dice l'onorevole Di Martino – bensì stiamo semplicemente concedendo ai consiglieri comunali decaduti tre mesi di tempo per adempiere alle prescrizioni della legge e presentare la situazione dei redditi.

È un fatto che si è verificato ad Agrigento, e mettere i consiglieri comunali in condizione di conoscere la legge è, per quanto mi riguarda, un atto di positività e di alta democrazia. Pertanto sono favorevole all'emendamento 13 bis 17.

ROTELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLA. Ritengo che una discrasia di questo genere debba essere corretta e non essere soltanto votata a sanatoria, perché non ci rendiamo conto, a volte, delle assurdità che noi compiamo: alcune volte assurgiamo a difensori del voto popolare e poi, però, successivamente con queste norme facciamo esattamente il contrario, e condanniamo il voto popolare. Trattandosi senz'altro di una dimenticanza, non è certamente difficile trovare le pezze di appoggio o i documenti che, essendo stati depositati per tempo, non si possono cambiare o modificare.

Quindi, io non vedo quale possa essere la difficoltà...

GRANATA. Propone di abrogarla?!

ROTELLA. Sono per abrogare la norma, perché questa mi sembra veramente un'assurdità, Presidente! Pertanto, non solo voterò favorevolmente ma mi auguro che questa Assemblea voglia fare un emendamento proprio per abrogare la norma.

ADRAGNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADRAGNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non condivido l'indignazione che è stata mostrata, ed è per questo che sto parlando, perché per il resto credo che gli interventi che mi hanno preceduto abbiano già sostanziato un

po' l'emendamento presentato e l'obiettivo che vuole raggiungere. Personalmente sono convinto del valore che ha la presentazione di tale documento presso l'ente, l'amministrazione o il consesso in cui si milita. Quando si è deciso che i consiglieri comunali rendessero pubblico questo documento (la dichiarazione dei redditi), lo si è fatto non tanto per fare una scelta di pubblicizzazione, in quanto non è previsto da nessuna parte che sia pubblicato o che possa essere reso pubblico, ma si è trattato di una precisa scelta politica da effettuarsi da parte di coloro che decidono di impegnarsi in un'attività pubblica qual è la politica; si è anche trattato di una manifestazione di volontà per indicare all'esterno se particolari variazioni o particolari momenti di arricchimento fossero determinati da quell'incarico che è un fatto di rappresentatività o per altri motivi certamente leciti.

L'obiettivo di questo emendamento è quello di spostare i termini, e non certamente di consentire il non adempimento della presentazione del modello 740, e l'obiettivo viene raggiunto in quanto il documento viene presentato e quindi può essere pubblicato sulla stampa, cosa che avviene ormai metodicamente, e quindi verrà portato a conoscenza del cittadino. Pertanto anche questi consiglieri, questi amministratori che non hanno avuto modo di presentare (per una dimenticanza e non per volontà) la dichiarazione dei redditi saranno anche loro pubblicati e potranno così dimostrare se ci sono stati o no arricchimenti o variazioni rispetto al 740 dell'anno precedente.

L'emendamento ritengo che non sposta per niente la questione rispetto alla scelta politica che si è fatta quando si è deciso di rendere pubblica la situazione economica dell'amministratore, ma semplicemente si vuole evitare una distorsione, un appesantimento di quello che può essere semplicemente una dimenticanza e non altro.

CASTIGLIONE, *assessore per l'industria*.
Di Agrigento non c'è più nessuno?

ADRAGNA. Dimenticavo, raccogliendo la provocazione, visto che il caso in questione è quello di Agrigento, che i due consiglieri del centro-sinistra di cui si è detto non appartengono al Partito Popolare.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, essendo stato vittima di un implacabile Presidente dell'Assemblea che, o ha dichiarato improponibili o mi ha indotto con il suo *savoir faire* a ritirare gli emendamenti non pertinenti alla materia squisitamente elettorale, devo dire che una qualche invidia rispetto all'attenzione che questo emendamento sta suscitando in Aula, pur non essendo per nulla attinente alla materia elettorale, ce l'ho. Non ci posso fare niente, sono molto invidioso, onorevole Lo Giudice, perché almeno avrei voluto trattarne uno, di quei tanti emendamenti che sono stato costretto a ritirare! Ogni tanto un po' di "par condicio" non farebbe male!

Per quanto riguarda poi il merito, non c'è dubbio che è una norma di salvataggio nei confronti di ben individuati soggetti. Capirei fosse una norma di carattere generale!

Qui sono stati sollevati problemi enormi, a cominciare da quello che ha sollevato l'onorevole Adragna, e cioè che per la dichiarazione dei redditi non ci sarebbe l'obbligo della presentazione. Onorevole Adragna, la legge 128 prescrive tassativamente agli enti di raccogliere le dichiarazioni dei redditi dei propri consiglieri o dei propri amministratori in un bollettino da rendere pubblico.

ADRAGNA. Qual è la differenza rispetto a quello che ho detto io?

PIRO. Lei ha detto che non c'è l'obbligo di renderle pubbliche. Non è vero. In secondo luogo, lo strumento che allora fu inventato dalla legge 128, che poi si è rivelato essere uno strumento eccessivamente leggero, serviva per consentire, per quello che può valere - ma sicuramente andava in questa direzione - che non solo venissero conosciute le dichiarazioni dei redditi dei consiglieri ma che venisse seguita (tengo a precisare che non sono consiglieri comunali perché questa norma riguarda gli amministratori degli enti in generale) anche l'evoluzione della situazione patrimoniale, tanto è vero che anche noi come i consiglieri, come gli amministratori, abbiamo l'obbligo di dichiarare di anno in anno

se sono intervenute variazioni nella nostra consistenza patrimoniale e di indicare quali variazioni siano intervenute.

La legge è estremamente garantista perché prevede un termine assai congruo per la presentazione di queste dichiarazioni. E l'articolo 54, secondo comma, della legge 26/93 richiamato da questo emendamento prescrive addirittura un termine di trenta giorni con l'obbligo della diffida. Ora, non si può venire a sostenere per qualche povero consigliere (in un intervento definito in genere "un po' ignorante": ignorante delle leggi, ignorante degli obblighi che gli competono, ignorato dalle istituzioni nonostante gli mandino le diffide), dicevo, non si può qui venire a sostenere che siamo in presenza di una situazione certamente grave, anomala. Per carità! Se si vuole fare la norma, si faccia! Ritengo più opportuno che si faccia nell'altro disegno di legge.

In ogni caso, non si sollevino questioni di carattere generale che non c'entrano con la questione che qui è stata posta. Questa è una operazione di salvataggio di alcuni consiglieri che non sono giustificati in niente, loro, io e chiunque altro, dato che la legge è garantista al massimo, assegnando termini congrui e prevedendo l'istituto della decadenza - che peraltro è stato utilizzato pochissime volte in questa Regione - soltanto previa diffida etc. etc. quindi con tutte le forme di garanzia possibili e immaginabili.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 13 bis 17.

Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 13 bis 18, degli onorevoli Adragna ed altri. È materia estranea.

ADRAGNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADRAGNA. Signor Presidente, condivido le motivazioni che spingono il Presidente a considerare questo emendamento improponibile in quanto tratta materia estranea, però esso, a mio avviso, salvaguarda finalmente, perché per tanto tempo non hanno avuto l'opportunità, gli assessori comunali e provinciali, nel senso di consentirgli di avere quel minimo di prerogative che prima avevano in quanto consiglieri comunali o consiglieri provinciali, ma che, da quando è stata successivamente inibita la possibilità ai consiglieri comunali e provinciali di essere assessori, non avendo più queste prerogative, non possono svolgere compiutamente il loro mandato.

Mi consenta di chiederle, visto che si è realizzata una procedura particolare di urgenza, subito dopo la ripresa della sessione, di potere eventualmente inserire questo tema molto importante nel contesto del prossimo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro improponibili l'emendamento 13 bis 18 e l'emendamento 13 bis 19.

Gli emendamenti 13 bis 20, 13 bis 21, 13 bis 22, 13 bis 23, 13 bis 23.1 e 13 bis 24 sono ritirati.

L'Assemblea ne prende atto.

Dichiaro improponibili gli emendamenti 13 bis 25 e 13 bis 26.

L'emendamento 13 bis 27 è ritirato.

L'Assemblea ne prende atto.

L'emendamento 13 bis 28 è superato.

Si passa all'emendamento 13 bis 29.

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento 13 bis 29.1 interamente sostitutivo dell'emendamento 13 bis 29:

«Alla fine dell'articolo 10 della legge regionale n. 3/1960 è aggiunto il seguente comma:

"Il segretario non può in alcun caso appartenere al medesimo nucleo familiare del presidente del seggio nè può essere legato da rapporto di parentela o affine sino al terzo grado"».

Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

L'emendamento 13 bis 30 è superato.
Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 14.

PIRO, *segretario*:

«Articolo 14
Norma transitoria

1. Le disposizioni della presente legge si applicano in ciascun comune e ciascuna provincia regionale a decorrere dalla data di scadenza naturale dei relativi organi.

2. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato, dagli onorevoli Ricevuto ed altri, il seguente emendamento 14.1:

«Dopo l'articolo 14 aggiungere l'articolo 14 bis:

“1. Il Governo regionale presenterà all'Assemblea regionale entro venti giorni dall'approvazione della presente legge una iniziativa legislativa che definisca poteri, funzioni ed attribuzioni del sindaco, dei presidenti di provincia, delle giunte comunali e provinciali, oltreché dei consigli comunali e provinciali”».

Lo dichiaro improponibile.

RICEVUTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICEVUTO. Solo per precisare che già avevamo ritirato l'emendamento 14.1 all'inizio della seduta di ieri mattina.

PRESIDENTE. Allora, chiedo scusa a lei, all'onorevole Cintola e all'altro firmatario. Comunque, questa è una pratica che ho inteso notificare all'Assemblea.

Si ritorna agli articoli accantonati.

Si riprende l'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti accantonati.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Bufardecì, Granata, Forgiione, Capodicasa, Piro, Cintola ed altri il seguente emendamento 1.21:

«Al comma 4 dell'articolo 1 le parole “due terzi” sono sostituite da “la metà”».

Lo pongo in votazione.

Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Gli emendamenti 1.9, 1.19 e 1.20 sono ritirati. L'Assemblea ne prende atto.

Gli emendamenti 1.4 e 1.5 sono superati.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si riprende l'esame dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti accantonati.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Bufardecì, Granata, Drago e Piro il seguente emendamento 2.8:

«Il comma 5 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“5. Alla lista collegata al sindaco eletto è attribuito il 60 per cento dei seggi assegnati al comune. All'altra lista che ha riportato il maggior numero di voti viene attribuito il 40 per cento dei seggi.

Qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi, è attribuito il 60 per cento dei seggi. In tal caso alla lista collegata al sindaco è attribuito il 40 per cento dei seggi.

Qualora più liste non collegate al sindaco ottengano lo stesso più alto numero di voti, si procede alla ripartizione dei seggi fra le medesime per parti uguali; l'eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio”».

Lo pongo in votazione.
Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, assessore per gli enti locali. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, presidente della Commissione. Favorevole.

DI MARTINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Sono contrario all'emendamento perché è manifestamente irragionevole, anzi va a istituzionalizzare la non attribuzione della maggioranza al sindaco, cioè che non sempre il sindaco può avere la maggioranza in Consiglio.

ROTELLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLA. Signor Presidente, desidero avere chiaro il concetto, perché probabilmente anche l'ora tarda mi porta a non essere molto lucido. Dal ragionamento che noi abbiamo fatto in

quella riunione informale mi pare di avere capito che, qualora una delle liste non collegate col sindaco avesse superato il 50 più uno per cento, la lista del sindaco non poteva avere il 60 per cento ma aveva la certezza di avere il 40 per cento, però le altre liste avrebbero avuto il 60 per cento. Altrimenti, se ci sono altre liste, significa che non hanno neppure una rappresentanza, non hanno niente con questo emendamento, mi pare di capire questo.

L'emendamento stabilisce che se una lista non collegata col sindaco ottiene oltre il 51 per cento dei voti ha il 60, mentre la lista collegata col sindaco ha il 40; però già è il 100 per cento, una terza lista non prende niente.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Gli emendamenti 2.2, 2.5, 2.6 e 2.4 sono assorbiti.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Giannopolo ed altri il subemendamento 4.6.1 all'emendamento 4.6 della Commissione:

«Sostituire “3 per cento” con “5 per cento”».

Ricordo che l'emendamento della Commissione 4.6 così recita:

«Al comma 3 dell'articolo 4 aggiungere il seguente periodo:

“A detta attribuzione possono partecipare solamente le liste che abbiano conseguito un numero di voti pari ad almeno il 3 per cento dei votanti”».

BASILE FILADELFIO, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASILE FILADELFIO, presidente della Commissione. Alcune proposte di legge presentate avevano inserito uno sbarramento al 5 per cento, come sappiamo. La Commissione aveva determinato di eliminare questa materia e, in ogni caso, ogni ipotesi di sbarramento così elevata.

Viene qui proposta una ipotesi di sbarramento molto bassa, al 3 per cento, che, fra l'altro, non farebbe gioco in moltissimi comuni, però sarebbe valida per i comuni più grandi, come sicuramente Catania, Palermo, Messina e probabilmente qualche altro comune.

È una ipotesi che, qualora votata e accettata, consente di evitare che un qualsiasi cittadino possa presentarsi personalmente, non inquadrato all'interno di un partito o di una lista e, quindi, ottenere un seggio. Io credo che tutti i partiti, soprattutto quelli rappresentati all'interno dell'Assemblea regionale siciliana, siano in condizioni di superare questo sbarramento del 3 per cento, e per questo motivo lo propongo e lo mantengo.

RICEVUTO. Chiedo di parlare.

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Signor Presidente, dichiaro di ritirare l'emendamento 4.6.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Decade, pertanto, il subemendamento 4.6.1.

SPEZIALE. Faccio mio l'emendamento della Commissione 4.6.

FORGIONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORGIONE. Io non pongo grossi problemi. Intanto, non ho apprezzato la riproposizione dell'emendamento 4.6 perché il presidente della Commissione non può dire che su questo la Commissione non ha trovato alcun accordo, in quanto anche la materia della quota e dello sbarramento proporzionale era legata a un accordo in quanto complessivo che abbiamo fatto tutte le forze politiche, facendoci carico tutti di rinunciare ad un pezzo dei propri interessi e delle proprie convinzioni; che alle 7 del mattino si voglia insistere su questo emendamento e che il presidente Basile lo ritiri e l'onorevole Speciale lo faccia proprio, non mi sembra una cosa nè elegante nè politicamente corretta. Tutti abbiamo mediato in queste ore, e su tante cose, onorevole Piro, comunque io non ne faccio uno scandalo, dico che sarebbe opportuno mantenere il ritiro di questo emendamento.

CINTOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ho altro da aggiungere a quanto ha detto l'onorevole Forgione. A noi non pare che ci sia stato e che si proponga una legge elettorale per sbarramenti e per annullare la volontà degli elettori. Abbiamo parlato addirittura di un sistema di distribuzione di seggi in senso proporzionale. È inspiegabile che, dopo che l'Aula ha accettato un sistema di attribuzione di seggi strettamente proporzionale e non col metodo D'Hondt, alla fine il presidente della Commissione abbia presentato l'emendamento – e questo poteva essere anche un fatto valido – e poi qualcuno, dopo che la discussione generale è finita, se ne sia appropriato e l'abbia fatto proprio.

Ritengo che ciò sia improponibile, in quanto la discussione generale è già chiusa, gli emendamenti sono stati presentati e soltanto la presidenza della Commissione o il Governo può presentare emendamenti, non credo che nessun altro sia abilitato a presentare emendamenti. E quindi io ritengo che sia improponibile, poiché l'onorevole Basile ha ritirato l'emendamento, che possa essere fatto proprio da qualcuno che non sia il Governo o la Commissione. E ciò non è avvenuto.

SPEZIALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZIALE. Signor Presidente, intervengo su questa materia perché non avrei mai pensato una simile opposizione su un emendamento che per me ha financo il carattere dell'ovvietà nel senso che, ormai, tutte le leggi elettorali fatte nel nostro Paese, onorevole Forgione, dopo il referendum del 1992, hanno cercato di introdurre elementi che in qualche modo si rifacessero, il più possibile, alla filosofia dell'aggregazione.

C'è la legge elettorale nazionale che prevede uno sbarramento al 4 per cento, ci sono le leggi elettorali regionali che prevedono uno sbarramento al 5 per cento (in tutte le regioni); non mi sembrava assolutamente scandaloso l'obiettivo dell'onorevole Basile, quello di uno sbarra-

mento al 3 per cento che aiutasse il più possibile le forze affini ad aggregarsi e a presentarsi nelle competizioni elettorali, onde evitare quello che avviene nel sistema proporzionale: una proliferazione eccessiva delle liste che finiscono con l'andare incontro ad esigenze diverse rispetto all'obiettivo che tutta la legislazione oggi si propone di portare avanti. Ora, la reazione è legata ad un principio di convenienza politica, nel senso che si dice che noi dobbiamo mediare. Se è per questo, ma non vorrei...

FORGIONE. Nei consigli comunali sbarramenti non ce ne sono.

SPEZIALE. Onorevole Forgione, si tolga però dalla testa una cosa: che siccome stasera è stato detto più volte che questa Assemblea è stata eletta con il sistema proporzionale e che ci appresteremo a fare una legge di riforma che riguarda anche l'elezione dei parlamentari, io non vorrei che cominciamo già a precostituire precedenti che varranno anche per il futuro, per l'elezione dell'Assemblea; perché questo può essere il rischio vero, che questa Assemblea che dovrebbe innovare il sistema elettorale del proprio organismo finirà con il riproporre gli stessi errori fatti dalla precedente Assemblea.

Io ho avuto l'invito a ritirare l'emendamento; debbo sinceramente dire che sono molto titubante ma se il mantenimento di questo emendamento dovesse produrre uno scompaginamento dell'accordo io sono disponibile, disponibilissimo. Ma solo per questo motivo, cioè perché ritengo che a questo punto, alle sei del mattino, sia utile contribuire a chiudere questa partita purché ciò non costituisca un precedente per le future leggi elettorali che riguarderanno l'Assemblea regionale.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro dell'emendamento 4.6. Decade pertanto l'emendamento 4.6.1.

Gli emendamenti 7.5, 2.3, 2.7 e 2.7.1 sono ritirati.

L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dalla Commissione:

emendamento 4.11:

«Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto al primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste collegate abbiano raggiunto il 45 per cento dei voti validi»;

– dagli onorevoli Martino ed altri:

emendamento 4.12:

«All'articolo 4 è aggiunto il seguente articolo 4 bis:

“Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto al primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento e risultino essere le più votate”».

GRANATA. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento 4.12.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATA. Signor Presidente, si tratta degli emendamenti sulla tematica delicata che è stata sollevata molto bene dall'onorevole Lo Giudice prima di me; molti di noi hanno condiviso una impostazione che l'onorevole Piro ha qui illustrato, concernente un sistema che dà un premio di maggioranza a quel sindaco che vince al ballottaggio mettendolo in condizione di avere una maggioranza tale da consentire la governabilità all'interno del consiglio comunale, ma che tale premio non garantisce in quei casi limite in cui il sindaco, pur arrivando alla soglia della vittoria al primo turno, non riusciva a garantirsi questa soglia di governabilità all'interno del consiglio comunale stesso.

Quindi, il principio che noi abbiamo accettato è stato quello che, nel caso in cui il sindaco vinca al primo turno, allo stesso debba comunque garantirsi un premio di maggioranza.

Questo emendamento non è né sostitutivo né

modificativo di quello che abbiamo già votato. Si tratta semplicemente di una specificazione che credo doverosa e puntuale, e cioè che occorra almeno un tetto di legittimazione democratica per quello schieramento a cui va attribuito il premio di maggioranza perché altrimenti arriviamo all'eccesso opposto di attribuire il 60 per cento a liste che sulla coalizione raggiungono il 20, il 25, il 30 per cento o il 10. Ciò significa essere coerenti col tipo di sistema che ci siamo voluti dare, eliminando quella contraddizione di un sindaco vincente al primo turno e pur tuttavia, arrivando la coalizione al 49 per cento, non riusciva ad avere un premio di maggioranza per assicurare governabilità, ma allo stesso tempo limitando questo margine di contraddizione, proprio sul livello di rappresentanza democratica della norma stessa.

Il mio emendamento prevede due cose: prevede cioè di specificare il tetto minimo da raggiungere al 40 per cento (che credo sia una soglia abbondantemente condivisibile da tutti) e che lo schieramento che appoggia il sindaco che viene eletto al primo turno sia il primo schieramento.

È chiaro che si tratta di un correttivo, di una specificazione alla norma che è stata approvata - lo dobbiamo dire - in una dimostrazione di generosità e di apertura mentale da parte del Polo, perché noi, partendo dal presupposto che questa norma l'abbiamo costruita in Aula, senza maggioranze e convinzioni precostituite, volevamo e vogliamo garantire la governabilità agli enti senza favorire gli uni o gli altri. Però ci sembra che il correttivo da noi proposto sia l'unico che possa garantire una coerenza complessiva al sistema visto che poi diciamo che comunque c'è una ripartizione che deve sì premiare per la governabilità ma che non deve mortificare la libera espressione di voto sulla coalizione, e quindi il voto e il consenso realizzato sui partiti.

Questo emendamento lo riteniamo un livello non di mediazione ma di razionalizzazione dell'importante principio da noi anticipato rispetto a ciò che a livello nazionale viene ancora fatto; e dirò di più, che nel progetto nazionale (che credo sia il progetto del ministro Napolitano) è previsto questo tetto del 40 per cento perché è ovvio che bisogna garantire un minimo di soglia di rappresentatività per potere aspirare al premio di maggioranza.

Quindi, a conclusione di questa interminabile tornata di lavoro e di elaborazione legislativa, dico che è realmente un segno di buona fede reciproca e di rispetto reciproco, visto che non sono poche le vicende su cui noi abbiamo dovuto - tutte le forze politiche, non noi maggioranza - smussare degli angoli; questo è l'ultimo angolo, forse il più insidioso ma sul quale chiediamo un senso di responsabilità collettiva e quindi l'approvazione all'unanimità di questi due correttivi che già garantiscono questo livello di soluzione del problema (mi riferisco ovviamente al secondo emendamento presentato, preso atto che l'onorevole Turano potrebbe assorbire nella mia la sua proposta).

FORGIONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORGIONE. Signor Presidente, quando si pose il problema dell'emendamento dell'onorevole Piro, io pur pronunciandomi a favore della correzione dell'impianto della legge nazionale su questo punto, avevo proposto un accantonamento, proprio per evitare di fare ora una correzione, quando avremmo potuto in quella fase valutare attentamente un punto così delicato.

Ritengo che la legge nazionale su questo aspetto sia utile correggerla per evitare che il sindaco che vince al primo turno venga penalizzato rispetto al sindaco che va al ballottaggio, pur avendo passato direttamente al primo turno la prova del suffragio diretto.

E pur tuttavia mi convince inserire una soglia di correzione su questo, anche per favorire gli schieramenti e le aggregazioni (ora non vorrei essere io quello che fa il ragionamento dei poli, venendo etichettato in modo spregevole come ideologicamente proporzionalista); ma favorire l'aggregazione già dal primo turno mi sembra utile e positivo e nello stesso tempo inserire una clausola di salvaguardia nel senso che, quando si dà un premio di maggioranza già al primo turno, però questo non può avvenire a prescindere dalla quantità complessiva del suffragio che si dà al sindaco ed allo schieramento che lo appoggia.

Quindi, io ritengo che su questo emendamento ci si può lavorare e si può esprimere consenso; a due condizioni, però: la prima è, visto

che questo stesso problema ce lo ritroviamo in una norma già approvata per il presidente della provincia, che questo emendamento valga per l'elezione al primo turno del sindaco, come per il presidente della provincia. Non si capisce perché per i sindaci questo emendamento è giusto e per i presidenti della provincia non è giusto, è lo stesso identico meccanismo; credo addirittura che l'onorevole Piro abbia preso il suo emendamento da quell'articolato che riguarda l'elezione diretta del presidente della provincia.

Se facciamo questo, va fatto per l'uno e per l'altro; se non lo facciamo, il problema non si pone. Infatti non si capisce perché dobbiamo mettere una clausola di salvaguardia per il consiglio comunale e per il sindaco ed invece il presidente della provincia che viene eletto al primo turno, anche se agganciato ad una lista che prende il 5 per cento dei voti, deve avere al primo turno direttamente il 60 per cento dei seggi. Dov'è lo scandalo? Lo chiedo ai colleghi che presentano questo emendamento.

SPEZIALE. Se lo stesso vince al secondo turno, che succede?

FORGIONE. C'è la legge nazionale che abbiamo applicato. Scusami, se questo emendamento vale per il sindaco, non si capisce perché non valga per il presidente della provincia, visto che il meccanismo è lo stesso e la clausola che si sta proponendo è identica. In ogni caso io mi fermerei al 40 per cento della lista prima arrivata in questo emendamento ed in ogni caso non credo che l'onorevole Turano possa proporre quell'emendamento che eleva ulteriormente al 45 per cento; a quel punto si lascia la legge così come è e il problema è risolto.

Credo che, su questo, anche con i colleghi che hanno maggiori perplessità si possa raggiungere un punto d'accordo.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, non sopporto una cosa: che si possa implicitamente o esplicitamente affermare che quanto è avvenuto è avvenuto con una sorta di sotterfugio, in primo luogo

perché non è nel mio costume, nella mia abitudine creare sotterfugi a nessuno ed in secondo luogo perché qui si dimenticano troppo presto anche le vicende che insieme abbiamo vissuto. Io chiedo a tutti coloro che hanno partecipato alle nostre infinite riunioni e discussioni di testimoniare e di certificare se è vero:

a) che il sottoscritto in Commissione ha insistentemente posto la questione della anomalia esistente nella legge nazionale relativa alla attribuzione dei seggi al primo turno;

b) che il sottoscritto ha insistentemente posto questa questione nelle riunioni che si sono fatte anche tra i capigruppo, per ultimo alla fine della discussione di questa sera quando un atteggiamento da parte di alcuni capigruppo di non voler prendere neanche in considerazione l'argomento mi ha indotto a lasciare la sala della Commissione bilancio;

c) di certificare se è vero, ma per questo è sufficiente il resoconto stenografico, che uno dei punti centrali dell'intervento dell'onorevole Ortisi, nel corso della discussione sulla parte generale della legge, è stato proprio quello relativo al fatto che l'onorevole Ortisi ha rilevato la anomalia consistente nella attribuzione dei seggi al primo turno nei comuni sopra quindicimila abitanti;

d) di testimoniare se è vero che, dopo la fine della riunione della Commissione bilancio, il sottoscritto ha parlato con quasi tutti i capigruppo (non ho parlato con tutti perché non ho avuto modo di incontrarli) spiegando quale era il problema; ed inoltre se è vero, e anche qui c'è il resoconto stenografico, che il sottoscritto ha effettuato un intervento quale il regolamento mi ha consentito, ma sicuramente dovizioso di particolari, di ragionamenti e di questioni, tale da non lasciare margine ad alcun dubbio o rischio di infingimento o di nascondimento di qualsiasi realtà.

Questo lo dico, signor Presidente, perché, al di là dei fatti politici, ci sono questioni che profondamente feriscono, anche perché, pur nell'asprezza del confronto politico che a volte ha toni e momenti di contrasto molto forte, però si cerca in ogni modo di instaurare un rapporto di reciproca lealtà. Mi addolora anche che tutto questo possa avvenire alla fine, perché se questo avverrà, signor Presidente, avverrà in violazione...

PRESIDENTE. Onorevole Piro, se un solo deputato sull'emendamento in questione solleva eccezioni, l'emendamento è improponibile. Questo l'ho già detto apertamente a tutti, quindi non vorrei che lei indirizzasse il suo intervento...

PIRO. No, io non sto parlando al Presidente dell'Assemblea, le chiedo scusa, io parlavo all'Assemblea nel senso che tutti gli onorevoli componenti dell'Assemblea sanno che non è possibile modificare (nel corso della stessa seduta addirittura, e nello stesso oggetto) decisioni assunte, quando queste decisioni sono state assunte consapevolmente da tutta l'Assemblea; ciò perché questa norma che consente l'attribuzione dei seggi al primo turno alla lista collegata al sindaco che vince, con l'attribuzione secca del 60 per cento, tranne nel caso in cui l'altra lista non raggiunga il 50 per cento, è stata da questa Assemblea votata tre volte.

Una prima volta con il consenso unanime di tutta l'Assemblea all'interno dell'articolo che riguarda l'attribuzione dei seggi al consiglio provinciale. Nessuno ha sollevato questioni nè in Commissione nè in Aula, la norma è stata votata da tutta l'Assemblea. Una seconda volta quando l'Assemblea ha votato l'emendamento da me proposto. Una terza volta poco fa quando l'Assemblea ha votato l'emendamento proposto da tutti i capigruppo con il quale nei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti si attribuisce alla lista collegata al sindaco il 60 per cento dei seggi, tranne nel caso in cui un'altra lista non abbia ottenuto il 50 per cento. Questa norma l'Assemblea ha votato dopo che era stata posta la questione della impraticabilità, così si sostiene, della norma che era stata in precedenza approvata con il mio emendamento e nell'articolo che è inserito nel testo del disegno di legge.

Quindi, è evidente che in questo caso ci sarebbe una situazione di schizofrenia di questa Assemblea. Ora, che devo fare, signor Presidente?

AULICINO. Stiamo lavorando in condizioni impossibili e per questo continueremo ad entrare in contraddizione perché non siamo lucidi, siamo stanchi.

PIRO. Onorevole Aulicino, io non ho detto se

è giustificato o meno, io ho tentato di ricostruire la verità dei fatti; e la verità dei fatti è che poco fa lei ha votato esattamente la norma che lei ha già contestato in precedenza.

Io sono d'accordo con lei, onorevole Aulicino, ed ho sempre contestato il fatto che questa Assemblea si riunisca sempre di notte, e me ne potete dare atto. Allora, voglio sapere cosa devo fare, perché io ho proposto un emendamento, lucidamente, consapevolmente, cercando di fare un ragionamento e di convincere l'Assemblea. L'Assemblea si è convinta. Adesso viene proposto con un metodo anche molto forzato, uso soltanto questo termine, un emendamento che oggettivamente, così come è scritto, stravolge l'impostazione che io avevo dato.

Posso essere mai favorevole a un emendamento che stravolge un emendamento da me proposto?

BUFARDECI. Potrebbe astenersi.

PIRO. No, onorevole Bufardeci, non posso astenermi, anche perché non si è cercato di avviare un ragionamento ma si è presentato un emendamento nel tentativo di imporre per forza questa soluzione. Non si è cercato, come si è cercato in tutte le altre vicende, con riferimento a qualsiasi altro gruppo parlamentare ed anche a qualsiasi altro singolo deputato, di comporre la vicenda, per ultimo la vicenda del 3 per cento al Consiglio comunale, ma si è per forza di cose voluto imporre una soluzione.

Pertanto, signor Presidente, chiaramente non posso essere d'accordo su questo metodo, tuttavia, mi rimetto alla sua decisione; le assicuro che non contesterò la decisione che lei vorrà prendere.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sia chiaro, per evitare che qualcuno pensi di spostare castagne a destra, con me non funziona: gli emendamenti sono improponibili; possono essere accettati solo se c'è l'unanimità dell'Assemblea.

C'è l'unanimità dell'Assemblea? Onorevole Piro, lei è d'accordo su questa questione della procedibilità? Non ci siamo capiti, ho detto che sono pronto a giudicarli proponibili solo se non c'è un solo deputato che contesta la decisione;

se c'è l'unanimità su questo, lo faccio, altrimenti sono dichiarati improponibili.

Tutt'al più posso sospendere brevemente la seduta.

La seduta è sospesa.

*(La seduta, sospesa alle ore 6.38,
è ripresa alle ore 7.30)*

La seduta è ripresa.

Onorevoli colleghi, comunico che è stato presentato dalla Commissione l'emendamento 4.13:

«Nei comuni con più di 10.000 abitanti è proclamato sindaco il candidato che ottiene almeno il 40 per cento dei voti validi. Se nessun candidato ottiene la percentuale di cui sopra, si procede ad un secondo turno elettorale così come al comma 5 dell'articolo 3».

La materia è stata già trattata in altro articolo e disciplinata per cui l'emendamento non può essere presentato. Mi rendo conto che ci sono anche motivazioni particolari, di carattere politico, se volete anche stati emotivi conseguenti alla vicenda degli emendamenti 4.11 e 4.12, e quindi comprendo anche la ragione della presentazione dell'emendamento 4.13.

Mi rendo conto che non è stato possibile trovare una intesa. Il Regolamento è uno strumento infernale che prima o poi, applicato in questa maniera, stritola tutti.

Non avendo l'assenso unanime sulla questione, lo dichiaro improponibile.

Comunico che è stato presentato dalla Commissione l'emendamento 4.14:

«dopo l'articolo 4 è previsto il seguente articolo 4 bis:

“1. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto nei comuni superiori ai 10 mila abitanti al primo turno viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti.

2. La norma di cui al comma 1 si applica anche per la lista o le liste collegate al candidato presidente della provincia eletto al primo turno”».

Questo comporterebbe il ritiro di tutti gli altri emendamenti.

La seduta è sospesa.

*(La seduta, sospesa alle ore 7.35,
è ripresa alle ore 7.50)*

La seduta è ripresa.

Eravamo all'emendamento 4.14 della Commissione.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, la circostanza che abbiamo dovuto affrontare è certamente una circostanza anomala, che peraltro arriva dentro un dibattito estremamente difficile, una fase molto complicata.

Abbiamo appreso dalla sua voce che è stato presentato un ulteriore emendamento, questa volta a firma della Commissione – che credo sia, assieme al Governo, l'unica titolata a potere presentare emendamenti – che modifica, e anche sostanzialmente, il contenuto degli emendamenti che altri capigruppo avevano presentato e che indubbiamente costituisce un avanzamento, e non di poco conto, rispetto ai punti che erano stati sottolineati negli altri emendamenti.

Noi non possiamo non prendere atto del fatto che questo avanzamento c'è stato. Per quanto ci riguarda, quindi, signor Presidente, anche per chiudere la vicenda, dichiariamo di non opporci a questo emendamento, anche se nel merito, ovviamente, permane il nostro dissenso; ma vogliamo sottolineare e porre alla sua attenzione, signor Presidente, il fatto che noi le chiediamo di garantire all'Aula che in nessun caso questo potrà essere considerato precedente da fare valere in altre circostanze.

SILVESTRO. Questa sua dichiarazione non ha fondamento, perché è sempre un precedente.

CAPODICASA. ...comunque occorre sempre l'unanimità.

PRESIDENTE. Senza dubbio, per quanto riguarda questa parte posso assicurare che non co-

stituisce precedente quanto si sta verificando in questa sede; non potrà mai essere richiamato per scelta unanime dell'Aula e comunque non intende farlo questo Presidente di seduta. Comunque, il precedente, qualora dovesse essere anche informalmente richiamato, sta portando ad una unanimità dei presenti i deputati che stanno partecipando alla seduta.

Gli emendamenti 4.11, 4.12 e 4.13 sono ritirati.

L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'emendamento 4.14.

Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 15.

PIRO, *segretario*:

«Articolo 15

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(È approvato)

La votazione finale avverrà alla conclusione della seduta.

Discussione del disegno di legge «Modifiche e integrazioni all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 "Provvedimenti in favore dei comuni inferiori a 10.000 abitanti

e degli asili nido». Ulteriore proroga del termine di decadenza dei CO.RE.CO.» (529/A)

PRESIDENTE. Si passa al disegno di legge n. 529/A: «Modifiche e integrazioni all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 "Provvedimenti in favore dei comuni inferiori a 10.000 abitanti e degli asili-nido". Ulteriore proroga del termine di decadenza dei CO.RE.CO.»; relatore: onorevole D'Aquino. La Commissione è la stessa.

L'onorevole D'Aquino si rimette al testo. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non avendo alcun deputato chiesto di parlare dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Dò lettura dell'articolo 1:

«Articolo 1

1. Al fine di perequare le assegnazioni delle somme risultanti dalla ripartizione per l'anno 1997 del fondo previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, secondo i criteri previsti nella medesima disposizione, l'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato ad assegnare una quota integrativa a favore dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti».

Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Dò lettura dell'articolo 2:

«Articolo 2

1. La quota integrativa di cui all'articolo 1 deve assicurare ai singoli comuni interessati, per l'anno 1997, una assegnazione pari all'80 per cento di quella corrisposta nel precedente anno, a seguito dei decreti del Presidente della Regione n. 228/VIII SG del 16 agosto 1996 e n.

227/VIII SG dell'8 novembre 1996, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette ufficiali della Regione siciliana n. 53 del 2 novembre 1996 e n. 6 dell'1 febbraio 1997, previa decurtazione del corrispondente ammontare trasferito per il pagamento delle retribuzioni del personale di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Dò lettura dell'articolo 3:

«Articolo 3

1. A decorrere dall'anno 1998, i criteri di riparto disciplinati dai commi 3 e 5, dell'articolo 45, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, sono stabiliti secondo le modalità previste nel comma 2.

2. L'Assessore regionale per gli enti locali provvede con proprio decreto, sentite le organizzazioni rappresentative delle province regionali e dei comuni, all'individuazione di nuovi parametri di riparto, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana».

Sospendo la seduta per qualche minuto al fine di coordinare gli emendamenti.

*(La seduta, sospesa alle ore 8.00,
è ripresa alle ore 8.10)*

La seduta è ripresa.

Pongo in votazione l'articolo 3.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Dò lettura dell'articolo 4:

«Articolo 4

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 settembre 1979 n. 214, rela-

tive alla gestione, funzionamento e manutenzione degli asili nido, è autorizzata per l'esercizio 1997 la spesa di lire 30.000 milioni.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'assessore per gli enti locali mediante riparto della spesa prevista nel limite massimo di lire 5 milioni per bambino».

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento 4.4:

«Al comma 1 sostituire le parole "la spesa di lire 30.000 milioni" con le parole "per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 30.000 milioni ad incremento dello stanziamento del capitolo 18712"».

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti tendenti ad istituire articoli aggiuntivi:

- dagli onorevoli Granata ed altri:

emendamento 6.1:

«1. Il terzo comma dell'articolo 55 della legge regionale n. 33 del 18 maggio 1996 è sostituito dal seguente:

"La misura del contributo è fissata in lire 55 milioni da attribuire a ciascun nucleo familiare o per esso al capofamiglia"»;

- dal Governo:

emendamento 6.3.1:

«Sostituire l'emendamento 6.3 con il seguente:

“1. Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 50 milioni in favore di ciascuno dei nuclei familiari dei marittimi deceduti o dispersi nel naufragio del motopeschereccio Raffaele, iscritto nel compartimento di Porto Empedocle.

2. Il contributo di cui al comma 1 è incrementato di lire 10 milioni per ciascuno dei figli dei marittimi deceduti o dispersi che non fosse maggiorenne alla data dell'evento.

3. All'onere di lire 250 milioni, derivante dall'applicazione del presente articolo, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 10706 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997”».

Si passa all'emendamento 6.1. Riguarda un contributo che abbiamo già erogato in passato ma, a causa di una questione burocratica con i familiari di marittimi extracomunitari, è necessario adottare questa norma di chiarificazione e quindi non c'è bisogno di copertura finanziaria.

Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

PROVENZANO, *presidente della Regione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 6.3.1. Riguarda la nota vicenda del naufragio del motopeschereccio “Raffaele” ed ha la relativa copertura finanziaria.

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Dò lettura dell'articolo 5:

«Articolo 5

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23, è ulteriormente prorogato fino all'espletamento delle procedure relative all'insediamento del nuovo CO.RE.CO. e comunque non oltre il 31 ottobre 1997.

2. All'articolo 4, comma 3, della legge regionale 5 luglio 1997, le parole “in base al regolamento interno” sono soppresse”».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Piro ed altri il seguente emendamento 8.14:

«È aggiunto l'articolo 8 bis:

“1. È di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio”».

PIRO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Ricevuto ed altri il seguente emendamento 5.1:

«Alla legge regionale 5 luglio 1997, n. 23, sono aggiunte le seguenti modifiche: dopo il comma 5 dell'articolo 4 è inserito il seguente comma:

“6. Sono attivati nell'ambito dei comitati regionali di controllo i servizi di consulenza ai

quali gli enti locali possono rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti amministrativi».

RICEVUTO. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICEVUTO. Signor Presidente, si tratta di integrare le competenze dei CO.RE.CO. regionali, competenze peraltro previste dalla legge nazionale, nel senso di potere svolgere attività di consulenza nei confronti degli enti locali. Nient'altro che questo. Allo scopo sarebbe forse opportuno prevedere che gli enti possano servirsi dei funzionari dei CO.RE.CO. stessi.

PRESIDENTE. Non c'è necessità di copertura finanziaria?

RICEVUTO. No, assolutamente.

PRESIDENTE. L'assessore per gli enti locali non c'è. Onorevole Presidente della Regione, con ogni probabilità, approvando questo emendamento, bisognerà disciplinarlo con regolamento perché qui si istituisce il servizio, ma non è detto come si istituisce.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, premesso che condivido il contenuto dell'emendamento, vorrei far osservare anche all'onorevole Ricevuto questi elementi.

Questa norma è ispirata dalla recente legge nazionale numero 127, conosciuta come legge Bassanini, che nella parte in cui ha modificato la questione relativa al controllo degli atti degli enti locali da parte dei CO.RE.CO., nell'eliminare gran parte degli atti che precedentemente erano soggetti al controllo dei CO.RE.CO., ha previsto che presso i CO.RE.CO. stessi venissero attivati i servizi di consulenza ai quali gli enti locali possano attingere al fine di avere elementi utili per l'esplicazione della loro attività amministrativa. La stessa legge 127 fa rinvio alle leggi regionali, dicendo espressamente che

queste ultime provvedono a disciplinare detti servizi di consulenza.

Ciò premesso, considerato che in ogni caso, obbligatoriamente, dovremo fare riferimento ad una disciplina che non so se dovrà essere fatta per decreto, perché in questo caso non è molto chiaro; considerato che c'è la necessità di rendere applicabili anche nella nostra Regione altre questioni contenute nella legge Bassanini (in parte lo si farà nel disegno di legge n. 367, qualche altra cosa è contenuta in un altro disegno di legge), tutto ciò considerato, vorrei chiedere all'onorevole Ricevuto, in conclusione, di prendere in considerazione l'opportunità, in questa fase, di ritirare l'emendamento e magari impegnarci a riformularlo. Ciò per consentire a questo articolo una immediata attivazione, perché con questo emendamento istituiremo qualcosa che poi richiederà comunque qualche ulteriore mese prima di essere resa operativa.

PRESIDENTE. Onorevole Ricevuto, accoglie l'invito dell'onorevole Piro?

RICEVUTO. Ritiro l'emendamento 5.1.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Comunico che sono stati presentati dal Governo i seguenti emendamenti:

emendamento 4.1:

«Articolo 4 bis

1. Il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, è così sostituito:

“2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento delle esposizioni debitorie delle imprese industriali, già perfezionate dalle banche prima dell'entrata in vigore della presente legge in applicazione dell'articolo 1, lettera a), della legge regionale 27 settembre 1995, n. 68, è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni. Al relativo onere di lire 20.000 milioni derivante dall'applicazione del presente comma si provvede per l'esercizio finanziario 1997 con la riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 55937 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo”»;

emendamento 4.2:

«Articolo 4 ter

1. Per le imprese che sono state ammesse alle agevolazioni finanziarie previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e che hanno rinunciato alle provvidenze di cui all'articolo 32 della legge regionale 15 maggio 1993, n. 15, può essere confermata per i relativi mutui che vengono mantenuti dagli istituti di credito, anche se con importi ridotti a tasso di mercato e senza più alcun vincolo di destinazione, la garanzia sussidiaria regionale prevista dagli articoli 43 e seguenti della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, già consentita per le predette operazioni di credito.

2. La garanzia sussidiaria della Regione prevista dagli articoli 43 e seguenti della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni può essere consentita anche per la copertura dei rischi nascenti da finanziamenti a medio e lungo termine non agevolati di durata non inferiore a 36 mesi e senza vincolo di destinazione. Detta garanzia non può in ogni caso superare l'importo di lire 2.000 milioni. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, sino alla concorrenza di lire 5.000 milioni, sono trasferite al fondo di garanzia di cui all'articolo 43 della legge regionale 21 gennaio 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni».

CASTIGLIONE, *assessore per l'industria*. Chiedo di parlare per illustrare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTIGLIONE, *assessore per l'industria*. Si tratta di una previsione tecnica perché nell'ultima legge che abbiamo varato, la legge 30 del 1997, abbiamo eliminato la garanzia integrativa per il consolidamento delle esposizioni bancarie. Era stata prevista una somma di venti miliardi per le procedure precedentemente avviate dall'assessorato e quindi non avrebbe senso mantenerla nell'attuale previsione che prevede la destinazione alla garanzia sussidiaria. È un

fatto tecnico che abbiamo ritenuto opportuno modificare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.1. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 4.2. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Giannopolo ed altri il seguente emendamento 4.9:

«Il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, è così sostituito:

“2. In subordine l'istituzione è estinta ed i beni patrimoniali, limitatamente a quelli ricadenti nel territorio della Regione siciliana e fermo restando l'originaria destinazione di carattere socio-assistenziale e culturale degli stessi, sono devoluti ai comuni nel cui territorio insistono ed hanno operato le strutture indipendentemente dalla sede legale dell'IPAB. I medesimi comuni assorbono anche il personale dipendente facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico. L'estinzione è obbligatoria qualora l'IPAB abbia cessato le attività proprie da almeno cinque anni”».

Onorevole Giannopolo vorrei pregarla di ritirare l'emendamento 4.9, molto complesso e, a giudicare da una rapida lettura, di dubbia proponibilità.

GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNOPOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento affronta una fattispecie non prevista dalla legge 22 del 1986 e che è molto ricorrente: nel caso in cui si proceda alla estinzione dell'IPAB, ed è una eventualità molto presente, c'è da capire meglio che fine fanno i beni patrimoniali della stessa.

Allo stato attuale, il comma 2 dell'articolo 34 della legge 22 del 1986 parla genericamente dei comuni; questa dizione è stata, nel corso di questi anni, così interpretata: "i comuni in cui ha sede legale l'IPAB".

Però, le IPAB molto spesso hanno beni patrimoniali non solo nelle sedi legali ma anche in altri comuni sicché, in sede di attribuzione di questo patrimonio nella fase di liquidazione, è stata posta da alcuni comuni l'esigenza di avere attribuito, ancorché l'IPAB estinta non abbia la sede legale in quel comune, quanto meno i beni patrimoniali posseduti dall'IPAB stessa ubicati in quel comune. Infatti ci potremmo trovare in una singolare fattispecie per cui se un'IPAB ha sede legale a Messina ed ha immobili nel comune di Palermo, possibilmente utilizzati dal comune di Palermo, i beni del comune di Palermo andrebbero al comune di Messina.

Si pone pertanto il problema di consentire agli uffici dell'Assessorato degli enti locali di affrontare, con una norma chiara, tutta la fase di liquidazione, di estinzione delle IPAB. Questo è l'obiettivo dell'emendamento.

Ci sono anche casi in cui le IPAB hanno beni fuori della Sicilia; in quel caso l'attribuzione degli stessi rimane al comune dove ha sede legale l'IPAB. Oppure esiste il problema della destinazione di questi beni atteso che essi erano stati donati con una motivazione di carattere chiaramente socio-assistenziale; ed in quel caso il vincolo di destinazione d'uso di questi immobili, ancorché trasferiti al comune, va sempre mantenuto.

Io mi sono preoccupato di affrontare con norma di legge uno dei casi verificatisi, che sono in gestione presso l'Assessorato regionale degli enti locali; credo sia una norma che vada

in una direzione di semplificazione e di agevolazione. In tal senso è importante anche l'opinione del Governo.

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Assessorato ha già predisposto un disegno di legge di riforma organica della materia che a giorni sarà presentato in Giunta.

Io vorrei pregare il collega Giannopolo di ritirare l'emendamento perché queste IPAB hanno degli immobili anche fuori Regione. Per esempio, c'è una IPAB che ha un albergo o altri immobili a Roma e seguendo l'*iter* di questo emendamento andremmo a cedere al comune di Roma questi beni.

PRESIDENTE. Onorevole Giannopolo, lei accoglie l'invito avanzato dal Governo?

GIANNOPOLO. Prendo atto del disegno di legge di cui ha dato notizia l'assessore, che auspico abbia esito positivo quanto prima, e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Giannopolo ed altri il seguente emendamento 4.10:

«1. Alla copertura degli organici delle società di cui alla lettera e) dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, si può provvedere con deliberazione della Giunta a mezzo del personale già assunto ai sensi della legge 21/88 in possesso dei richiesti profili professionali.

2. Il personale di cui al precedente comma continua a fare parte del contingente di cui al comma 7 dell'art. 45 della legge 7 marzo 1997, n. 6 per i fini del comma medesimo. Allo stesso pertanto non si applica il 2° inciso del predetto comma 7.

3. Il personale di cui al comma 1 transita nelle società a seguito di domanda da presentarsi entro 6 mesi dalla delibera consiliare di costituzione della società.

4. Il personale già assunto ai sensi della legge 21/88 con qualifiche e profili professionali riferibili ad attività rivolte a fornire beni e prestazioni che i comuni e le province hanno in gestione a mezzo delle società previste dall'art. 22 della legge 142/90 che non transita ai sensi dei precedenti commi alle società medesime può essere utilizzato dai comuni e dalle province per mansioni riconducibili alle qualifiche e profili professionali posseduti».

Onorevole Giannopolo, questo emendamento tratta materia concernente il personale.

Con tutta la maggiore elasticità possibile, rimane completamente estraneo all'oggetto. Lo dichiaro improponibile.

NAVARRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Chiedo scusa. Io ho il dovere di riferire che non è schizofrenico l'atteggiamento del Presidente dell'Assemblea, in quanto potrebbe dare la sensazione di avere giudicato proponibili alcuni emendamenti che sotto la prima lettura sembrano addirittura più pertinenti di quello che invece dichiaro improponibile. La verità è che il Presidente dell'Assemblea in una conferenza dei capigruppo ha avuto mandato di provvedere ad accorpare due disegni di legge, quello dei piccoli comuni con quello delle garanzie, e di consentire una piccola finestra per alcune materie che sono state individuate dalla conferenza dei capigruppo. Ecco perché c'è questo tipo di atteggiamento. Ha facoltà di parlare l'onorevole Navarra.

NAVARRA. Signor Presidente, soltanto per sottolineare un punto che forse da una lettura un po' veloce può sfuggire. Intanto voglio sottolineare che forse questo è uno dei pochi emendamenti che comporta diminuzione di spesa per certi aspetti; inoltre, c'è una forte attinenza con la materia degli enti locali e dei comuni in modo particolare e si riferisce evidentemente a personale che attualmente è in servizio presso i co-

muni. Sulla materia vi è, anche per la situazione esistente in molti comuni della Sicilia, una particolare urgenza e quindi chiedo al Presidente se sia possibile rivedere questa sua decisione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'onorevole Navarra insiste per la trattazione dell'emendamento 4.10 pur non essendo stata individuata la materia in esso trattata tra quelle che sono state oggetto di riflessione della conferenza dei capigruppo. Se c'è un assenso di massima sull'emendamento 4.10, io non ho alcuna difficoltà a giudicarlo proponibile così come altri.

CINTOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA. Intanto io voglio ricordare che il disegno di legge reca un titolo preciso "Provvedimenti in favore dei comuni inferiori a 10.000 abitanti e degli asili nido". Voglio anche ricordare...

PRESIDENTE. Onorevole Cintola, mi scusi, forse non sono stato chiaro. Lei ha partecipato alla conferenza dei capigruppo...

CINTOLA. E questo non fa parte di quello che abbiamo discusso.

PRESIDENTE. È vero, ed infatti sto dicendo che può essere trattato se c'è un assenso di massima. Se l'assenso di massima non c'è, sono costretto a dichiararlo improponibile.

CINTOLA. Io non posso essere d'accordo anche perché la materia è fuori tema. E poi, su materia di assunzione del personale andiamo a spizzichi, perché ad ogni legge inseriamo alcune cose. Io ritengo questo argomento fuori da quanto deciso nella riunione dei capigruppo.

PRESIDENTE. Onorevole Cintola, se permette lo accantoniamo per un attimo e poi si vede. Onorevole Navarra, lo accantoniamo?

NAVARRA. Sì, chiedo di accantonarlo.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.10 è accantonato.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Crisafulli, Piro, Bufardeci ed altri il seguente emendamento 4.5:

«La competenza a deliberare la sottoscrizione di quote di capitali non di maggioranza in società costituite ai sensi dell'articolo 32 lettera f) della legge numero 142/90 così come recepito con l'articolo 1 lettera e) della legge regionale numero 48/91 e successive modifiche e integrazioni, è attribuita alle giunte degli enti locali».

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Intanto c'è un primo fatto procedurale: questo emendamento non rientra nelle intese garantite dal presidente dell'Assemblea, quindi non riesco a capire cosa ci faccia qui nel disegno di legge sui comuni.

Andiamo alla sostanza. Intanto mi permetto, siccome penso che si possa arrivare a tutto ormai in questa Aula, di chiedere a lei, onorevole presidente, se vi è qualche emendamento che sopprime i consigli comunali in Sicilia, perché, in tal caso, non c'è motivo di discutere di questo emendamento Granata, Crisafulli, Bufardeci e Piro.

Io chiedo ai colleghi della maggioranza e di centro-destra di fare la loro attività di centro-destra: siete per la statizzazione, per la municipalizzazione, siete perché aumenti il settore pubblico a partecipazione pubblica? Se è questo, allora facciamo una bella consociazione, così siamo tutti in allegria, appassionatamente assieme e andiamo avanti.

Ed ora arrivo alla pericolosità dell'emendamento 4.5. Onorevole Presidente, cosa dice l'emendamento? «La competenza a deliberare la sottoscrizione di quote capitali non di maggioranza... è attribuita alle giunte degli enti locali».

Cosa può accadere?

Facciamo le simulazioni. Quando si costituisce la società mista la competenza è del consiglio comunale. Adesso, con questo meccanismo, si tende ad eludere l'intervento del consiglio comunale per cui si stabilisce che io

ed il collega Silvestro costituiamo una società, dopo di che scriviamo nello statuto che possono partecipare gli enti pubblici e i comuni o il comune di Roccacannuccia, dopo di che il sindaco e la giunta, con una deliberazione, senza passare dal consiglio comunale, va ad erogare la quota di capitale sociale alla società. Il consiglio comunale è completamente tagliato fuori.

Ora, io mi chiedo: è mai possibile che si continui ancora con questo tipo di emendamenti pirata a stravolgere sempre l'ordinamento regionale? Non riusciamo più a raccapezzarci, presidente.

Quindi, io la prego di dichiararlo inammissibile perché non rientra tra gli emendamenti da inserire ed in ogni caso deve passare al vaglio della prima Commissione, dalla quale non è stato assolutamente esaminato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non sorgendo osservazioni l'emendamento 4.5 viene accantonato. Lo accantoniamo insieme a qualche altro, poi decidiamo nella fase finale.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Piro ed altri il seguente emendamento 6.4:

«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riammettere in servizio, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, il signor Eugenio Di Giovanni, nato a Palermo il 24 settembre 1934, già assistente amministrativo della Presidenza della Regione siciliana ai sensi dell'articolo 132 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, prescindendo dalla vacanza del posto.

2. Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 25 milioni per l'esercizio finanziario 1997. Gli oneri per gli esercizi finanziari successivi sono valutati in ragione di lire 70 milioni annui».

Allo stesso è stato presentato dal Governo il subemendamento 6.4.1:

«Dopo "1997" aggiungere "cui si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 10301" e dopo la parola "annui" aggiungere "che trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 1001"».

Il parere della Commissione sul subemendamento?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 6.4 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Piro e Formica il seguente emendamento 4.11:

«1. La disposizione di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38 si applica, a far data dall'entrata in vigore della medesima legge, anche agli esperti dei presidenti delle province regionali.

2. Agli esperti del sindaco e del presidente della provincia sono altresì dovuti i trattamenti di missione previsti per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale».

FORMICA. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORMICA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta solamente di porre rimedio ad una dimenticanza del legislatore che non ha equiparato gli esperti delle province agli esperti dei comuni; oggi l'esperto di un comune, anche piccolo, percepisce molto di più dell'esperto della provincia. L'urgenza è determinata dal fatto che tutti i presidenti delle province oggi rischiano di corrispondere in solido gli emolumenti già erogati in quanto hanno pagato gli esperti delle province quanto quelli dei comuni.

CINTOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA. Signor Presidente, mi appello a lei perché la materia trattata in questo emendamento non è attinente al disegno di legge al nostro esame. Pertanto ritengo che questo emendamento, pur avendo una sua validità, non può essere trattato in questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, l'emendamento 4.11 viene accantonato.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dagli onorevoli Ricevuto ed altri:

emendamento 4.13:

«1. Alla normativa di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 così come modificata dall'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, i legali rappresentanti degli enti locali possono ricorrere quando ravvisano la necessità e l'urgenza di accelerare le procedure per l'appalto nel settore dei lavori pubblici e per l'acquisto di beni e servizi non programmabili preventivamente previo parere degli uffici competenti e del segretario dell'ente.

2. Nei casi predetti, i rappresentanti legali degli enti che intendono procedere con la determinazione, devono, a pena di nullità, espletare gara informale invitando almeno cinque ditte, tre nei comuni al di sotto dei 10.000 abitanti, con l'esclusione dell'acquisto di forniture di beni e servizi gestiti da soggetti in regime di monopolio.

3. Tutte le determinazioni sono immediatamente esecutive e devono essere trasmesse per conoscenza entro il termine di cinque giorni dall'adozione alla presidenza del consiglio comunale o provinciale e, ove istituito, al difensore civico.

4. Le stesse devono essere pubblicate a norma di legge all'Albo pretorio dell'ente»;

- dagli onorevoli Piro e Capodicasa:

subemendamento 4.13.1 all'emendamento 4.13:

«I primi due commi sono così sostituiti:

“1. Il ricorso alla procedura di cui all'articolo 12 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 come modificato dall'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, è consentito ai legali rappresentanti dei comuni nei limiti appresso indicati:

– comuni fino a 5.000 abitanti: fino a lire 15 milioni;

– comuni da 5.001 abitanti e fino a 15.000 abitanti: fino a lire 30 milioni;

– comuni oltre 15.000 abitanti: fino a lire 50 milioni”».

Non sorgendo osservazioni, sono accantonati.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Giannopolo ed altri il seguente emendamento 4.8:

«Il comma 5 dell'art. 52 della legge regionale numero 26 dell'1 settembre 1993 come sostituito dall'art. 2 della legge regionale numero 41 del 12 novembre 1996, va interpretato nel senso che l'incremento delle indennità di carica e di presenza, previste per gli organi dei comuni e delle province, compete per effetto dell'intervenuto decreto di individuazione delle aree metropolitane».

Non sorgendo osservazioni, l'emendamento è accantonato.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Stancanelli ed altri il seguente emendamento 4.3:

«Modifiche ed integrazioni all'articolo 50 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

1. L'Assessorato regionale turismo è autorizzato a concedere un contributo in conto capitale ai soggetti cooperativi, già beneficiari delle provvidenze creditizie della legge regionale 12 giugno 1978, n. 78, che hanno realizzato in Sicilia centri di approvvigionamento collettivo, pari al 35 per cento delle esposizioni debitorie verso le banche, risultanti dai bilanci chiusi al 31 dicembre 1996 ammissibili ai benefici di cui all'art. 50 della legge regionale n. 15 dell'11 maggio 1993 e successive modificazioni.

2. Per il debito residuo, i soggetti di cui al presente articolo godranno dei benefici di cui all'art. 50 della legge regionale n. 15 dell'11 maggio 1993 e successive modificazioni.

L'IRCAC è autorizzato a corrispondere ad istituti ed aziende di credito il concorso interessi per la differenza tra il tasso di riferimento ed il 4 per cento per le operazioni di smobilizzo a 20 anni delle esposizioni debitorie verso le banche, a decorrere dalla data di perfezionamento di dette operazioni dei soggetti cooperativi già beneficiari delle provvidenze creditizie della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e successive integrazioni che hanno realizzato in Sicilia centri di approvvigionamento collettivo.

Le operazioni finanziarie di cui alla presente normativa, poste in essere dagli istituti di credito, saranno assistite esclusivamente da fidejussione regionale.

Detta fidejussione avrà carattere solidale e sarà assunta in sostituzione delle garanzie prestate o da prestare da parte dei soci cooperatori in favore delle banche.

Per le finalità di cui al presente emendamento è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni.

Al relativo onere si provvede mediante capitolo 87502».

Lo dichiaro improponibile.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Navarra ed altri il seguente emendamento 4.6:

«Il termine del 30 aprile 1997 fissato dall'articolo 2 della legge regionale n. 45 del 1996 è prorogato al 30 ottobre 1997».

NAVARRA. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVARRA. Signor Presidente, l'emendamento si riferisce alla possibilità di concedere una brevissima proroga ulteriore. Se poi ci sarà modo illustrerò le ragioni per l'utilizzazione dei fondi in economia di cui alla legge regionale n. 1/79 per investimento. È una proroga ridottissima, penso che la materia sia attinente, se è il caso lo illustro più ampiamente.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, l'emendamento è accantonato.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Piro ed altri il seguente emendamento 4.12:

«1. Il combinato disposto delle disposizioni di cui agli articoli 47, ultimo comma, della legge regionale n. 9 del 1996 e 37, ultimo comma, della legge regionale n. 33 del 1996 deve essere inteso nel senso che il trattamento giuridico ed economico del personale in servizio presso le Aziende autonome per l'incremento turistico della Regione Siciliana è equiparato a quello del personale regionale con decorrenza dalla data di assunzione e indipendentemente dalla circostanza che l'assunzione stessa sia anteriore o posteriore alla legge regionale numero 9/86».

Si tratta di una interpretazione autentica. Su questo emendamento c'era una decisione d'Aula di trasferirlo nel primo disegno di legge possibile.

Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

CINTOLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA. Signor Presidente, questo emendamento non è attinente sicuramente alla materia che stiamo trattando, trattandosi di una legge che deve dare contributi ai piccoli comuni. Questo emendamento si ripresenta ad ogni occasione in Aula e si dice ogni volta che ci deve essere un disegno di legge organico, che la materia del personale va inquadrata in un discorso più complessivo. È stato accantonato e bocciato mille volte proprio perché non attinente, pur essendo una materia sulla quale abbiamo detto di essere d'accordo nel risistemarla; ma non lo ritengo effettivamente attinente alla materia.

Noi andiamo a cercare di inficiare una legge, anche questa che stiamo facendo alle 9 di mattina, perché questo emendamento non è venuto neppure in Commissione. Quindi, lo ritengo improponibile.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non ha bisogno di copertura finanziaria, perché è a carico delle aziende. Pongo in votazione l'emendamento 4.12 con il parere favorevole della Commissione a maggioranza. Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Dò lettura dell'articolo 6:

«Articolo 6

1. Per le finalità degli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 45 mila milioni.

2. I commi 11 e 12 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, sono abrogati.

3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 75 mila milioni, per l'esercizio finanziario 1997 si fa fronte, quanto a lire 40 mila milioni, con lo stanziamento del capitolo 58504 del bilancio della Regione per il medesimo esercizio finanziario, e, quanto a lire 35 mila milioni, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo di spesa 55937 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

4. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, la spesa di lire 35 mila milioni prevista per l'esercizio finanziario 1997 dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni (cap. 55937), è posta a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 148 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale utilizzazione di parte delle economie realizzate al 31 dicembre 1996 sulle assegnazioni statali relative alla legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 9».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

- dal Governo:

emendamento 6.1:

«Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

"1. Per le finalità degli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 45.000 milioni ad incremento dello stanziamento del capitolo 18712.

2. I commi 11 e 12 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 sono abrogati.

3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge di lire 75.000 milioni, per l'esercizio finanziario 1997, si fa fronte quanto a lire 40.000 milioni con lo stanziamento del capitolo 58504 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario medesimo e quanto a lire 35.000 milioni con riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo di spesa 75667 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

4. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, la spesa di lire 35.000 milioni prevista nell'esercizio finanziario 1997 dalla legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, dall'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, dalla legge regionale 18 febbraio 1997, n. 3, dall'articolo 16 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35 e dall'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 (capitolo 75667) è posta a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quale utilizzazione di parte delle economie realizzate, al 31 dicembre 1996, sulle assegnazioni statali relative alla legge 16 maggio 1970, n. 281, articolo 9"».

- dagli onorevoli Giannopolo ed altri:

subemendamento 6.1.1:

«Il comma 2 dell'articolo 6 è abrogato».

Pongo in votazione l'emendamento 6.1.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

GIANNOPOLO. Il mio subemendamento rimane in piedi perché era stato presentato all'emendamento 6.1 sostitutivo dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Con la precisazione fatta dall'onorevole Giannopolo pongo in votazione l'emendamento 6.1.1.

GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNOPOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel testo del disegno di legge del Governo e poi nell'emendamento 6.1 dell'assessore, si opera l'abrogazione dei commi 11 e 12 dell'articolo 45 della legge regionale n. 6/97, e cioè i due commi che erano stati introdotti nella legge finanziaria per fare i mutui per i comuni (e gli enti locali in genere) tendenti a realizzare opere pubbliche o comunque per investimenti. Cosa diversa è spostare il capitolo di bilancio ad altro capitolo, poiché non è attivabile quest'anno, ma rimane in vita il principio, rimane in vita l'obiettivo; abolendo i commi 11 e 12 invece la Regione rinuncia alla strada dei mutui per finanziare gli enti locali, il che mi pare che, con i tempi che corrono, non abbia senso, in quanto mi sembra opportuno mantenere lo strumento dei mutui tra quelli individuati per il finanziamento degli enti locali. Altra cosa è la possibilità di attivare i mutui o di pagare la prima rata nel 1997, previsione per la quale erano stati destinati 40 miliardi che con questa legge noi stiamo togliendo per portarli al comma 1 dell'articolo 45; ma rimane in vita il principio, che mi spinge a proporre che il comma 11 e il comma 12 non vadano abrogati.

PROVENZANO, presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROVENZANO, presidente della Regione. Vorrei esprimere a nome del Governo un parere negativo su questo emendamento perché tutti i rapporti tra Regione ed enti locali in termini finanziari, contenuti nella precedente finanziaria, venivano previsti solo per l'anno 1997. Adesso tutto questo va necessariamente rivisitato.

Adesso a questi comuni vengono assicurati (fra l'altro ai comuni più piccoli) comunque i 75 miliardi che diamo con questa legge; evidentemente sarà necessario, con una prossima finanziaria più organica, rivisitare daccapo tutto. Quindi, il Governo esprime parere negativo sull'emendamento Giannopolo per questo motivo.

GIANNOPOLO. Signor Presidente, mi sono occupato approfonditamente di questo argomento. La somma di quaranta miliardi che stiamo spostando era la prima rata, che si paga nel 1998, e pertanto gli enti locali non potevano percepirla nel 1997. Ma la procedura per attivare il mutuo rimane ancora in piedi perché gli enti locali fino al 31 dicembre 1997 contraggono i mutui. Il problema è che a partire dal 1998 deve essere prevista nel bilancio della Regione la rata. Presidente, glielo posso assicurare, con la Cassa depositi e prestiti, a cui ricorrono gli enti locali, il meccanismo è questo; ma anche con gli istituti di credito ordinario è così.

PROVENZANO, *presidente della Regione*. Prelevando i quaranta miliardi che erano su quel fondo questa operazione va tutta rivisitata; noi dobbiamo rivedere i rapporti tra Regione ed enti locali posto che quella legge finanziaria ha previsto per il 1997 quel sistema, che deve essere rivisitato, anzi, già ha una sua rivisitazione con questa legge. Credo di avere risposto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di proseguire nell'esame degli emendamenti ho il dovere di informare l'Aula che qualche attimo addietro ho giudicato improponibile erroneamente l'emendamento 4.3 avendolo scambiato, poiché la prima parte era perfettamente identica, con un emendamento che informalmente era stato presentato alla valutazione del Presidente dell'Assemblea; ritenendo che non avesse copertura finanziaria lo avevo giudicato improponibile. Viene fatto osservare dai firmatari dell'emendamento che invece lo stesso ha avuto la relativa copertura finanziaria, per cui l'emendamento viene ripristinato, ed al momento opportuno sarà trattato.

CINTOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA. A me pare di avere ascoltato che i commi 11 e 12, di cui si parla, dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 sono stati votati poc'anzi dall'Assemblea nel senso che sono stati abrogati; li vogliamo fare rivivere un secondo dopo? L'emendamento 6.1 è stato già approvato dall'Assemblea...

PRESIDENTE. Con questo metodo il Presidente potrebbe con sotterfugi non fare votare più nulla, essendo molto veloce.

CINTOLA. Il 6.1 è stato approvato dall'Assemblea.

PRESIDENTE. No. Il 6.1 no. Lo avevo posto in votazione ed è stato fatto osservare...

CINTOLA. Lo ha posto in votazione, ma lo abbiamo votato.

PRESIDENTE. Da questo punto di vista stia tranquillo onorevole Cintola, l'emendamento dell'onorevole Giannopolo è presentato all'articolo 6. L'onorevole Giannopolo ha fatto osservare che, se io gliene avessi dato il tempo, avrebbe presentato l'emendamento al punto 2. Non cambia nulla nella sostanza, per cui l'emendamento è proponibilissimo e si può porre in votazione. Sotto l'aspetto regolamentare siamo nella correttezza.

Pongo in votazione l'emendamento Giannopolo 6.1.1 tendente a sopprimere il comma 2 dell'emendamento 6.1. Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi: chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 6.1 sostitutivo dell'articolo 6 presentato dal Governo.

Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, presidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento 7.1:

«Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 7

1. In relazione a quanto disposto nel precedente articolo, nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

Bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1997 - Spesa

Assessorato regionale enti locali
Titolo 01 - Spese Correnti
Rubrica 02 - Amministrazione civile
Categoria 04 - Trasferimenti correnti

18712 Fondo per garantire ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo delle attività delle autonomie locali di cui all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 +75.000

Titolo 02 - Spese in conto capitale
Rubrica 02 - Amministrazione civile
Categoria 11 - Trasferimenti correnti

58504 Contributo per l'ammortamento di mutui decennali contratti dai comuni e dalle province nell'anno 1997 per investimenti in opere pubbliche di

cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 -40.000

Assessorato bilancio e finanze
Titolo 02 - Spese in conto capitale
Rubrica 02 - Bilancio e tesoro

60795 Fondo per la riutilizzazione, in interventi nel settore cui erano originariamente destinati, delle somme già assegnate dallo Stato alla Regione, che alla data del 31 dicembre 1996 risultino non impegnate o per le quali non sia stato identificato il soggetto beneficiario -35.000

Assessorato regionale cooperazione, Commercio, artigianato e pesca
Titolo 02 - Spese in conto capitale
Rubrica 04 - Artigianato
Categoria 12 - Partecipazioni azionarie

75667 Conferimento al fondo a gestione separata istituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore degli artigiani -35.000

(Nuova istituzione)

75668 Conferimento al fondo a gestione separata istituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore degli artigiani (Programmi regionali di sviluppo) 21.253.3.1023.031400.2

L.R. 34/65; L.R. 31/77, art. 5; L.R. 3/86; L.R. 35/91, art. 16; L.R. 6/97, artt. 9 e 64; L. 662/96, art. 1, comma 148”».

Lo pongo in votazione. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si riprende l'esame dell'emendamento 4.3.
Lo pongo in votazione.
Il parere del Governo?

BURGARETTA APARO, *assessore per gli enti locali*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Onorevoli colleghi, sospendo brevemente la seduta per consentire un esame informale degli emendamenti accantonati.

(La seduta, sospesa alle ore 8.58,
è ripresa alle ore 9.15)

La seduta è ripresa.

Si riprende l'esame dell'emendamento 4.5, degli onorevoli Granata ed altri.

Comunico che è stato presentato dall'onorevole Di Martino il seguente subemendamento all'emendamento 4.5:

«Sostituire la parola "sottoscrizione" con "conferimento"».

GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNOPOLO. Signor Presidente, su questo subemendamento, ed a proposito delle competenze in materia di patrimoni, vorrei qui ricordare che la legislazione nazionale ha già tra-

sferito sulle Giunte, per esempio, gli acquisti e le alienazioni.

Il fatto di dire "conferimento" in riferimento alla sottoscrizione di quote di minoranza, fa rimanere invece la competenza al consiglio comunale o consiglio provinciale, competenza che rimane nella costituzione delle società miste che vede impegnato quell'Ente. Questo è il problema.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, mi hanno insegnato che la legge deve essere sempre generale ed astratta nel senso che deve prevedere fatti generali. Ora, qui non ci possiamo preoccupare del singolo amministratore, se è persona corretta o non corretta, o della Giunta, dobbiamo preoccuparci un po' di tutto; qui si parla sempre di affari, di mafia, di malaffare e di rapporti mafia e politica.

Ora, voglio sapere e voglio capire perché non è possibile determinare la costituzione di società al Consiglio; il conferimento dei quattrini deve essere attribuito invece alla Giunta. E dico di più, perché l'impostazione, lasciata come è nell'emendamento dell'onorevole Giannopolo, può significare che due privati costituiscano una società dicendo che può partecipare il comune (di Roccacannuccia o di Carrapipi), dopodiché, senza che la decisione passi dal Consiglio, la provincia o il comune è di fatto e di diritto socio della società, senza che il massimo organo deliberativo ne sia venuto a conoscenza. Se il problema invece è di agevolare, l'unica posizione corretta (per dire che non si vuole mortificare nessuno) è quella di sostituire la parola "sottoscrizione" con "conferimento".

PRESIDENTE. Credo sia necessario un parere del Presidente della Regione.

PROVENZANO, *presidente della Regione*. Il parere è negativo perché, soprattutto nelle società di capitali, il conferimento è in natura, mentre la sottoscrizione...

PIRO. Ma è la sottoscrizione delle quote.

PROVENZANO, *presidente della Regione*. Ma tecnicamente, sottoscrivere significa una sottoscrizione anche in denaro, il conferimento è sempre un conferimento in natura.

Io vorrei mi si chiarisse che cosa si vuole fare con questo emendamento, se sottoscrivere da parte dei comuni quote di società di capitali con conferimento di denaro ovvero con conferimento di beni in natura.

Le fattispecie sono assolutamente diverse.

GRANATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANATA. Signor Presidente, il senso dell'emendamento è proprio quello di dare la possibilità alla giunta di sottoscrivere azioni in società miste, seppur azioni di minoranza, cioè quello di porre in essere un meccanismo di maggiore rapidità ed efficienza per potere fornire dei servizi senza dover passare, per questo tipo di operazione, dall'approvazione dell'intero consiglio comunale.

Voglio ricordare che, in merito, non soltanto è una forma di modernizzazione ma è anche un modo per evitare che poi, individuando a cosa serve la partecipazione di minoranza in una società mista, ci sia una sorta di contrattualizzazione tra le forze politiche del consiglio, perché di questo si tratta, per andare a verificare in che modo si può influire sulla costituzione stessa.

CASTIGLIONE, *assessore per l'industria*. La costituzione della società mista resta in capo al consiglio comunale.

GRANATA. Sì, la costituzione sì, il problema è della sottoscrizione delle quote in una società mista in cui si è minoranza.

PRESIDENTE. Onorevole Di Martino, lei viene invitato da più parti a ritirare l'emendamento.

DI MARTINO. Insisto nel mio subemendamento e chiedo il ritiro dell'emendamento Granata, Crisafulli, Piro e Bufardecì.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen-

damento Di Martino. Il parere del Governo?

PROVENZANO, *presidente della Regione*. Contrario.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Contrario.

PRESIDENTE. Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'emendamento 4.5. Il parere del Governo?

PROVENZANO, *presidente della Regione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si riprende l'esame dell'emendamento 4.11, degli onorevoli Formica e Piro. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

PROVENZANO, *presidente della Regione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si riprende l'esame dell'emendamento 4.10 degli onorevoli Giannopolo ed altri.

NAVARRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVARRA. Vorrei dare un chiarimento: il secondo comma deve intendersi conclusivo dell'emendamento, va posto alla fine. C'è un errore nella stesura.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, con questa precisazione lo pongo in votazione.

CINTOLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA. Signor Presidente, io voto contro perché ritengo che l'emendamento non sia attinente alla materia.

PRESIDENTE. Onorevole Cintola, è stato accertato che la materia era tra quelle individuate.

CINTOLA. Riconfermo che non la ritengo attinente e quindi voto contro.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

PROVENZANO, *presidente della Regione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si riprende l'esame dell'emendamento 4.8. Si tratta di una norma di interpretazione autentica.

DI MARTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MARTINO. Signor Presidente, mi dispiace

dirlo ma a me non pare una norma di interpretazione; ed anche se così fosse, c'è un problema di copertura finanziaria e, in ogni caso, noi andiamo a gravare gli enti locali di oneri che evidentemente il Parlamento non può imporre se non indicando con quali mezzi farvi fronte. Questo è il primo problema.

Il secondo problema, se non vado errato, è la stessa legge che consente al sindaco di Venezia di percepire la stessa indennità di carica del sindaco di un comune di 4-5 mila abitanti della provincia di Palermo o della provincia di Catania o della provincia di Messina. E io mi chiedo se questo Parlamento può stabilire che l'indennità di carica del sindaco di Venezia deve essere uguale a quella del sindaco di un comune della provincia di Palermo di 4-5 mila abitanti. Poi, onorevole Presidente, per quanto riguarda i decreti sulla costituzione di aree metropolitane - che io personalmente non condivido tra l'altro, io sono un oppositore della legge 9 sulle aree metropolitane - mi chiedo come si fa a contestare i decreti e nel contempo, invece, si vogliono percepire le indennità di carica per le aree metropolitane.

Onorevoli colleghi, cerchiamo di avere un minimo, non dico di buon senso, ma un modo di legiferare più serio.

Onorevole Presidente, non mi risulta che l'emendamento dalla seconda Commissione abbia avuto parere, perché noi andiamo ad imporre oneri agli enti locali; infatti, quando si fa un'interpretazione ad effetto retroattivo, c'è sempre una maggiore spesa da parte degli enti locali.

Per tutte queste considerazioni ritengo, onorevole Presidente, che l'emendamento non sia ammissibile.

PRESIDENTE. Onorevole Di Martino, ma se noi dovessimo chiamare la nostra Commissione Bilancio per occuparci delle vicende finanziarie dei comuni, quando i soldi sono dei comuni, non la finiremmo più.

DI MARTINO. La Regione contribuisce ai comuni.

PRESIDENTE. Sì, ma contribuisce con fondi di carattere generale.

GIANNIPOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNOPOLO. Signor Presidente, le eccezioni formulate dall'onorevole Di Martino, in parte sono legittime, ma le sue preoccupazioni non attengono a questo testo. Sulla questione della copertura finanziaria ha egregiamente puntualizzato lei: la Regione non fornisce soldi ai comuni e alle province per pagare indennità che spettano ai consiglieri e agli amministratori, quindi, non c'è un problema di maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. I soldi che trasferisce la Regione sono tutti finalizzati per altre cose.

Seconda questione: qui non viene posto il problema di stabilire a regime qualche cosa di nuovo; accade che nelle tre aree metropolitane, così come sono state individuate e su cui c'è una eccezione, non sull'idea di fare le aree metropolitane ma sul modo in cui vi si è pervenuti, dicevo, nelle tre aree metropolitane è accaduto il fatto che alcuni hanno deliberato, altri quando fu emanato il decreto, altri ancora hanno deliberato successivamente.

Con questa norma di interpretazione noi fissiamo un principio: che le indennità che discendono dall'essere inclusi in area metropolitana vanno fatte risalire al momento della pubblicazione del decreto che ufficialmente individua l'area metropolitana.

CINTOLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINTOLA. Io ritengo veramente scandaloso l'approvare questo emendamento. E, tra l'altro, non so in quanti debbano uscire dall'Aula prima di votarlo, perché ci sono sindaci qua dentro che farebbero bene ad assentarsi, altro che presentare pure, addirittura, l'emendamento; c'è un incremento delle loro competenze per indennità di carica e di presenza.

GIANNOPOLO. Tra i sindaci di comuni qui presenti nessuno fa parte delle aree metropolitane.

CINTOLA. Questo è sicuro? Lo sapete tutti? Io non lo so. Io sto dicendo che persone che possono essere interessate farebbero bene ad uscire. Ci siamo accorti che il partito dei sindaci avanza,

e avanza terribilmente in Aula, perché è fatto solo ed esclusivamente di problemucci relativi ad incarichi, a presenze, a indennità senza tenere conto che mettere a base dell'emendamento stesso la individuazione dell'area metropolitana è una vergogna. Ciò perché le aree metropolitane individuate non sono state attuate; perché tutto ciò che discendeva da quella legge non è stato preso in considerazione; perché l'area metropolitana di Palermo, regnante Puccio, ancora non ha avuto nessun tipo di accorgimento nella modifica legislativa e legale che gli era stata posta; e, però, ci interessa stabilire che le indennità di carica e di presenza, per gli organi dei comuni e delle province, debbono essere adeguate, come se l'area metropolitana di Palermo avesse spiegato i suoi effetti e, quindi, l'onere e l'importanza relativi ai nuovi compiti dell'area metropolitana rendessero necessario un adeguamento.

È un contentino natalizio, noi riteniamo che sia una vergogna specifica, e riteniamo che non sia assolutamente degna di essere presente in questo disegno di legge una norma siffatta; non in questo momento quanto meno, ma quando le aree metropolitane avranno avuto la loro esplicazione e quando le competenze saranno aumentate.

Noi voteremo contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

PROVENZANO, *presidente della Regione*. Contrario, anche perché, se è vero che la Regione non paga direttamente queste indennità, è pur vero che la maggior parte, ormai, dei carichi finanziari dei comuni e delle province si scaricano sulla Regione; peraltro, si tratta di oneri finanziari in costante crescita. Quindi, di fatto, aumentare le spese dei comuni significa aumentare la pressione sulla Regione.

Nello stesso momento io credo che non bisogna dare un compenso nel momento in cui, di fatto, l'area metropolitana è solo decretata, rimanendo però un *flatus vocis*, invece di un fatto concreto.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Contrario a maggioranza.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si riprende l'esame dell'emendamento 4.13 e del subemendamento 4.13.1.

Il subemendamento 4.13.1 è ritirato.

L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Piro ed altri il seguente subemendamento:

«Al comma 1 sopprimere le parole "gli uffici competenti";

alla fine del comma 1 aggiungere le parole "previo parere degli uffici competenti e del segretario dell'ente";

al comma 4 cassare le parole da "ricevere" fino a "vigenti ed"».

SPEZIALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. ne ha facoltà.

SPEZIALE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è possibile che noi di volta in volta restringiamo gli spazi di intervento della pubblica amministrazione. Io intervengo per dichiarare la mia contrarietà all'emendamento che è stato presentato e desidero motivare le ragioni del mio voto contrario in quanto si introduce una norma restrittiva dell'attività dei sindaci. Tra l'altro, prende piede una logica, all'interno dell'Assemblea regionale siciliana, tendente sempre di più a limitare l'introduzione di norme di accelerazione che possano permettere ai sindaci, alla pubblica Amministrazione di intervenire in tempi rapidi per i piccoli lavori.

Chi non è stato amministratore non si rende conto delle difficoltà; la materia è stata normata perché nessun sindaco può agire con discrezionalità. Di norma i comuni in questa materia si sono forniti di regolamenti propri e i consigli comunali hanno vincolato a delle procedure i sindaci i quali si rivolgono, attraverso criteri di rotazione, ad elenchi di imprese che operano in rapporto di fiducia con la pubblica Amministrazione.

Io ritengo che questo sia un criterio oltremodo corretto. La norma che si vuole introdurre in qualche modo è peggiorativa; qualcuno dice che

questo potrebbe andare a tutela dei sindaci. Il fatto che il sindaco per ogni gara debba necessariamente richiedere il progettino, la congruità dei prezzi, debba chiamare cinque imprese per espletare gare informali, tutto questo fa venire meno il criterio della urgenza dell'intervento della pubblica Amministrazione; inoltre fa venire meno un principio, introdotto nei comuni, di rotazione in qualche modo di questi piccoli appalti che vengono distribuiti tra le imprese artigiane, anche perché poi rispetto alla gara non sempre si determina lo stesso orientamento.

Per questi motivi sono assolutamente contrario in quanto ritengo che questa norma peggiori la normativa vigente in materia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.13 riformulato.

Il parere del Governo?

PROVENZANO, *presidente della Regione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BASILE FILADELFIO, *presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Onorevoli colleghi, risulta a questo punto da trattare un solo emendamento, il 4.6, il cui contenuto la Conferenza dei capigruppo e anche le riunioni informali hanno giudicato non in linea con la materia. Lo dichiaro pertanto improprio.

Dò lettura dell'articolo 7:

«Articolo 7

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

SPEZIALE. Perché ha dichiarato improponibile l'emendamento 4.6?

PRESIDENTE. È stato giudicato non attinente, sia nella Conferenza dei capigruppo precedente, sia in quella informale che è stata tenuta prima della ripresa della seduta. Onorevole Speziale, così è stato stabilito.

Pongo in votazione l'articolo 7. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Onorevoli colleghi, prima di procedere alla votazione finale dei disegni di legge permettemi di ringraziare tutti i colleghi deputati per lo sforzo compiuto in occasione della conclusione della sessione estiva; permettetemi anche di ringraziarvi sul piano personale per avere agevolato, nonostante la stanchezza, i lavori della presidenza. Un ringraziamento particolare ai due vicepresidenti che hanno affiancato il mio lavoro in questa sessione.

Permettetemi di ringraziare infine tutto il personale, non soltanto quello che ha lavorato in queste ultime ore ma anche coloro che nel tempo hanno consentito all'Assemblea regionale di operare fattivamente.

Viene richiesta una breve sospensione di cinque minuti.

La seduta è sospesa.

*(La seduta, sospesa alle ore 9.45,
è ripresa alle ore 9.48)*

Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge «Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale» (26-191-209-237-303-306-318-337-446-523-524-526-543/A)

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Si passa alla votazione finale dei disegni di legge.

Si procede alla votazione finale del disegno di legge «Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale»

(26-191-209-237-303-306-318-337-446-523-524-526-543/A).

Comunico che è stato presentato dal Governo, ai sensi dell'articolo 117 del Regolamento interno, il seguente emendamento:

«Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 23, è sostituito dal seguente:

“1. Il termine di cessazione dalla carica di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 3, è differito alla data di insediamento dei nuovi componenti delle sezioni del CO.RE.CO. e comunque al 31 ottobre 1997”».

È un emendamento di carattere tecnico.

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

SILVESTRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, riconosco uno sforzo importante fatto dall'Assemblea regionale siciliana e in modo particolare dai colleghi del mio gruppo che nel corso di questi mesi hanno cercato in qualche modo di arrivare ad una conclusione positiva, tuttavia dichiaro di votare contro la legge perché ritengo un grave errore per questa Assemblea avere modificato sostanzialmente l'impostazione del sistema delle autonomie locali in Sicilia così come era stata in qualche modo costruita con la legge n. 7/92.

Allora avevamo scelto un sistema di autonomie che in qualche modo prefigurava due poteri che si contrapponevano, ma si equilibravano nel percorso e nell'attività di amministrazione dei comuni. Quella innovazione importante andava perfezionata, andava migliorata perché, così come oggi riconoscono tanti studiosi della materia, era una di quelle scelte che in qualche modo potevano garantire nello stesso tempo l'autonomia dei sindaci e il ruolo dei partiti.

Quello che non ha funzionato nella legge n. 7 non è stata la contrapposizione tra sindaco e consiglio comunale, bensì è stata la conseguenza non positiva di quello che gli studiosi chiamano il "governo diviso". Occorre distribuire in maniera diversa i poteri tra consiglio comunale e sindaco perché, migliorando quella legge, si potesse, nello stesso tempo, soddisfare l'esigenza di autonomia dei sindaci ed anche esaltare il ruolo essenziale dei partiti.

Avendo scelto un altro tipo di impostazione che in campo nazionale, per esperienza, ha suicidato i consigli comunali, i quali per ammissione unanime ormai sono solo un'appendice degli esecutivi, credo che non possa essere accolto questo tipo di scelta e dichiaro di votare contro perché ritengo che la frittata fatta ad aprile con il rinvio delle elezioni amministrative, frittata fatta con la complicità del Commissario dello Stato, il quale, in quell'occasione, non ha fatto per intero il proprio dovere - mi assumo la responsabilità di quello che dico - ha portato tutte le forze qui presenti, quale che fosse la posizione di ciascuno, a fare una legge affrettata, improvvisata, che è un papocchio che non risolverà le questioni dell'assetto delle autonomie locali, ma complicherà ulteriormente la situazione.

Ciò perché siamo intervenuti sul sistema elettorale, non siamo intervenuti e non interveniamo su un punto importante e decisivo, che è quello della redistribuzione dei poteri tra consiglio comunale e sindaco. Onorevole Barbagallo ed onorevole Lo Giudice, gli atteggiamenti folkloristici che molte volte si assumono in quest'Aula non fanno onore né a lei, né all'onorevole Lo Giudice che è anche vicepresidente di questa Assemblea, né a quest'Assemblea la quale è chiamata qui, quali che siano le posizioni diverse, ad avere un atteggiamento serio e compatibile con il ruolo di questo Parlamento. Tutto quello che lei fa qui assume spesso, come in questa occasione, un atteggiamento del tutto folkloristico che mi conferma ...

BARBAGALLO SALVINO. Non le permetto di parlare in questa maniera.

PRESIDENTE. Onorevole Silvestro, si rivolga al Presidente.

SILVESTRO. Siamo stati tutti qui, non è colpa mia se siamo qui da 48 ore, non programmo io i lavori dell'Assemblea, non è scritto in nessun posto e in nessuna norma regolamentare che si debba lavorare la notte. Quindi, io esprimo un voto di dissenso alla legge perché ritengo che purtroppo, anche con il contributo del mio partito, pur nello sforzo generoso dei miei compagni, si è dato vita ad un risultato non positivo per i comuni della Sicilia.

ORTISI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

(Proteste in Aula)

PRESIDENTE. È normalissimo che un deputato chieda di intervenire per dichiarazione di voto. Vorrei soltanto chiedere all'onorevole Ortisi di essere sintetico, tanto quello che dovevamo dirci ce lo siamo già detto; e poi non serve a molto anche perché, a leggere i giornali di oggi, la legge non è stata approvata. Ne ha facoltà.

ORTISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sin dal 7000 a.C...., ho fatto una battuta per svenire il clima. Semplicemente mi sembrava opportuno reiterare nella forma (pur non richiamandole ulteriormente) le motivazioni che ci hanno spinto ad essere contrari sin dall'inizio a questa che riteniamo una legge contraria allo spirito di innovazione discendente dalla legge 7. Annuncio pertanto il voto contrario del Gruppo della Rete.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pongo in votazione la delega alla Presidenza sia per quanto riguarda il coordinamento del testo sia per quanto riguarda lo stesso titolo della legge. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvata)

Indico la votazione per scrutinio palese nominale.

Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il pulsante verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

Votano sì: Adragna, Alfano, Aulicino, Barbagallo Salvino, Barone, Basile Filadelfio, Basile Giuseppe, Beninati, Bufardecì, Burgaretta Aparo, Calanna, Castiglione, Catanoso Genovese, Cintola, Cristaldi, Croce, D'Andrea, D'Aquino, Di Betta, Di Martino, Drago, Fleres, Formica, Galletti, Granata, Grimaldi, Grippaldi, La Corte, Leanza, Leontini, Liotta, Lo Giudice, Manzullo, Martino, Misuraca, Morinello, Papania, Petrotta, Provenzano, Ricevuto, Scalia, Scoma, Spagna, Stancanelli, Sudano, Vella, Virzì, Zago, Zangara.

Votano no: Giannopolo, Mele, Ortisi, Piro, Silvestro, Speziale, Turano.

Astenuti: Capodicasa, Monaco, Navarra, Pignataro, Villari.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione:

Presenti e votanti:	61
Maggioranza:	31
Favorevoli:	49
Contrari:	7
Astenuti:	5

(L'Assemblea approva)

L'onorevole Forgiione dichiara di aver votato favorevolmente.

L'Assemblea ne prende atto.

Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge: «Interventi finanziari straordinari per la riscossione dei tributi in Sicilia» (488/A)

PRESIDENTE. Si passa alla votazione finale del disegno di legge: «Interventi finanziari straordinari per la riscossione dei tributi in Sicilia» (488/A).

Comunico che è stato presentato un emendamento ai sensi dell'articolo 117 del Regolamento interno:

«È soppresso il comma 2 dell'articolo 2».

Onorevoli colleghi, si tratta di un emendamento tecnico, così come tra l'altro è stato accertato dagli uffici; ci sarebbe una incongruenza con una norma già esistente.

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Indico la votazione per scrutinio palese nominale.

Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il pulsante verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

Votano sì: Aulicino, Barbagallo Salvino, Barone, Basile Filadelfio, Basile Giuseppe, Burgaretta Aparo, Castiglione, Catanoso Genovese, Cristaldi, Croce, D'Andrea, Formica, Granata, Grimaldi, Grippaldi, Manzullo, Petrotta, Provenzano, Scalia, Scoma, Stancanelli, Sudano, Tricoli, Virzì.

Votano no: Adragna, Calanna, Capodicasa, Cintola, Di Betta, Di Martino, Forgiione, Giannopolo, La Corte, Liotta, Martino, Mele, Monaco, Morinello, Navarra, Ortisi, Papania, Pignataro, Piro, Ricevuto, Silvestro, Spagna, Speziale, Turano, Vella, Villari, Zago, Zangara.

Astenuto: Galletti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione:

Presenti e votanti:	53
Maggioranza:	27
Favorevoli:	24
Contrari:	28
Astenuti:	1

(L'Assemblea non approva)

Votazione finale per scrutinio nominale del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Provvedimenti in favore dei comuni inferiori a diecimila abitanti e degli asili nido. Ulteriore proroga del termine di decadenza del CO.RE.CO» (529/A)

PRESIDENTE. Indico la votazione finale per scrutinio palese nominale del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Provvedimenti in favore dei comuni inferiori a diecimila abitanti e degli asili nido. Ulteriore proroga del termine di decadenza del CO.RE.CO.» (529/A).

Chiarisco il significato del voto: chi vota sì preme il pulsante verde; chi vota no preme il pulsante rosso; chi si astiene preme il pulsante bianco.

Dichiaro aperta la votazione.

Votano sì: Adragna, Aulicino, Barone, Basile Filadelfio, Basile Giuseppe, Beninati, Burgaretta Aparo, Calanna, Capodicasa, Cintola, Croce, D'Andrea, D'Aquino, Di Betta, Di Martino, Drago, Forgione, Formica, Galletti, Gianopolo, Granata, Grimaldi, La Corte, Liotta, Manzullo, Martino, Mele, Monaco, Morinello, Navarra, Ortisi, Papania, Petrotta, Pignataro, Provenzano, Ricevuto, Scalia, Scoma, Silvestro, Spagna, Speciale, Stancanelli, Sudano, Vella, Villari, Zago, Zangara.

Si astengono: il Presidente Cristaldi e l'onorevole Piro.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione:

Presenti e votanti:	49
Maggioranza:	25
Favorevoli:	47
Astenuti:	2

(L'Assemblea approva)

L'onorevole Grippaldi dichiara di avere votato favorevolmente.

L'Assemblea ne prende atto.

Onorevoli colleghi, dichiaro chiusa la sessione estiva. I deputati saranno convocati a domicilio.

**La seduta è tolta alle ore 10.05
di venerdì 5 settembre 1997**

DAL SERVIZIO RESOCONTI
Il Direttore F.F.
Dot. Filippo Tornambé

ALLEGATO**Risposte scritte ad interrogazioni**

VELLA. - «Al Presidente della Regione e all'Assessore per i lavori pubblici, premesso che:

l'ESA tra il 1987 e il 1988 ha bandito un appalto concorso per la realizzazione della rete irrigua per irrigare terreni in maggior parte ricadenti in territorio di Agrigento e Favara per complessivi 4.000 ettari, poi ridotti a 3.000;

l'1 agosto 1995 è stata stipulata una convenzione tra l'ESA e il consorzio di imprese IRFUR formato dalla TODINI e dalle CONDOTTE D'ACQUA per la costruzione della diga Furore, fissando l'ultimazione dei lavori al 31 luglio 1995;

con la scadenza della convenzione restano ancora da ultimare i lavori dell'invaso Furore per un ammontare di 30 miliardi;

nel frattempo i 110 lavoratori dell'IRFUR sono stati posti in cassa integrazione ed hanno occupato simbolicamente il cantiere;

il dott. Vincenzo Montileone, in qualità di commissario *ad acta* dell'ESA, ha dichiarato di rimanere fermo nella sua posizione e cioè di far proseguire i lavori anche in assenza di proroga del termine concessorio per definire gli espropri necessari, e di trattare eventuali rivendicazioni dei lavoratori in separata sede;

per sapere se non ritengano di intervenire affinché l'ESA, in una situazione di stasi nella quale ci sono da realizzare più del 60 per cento di lavori per il completamento dell'opera, si assuma l'impegno di far proseguire i lavori soltanto dopo aver concesso una proroga per il completamento degli stessi, tutelando in tal modo i diritti e le garanzie dei 110 lavoratori dell'IRFUR posti in cassa integrazione». (116)

Risposta - «Con riferimento all'interrogazione n. 116 dell'onorevole Vella indirizzata - oltre che all'onorevole Presidente della Regione - all'assessore per i lavori pubblici, ma di com-

petenza dell'Assessorato dell'agricoltura e foreste, si rappresenta quanto segue.

Per una più completa comprensione della fattispecie oggetto dell'atto ispettivo, è necessario innanzitutto chiarirne esattamente i termini.

I fatti di che trattasi possono essere come segue sintetizzati.

I lavori di canalizzazione della diga Furore sono stati affidati in concessione dall'ESA al raggruppamento temporaneo d'Imprese "Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. - Sogestra S.p.A." (ora Todini Costruzioni Generali S.p.A.) per un importo complessivo di 42.900.000.000 di lire. Il concessionario ha costituito per l'esecuzione dei lavori la I.R.F.U.R. S.c.a.r.l.

Il rapporto di concessione è regolato dalla convenzione stipulata tra le parti in data 1 agosto 1991, che definisce univocamente tanto le attività convenzionate, quanto le modalità ed i tempi di esecuzione di queste ultime, sulla base di quanto offerto dallo stesso concessionario nel progetto di massima presentato in sede di aggiudicazione del bando di gara.

In particolare, all'art. 6 della convenzione viene stabilito ("giusto il programma presentato in offerta") il termine di tre mesi, decorrenti dall'1 agosto 1991, per la presentazione del progetto esecutivo; entro il successivo quinto mese (e quindi entro il 31 dicembre 1991) l'I.R.F.U.R. avrebbe dovuto curare l'ottenimento di tutti i prescritti pareri ed approvazioni di legge ed iniziare i lavori che avrebbe dovuto dare compiuti entro il quarantaquattresimo mese e quindi entro il 31 luglio 1995.

In effetti, a causa dei ritardi accumulati dal concessionario - più volte richiamato dall'ESA (note dell'Ente n. 3378/1921 del 21 dicembre 1991 e n. 1013/55 del 13 gennaio 1992) - sia nella redazione del progetto esecutivo, presentato nell'Ottobre 1992 anziché nel novembre 1991, sia durante la fase di acquisizione di tutte le preventive autorizzazioni da parte degli Enti competenti (che hanno fatto slittare al gennaio 1994 la data di approvazione del progetto), i lavori hanno effettivamente avuto inizio nel marzo 1994.

L'I.R.F.U.R. S.c.a.r.l., in data 26 gennaio 1995, ha inoltrato istanza per la novazione del termine di ultimazione dei lavori; per essa, il Comitato Tecnico Amministrativo Regionale

aveva restituito all'ESA istanze analoghe proposte da concessionari di altri lotti, richiedendo apposito parere legale. L'ESA non ha trasmesso entro il 31 luglio 1995 a detto organo tecnico l'istanza, in quanto era in attesa dell'esito dell'apposita nota inoltrata al C.G.A. dall'Assessorato regionale agricoltura e foreste.

Successivamente, in data 26 giugno 1995, con nota prot. RM/277c l'I.R.F.U.R. ha inoltrato una seconda istanza per il differimento al 17 marzo 1997 dei termini di occupazione dei terreni: l'istanza, completata in data 3 agosto 1995 mediante la produzione della relazione della Direzione Lavori e del parere positivo dell'ingegnere capo, è stata istruita da parte del Servizio Bonifica ed Infrastrutture dell'Ente con una propria relazione, ed è stata inviata, in data 1 settembre 1995, al Comitato tecnico Amministrativo Regionale che nella seduta del 30 gennaio 1996 ha approvato il progetto ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, fissando il termine di ultimazione delle procedure espropriative al 16 marzo 1997.

In data 1 agosto 1995, l'I.R.F.U.R., adducendo come motivazione la scadenza, al 31 luglio 1995, del termine di ultimazione dei lavori e, con esso, della dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza delle opere, ha, di sua esclusiva iniziativa, sospeso i lavori ritenendo risolto il contratto e licenziando in blocco le maestranze del cantiere.

L'Ente di sviluppo agricolo ha diffidato più volte l'I.R.F.U.R. dal sospendere i lavori in corso riservandosi di attuare ogni azione necessaria presso tutte le sedi opportune ottenendo come unico risultato una citazione giudiziaria presso il Tribunale Civile di Palermo.

Il patrocinio dell'Ente è stato affidato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo e la relativa causa è tuttora in corso.

L'ESA, peraltro, ha già dato incarico al direttore dei lavori di eseguire la contabilità finale dei lavori eseguiti e collaudabili in modo da poter procedere alla redazione di una perizia di completamento e successivamente ad una nuova gara di appalto.

Sono in corso di espletamento anche le procedure per la rescissione in via amministrativa

del contratto e l'escussione delle garanzie fidejussorie.

Enunciati i fatti, corre l'obbligo di fare alcune valutazioni di ordine tecnico-giuridico.

L'azione del concessionario sembra essere del tutto arbitraria e giuridicamente infondata.

Ed infatti:

- ai sensi dell'articolo 3 della convenzione di concessione, spetta al concessionario l'acquisizione dei pareri e l'esecuzione delle procedure espropriative, e ciò anche in relazione alle proroghe dei termini di occupazione temporanea dei terreni e dei termini di ultimazione delle opere;

- in tal senso l'I.R.F.U.R., informata dall'ESA circa l'iter procedurale da seguire per l'ottenimento della proroga con circolare n. 3470 del 28.9.1994, era obbligata ad inoltrare l'istanza in tempo utile, tenendo conto delle scadenze in corso, e rimaneva di sua esclusiva competenza il reperimento delle relazioni e dei pareri necessari per la produzione di istanze complete per l'iter istruttorio;

- pertanto, per ciò che concerne la proroga della dichiarazione di pubblica utilità, il concessionario, che, per sua inadempienza, aveva presentato l'istanza completa in ogni sua parte solo in data 27.7.1995 (e quindi a soli quattro giorni della scadenza del termine) si è trovato nella condizione di avere l'istanza di proroga in corso di esitazione dall'Amministrazione regionale.

Esso, quindi, avrebbe potuto, a suo totale disscernimento e rischio, se lo avesse ritenuto di vantaggio per l'impresa, sospendere i lavori, facendo presente la situazione, e programmare la ripresa ad esito positivo dell'istanza (tenendo conto che tale tempo di sospensione può determinare ulteriori ritardi nell'esecuzione delle opere eventualmente sanzionabili dall'Amministrazione attraverso le penali previste dal contratto).

In alternativa, il concessionario avrebbe potuto decidere di proseguire i lavori, considerando che eventuali richieste di risarcimento danni per le occupazioni divenute illegittime alla data del 31 luglio 1995, sarebbero comun-

que decadute non appena fosse stata esitata positivamente l'istanza di proroga, e fosse stato emesso il nuovo decreto dall'Assessorato agricoltura e foreste (come in effetti è avvenuto).

– Per ciò che concerne la concessione di una proroga del termine di ultimazione dei lavori, quest'ultima, di prerogativa dell'Amministrazione che può concederla anche parzialmente se riconosce che non tutti i ritardi nella ultimazione delle opere siano da addebitare al concessionario, non può avere alcuna influenza sull'andamento dei lavori: tale provvedimento amministrativo viene infatti predisposto al solo fine di ridefinire il termine per l'ultimazione delle attività convenzionate e disapplicare la penale prevista dal contratto, e diventa operativa, pertanto, alla fine dei lavori ed in sede di conto finale. La stipula di tale atto aggiuntivo, pertanto, non può essere intesa come il fatto che legittima l'I.R.F.U.R. a ultimare i lavori, dal momento che quest'ultimo ha già contratto, alla data di sigla della convenzione di concessione, non la legittimità, ma l'obbligo di consegnare l'opera, oggetto della concessione, completa in ogni sua parte.

Pertanto l'I.R.F.U.R. è venuta meno ad un preciso patto contrattuale nella gestione dell'appalto, durante il quale è stato più volte richiamato, dalla direzione e sorveglianza dei lavori, per la sua lentezza e l'approssimativa organizzazione del cantiere.

Alla data dell'1 agosto 1995, altresì, l'I.R.F.U.R. ha improvvisamente abbandonato il cantiere licenziando tutte le maestranze ed adducendo motivazioni che appaiono assolutamente pretestuose e certamente non nello spirito di diligenza che avrebbe dovuto contraddistinguere la condotta delle attività convenzionate.

Il suo comportamento è da ritenersi causa di gravi ritardi nella realizzazione dell'intervento e di grave danno sia per l'Amministrazione concedente e sia per l'economia e lo sviluppo delle aree oggetto degli interventi che, per tal motivo, saranno costrette a rimandare l'utilizzo a scopi irrigui degli invasi.

L'Assessorato agricoltura e foreste è intervenuto, insieme all'Assessorato del Lavoro, per cercare di trovare soluzioni idonee alla vicenda tutelando in vari modi le posizioni dei lavoratori.

Purtroppo la situazione giuridica esistente – come già ampiamente detto – non consente interventi diretti sulla questione, atteso che le procedure giudiziarie sono state già intraprese e stanno facendo il loro corso.

L'unica possibilità di ripresa dei lavori è necessariamente successiva al collaudo delle opere sin qui eseguite: solo dopo potrà legittimamente approntarsi un progetto di completamento per l'applicazione delle procedure previste dall'art. 27 e seguenti del Regolamento per l'esecuzione dei lavori pubblici di cui al R.D. n. 350/1895».

L'assessore CUFFARO

CIMINO. – «Al Presidente della Regione e all'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, premesso che il D.P.R. n. 246 del 1985 ha trasferito alla Regione siciliana competenza in materia di diritto allo studio, e che da quella data la Regione, l'unica in Italia, non ha ancora provveduto all'emanazione di una legge organica;

considerato che le fasce deboli e i soggetti in situazione di handicap non sono adeguatamente aiutati nell'esercizio del loro diritto allo studio;

registrato che in Sicilia vi è un'alta percentuale di dispersione scolastica, la quale, in determinate realtà di degrado sociale, finisce con l'alimentare il lavoro nero, fornendo manovalanza alle associazioni criminali;

considerato che i testi universitari hanno elevato costo e che gli atenei siciliani offrono pochi servizi con riferimento, in modo particolare, alla fruizione delle biblioteche, all'utilizzo di materiale multimediale e alle aule didattiche spesso non idonee;

considerato altresì che una legge al riguardo permetterebbe di collegare il mondo dell'istruzione e della formazione, con adeguati servizi di tutoraggio e di orientamento, al mondo del lavoro della Regione;

per sapere se il Governo intenda promuovere iniziative legislative urgenti per la regolamen-

tazione del diritto allo studio, auspicando che in tale prospettiva vengano organizzati incontri con gli operatori scolastici, i sindacati e le associazioni di settore». (860)

Risposta - «Con riferimento all'interrogazione n. 860 dell'onorevole Cimino si fa presente che fin dalla preposizione a questo ramo d'Amministrazione, lo scrivente si è attivato per definire un organico disegno di legge sul diritto allo studio, definendolo in tutti i particolari settori della vita scolastica, previo confronto con le organizzazioni sindacali, le Università e le Opere Universitarie; tale disegno di legge è stato approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 22 luglio 1997.

Tale disegno di legge inoltre, in armonia con il nuovo D.P.C.M. 30 aprile 1997 (uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390), prevede, tra gli altri, appositi interventi per il triste fenomeno della dispersione scolastica, nonché organici interventi per i portatori di handicap».

L'assessore D'ANDREA

ADRAGNA - PAPANIA - LO MONTE - BARBAGALLO GIOVANNI - ZANGARA - SPAGNA. - «Al Presidente della Regione, all'Assessore alla Presidenza e all'Assessore per l'industria, premesso che:

il comune di Palma di Montechiaro era stato escluso dal primo programma per la metanizzazione dei comuni meridionali deliberato dal CIPE nell'anno 1981, ma era stato successivamente inserito nel secondo programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno deliberato il 25 ottobre 1994;

oggi tutti i comuni del circondario sono metanizzati, eppure Palma di Montechiaro resta priva della preziosa fonte energetica;

considerato che:

Palma di Montechiaro (30 mila abitanti, oltre 7.000 disoccupati iscritti all'Ufficio di collocamento) è una città nota per i suoi problemi eco-

nomico-sociali e per la criminalità mafiosa ed ha pertanto bisogno di un'attenzione particolare, per tirarsi fuori dalla difficile situazione in cui si trova;

l'intervento per la metanizzazione, con la mole dell'investimento e le opportunità di lavoro che offre, ha un valore strategico insostituibile, anche perché il metano darebbe alla città una fonte energetica di primaria importanza per lo sviluppo dell'economia;

per sapere:

se risponda al vero che il Sindaco di Palma di Montechiaro avrebbe recentemente inoltrato al CIPE, tramite l'Assessorato dell'industria, istanza per ottenere i finanziamenti previsti dalla deliberazione CIPE 12.7.1996 (GURI n. 175 del 27.7.1996);

se corrisponda a verità che il progetto relativo al finanziamento della rete di metanizzazione di cui sopra sia stato trasmesso dalla Regione al Ministero del Bilancio come novantesimo nell'ordine delle priorità;

quali criteri siano stati adottati dal Governo per definire tale priorità;

se e quali provvedimenti il Governo ritenga di dover adottare per ottenere che il finanziamento del progetto per la costruzione dell'impianto di distribuzione gas metano nel territorio del comune di Palma di Montechiaro sia inserito nel programma di finanziamenti che il CIPE adotterà a breve in attuazione della propria deliberazione sopra citata, dopo che il Nucleo di valutazione del Ministero del Bilancio lo avrà esaminato nel merito». (435)

Risposta - «Con riferimento alla interrogazione n. 435 degli onorevoli Adragna ed altri, si precisa che nessuna delle opere di metanizzazione inserita nell'elenco di cui al punto 4 della delibera CIPE del 12.7.96 è stata ammessa a finanziamento in quanto la copertura finanziaria per la metanizzazione era prevista dal punto 3 e non dal punto 4.

Appare opportuno sottolineare che, per quanto

attiene alla collocazione nell'elenco trasmesso da questo Assessorato al CIPE, i criteri cui ci si è attenuti nella valutazione delle singole opere sono stati quelli definiti dallo stesso Ministero e, cioè, cantierabilità, riflessi occupazionali in fase di regime, completamenti.

Va precisato, ad ogni modo, che per l'importanza attribuita da questo Governo al processo di metanizzazione dell'Isola, in sede di programmazione del POP Sicilia 1994-1999 è stato deliberato dalla Giunta regionale di destinare parte delle risorse FESR non utilizzate (circa 133 miliardi) per il completamento della metanizzazione.

Le variazioni apportate sono state sottoposte al Comitato di sorveglianza che le ha approvate nella seduta del 9.7.1997 con una riduzione di 20 miliardi.

Il comune di Palma di Montechiaro, pertanto, laddove in possesso dei requisiti che saranno richiesti per la fattibilità dell'opera, potrà rientrare tra i comuni che l'Assessorato industria, competente per materia, giudicherà beneficiari di finanziamento.

Al riguardo si fa riserva di fornire elementi più precisi non appena questi dati saranno trasmessi dal predetto Assessorato regionale dell'industria al quale si rivolge viva sollecitazione in proposito».

L'assessore GALLETTI

VELLA. - «Al Presidente della Regione e all'Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, premesso che:

nella zona montana della provincia di Agrigento, dove ricadono i territori dei comuni di Cammarata e San Giovanni Gemini il servizio autotranviario è gestito dalla ditta "Panepinto Antonino";

la ditta "Panepinto Antonino" è riconosciuta, dalla Regione siciliana, tra quelle ditte che sono

chiamate a svolgere una funzione di pubblico servizio e perciò beneficiate dai contributi previsti della legge;

risulta l'assenza del servizio di collegamento nel tratto di linea che collega il comune di San Giovanni Gemini con la contrada Mancuso;

il perdurare dell'assenza di servizio di collegamento crea notevoli disagi agli abitanti della zona;

per sapere:

se risulti all'Assessorato che la ditta "Panepinto Antonino" svolga il servizio di collegamento anche per il tratto stradale che collega il comune di San Giovanni Gemini con la contrada Mancuso;

se non ritengano opportuno intervenire per diffidare la ditta "Panepinto Antonino" a garantire il servizio di collegamento per l'intera rete». (973)

Risposta - «Con riferimento all'interrogazione n. 973 dell'onorevole Vella, volta ad accertare il funzionamento della ditta Panepinto nell'ambito del collegamento "S. Giovanni Gemini - Contrada Mancuso", preliminarmente si conferma che la stessa è stata autorizzata con disciplinare di concessione n. prot. A17/01174 del 5/2/81 all'esercizio dell'Autolinea extraurbana circolare "S. Giovanni Gemini - Tumarrano - S. Giovanni Gemini" con transito nella contrada "Mancuso".

Considerato il contenuto dell'interrogazione *de qua*, circa il mancato raggiungimento della stessa contrada Mancuso, il gruppo di lavoro VII/Tr., competente per materia, effettuerà apposita vigilanza al fine di ripristinare il collegamento e trasmetterà le risultanze allo scrivente per gli eventuali provvedimenti che riterrà opportuno adottare».

L'assessore STRANO